



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

56^a seduta pubblica

giovedì 13 aprile 2023

Presidenza del vice presidente Centinaio,

indi del vice presidente Rossomando

e del presidente La Russa

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	7
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	89
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	435

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....7

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative:

PRESIDENTE.....8

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....8

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 564:

PRESIDENTE.....8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19

MAGNI (*Misto-AVS*).....8, 10SIRONI (*M5S*).....9NICITA (*PD-IDP*).....9D'ELIA (*PD-IDP*).....9GELMETTI, *relatore*.....11, 15, 16, 17, 18, 19ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*.....12, 15, 16, 17, 18, 19CALENDA (*Az-IV-RE*).....13BASSO (*PD-IDP*).....14PAROLI (*FI-BP-PPE*).....22TESTOR, *relatrice*.....23

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....33

DISSEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 564:

PRESIDENTE.....33

TESTOR, *relatrice*.....33

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*.....33

LOREFICE (*M5S*).....35

BASSO (*PD-IDP*).....36

MAGNI (*Misto-AVS*).....37

GELMETTI, *relatore*.....37,

PATUANELLI (*M5S*).....47

TREVISI (*M5S*).....49

NATURALE (*M5S*).....51

NICITA (*PD-IDP*).....54

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*)...57

PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*).....63

GELMINI (*Az-IV-RE*).....65

DAMIANI (*FI-BP-PPE*).....67

DAMANTE (*M5S*).....70

BORGHI CLAUDIO (*LSP-PSd'Az*).....73

ALFIERI (*PD-IDP*).....76

LIRIS (*FdI*).....79

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE.....83

VERINI (*PD-IDP*).....82GASPARRI (*FI-BP-PPE*).....83MENNUNI (*FdI*).....85

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 18 APRILE 2023.....86

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 564

Articolo 1 del disegno di legge di conversione.....89

Allegato recante le modificazioni apportate dalla Commissione.....90

Articolo 1 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione.....149

Emendamenti e ordini del giorno.....154

Articolo 2 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione.....173

Emendamenti.....175

Articolo 3 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione.....178

Emendamenti.....179

Articolo 4 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione.....181

Emendamenti.....182

Articolo 4-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione.....185

Emendamenti.....186

Articolo 5 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione.....	190	Articolo 20 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	268
Emendamenti.....	192	Emendamenti.....	269
Articolo 6 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione.....	193	Articolo 21 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	270
Emendamenti.....	194	Emendamenti.....	271
Articoli 6-bis e 6-ter del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	197	Articolo 22 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	272
Emendamenti.....	198	Emendamento.....	274
Articolo 7 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione.....	199	Articoli 23 e 24 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	274
Emendamenti.....	200	Emendamenti.....	277
Articoli 7-bis e 7-ter del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	205	Articolo 25 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	280
Emendamento	206	Emendamenti.....	281
Articolo 8 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione.....	207	Articolo 26 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	283
Emendamenti.....	210	Emendamento e ordine del giorno.....	285
Articoli 8-bis e 9 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione.....	214	Articolo 27 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	287
Emendamenti.....	217	Emendamento.....	288
Articolo 10 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione.....	218	Articoli 27-bis e 28 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	289
Emendamenti.....	220	Emendamenti e ordine del giorno.....	290
Articolo 11 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione.....	222	Articolo 29 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	294
Ordine del giorno.....	223	Emendamenti.....	295
Articoli da 12 a 14 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	224	Articolo 29-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	297
Emendamenti e ordine del giorno.....	231	Emendamenti.....	298
Articolo 14-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione.....	241	Articolo 30 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	299
Emendamenti.....	241	Emendamenti.....	300
Articolo 15 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione.....	243	Articolo 31 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	301
Emendamento	245	Emendamenti.....	306
Articoli da 15-bis a 17 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	246	Articolo 31-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	308
Emendamenti.....	250	Emendamento.....	308
Articolo 18 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione.....	251	Articolo 32 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	309
Emendamenti.....	257	Emendamenti.....	309
Articolo 18-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione.....	263	Articolo 33 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	311
Emendamento	264	Emendamenti.....	318
Articolo 19 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione.....	265	Articolo 34 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	323
Emendamenti.....	267	Emendamenti.....	324

Articolo da 35 a 38 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	326	Articolo 52 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	407
Emendamenti ..	328	Emendamenti ..	410
Articolo 39 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	332	Articolo 53 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	412
Emendamento ..	332	Emendamenti ..	412
Articolo 40 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	333	Articolo 54 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	415
Emendamenti ..	334	Emendamento ..	417
Articolo 41 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	335	Articolo 55 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	418
Emendamenti ..	335	Emendamenti ..	419
Articolo 42 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	338	Articolo 56 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	421
Emendamento ..	338	Emendamenti ..	422
Articoli 43 e 44 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	340	Articoli 57 e 58 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione e Allegati 1 e 2 ..	433
Emendamento ..	340		
Articolo 45 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	341	<i>ALLEGATO B</i>	
Emendamenti e ordine del giorno ..	343	PARERI	
Articoli 45-bis e 46 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	347	Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 564 e sui relativi emendamenti ..	435
Emendamenti ..	349	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ..	437
Articolo 47 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	350	SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ..	496
Emendamenti ..	358	CONGEDI E MISSIONI ..	496
Articolo 47-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	381	DISEGNI DI LEGGE	
Emendamenti ..	382	Annuncio di presentazione ..	496
Articolo 48 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	383	Assegnazione ..	496
Emendamenti ..	384	GOVERNO	
Articolo 49 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	385	Richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento ..	497
Emendamenti ..	387	Trasmissione di atti ..	497
Articolo 49-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	391	Trasmissione di documenti e assegnazione ..	497
Emendamenti ..	391	ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	
Articolo 50 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	392	Ufficio di Presidenza della delegazione parlamentare italiana ..	498
Emendamenti ..	398	COMMISSIONE EUROPEA	
Articolo 51 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	403	Trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento ..	499
Emendamento e ordine del giorno ..	405	INTERROGAZIONI	
Articolo 51-bis del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione ..	406	Annuncio di risposte scritte ..	499
Emendamenti ..	406	Interrogazioni ..	500
		Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento ..	504
		Con richiesta di risposta scritta ..	505

Da svolgere in Commissione513

|

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,02*).

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (Relazione orale) (ore 10,05)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 564.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 4.20, 4.0.200 (già 4.23), 4.0.201 (già 4.0.6), 4.0.202 (già 4.0.5), 7.0.200 (già 7.0.23), 8.204 (già 8.66), 9.0.2, 14.0.1, 18.211 (già 18.8), 24.0.200 (già 24.0.2), 24.0.4, 28.0.3, 30.0.6, 32.0.200 (già 32.0.4), 33.201 (già 33.12), 33.0.201 (già 33.0.3), 34.0.200 (già 34.0.2), 38.0.200 (già 38.0.5), 45.0.200 (già 45.0.11), 45.0.201 (già 45.0.12), 47.0.200 (già 47.0.7), 47-bis.0.201 (già 47.0.8), 48.0.200 (già 48.0.1), 53.0.200 (già 53.0.1), 54.4, 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5.

La Presidenza dichiara altresì improponibile l'emendamento 39.0.200 e inammissibile l'emendamento 6.0.5.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Desidero salutare a nome dell'Assemblea gli studenti e i docenti del Liceo scientifico «Vincenzo Pallotti» di Roma, località Lido di Ostia. Benvenuti in Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 564 (ore 10,08)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 4-bis.201.

Ieri è stato spiegato, anche nella replica del Ministro, che in sostanza la questione era risolta con il confronto Stato-Regioni.

Vorrei sottolineare che il dato della *governance* è un problema serio, che ci sarà e rimarrà probabilmente anche in futuro.

Questo emendamento è frutto di un confronto anche con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani. Quindi, in sostanza, il parere contrario non sta in piedi. Inizialmente c'era contrarietà addirittura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che poi è stata ritirata, ma è rimasto il parere contrario.

Il dato vero è che - a differenza di quanto ha detto il Governo - c'è un livello di centralizzazione che espropria i Comuni ed esclude la loro partecipazione attiva. Il rischio che si corre, anziché favorirne lo snellimento, è di ritardare le procedure e i lavori del PNRR.

SIRONI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G45.200 del senatore Patuanelli.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, nel merito vorrei far presente che la maggioranza ha accolto un mio ordine del giorno, poi accolto come raccomandazione, in relazione ai crediti di carbonio e all'impronta di carbonio. È molto importante mettere in relazione questi due aspetti affinché siano monitorati con attenzione, perché è un meccanismo che va a compensazione.

Invito pertanto il Governo ad accogliere anche quest'ordine del giorno in merito ai crediti di carbonio e all'impronta di carbonio. (*Applausi*).

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, faccio un appello ai colleghi, perché l'emendamento 51.200 è di natura *bipartisan* e fa riferimento al cosiddetto Repower EU, e cioè alla parte supplementare che comunque segue le regole del PNRR, ieri più volte citato dal Ministro.

Con tale emendamento chiediamo che i circa 5 miliardi di spesa che possono essere aggiunti sotto forma di Repower EU siano oggetto di relazione e di approvazione da parte del Parlamento entro giugno. Ci sembra che questa iniziativa serva a rimettere in pista i fondi aggiuntivi Repower EU esattamente con le stesse prerogative e gli stessi obblighi che hanno riguardato tutte le quote relative al PNRR. Sarebbe strano che una quota, per quanto piccola, ma significativa, del PNRR che si aggiunge, ossia circa 6 miliardi, fosse sottratta sia all'obbligo di trasparenza che naturalmente c'è in tutte le parti che riguardano il PNRR, sia alla prerogativa del Parlamento di potersi esprimere e approvare.

Credo che questo sia un punto che riguarda tutto il Parlamento e tutte le forze politiche. Mi meraviglierei se il Governo e anche i colleghi della maggioranza volessero esprimersi contro questa richiesta di trasparenza, responsabilizzazione del Governo e prerogative del Parlamento.

D'ELIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, vorrei brevemente illustrare l'emendamento 51-*bis*.203, a prima firma della senatrice Camusso, sottoscritto anche da me e da altre senatrici e senatori del Gruppo Partito Democratico. Penso che anche in questo caso si tratti di un emendamento che possa essere accolto dalla maggioranza.

Uno degli obiettivi del PNRR italiano è l'aumento dell'occupazione femminile e giovanile. Non è un obiettivo scontato e lo abbiamo ottenuto grazie a una mobilitazione e a impegni che quest'Assemblea anche nella scorsa legislatura, in modo unitario, ha preso sull'occupazione femminile come grande obiettivo del Paese. Nell'ambito dell'Unione europea siamo il Paese con il tasso di occupazione femminile più basso. I dati dell'Istituto europeo per la parità di genere relativi al 2022 ci posizionano al quattordicesimo posto e sull'occupazione siamo tra i peggiori. Dal 2020, il tasso dell'occupazione femminile è sceso al 49 per cento, aumentando il divario rispetto a quella maschile.

Chiediamo che venga applicata la clausola prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il decreto-legge n. 77 del 2021, all'articolo 47, prevedeva delle linee guida per l'applicazione di tale clausola.

Le analisi ci dicono che troppe stazioni appaltanti stanno andando in deroga a quella clausola che prevede il 30 per cento di occupazione femminile e giovanile nel PNRR. Chiediamo quindi una relazione sugli effetti e sull'applicazione della clausola di condizionalità e sull'impatto di genere *ex ante* ed *ex post* dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Io credo che non possa essere una richiesta solo dell'opposizione: è un obiettivo del Paese, oggi davanti a noi, che fa innalzare il PIL della nostra Nazione e non solo. L'occupazione femminile è un veicolo di sviluppo per tutti, anche per gli uomini, e comporta ricchezza. È chiaro che non si ottiene solo con la clausola. È per tale ragione che abbiamo voluto il Fondo per le infrastrutture sociali e i servizi educativi zero-sei; tutte misure che noi continuiamo a chiedere come obiettivi strategici del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nell'emendamento chiediamo semplicemente una relazione, per avere un monitoraggio e la capacità di capire perché tale clausola non viene applicata, e soprattutto invitiamo il Governo a predisporre linee guida per essere più stringenti nei confronti delle stazioni appaltanti e delle imprese sull'applicazione della clausola di condizionalità per l'occupazione femminile e giovanile.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, non ero distratto, avevo come riferimento l'emendamento 50.12, che invece è stato numerato diversamente.

Sottolineo che tale emendamento è in funzione anche della discussione che abbiamo svolto ieri sulla questione della coesione sociale: con esso si chiede sostanzialmente di confermare - e non si capisce perché la maggioranza e il Governo lo respingano - le persone che hanno lavorato in tutti gli enti locali, città metropolitane, Province, Comuni e Unioni di Comuni per la coesione sociale (e ricordo che uno degli obiettivi fondamentali del PNRR è favorirla). Si chiede allora che venga confermato almeno il personale che abbia svolto attività per ventiquattro mesi. Ci sembra un atto dovuto nei confronti di lavoratrici e lavoratori che hanno assunto anche un'esperienza, al fine di affrontare un problema serio e dare risposte al Paese.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.100 e G1.200 con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare nel capitolo RepowerEU, integrativo del PNRR, di prevedere specifici stanziamenti destinati al finanziamento di strumenti di incentivazione di tipo fiscale che, al pari di quelli previsti dalle misure Industria 4.0 e formazione 4.0 e dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 23, siano in grado di promuovere ulteriormente gli investimenti finalizzati alla realizzazione di processi produttivi verdi, sostenibili e resilienti».

PRESIDENTE. Mi scusi: qual è la differenza rispetto al testo?

GELMETTI, *relatore*. «impegna a valutare».

PRESIDENTE. «A valutare» c'è già. «Impegna il Governo a valutare»?

GELMETTI, *relatore*. «Di prevedere specifici stanziamenti destinati al finanziamento di strumenti di incentivazione».

PRESIDENTE. Alla Presidenza risulta identico. «Impegna il Governo a valutare di prevedere»?

GELMETTI, *relatore*. «Impegna il Governo a valutare, nel capitolo REPowerEU, integrativo del PNRR, di prevedere».

PRESIDENTE. Quindi la modifica è «di prevedere»: va bene.

GELMETTI, *relatore*. Esprimo poi parere favorevole sull'ordine del giorno G1.201, purché con la seguente riformulazione: «impegna il Governo: a garantire la continuità operativa delle amministrazioni centrali titolate al monitoraggio del PNRR e all'attuazione di specifici investimenti e riforme; ad adoperarsi per garantire la piena attuazione, nel rispetto degli obiettivi europei e nazionali, tanto del PNRR quanto del PNC, con particolare riferimento ai profili finanziari, tenendo conto dell'aumento del peso dei *target* rispetto alle *milestone* previsto per i prossimi mesi; a garantire una maggiore accessibilità ai dati relativi all'attuazione del PNRR, con particolare riferimento alle piattaforme a ciò preposte, a iniziare da "Italia domani"; a garantire il pieno raggiungimento delle priorità trasversali connesse al Mezzogiorno, ai giovani e alle donne».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.202, purché con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a monitorare affinché ven-

gano concretamente attuate le previsioni del nuovo codice degli appalti relative alla riduzione della garanzia fideiussoria alle aziende in possesso della certificazione della parità di genere e all'impegno per tutti gli operatori economici, nella fase di esecuzione del rapporto, di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione sociale per le persone con disabilità o svantaggiate, nonché alla possibilità, per le stazioni appaltanti, di inserire nei bandi di gara, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, il raggiungimento dei predetti obiettivi, con particolare riguardo agli appalti la cui partecipazione o esecuzione è riservata a operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle predette persone».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.203, con la seguente riformulazione: «a valutare l'opportunità di incrementare, compatibilmente con i vincoli di finanza, i trasferimenti alle Regioni destinati a questo settore in misura almeno pari all'inflazione, che ammonta a circa il 10 per cento».

Si esprime parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G1.204, limitatamente all'ultimo capoverso delle premesse e all'impegno.

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1.205, perché in contrasto con la disciplina dei comandi e distacchi introdotti in attuazione del PNRR.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Manca e da altri senatori. *(Segue la votazione)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.201, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti.

I proponenti dell'ordine del giorno G1.200 accettano la riformulazione proposta dal Governo?

CALENDA (*Az-IV-RE*). Sì, signor Presidente l'accettiamo, e, se mi permette, formulerò un paio di spiegazioni sull'ordine del giorno in esame.

Pensiamo che una delle soluzioni che oggi possono aiutare il Governo, e pertanto il Paese, a spendere in modo efficace i soldi del PNRR sia ripristinare Impresa 4.0, rafforzandola con un grande piano ambientale e di risparmio energetico, con l'incentivazione cioè di tutti i beni che ricadono in queste categorie. Ciò prevede una spesa rapida, effettuata dalle imprese, in modo che tali soldi non si perdano.

Su questo chiediamo al Governo di esprimersi. Riteniamo che ciò derivi dal modo in cui a nostro avviso si deve fare opposizione, e cioè proponendo sempre e non solo protestando, perché questo è il senso del lavoro che facciamo in questa sede. Questa è la nostra proposta, di cui abbiamo parlato col Governo. L'abbiamo presentata e sono quantificati costi e possibili risultati - a parte abbiamo mandato al Governo la quantificazione - come si deve fare ogni volta in cui si parla dell'uso dei soldi degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

I proponenti dell'ordine del giorno G1.201 accettano la riformulazione proposta dal Governo?

BASSO (*PD-IDP*). Signor Presidente, accogliamo la riformulazione.

Non comprendiamo il motivo per cui è stato espunto il punto per cui ci dev'essere il tempestivo recupero degli obiettivi non raggiunti connessi a giovani e donne. Crediamo che questo punto non avrebbe cambiato e speriamo che sia condiviso dal Governo. L'ordine del giorno è però particolarmente importante per garantire la trasparenza e l'accesso a tutti i dati, visto che è stato denunciato da varie associazioni il fatto di non avere, su Italia Domani, tutti i dati aggiornati rispetto a quelli che invece sono stati poi esplicitati dalla Corte dei conti.

Speriamo che con quest'ordine del giorno il Governo provveda a far sì che tutti i dati siano resi disponibili, come prevede la legge, in maniera tale che vi sia un controllo sociale esterno e non soltanto di queste Assemblee. Crediamo che si possa anche inserire il punto che garantisce il recupero degli obiettivi su giovani e donne.

In ogni caso, con la richiesta che venga ripreso anche quest'ultimo punto, accogliamo la riformulazione proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.201 (testo 2), non verrà posto ai voti.

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G1.202 se accolgono la riformulazione proposta.

PAITA (*Az-IV-RE*). Sì, Presidente, l'accogliamo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.202 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G1.203 se intendono accogliere la riformulazione proposta.

VERSACE (*Az-IV-RE*). Sì, signor Presidente, l'accogliamo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.203 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G1.204 se intendono accogliere la riformulazione proposta.

MAGNI (*Misto-AVS*). Sì, signor Presidente, e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.204 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

Chiedo alla senatrice Aloisio se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.205.

ALOISIO (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.205, presentato dalla senatrice Aloisio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, identico all'emendamento 2.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.200, presentato dai senatori Lombardo e Fregolent, identico agli emendamenti 2.0.5, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 2.0.6, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dal senatore Magni e

da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.14, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 4.20 a 4.0.202 sono improponibili.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 4-*bis* del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4-*bis*.200, presentato dal senatore Manca, fino alle parole «dell'intervento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e il successivo 4-*bis*.201.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.7, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.12, presentato dalla senatrice Florida Barbara, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.15, presentato dalla senatrice Sironi, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 6.0.5 è inammissibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.6, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 6-ter del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-ter.200, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-ter.201, presentato dal senatore Turco, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-ter.0.200, presentato dal senatore

Misiani, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.200, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.201, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.5, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.0.200 è improponibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.201, presentato dalla senatrice Paita e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 7-ter del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-ter.0.200, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.200, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.201, presentato dai senatori Irto e Manca, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.12, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.100, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.26, presentato dalla senatrice Damante.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.28, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 8.32, presentato dalla senatrice Damante.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.36, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.49, presentato dai senatori Patuanelli e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.202.

GELMETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, invito a ritirarlo.

PRESIDENTE. Senatore Paroli, lo ritira?

PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.202 è stato quindi ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.74, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.203.

GELMETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, invito a ritirarlo.

PRESIDENTE. Senatore Paroli, lo ritira?

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.203 è quindi ritirato.

L'emendamento 8.204 è improponibile.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.1, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 9.0.2 è improponibile.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.8, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole: «mesi e"».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e il successivo emendamento 10.9.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.11, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.10, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.12, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno riferito all'articolo 11 del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Il parere è contrario.

L'articolo 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, al fine di favorire l'applicazione - in condizioni di certezza operativa - delle discipline previste dal piano Transizione 4.0, stabilisce che le imprese possano richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Naturale, insiste per la votazione?

NATURALE (*M5S*). Sì, Presidente, chiedo che sia posto ai voti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G11.200, presentato dalla senatrice Naturale.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 14 del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

L'ordine del giorno G14.200 è accoglibile modificando il dispositivo con la seguente riformulazione: «A procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge n. 132 del 2016 che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente».

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.1, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, fino alle parole «*lettere b*)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 14.200. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.5, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.9, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.15, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi, identico all'emendamento 14.16, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.201, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, fino alle parole «*di invito*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 14.20. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.202, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.22, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «secondo periodo;»

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 14.23. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.26, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.203, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.204, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.205, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.40, presentato dalle senatrici Floridia Barbara e Sironi, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.206, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.48, presentato dalle senatrici Damante e Sironi, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere

contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole "2017, n. 31,»".

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 14.207. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.208, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.209, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Chiedo al senatore Magni se accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G14.200.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G14.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'emendamento 14.0.1 è improponibile.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 14-*bis*.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-*bis*.200, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-*bis*.0.200, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-*bis*.0.201, presentato dal senatore

Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 15.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 17.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.200, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.201, presentato dai senatori Lombardo e Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.202, presentato dai senatori Gelmini e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.11, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 18.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 18.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.2, presentato dalle senatrici Damante e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.201, presentato dal senatore Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.200, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.202, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.203, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.204, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.205, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.206, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.207, presentato dai senatori Lombardo e Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.208, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.209, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.210, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 18.211 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.34, presentato dalla senatrice Floridaia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.212, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.213, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.214, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.215, presentato dai senatori Lombardo e Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.216, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.217, presentato dalle senatrici Damante e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 18-bis.

TESTOR *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento riferito all'articolo 18-bis.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18-bis.0.200, presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 19.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 19.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.200, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 19.3, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, fino alle parole «*lettere b*)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 19.4 e 19.5.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 20 del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 20.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.2, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 21 del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 21.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.200, presentato dalla senatrice Sironi, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.201, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 22 del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 22.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto insegnanti e studenti dell'Istituto d'istruzione superiore «Guglielmo Marconi» di Piacenza. Benvenuti in Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 564 (ore 11,07)

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 24 del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 24.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.13, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, identico all'emendamento 24.14, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.17, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.200, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.1, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 24.0.200 e 24.0.4 sono improponibili.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 25 del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 25.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.1, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.2 (testo 2), presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.5, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.4, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 26 del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento e sull'ordine del giorno.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.200, presentato dai senatori Lombardo e Fregolent. *(Segue la votazione)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Lorefice, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G26.100?

LOREFICE *(M5S)*. Sì, Presidente, insisto e chiedo anche di conoscere possibilmente la motivazione del parere contrario. Stiamo parlando di dotare gli enti di ricerca e le università di personale per supportare il raggiungimento degli obiettivi legati al PNRR e al PNC. Pertanto, non si capisce come mai questa maggioranza dica a parole di volere la collaborazione delle opposizioni, quando poi esprime parere contrario su un semplice ordine del giorno. Faccio riferimento anche al precedente emendamento, dichiarato inammissibile: non ne capisco le motivazioni.

Pertanto insisto e chiedo ai relatori e al Governo di fare uno sforzo, anche perché è un semplice ordine del giorno, con il quale si chiede di stanziare maggiori risorse per il personale degli enti di ricerca e delle università per le finalità legate al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del PNC. Nell'attesa di sapere se il Governo ci vuole ripensare, insisto dunque per la votazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I relatori e il Governo confermano il parere negativo?

TESTOR, *relatrice*. Confermo.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Confermo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G26.100, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 27 del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 27.2.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.2.

BASSO (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (*PD-IDP*). Signor Presidente, vorrei chiedere ai relatori il motivo di questo parere contrario, perché stiamo semplicemente chiedendo che anche gli altri enti di ricerca che ricevono un finanziamento diretto dai Ministeri, come quelli che hanno un finanziamento diretto dal MUR, possano beneficiare di tutto quell'*iter* semplificativo per la rendicontazione. Stiamo chiedendo semplicemente che non ci siano oneri dal punto di vista fiscale e dal punto di vista finanziario per gli enti di ricerca pubblici che hanno finanziamenti dai Ministeri. Chiediamo di sapere il motivo di questa distinzione fra gli enti di ricerca che sono controllati dal MUR e gli enti di ricerca che hanno finanziamenti da altri Ministeri.

PRESIDENTE. I relatori e il Governo confermano il parere negativo?

TESTOR, *relatrice*. Sì, confermo il parere contrario.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, confermo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.2, presentato dal senatore Basso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 28 del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 28.200.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G28.200, con la seguente riformulazione: «A valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, un piano triennale di assunzioni a valere dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026 diretto a consentire l'assunzione a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1, comma 432, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, così come modificato dall'articolo 1, comma 543, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun

anno fino al 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione».

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.200, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

I proponenti dell'ordine del giorno G28.200 accolgono la riformulazione proposta?

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, non ho capito bene: le parole «a tempo indeterminato»?

PRESIDENTE. Nel rispetto dei vincoli di bilancio.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, va bene.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G28.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'emendamento 28.0.3 è improponibile.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 29 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 29.3, presentato dai senatori Di Girolamo e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.0.200, presentato dalla senatrice Paita e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 29-*bis* del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 29-*bis*.200 e parere favorevole all'emendamento 29-*bis*.201.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29-*bis*.200, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29-*bis*.201, presentato dal senatore Liris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 30 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.4, presentato dalle senatrici Bevilacqua e Sironi, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 30.0.6 è improponibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.0.200, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 31 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.1, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.4, presentato dalla senatrice Sironi, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.200, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.10, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.201, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 31-*bis* del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31-*bis*.0.200, presentato dal senatore Lotito.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 32 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 32.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 32.0.200 è improponibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.0.201, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 33 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 33.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.1, presentato dalle senatrici Damante e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.200, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 33.201 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.202, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.203, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.204, presentato dal senatore Turco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.205, presentato dal senatore Turco, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.206, presentato dal senatore Turco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.207, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.0.200, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 33.0.201 è improponibile.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 34 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 34.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.1 (testo 2), presentato dal senatore Misiani e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 34.0.200 è improponibile.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 38 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 38.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 38.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alla parola "«concede»;".

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 38.200.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.201, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.202, presentato dai senatori Lombardo e Fregolent, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 38.0.200 e 39.0.200 sono improponibili.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 40 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.200, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.201, presentato dai senatori Gelmini e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 41 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.200, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.3, presentato dalle senatrici Sironi e Castellone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.6, presentato dal senatore Trevisi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 41.8, presentato dal senatore Trevisi, identico all'emendamento 41.201, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 42 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 42.200, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 44 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 44.2 (testo 2), presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 45 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Patuanelli, accetta che sia accolto come raccomandazione?

PATUANELLI *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G45.200 è accolto come raccomandazione.

Gli emendamenti 45.0.200 e 45.0.201 sono improponibili.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 46 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 46.1, presentato dalle senatrici Damante e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 46.200, presentato dai senatori Paita e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 47 del decreto-legge.

GELMETTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.200, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.201, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.202, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.203, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.24, presentato dalle senatrici Damante e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.204, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.27, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.205, presentato dal senatore Misiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.206, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.207, presentato dai senatori Trevisi e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.208, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.209, presentato dalle senatrici Naturale e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 47.210, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, fino alle parole "e infrastrutture necessarie»".

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 47.47 e 47.211.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.50, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.52, presentato dalle senatrici Naturale e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 47.212, presentato dal senatore Misiani e da altri senatori, fino alle parole «alla metà.»;».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 47.213. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.58, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.214.

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei sottolineare come in Commissione abbiamo preso atto del parere contrario del Governo su un emendamento che amplia le semplificazioni anche ai piani regionali integrati energia e clima (PRIEC), che sono gli unici piani che al momento ci sono. Pertanto, se tutto quel pacchetto di semplificazioni non è attuato anche sui PRIEC è come se non ci fosse e quindi, con alcuni colleghi delle forze politiche di maggioranza, ci sembrava che ci fosse un possibile ripensamento del parere su questo emendamento, su cui noi voteremo a favore. Chiedo però una riflessione anche alla maggioranza, perché significa ampliare le semplificazioni previste anche ad altri piani e credo che ciò vada nell'ottica di accelerare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e non capiamo oggettivamente le ragioni del parere contrario. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I relatori e il rappresentante del Governo non chiedono di intervenire, quindi confermano i rispettivi pareri.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.214, presentato dai senatori Trevisi e Castellone.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.215, presentato dalle senatrici Naturale e Castellone.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.216, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.217, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Castellone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.66, presentato dalla senatrice Floridaia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.218, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.75, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.219, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.220, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 47.91, presentato dai senatori Trevisi e Sironi, fino alle parole "del PNRR,»;"

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 47.221 e 47.95.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.96, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.222, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.223, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.111, presentato dalle senatrici Florida Barbara e Sironi, identico agli emendamenti 47.114, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 47.224, presentato dai senatori Lombardo e Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.225, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.120, presentato dalle senatrici Naturale e Sironi, identico all'emendamento 47.226, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.227, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.228, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.229, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.230.

TREVISI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREVISI (*M5S*). Signor Presidente, nel caso non venisse approvato questo emendamento, praticamente tutti i contratti che sono stati stipulati finora per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree idonee verrebbero modificati e si creerebbe un contenzioso tra le imprese e i proprietari dei terreni. Se viene modificata la normativa sulle aree idonee, infatti, capite che in questa fase transitoria si potrebbe creare un problema.

Quindi, l'emendamento 47.230 fa sì che in una fase transitoria le aree idonee, fino a nuova normativa, rimangano quelle stabilite dalla precedente norma. Non capisco perché sia stato espresso un parere contrario, quando l'emendamento è di buon senso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.230, presentato dai senatori Trevisi e Sironi.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.231, presentato dal senatore Trevisi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.232, presentato dai senatori Turco e Sironi, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 47.0.200 è improponibile.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 47-*bis* del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47-*bis*.0.200, presentato dal senatore Franceschelli, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 47-*bis*.0.201 è improponibile.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 48 del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 48.200, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 48.0.200 è improponibile.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 49 del decreto-legge.

TESTOR *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.13, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.14, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.23, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.200, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.32.

NATURALE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 49.32 vuole porre l'attenzione sugli impianti fotovoltaici, che vengono considerati manufatti ad uso agricolo. Mi sembra estremamente pericoloso, perché si vanno ad estrapolare da un regolamento, che invece dev'essere preciso e puntuale, le norme sugli impianti fotovoltaici, anche considerato il fatto che le aree idonee ancora non sono perfettamente definite a livello nazionale. Vedo quindi una criticità evidente in quella che vuol essere un'apertura esagerata a questi impianti e definirli manufatti ad uso agricolo sarebbe davvero troppo.

Ci tenevo che questo emendamento fosse approvato. Il mio intervento vuole comunque sottolineare l'importanza di un correttivo su questo fronte. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.32, presentato dalla senatrice Naturale e da altre senatrici.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.33, presentato dalla senatrice Naturale e da altre senatrici.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.37, presentato dalla senatrice Naturale e da altre senatrici.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.42, presentato dalla senatrice Naturale e da altre senatrici.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.201, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.202, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 49-*bis*.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 49-*bis* del decreto-legge.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49-*bis*.200, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49-*bis*.0.200, presentato dai senatori Gelmini e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 50 del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 50.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 50.1, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, fino alle parole «*l'articolo.*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 50.3 e 50.200.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 50.201, presentato dalla senatrice Gelmini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 50.5, presentato dai senatori Lorenzin e Manca, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 50.202, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 50.203, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 50.204, presentato dai senatori Lombardo e Fregolent, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 51 del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 51.200 sia accantonato, in modo da potermi prima confrontare con il Governo.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, proponiamo di trasformare l'emendamento 51.200 in ordine del giorno con il seguente testo: «Il Senato, premesso che appare necessario garantire il coinvolgimento del Parlamento in merito all'aggiornamento del PNRR e all'utilizzo dei nuovi fondi del capitolo Repower EU, previsti per accelerare la transizione energetica, impegna il Governo: a predisporre e a inviare al Parlamento una relazione illustrativa degli investimenti e delle riforme inserite nella proposta di aggiornamento del PNRR che include anche quelli relativi al capitolo Repower EU».

PRESIDENTE. Senatore Nicita, accetta la trasformazione in ordine del giorno proposta dal Governo?

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, lo scopo è esattamente quello di impegnare il Governo. Ringrazio quindi per la riformulazione dell'ordine del giorno, che accettiamo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'ordine del giorno.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, concordo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G51.200 non verrà posto ai voti.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 51-*bis* del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 51-*bis*.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 51-*bis*.200, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, fino alle parole "«unitamente alla»;".

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 51-*bis*.201 e 51-*bis*.202.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51-*bis*.203, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 52 del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 52.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.2, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.6, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altre senatrici, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.200, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 53 del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 53.1, 53.7 (testo 2) e 53.0.200. Invito al ritiro dell'emendamento 53.200.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 53.1, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 53.7 (testo 2), presentato dalle senatrici Damante e Sironi, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Lotito, ritira l'emendamento 53.200?

LOTITO *(FI-BP-PPE)*. Sì, Presidente.

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei aggiungere la firma e fare nostro l'emendamento 53.200, se ancora è tecnicamente possibile.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, confermo il parere contrario.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo conferma il parere contrario.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 53.200, presentato dal senatore Lotito e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Patuanelli, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Gli emendamenti 53.0.200 e 54.4 sono improponibili.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 55 del decreto-legge.

TESTOR, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 55.

ALBANO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 55.1, presentato dalla senatrice Sironi, identico all'emendamento 55.2, presentato dalla senatrice Camusso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 55.200, presentato dal senatore Irto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 55.3, presentato dal senatore Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 55.5, presentato dal senatore Sironi, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 56.0.1 a 56.0.5 sono improponibili.

Passiamo alla votazione finale.

BIANCOFIORE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio).*

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, che gioia in questo macello! Facciamo un attimo scemare il disastro? (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice Biancofiore, può iniziare. Nel frattempo, chiedo per favore ai colleghi di lasciare l'Aula in modo un po' più silenzioso.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Inizierei volentieri, Presidente. Magari aspetto che i colleghi escano, perché non riesco io stessa a sentirmi.

PRESIDENTE. Non faccio partire il *countdown* e chiedo gentilmente ai colleghi di lasciare l'Aula, per chi vuole farlo, mentre chiedo a chi rimane, per favore, di ascoltare la collega.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, Ministri, colleghi senatori e senatrici, la terza rata del PNRR ci sarà, anche se in ritardo. Non è un'eccezione, lo abbiamo fatto anche con altri Paesi. Quello che è cruciale è la dimensione del programma a sostegno della ripresa italiana. È così importante che un impegno congiunto di Bruxelles a Roma dovrebbe essere fondamentale, se si vuole attuare questo Piano.

A pronunciare queste parole è stato non il *premier* Giorgia Meloni o il ministro delegato Fitto o qualche sospetto segretario politico di maggioranza, ma il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni, espressione non a caso del PD, parlando a margine dei lavori del *summit* di primavera del Fondo monetario internazionale. Il Commissario europeo all'economia ha dunque sotterrato, con poche e ferme parole, tutte le inutili e improduttive polemiche sollevate dall'opposizione negli ultimi giorni e ieri in quest'Aula, nonostante peraltro una rara sincerità della politica, quella del ministro Fitto, che ha denunciato le difficoltà oggettive di realizzare tutte le opere previste dal PNRR per i mali atavici del nostro Paese.

Vorrei sapere chi dei colleghi dell'opposizione può smentire, Presidente, la dichiarazione secondo cui l'intero ammontare delle risorse del PNRR non potrà avere completa attuazione entro il 2026, se non si apportano alcune modifiche al Piano, con la Commissione europea che ci è venuta incontro con il RepowerEU e che ci dice che c'è l'esigenza di modificare il PNRR.

Avendo un Governo che, piaccia o meno, ha davanti l'orizzonte di una legislatura, è responsabile voler capire subito se ci sono progetti che non potranno essere realizzati entro il 2026. Invece di fare squadra in Europa, l'opposizione cosa fa? Parla di contrapposizione tra MEF e Presidenza, perché il Governo ha fatto la scelta di mettere in campo un Ministero per l'attuazione del PNRR, riscontrando l'esigenza ovvia di un luogo di coordinamento e di assunzione di piena responsabilità nell'attuazione di un programma da 220 miliardi di euro, per evitare le modalità precedenti che hanno portato alla realizzazione di soltanto circa il 34 per cento dei progetti. Il MEF mantiene - ci

mancherebbe - tutta la parte del monitoraggio e dell'attuazione della parte finanziaria del programma, propedeutica all'inoltro delle richieste di rata di finanziamento alla Commissione europea.

Vorrei che fosse chiaro dunque agli italiani che ci ascoltano, con questa premessa, che oggi stiamo convertendo non semplicemente il terzo decreto-legge in merito al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per farci capire dagli italiani, ai quali questo acronimo è ostico, si tratta di 220 miliardi per l'Italia che tutti sogneremmo, un nuovo rinascimento italiano, il futuro nostro e dei nostri figli, la nostra fama internazionale di capacità di fare del bello, la dignità di Paese fondatore dell'Unione europea e membro del G7 e del G20; un'Italia all'altezza e locomotiva dell'Europa, moderna, ricca di infrastrutture produttive, digitale, sostenibile, cablata, riforestata, all'avanguardia, *green*, efficace ed efficiente, come dice il ministro Fitto.

Da quello che ho sentito in quest'Aula, non credo che le opposizioni lo abbiano capito - o, peggio, che a loro interessi capirlo, anziché fare solo polemica - in un momento nel quale è necessario invece fare squadra ed essere, opposizione e maggioranza, la nazionale ideale del nostro Paese.

Desidero dunque anticipare che il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE voterà a favore del decreto-legge in esame, perché lo consideriamo la leva per un nuovo *boom* economico, finalizzato a creare ricchezza per gli italiani, aggiungendo il nostro contributo di idee affinché il Piano venga realizzato e sorprenda anche le istituzioni europee.

Chiarisco anche, a scanso di equivoci, che concordiamo col Governo che non si debba perdere neppure un euro rispetto a quelli assegnati, ma che per farlo dobbiamo coinvolgere il privato, dando i soldi agli italiani, non come con il reddito di cittadinanza, per essere chiari, ma con un fondo che è presente in ogni Paese del mondo, un prestito d'onore agli italiani, che implica non lacci e laccioli burocratici, ma la verifica che i fondi vengano spesi in maniera corretta, a pena di galera.

Una volta certificata l'impossibilità di rubare, siamo certi che gli italiani saranno capaci di moltiplicare i soldi, per le capacità creative che abbiamo e che sono riconosciute nel mondo. Almeno 20, di quei 220 miliardi di euro, dovrebbero essere dedicati agli italiani e la Commissione europea non potrà dire di no, visto che la finalità del PNNR, per chi non lo sapesse, è creare ricchezza.

Ovviamente, non parliamo di aprire un bar, ma di progetti di carattere innovativo. Faccio un esempio: se un privato assume la responsabilità di interrare con una sua azienda tutta l'alta tensione nazionale, fa un investimento di bellezza, già fatto in Francia, avendo noi tutti i nostri punti più belli del Paese devastati dai tralicci. Questo è nell'interesse del Paese e della bellezza, quindi si tramuta in un volano per l'economia e il turismo italiani.

Il decreto-legge contiene misure molto importanti, che vanno da una nuova *governance* ad altre misure di notevole portata, che riguardano la pubblica amministrazione, la scuola, i commissari del Governo che potranno sostituirsi eventualmente agli enti locali in caso di inerzia o di ritardi, ai provvedimenti di semplificazione delle procedure, al dimezzamento delle tempistiche per gli appalti e così via. Mi colpisce che, ormai da varie settimane, sia

in corso nel Paese un dibattito sul codice degli appalti - oltre a polemiche pretestuose sullo stato di attuazione del PNRR e sulle eventuali responsabilità che molti vorrebbero addossare al Governo Meloni - che io chiamo codice Frattini e che ricordo è stato scritto non da Meloni o Salvini, ma da un *pool* di giudici espressione della più alta magistratura, coordinato appunto dal compianto presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini.

Troviamo scorretto anche colpevolizzare il precedente Governo guidato da Mario Draghi, il quale si trovò un piano già redatto dal Governo giallorosso di Conte. Draghi ha avuto appena un mese di tempo per correggere gli errori tecnici, le manchevolezze e le inadeguatezze tecniche e giuridiche presenti in quel testo che, se non corretti, probabilmente ci avrebbero condotti dritti a una clamorosa bocciatura da parte della Commissione. Certamente, trenta giorni di tempo sono stati un lasso troppo esiguo per porre mano anche ai progetti relativi a un'infinità di piccole opere sparse su tutto il territorio nazionale, affidate perlopiù a piccoli enti locali sprovvisti di personale adeguato per attuarle.

Allo stesso tempo, per rispetto della verità, è corretto affermare che le problematiche che si riscontrano sul PNRR sono state ereditate dal Governo Meloni e che non sono assolutamente figlie di scelte di questo Esecutivo: non dirlo sarebbe negare l'evidenza. Il Piano - non bisogna dimenticarlo mai - fu scritto in un contesto storico completamente diverso dall'attuale. Non si può non tenere conto dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'inflazione, dovuti essenzialmente al Covid e soprattutto al conflitto in Ucraina, che hanno giocato un ruolo a dir poco perverso soprattutto nel settore dei lavori pubblici.

Ancora, non si può non chiedere un attento riesame di talune opere, che oggettivamente appaiono superate o non rispondono più alle esigenze attuali, né alla prospettiva di centrare l'obiettivo della transizione ecologica, energetica e tecnologica del Paese, cui l'intero PNRR è finalizzato.

In questo senso, crediamo fortemente nell'idea manifestata dal ministro Fitto di tenere in conto per l'Italia non solo i 191 miliardi di euro del PNRR, ma anche i 30 del Piano complementare, che sono risorse nazionali, e gli 80 miliardi di euro delle risorse UE, relative al periodo 2014-2020, non spese. Si tratta complessivamente di oltre 300 miliardi di euro.

Crediamo infine sia passata inosservata o sia stata poco considerata l'idea manifestata dal Presidente della Corte dei conti europea, Tony Murphy, in un'intervista a «Il Sole 24 Ore» che, dopo aver notato le evidenti difficoltà delle amministrazioni locali italiane, alle prese con la gestione di una massa di denaro mai giunta in queste dimensioni, ritiene che le istituzioni europee potrebbero prendere in seria considerazione l'ipotesi di concedere più tempo all'Italia per la realizzazione del PNRR. Per l'autorevolezza di chi l'ha presentata, questa idea non va fatta cadere, signor Ministro.

In conclusione, noi siamo molto fiduciosi che, nel negoziato con l'Unione europea, si troverà il modo di fronteggiare le difficoltà e di modificare il Piano. Il Governo Meloni ha la credibilità per farsi ascoltare in Europa, come il *Premier* ha già ampiamente dimostrato nei primi mesi di Governo.

Le opposizioni purtroppo, anche su questo delicatissimo *dossier*, si muovono in ordine sparso, tese solo a creare problemi al Governo, come ha affermato la nuova segretaria del PD, quasi che il Governo non rappresentasse

l'intero Paese. Invece, sarebbe utile avere un dialogo serio, con il Governo e la maggioranza, fondato sulla concretezza, senza pregiudizi e strumentalizzazioni.

È in gioco il futuro dell'Italia e degli italiani. L'argomento è fin troppo importante per interpretarlo in modo sbagliato. In ogni caso, la maggioranza, di cui il Gruppo che ho l'onore di rappresentare è parte, andrà avanti, con coraggio e determinazione, avendo come stella polare l'interesse esclusivo e generale dei cittadini, in particolare dei nostri giovani e dei nostri figli. Il Governo, anche in questa circostanza, può contare sul nostro convinto sostegno. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, vorrei iniziare questo mio intervento cercando di precisare che, per quanto riguarda il lavoro in Commissione, anche da parte mia vi è stato il riconoscimento di una grande correttezza da parte del presidente Calandrini. Vorrei dire al ministro Fitto che, per quanto ci riguarda, abbiamo però coerentemente votato contro e che voteremo contro anche in Aula, perché tutti gli emendamenti che abbiamo presentato non sono stati presi in considerazione, essendo stati tutti bocciati.

Eppure, i nostri emendamenti volevano affrontare e hanno affrontato temi quali la *governance*, sulla quale lei ci ha spiegato ieri che quello che è stato fatto e che avete deciso è stato concordato con Stato e Regioni. Lei, però, non può negare che in questi giorni il presidente dell'ANCI ha scritto una lettera sulla questione della *governance* e che molti Presidenti di Regione sollecitano questo punto.

La preoccupazione da parte nostra, su questo terreno, è di cercare di favorire, non di rallentare. Noi pensiamo che questo PNRR rappresenti un elemento unico nel panorama politico ed economico del nostro Paese, oggi e nei prossimi anni, per la quantità economica di risorse che mette a disposizione e per tutti i temi che affronta. Da parte nostra non vi è l'atteggiamento del "tanto peggio, tanto meglio". Siamo contrari all'impostazione politica, certo. Riconosciamo che un Governo politico fa scelte di indirizzo, ma noi vorremmo che le cose andassero in una certa maniera, dando la possibilità a questo Paese di ridurre le disuguaglianze.

Questo è il punto. La scommessa è che, se usciamo dalla crisi che abbiamo affrontato avendo a disposizione la quantità economica che sappiamo, allora saremo in grado di dare un *input* rispetto alle distanze tra Nord e Sud, a quelle esistenti all'interno delle stesse Regioni, sul terreno - come diceva lei - della coesione sociale, dell'istruzione e della necessità di avere un Paese che cresca dal punto di vista della cultura e del sapere. Tutte queste situazioni, quindi, miglioreranno.

Ripeto che noi non siamo disfattisti, che pensano che, se va male, succederà la rivoluzione. Io ho fatto il sindacalista per molti anni e ho sempre pensato che, sì, per quanto mi riguardava c'era una controparte, ma l'obiettivo

non era abbattearla, bensì migliorare le condizioni di coloro che volevo rappresentare facendo la contrattazione.

Da questo punto di vista, bisogna andare in tale direzione, ma a me non pare che ci stiamo andando. Ad esempio, il Mezzogiorno è sparito dall'agenda politica. Eppure, è la grande questione che non da oggi, ma da sempre il nostro Paese affronta. E questo ovviamente è un dato di grande preoccupazione e difficoltà per la crescita dell'insieme del Paese. Ecco l'elemento più importante.

Ad esempio, in un Paese che attraversa un momento in cui ci dovrebbe essere uno sviluppo, non c'è un messaggio sulla stabilizzazione dei posti di lavoro e come fa un giovane a costruirsi un futuro? Può farlo, se è in grado di farvi fronte grazie a una sicurezza economica: almeno, io l'ho vissuta così la mia giovinezza; con la mia compagna, grazie ai lavori che svolgevamo, cercavamo di costruire un futuro. Oggi i giovani non sono in grado di fare questo - sfido chiunque a dimostrare il contrario - perché sono sottopagati, perché hanno lavori precari.

È vero che stabilizzare il lavoro è una spesa, ma ha una resa, perché ha un futuro dal punto di vista della costruzione della nostra società e dello sviluppo. Come si fa, ad esempio, nella pubblica amministrazione, a trattenere i tecnici che hanno una certa professionalità? Intanto, rinnovando i contratti. Sottolineo che nel settore sanitario i contratti sono fermi: è stato rinnovato quello del 2019 fino al 2021, ma siamo nel 2023 e non si parla di rinnovi, perché non ci sono i soldi nella legge di bilancio. Il Ministro e il Governo sanno che, ad esempio, in questo periodo purtroppo sta avvenendo un fatto grave nella sanità, ovvero che molti operatori medici e paramedici se ne vanno e diventano contrattualisti. Lavorare in un pronto soccorso - al Nord almeno è così - è meglio che fare il medico di famiglia, perché si percepiscono 1.000 euro a notte, 120 euro l'ora, ed è un guadagno superiore rispetto a quello che si ottiene stando nella pubblica amministrazione. Quindi, non si può correre. Questo lo stanno facendo sia i medici, sia gli specialisti ed è un problema. Al di là del fatto che si possa essere più per il pubblico che per il privato, la cosa più importante è che ci sia il personale in grado di mandare avanti la sanità, quindi di curare le persone nel presidio territoriale, che è l'ospedale.

Alla luce di tutto questo, come si fa, a fronte di un emendamento che cerca di stabilizzare situazioni del genere, a dire che ha dei costi? Questo non risolve il problema, ma addirittura lo accentua.

C'è anche il problema dello sviluppo economico. È una discussione che abbiamo fatto anche sul superbonus e poi sui crediti incagliati; per cinque mesi siamo andati avanti, ma parliamoci chiaro: come si fa a rilanciare l'occupazione locale in questo Paese? Ad esempio, nel settore dell'edilizia, se interveniamo sul terreno della rigenerazione urbana, della messa in sicurezza del patrimonio pubblico e in particolare della questione delle case di edilizia popolare, agiamo in un settore importante che copre il 90 per cento della produzione - sono stati gli operatori che abbiamo ascoltato nelle varie audizioni a spiegarcelo - e ciò riguarda non solo le persone che lavorano, ma anche il materiale utilizzato nel nostro Paese. Si sa benissimo che intervenire su que-

sto fronte - indipendentemente dal fatto che voi abbiate deciso che il superbonus era il cancro del nostro Paese - richiede una spinta del pubblico e il pubblico lo può fare se spende risorse che oggi ha a disposizione e che vanno in una certa direzione. Si produrrebbero rigenerazione urbana, rivalorizzazione del proprio patrimonio e messa sul mercato di appartamenti a costi accessibili che possono essere anche elementi di calmierazione dei prezzi, con la possibilità per le nuove generazioni di staccarsi dalla famiglia e di fare molte cose. Ora però bisogna avere un'idea di Paese e capire che Paese vogliamo, perché a me pare che discutiamo troppo in termini emergenziali.

Giustamente - è stato detto - dobbiamo fare in modo di spendere tutti i soldi disponibili, sapendo che ci sono alcune difficoltà. Tuttavia, se andiamo in una certa direzione, ci verrà forse riconosciuto il fatto di avere un'idea di Paese. A noi sembra che questo messaggio non ci sia, ed è ciò che sostanzialmente contestiamo, perché si lavora in termini troppo emergenziali. Il PNRR è una grande occasione per ripensare come poter ricostruire questo Paese e voi avete la grande fortuna di essere andati al Governo senza che vi sia richiesto rigore di bilancio. Avete questa possibilità.

Allora dalla destra mi aspetto almeno che faccia la destra sociale e invece voi avete sposato un'impostazione prettamente liberista, che guarda molto alla grande impresa e ai grandi profitti; altro che dare risposta ai problemi sociali!

Questa è la contestazione che noi rivolgiamo ed è per questo che come Alleanza Verdi e Sinistra voteremo convintamente contro il disegno di legge in esame. (*Applausi*).

PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, come Gruppo per le Autonomie abbiamo apprezzato il contributo del ministro Fitto in Commissione bilancio e anche alcune sue precisazioni in Aula nella replica di ieri pomeriggio, anche se rimane certamente qualche scollamento fra le dichiarazioni di principio e i contenuti normativi che ci apprestiamo ad approvare.

In una sorta di eterogenesi dei fini, la dichiarata volontà di accelerare e semplificare l'attuazione del Piano può invece realisticamente tramutarsi nell'indebolimento della struttura di *governance*, nella sua perdita di efficacia e con essa nell'impossibilità di ottenere i primari obiettivi economici che il PNRR si prefiggeva: migliorare i livelli e i tassi di crescita del PIL e assicurare la sostenibilità del debito pubblico.

Il PNRR, oltre ad essere un piano di investimenti da 191,5 miliardi, cui si sommano i 30 miliardi del Fondo complementare nazionale, oltre ad essere un Piano di riforme strutturali e uno straordinario progetto politico, dev'essere considerato come l'ultima grande occasione per modernizzare il Paese, persa la quale difficilmente l'Italia potrà recuperare il *gap* che la separa

dagli altri Stati europei e occidentali. Mi riferisco ai *gap* relativi ai profili infrastrutturali, digitali, energetici e *green*, ma anche alla coesione sociale.

Il decreto-legge in esame, imponendo la riorganizzazione della *governance* del PNRR in corso d'opera e in particolare, da un lato, rimettendola alle singole amministrazioni ministeriali e, dall'altro, accentrandola nell'ispettorato generale per il PNRR presso il MEF, rende necessario che i passaggi di consegne avvengano il più rapidamente possibile, per evitare di perdere tempo prezioso. Altrimenti, intervenendo in questo modo, il Governo rischia concretamente di rallentare l'azione amministrativa proprio nel momento cruciale della messa a terra di investimenti e riforme. Questa sola prima argomentazione è di per sé sufficiente a indurci a definire questo decreto-legge come parzialmente inopportuno.

Il secondo motivo di preoccupazione riguarda la trasformazione della corretta tensione alla semplificazione in una sorta di pericolosa *deregulation*, con il rischio di sottoporre a minori controlli la legalità, la salute, la sicurezza e l'impatto ambientale; ma non basta, perché le novità normative critiche riguardano anche l'eccesso di accentramento con un abuso del silenzio assenso e dei poteri sostitutivi.

Il terzo punto debole riguarda l'assenza di un forte affiancamento a favore degli enti locali, destinatari del 20 per cento dei fondi, pari a 40 miliardi circa. Più del 53 per cento dei progetti e il 42 per cento del finanziamento delle misure ad oggi ripartite vedono come soggetto attuatore i Comuni.

La quasi totalità degli enti comunali risulta coinvolta nelle iniziative del Piano. Tuttavia, resta incerta la capacità di spesa delle amministrazioni comunali, in particolare di quelle che negli anni hanno registrato bassi livelli di investimento per mancanza di risorse, ma anche per difficoltà gestionali, per carenza di personale e di competenze tecniche; un'incertezza che aumenta con riferimento ai territori del Mezzogiorno in cui maggiori sono i divari territoriali da colmare.

In questo senso, nonostante il Dipartimento per le politiche di coesione attesti che il 41 per cento delle risorse sia stato formalmente assegnato al Mezzogiorno, permangono timori circa la capacità di completare la fase di attuazione degli interventi entro il 2026, in un contesto segnato da tempi di realizzazione delle opere pubbliche storicamente superiori a quelli medi nazionali.

Non è certamente sufficiente prevedere premi di produttività per il raggiungimento degli obiettivi a dirigenti e segretari comunali, se primariamente non vengono rinforzate le strutture con personale avente adeguate competenze e formazione specifica.

Infine, l'intenzione del Governo di una verifica a livello nazionale sulla fattibilità delle centinaia di interventi previsti e la trattativa con Bruxelles per la rimodulazione del Piano non rappresentano gli atteggiamenti responsabili di chi vuole evitare ritardi, ma anzi sono in se stessi ostacolo alla positiva conclusione del Piano.

La proposta di rinunciare a una parte dei fondi a debito è evidentemente insostenibile per la maggioranza, proprio perché contiene in sé due evidenze: la prima, i 122 miliardi costituiscono non nuovo debito, ma in gran

parte mera sostituzione del finanziamento di interventi già previsti - penso tra tutti alle misure 4.0 - con finanziamento più conveniente, perché garantito dalla tripla A europea.

La seconda evidenza è che la rinuncia agli interventi del PNRR impedirebbe il raggiungimento dei livelli e dei tassi di crescita del PIL già previsti ed essenziali per i conti nazionali. Nessuno che abbia a cuore il futuro dell'Italia rallenterebbe e depotenzierebbe nei fatti la realizzazione del PNRR, a meno che il vero obiettivo del Governo non sia, in realtà, politico-elettorale e guardi dritto alla preparazione della propaganda per le europee del prossimo anno. Quale miglior obiettivo può infatti esserci che non quello di colpire direttamente il cuore della Next generation EU, proprio quel programma comune che ha permesso all'Europa, per la prima volta dalla sua costituzione, di ragionare e agire come un'unica entità politico-istituzionale che sceglie di assumere debito comune europeo e che scommette sul cammino verso l'unica modernità europea, fatta di medesime libertà e valori, di minori disuguaglianze, di maggiore coesione e di grandi transizioni strategiche?

Aggiungo - e con questo concludo - che, nonostante la massiccia propaganda fatta a favore dell'autonomia differenziata, questo Governo non ha nemmeno voluto accogliere l'emendamento delle autonomie speciali che chiedevano di fare ciò che è naturale: rispettare le competenze di programmazione delle autonomie e permettere che fossero non i singoli o i piccolissimi Comuni a doversi occupare direttamente dei bandi e della messa a terra del PNRR, bensì direttamente le Province autonome di Trento e Bolzano.

L'intento e la dichiarazione tracciata dal presente decreto-legge non sono completamente condivisibili e sono potenzialmente pericolosi per l'Italia, per la sanità pubblica e per le autonomie locali.

Per questi motivi, il voto del Gruppo Per le Autonomie sarà contrario. *(Applausi)*.

GELMINI *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, colleghi, con il decreto-legge in esame il Governo interviene sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche sul Fondo complementare e sulle regole delle politiche di coesione. Lo fa assumendosi le proprie responsabilità, com'è giusto che sia. Da un lato, in modo condivisibile, prova a continuare con la strada che il Governo Draghi aveva già intrapreso, quella di una profonda semplificazione; dall'altro lato, si assume la responsabilità di rivedere complessivamente la *governance*.

È un provvedimento ampio, di fronte al quale avremmo potuto scegliere una linea di opposizione dura, rimarcando contraddizioni, debolezze e incertezze che pure non sono mancate. Noi invece preferiamo uno stile e un'impronta diversa. Semplicemente, vi mettiamo in guardia su un rischio che intravediamo all'interno di questo provvedimento, ovvero che la scelta legittima del Governo di rivoluzionare la *governance*, consentendo a ciascun Ministero di ripensare le strutture di missione del PNRR in un anno cruciale per

la messa a terra degli investimenti più importanti, possa determinare non un'accelerazione del Piano, ma un suo rallentamento.

Ci sono anche alcune scelte che faticiamo a comprendere: innanzitutto, la scelta che avete fatto, per una ragione di consenso, di prendere tempo sui balneari, cercando di raccontare un rinvio *sine die* di gare che invece ci saranno e rispetto alle quali sarebbe più corretto, nei confronti di quelle imprese, dire la verità e fare in modo che quegli imprenditori e quelle famiglie comincino ad attrezzarsi rispetto a uno scenario ineluttabile. Dall'altro lato, ministro Fitto, mi lasci dire che impiegare tre Consigli dei ministri per varare il disegno di legge annuale per la concorrenza ci lascia un po' sbalorditi (*Applausi*), perché la legge per la concorrenza è uno dei provvedimenti fondamentali del PNRR.

Quindi, c'erano anche le argomentazioni per poter fare un'opposizione dura, ma noi abbiamo scelto un approccio diverso, perché il PNRR, anche nell'avvicinarsi dei Governi, per noi resta una straordinaria opportunità per l'Italia. Non è mai stato il piano Conte o il piano Draghi e per noi oggi non è il piano Meloni: è il piano dell'Italia e per l'Italia. (*Applausi*). È la speranza viva di poter finalmente modernizzare questo Paese, di superare i divari Nord-Sud e di rimettere al centro il tema della salute che, dopo la pandemia, sembra un po' offuscato, ma resta un problema gigantesco di liste d'attesa, di medici che non ci sono e di infermieri che mancano. (*Applausi*). Sono 230 miliardi e per noi, Ministro, non sono troppi.

Per una vita ci siamo lamentati dei tagli e dell'assenza delle risorse. Oggi abbiamo 230 miliardi e qualcuno nella sua maggioranza riesce a dire che sono troppi. Trovo che sia una polemica un po' fuori luogo, perché quei soldi rappresentano investimenti che dovrebbero portare non solo a una modernizzazione del Paese, ma anche a una nuova idea d'Europa. Non vanno sprecati e non saranno mai per la nostra visione oggetto di una strumentalizzazione politica.

Per questo, Ministro - come ha fatto ieri la collega Fregolent - torno anch'io a un ringraziamento nei suoi confronti, perché abbiamo apprezzato la disponibilità all'ascolto e al confronto, che ha portato dei risultati. Meglio sarebbe stato secondo noi non stravolgere la *governance* del Piano, non ne ravvedevamo la necessità. Tuttavia, se volete farlo, fatelo. Delle scelte però che state compiendo vi dovete assumere la responsabilità fino in fondo. Quindi, non potete giocare allo scaricabarile, non ci sono più alibi, ma ci sono le scelte che avete assunto e che riguardano anche le politiche di coesione.

Lei, signor Ministro, ha illustrato una relazione nella quale risulta che su 126 miliardi, 65 dei quali cofinanziati con i fondi strutturali europei, le risorse spese sono 43 miliardi. È un dato certamente non soddisfacente. La domanda che ci poniamo però è se, per invertire questa tendenza cronica, la strada giusta sia quella adottata dal Governo. La soppressione dell'Agenzia di coesione con il trasferimento delle funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione è una scelta forte, su cui attendiamo il Governo alla prova dei fatti e alla capacità di spesa integrale di queste risorse.

Con riferimento ai ringraziamenti, dicevo prima che ci sono emendamenti frutto di un lavoro svolto dai colleghi Lombardo e Paita in Commissione bilancio e aggiungo che ci sono emendamenti importanti. Sicuramente

un passo nella giusta direzione è stato compiuto rispetto a Italia Sicura, una misura introdotta durante il Governo Renzi (*Applausi*) e che oggi viene ripristinata nella logica dell'efficienza e per rispondere in maniera adeguata alle emergenze che ci potrebbero essere. È sicuramente un buon passo avanti.

Viene poi parificato il regime giuridico dei ricercatori a tempo determinato e indeterminato, favorendo un altro passaggio molto importante, quello verso la ricerca dell'impresa. Vi è un emendamento positivo per quanto riguarda le strutture residenziali universitarie e vi sono anche delle semplificazioni richieste per l'installazione di impianti fotovoltaici. Infine, c'è un ordine del giorno che impegna il Governo a rivedere, all'interno del Repower EU, la possibilità di utilizzare una parte delle risorse del PNRR per una misura di successo, Industria 4.0 (*Applausi*), voluta dall'allora ministro Carlo Calenda e che, attraverso quest'ordine del giorno, vogliamo estendere all'ambito della transizione ecologica, della transizione digitale e della formazione.

Resta il capitolo delle riforme, di cui si parla meno, ma che agli occhi della Commissione europea e soprattutto per il futuro dell'Italia non è meno importante. Mi lasci dire, signor Presidente, che il tasso di riformismo di questo Governo è ancora tutto da dimostrare, perché, al netto delle parole e del tentativo di uscire dall'angolo inventando qualche nuovo reato ogni volta che c'è una difficoltà (*Applausi*), ci sono provvedimenti che languono. La presidente Meloni ha fatto riferimento al liceo del *made in Italy*. Io vi invito ad approvare rapidamente i decreti attuativi degli ITS (*Applausi*), perché senza di essi il *made in Italy* è un bello *slogan* che viene però portato avanti dalla capacità delle nostre imprese e non da un sostegno forte da parte delle istituzioni e del Governo.

Serve non dirsi liberali, ma essere nei fatti favorevoli alla concorrenza. (*Applausi*). Su questo non c'è solo il nodo dei balneari, che meritano trasparenza rispetto alle criticità che le loro imprese devono affrontare, ma anche le gare per la distribuzione del gas, per i servizi pubblici locali (*Applausi*) e per gli ambulanti. Vi invito quindi a fare presto anche da questo punto di vista.

Vi aspettiamo alla prova dei fatti, non smetteremo di incalzarvi, lo faremo da forza di opposizione responsabile, che farà sempre il tifo per l'Italia anche dai banchi dell'opposizione. È con questo spirito che annuncio il voto di astensione di Azione-Italia Viva. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,33)

DAMIANI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, sappiamo tutti in quest'Aula come il PNRR sia una sfida senza precedenti. Molti di noi hanno partecipato, anche nella scorsa legislatura, all'impegno politico sul PNRR e tutti abbiamo condiviso, anche in momenti differenti o comunque con accenti diversi, il fatto che la sfida del PNRR sia titanica e importante e che comunque investe tutti noi. Ognuno ha

giocato in quel periodo e in quegli anni la sua parte, quindi oggi abbiamo portato a termine un importante risultato di condivisione di un impegno dell'Europa. Ricordiamo sempre i dibattiti politici in quel momento che accusavano l'Europa di non fare nulla. Oggi ci sono stati invece uno scatto di orgoglio e la condivisione di un impegno economico dell'Europa per sostenere i Paesi aderenti e l'Italia ha fatto la sua parte.

Ieri c'è stato un ampio e importante confronto anche in quest'Aula, come anche in Commissione bilancio. Ringrazio tutti i componenti della Commissione, di maggioranza e opposizione. Come sempre, ci siamo confrontati con quello spirito costruttivo e soprattutto di miglioramento del provvedimento. Anche in quella sede, sono stati approvati emendamenti di maggioranza e di opposizione. Si è trattato quindi di un lavoro ampiamente condiviso.

Cosa è accaduto poi ieri nel dibattito svoltosi in Aula? Come già accaduto altre volte, le opposizioni non hanno perso l'occasione per dare addosso al Governo e alla maggioranza, accusando l'Esecutivo di incapacità, di caos e di perdita di finanziamenti. Tutto falso. La verità infatti che oggi dobbiamo constatare realmente tutti quanti è che vi è un contesto internazionale difficile, che non ci dà punti di riferimento, rendendo incerto il futuro e il domani del nostro e di tutti i Paesi, non soltanto europei.

Non avendo quindi punti di riferimento, oggi dobbiamo cercare di adattare le scelte e gli impegni che abbiamo assunto come Paese rispetto alla realtà odierna. Dobbiamo riuscire allora anche a modulare gli impegni, il percorso e la strada che abbiamo intrapreso adattandoli al momento, proprio per dare risposte che rispecchino puntualmente la situazione che stiamo vivendo.

Tutto questo oggi segna un approccio diverso, che deve guardare a due fattori in particolar modo: il realismo e la flessibilità. È quello che in questi mesi ha fatto il Governo. Questi due fattori sono stati la linea e la bussola principale del Governo, con la possibilità oggi di rimodulare il PNRR e di renderlo quanto più attuale e attinente alla realtà di oggi, proprio per rilanciare l'azione attraverso una revisione della *governance*. Il provvedimento infatti, oltre a contenere la richiesta, la possibilità e il dibattito politico di questi mesi incentrato sulla flessibilità e sulla rimodulazione di alcuni progetti, cambia, modifica e rilancia la *governance* proprio per rendere più veloce e più snella l'attuazione del PNRR e del PNC, accelerando le procedure. Il provvedimento odierno si occupa di questo e non c'è altro in discussione.

Respingiamo quindi le accuse che dai banchi dell'opposizione sono state rivolte al Governo e alla maggioranza, perché non c'è altro interesse. Questo è stato il lavoro che il Governo ha svolto nelle settimane trascorse.

Voglio cogliere un aspetto importante che forse dimentichiamo o trascuriamo. Il PNRR del nostro Paese è quantitativamente il più imponente e il più importante di tutta l'Europa. Immaginate allora quale sia oggi l'attenzione che l'Europa ha nei confronti dell'Italia. Come abbiamo già detto, si tratta di finanziamenti sia a fondo perduto sia con rimborso. L'Europa ha quindi tutto l'interesse che l'Italia faccia bene e sia un Paese solido, perché deve anche restituire quei finanziamenti. Ecco perché oggi, grazie anche a questo, abbiamo aperto un canale e un dialogo costruttivo con l'Europa proprio per chie-

dere condivisione e maggiore flessibilità, come riconosciuto anche dall'attuale commissario europeo Gentiloni, che di certo non ha la tessera di Forza Italia e che a sua volta afferma oggi la necessità di una maggiore flessibilità.

Tutto ciò fermo restando che tutti gli impegni e i soldi che oggi abbiamo ottenuto devono essere assolutamente spesi, bene e con realismo. Fortunatamente il Governo e la maggioranza hanno un orizzonte temporale più lungo, di legislatura, con la possibilità e la necessità di modulare al meglio la gestione delle risorse. Il nostro è un Governo serio e autorevole, consapevole oggi anche del ruolo che si trova a svolgere in questo particolare momento storico. Ogni euro che oggi viene portato e che viene speso dovrà essere utilizzato proprio per dare rilancio e per portare il Paese fuori da un momento storico particolare. È un momento importante e storico. Il Governo con grande responsabilità sta svolgendo tutti questi passi.

Voglio ricordare che queste sono risorse per investimenti e che ogni euro speso e convertito in investimenti genera un moltiplicatore che è ben diverso da quello della spesa improduttiva dell'assistenzialismo, forse tanto grato e tanto amato da qualche forza politica di opposizione. La nostra è una visione molto diversa rispetto a quella dell'opposizione, perché da sempre il nostro faro, il faro di Forza Italia e delle forze politiche di centrodestra, sono le politiche di investimento, per cui abbiamo oggi l'esperienza e la capacità di trarre il meglio da questa occasione storica di rilancio del nostro Paese, in momenti difficili, rappresentati prima dalla pandemia e dopo la guerra russo-ucraina. L'obiettivo è il bene comune e, soprattutto, il futuro dei nostri figli.

Siamo oggi fiduciosi e ottimisti sul raggiungimento di un accordo a livello europeo, sulla flessibilità e soprattutto sulla bontà dell'azione che il Governo ha svolto fino a oggi, con l'impegno a spendere tutte le risorse che sono arrivate in Italia e soprattutto a spenderle bene. Abbiamo un interesse particolare, che - come dicevamo - è quello degli investimenti e del rilancio del nostro Paese. Aggiustare oggi alcuni progetti per ricondurli in un alveo di realismo con il momento attuale non significa certo essere incapaci; invece io ritengo e noi riteniamo che sia un atteggiamento di grande responsabilità, di lungimiranza, di realismo e di credibilità che questo Governo e questa maggioranza hanno oggi nel Paese.

Abbiamo anche messo in campo una sinergia istituzionale, perché è coinvolta tutta la filiera istituzionale, dalle amministrazioni centrali a tutti gli enti istituzionali, alle Regioni, ai Comuni e alle Province, che già si sono espressi a favore di questo provvedimento. Oggi abbiamo tutti l'interesse a portare a termine e bene il PNRR.

Non dobbiamo poi drammatizzare, perché basta affacciarsi un attimo con il naso fuori dal nostro Paese per vedere come anche in Europa ci siano dei ritardi. Il caso italiano è unico, perché impegniamo la gran parte delle risorse messe a disposizione dall'Europa, però anche altri Paesi oggi sono in ritardo e scontano una serie di ritardi, dovuti anche alle azioni amministrative, che sono difficili nella burocrazia. Non dobbiamo assolutamente drammatizzare, ma essere fiduciosi. Ce la stiamo mettendo tutta; ci sono progetti infrastrutturali molto importanti, che possono rivoluzionare e cambiare l'aspetto del nostro Paese, soprattutto cambiarlo in meglio, come tutti noi vogliamo e chiediamo.

È questo che dev'essere il nostro impegno, non soltanto di un Governo e di una maggioranza, ma di tutte le forze politiche e di tutto il Paese, perché questa è una fase delicata e quindi la condivisione di questi progetti dev'essere, secondo me, unanime. Ecco perché Forza Italia esprime da tempo fiducia nelle azioni politiche del Governo e oggi voterà favorevolmente alla conversione in legge di questo decreto-legge. (*Applausi*).

DAMANTE (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMANTE (*M5S*). Signora Presidente, ringrazio il Ministro per la sua presenza qui in Aula e in tutti i lavori della Commissione. È giusto dirlo: lei è stato sempre presente in Commissione e di questo la ringraziamo.

Colleghi, siamo già alla votazione finale e quindi non vorrei perdermi nello scaricare o addebitare responsabilità a questo o a quell'altro Governo, come un po' comunque avete fatto voi della maggioranza, in tante uscite giornalistiche e anche qui in Aula. Tanto è stato detto ieri anche dai miei colleghi e quindi sarebbe quasi ripetitivo, però, signor Presidente, colleghi, siamo di fronte al terzo decreto che modifica la *governance* del PNRR, senza considerare tutti gli altri interventi e le modifiche normative che abbiamo visto in altri provvedimenti che si sono succeduti. Di solito, quando c'è una produzione così copiosa di norme, è chiaro che le soluzioni ancora non sono state individuate, per le difficoltà che si sono presentate.

I dati sull'attuazione del PNRR li conosciamo tutti e li abbiamo letti tutti sui giornali; abbiamo letto pure la relazione della Corte dei conti. Il raggiungimento degli obiettivi entro giugno 2026 e lo sblocco delle rate semestrali da parte dell'Europa (non mi riferisco solo a quella di oggi, che avverrà ad aprile, ma anche a quelle successive) sono tutti argomenti che agitano il sonno della maggioranza e lo capiamo, ma agitano pure tutti gli italiani e anche le opposizioni. Questo lo sappiamo, l'avete già detto, non è l'ultimo intervento normativo risolutore, ma non possiamo mica permetterci lunghi percorsi di riflessione per decidere la rimodulazione del PNRR, come molti ieri hanno detto in quest'Aula, tra i banchi della maggioranza. In Aula e in Commissione abbiamo sviscerato e snoccolato - anche i giornali lo hanno fatto - tutte le difficoltà che in questo momento si hanno per l'attuazione del PNRR, ma purtroppo abbiamo anche ascoltato frasi fatte, quasi stessimo assistendo a una serie TV in cui non ci sono mai colpi di scena, ma solo ripetizioni e frasi quasi monotone. Tra queste, cito quella che più mi ha colpito e anche amareggiato, poiché vengo dalla Sicilia: mannaggia, i soldi non li sapete spendere; allora, li prendiamo noi che siamo più bravi. Questa è una frase che si è ripetuta troppo spesso tra i banchi della maggioranza e mi ha un po' colpito.

I problemi li abbiamo visti tutti, dall'inflazione ai bandi che faticano a vedere il traguardo, dal tema delle semplificazioni al problema delle liquidità, alle difficoltà dei Comuni. Però un punto fermo da cui partire, in quest'atto, per mettere in campo delle soluzioni, ancora non l'ho visto. Ho visto soltanto una rivisitazione della *governance*, in cui colgo, insieme al mio Gruppo, una

visione accentratrice. Vediamo infatti, con la scusa dell'accelerazione della spesa, un accentramento della *governance* in capo a Palazzo Chigi e dunque a lei, signor Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. L'accentramento e anche la riprogrammazione non riguardano però solo il PNRR, che ci sta tutto, ma soprattutto i fondi strutturali nazionali e anche regionali, senza considerare la politica di coesione, che prevede tre articoli all'interno dell'atto.

Vorrei spiegare meglio questa mia affermazione, soprattutto quanto parlo dei fondi strutturali nazionali e regionali - lo specifico - perché forse nel decreto-legge n. 13 del 2023 non c'era questa visione, ma con gli emendamenti approvati in Commissione ora troviamo l'accentramento e la volontà di riprogrammare i fondi strutturali.

Mi riferisco soprattutto all'emendamento presentato dal Gruppo Fratelli d'Italia, che è stato riformulato dal Governo, con cui vengono riprogrammati i fondi strutturali nazionali, ma in cui si apre la porta anche a quelli regionali. L'intento non è chiaro o almeno io non l'ho capito. Lo spiego meglio ai colleghi, in modo tale che, se l'hanno capito, magari me ne possono dare contezza. L'emendamento in questione toglie i rimborsi oggi riconosciuti dall'Europa alle Regioni, a fronte di spese sostenute con risorse nazionali, i cosiddetti progetti retrospettivi, ma rendicontati nei programmi regionali: Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo. È una cosa d'altronde riconosciuta dall'Unione europea e dai suoi regolamenti. Fino ad oggi questi rimborsi sono arrivati alle Regioni. Ora invece, con questo emendamento, riformulato dal Governo e approvato, si dice che questi rimborsi devono andare al fondo di rotazione per l'attuazione del cofinanziamento, per garantirne però poi, successivamente, la destinazione territoriale. È una doppia operazione, me lo lasci dire, che toglie risorse alle Regioni e che poi le dovrebbe ridare, ma non è spiegato né quando, né come. (*Applausi*). Quali sono la logica e il senso di questa procedura? Sono stata alla Regione siciliana e credo che in tutta Italia le burocrazie non siano proprio così efficienti. (*Applausi*). È una procedura articolata, complessa, che non credo accelererà la spesa, signor Ministro.

In questi emendamenti, quindi, ho visto proprio accentrare e la parte rispetto alla quale sono più preoccupata è la politica di coesione e dei fondi strutturali. Ho visto però anche ambiguità, signor Ministro, me lo lasci dire, perché, se non entriamo nel merito dei dettagli, si diventa vaghi e ambigui, soprattutto quando parliamo della dottrina dei vasi comunicanti. (*Applausi*).

È vero, non abbiamo speso tutte le risorse della programmazione 2014-2020. È un dato di fatto e abbiamo troppi fondi a disposizione, europei e anche dei relativi cofinanziamenti. Però, cosa accadrà in questa dottrina dei vasi comunicanti non è ancora chiaro, mentre dovrebbe esserlo, altrimenti ho il sospetto che non si tratti di nulla di buono per i territori più svantaggiati e, neanche a dirlo, per le Regioni del Sud. Questo perché i fondi strutturali regionali e la politica di coesione sono per il Sud. (*Applausi*).

Si rivede la *governance* della politica di coesione con due o tre emendamenti, ma senza entrare nel merito dei dettagli, senza capire e comprendere bene un altro aspetto, il ruolo che avrà l'attività politica dei Governi regionali, la possibilità di indirizzo delle Regioni nell'individuare, all'interno dei piani

di sviluppo e coesione, i progetti e le leve economiche che risolleveranno quei territori, con una partecipazione che avviene dal basso e non dall'alto. Piani di sviluppo e coesione che, ad oggi, non sono pronti. Il piano di sviluppo e coesione 2021-2027 ancora non c'è e la colpa non è delle Regioni, ma del Ministero per il Sud.

Ancora riscontro ambiguità, dopo il decreto milleproroghe, sulla destinazione delle risorse non spese del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Dove andranno a finire queste somme non spese? Nel piano di sviluppo e coesione 2021-2027? D'accordo, ma in forma aggiuntiva o a decurtazione di quanto già spetta alle Regioni?

Il mio emendamento, che è stato ovviamente bocciato e ha avuto parere contrario, proponeva questo. Mi pare però che in Commissione questa tipologia di emendamento sia stata anche presentata non con la mia riformulazione, ma da altre forze politiche, tra cui la Lega, che poi l'ha trasformato in ordine del giorno per ben due volte, sia nel milleproroghe sia in quest'atto. Io però una risposta ancora non l'ho avuta, né in Commissione, né in Aula, e stiamo parlando di miliardi di euro, non di noccioline! (*Applausi*).

Colleghi, faccio un esempio parlando di quello che conosco meglio, cioè la Sicilia, che ha uno dei piani di sviluppo e coesione più importanti come i fondi strutturali. In Sicilia si parla di un miliardo di euro non speso, come sa benissimo il vostro ministro Musumeci, che, fino a settembre 2022, insieme al Governo di destra-centro, ha governato la nostra Regione. Quindi, a lui vanno addebitate le responsabilità di non spesa, non ai cittadini siciliani! (*Applausi*).

È vero, occorre riprogrammare e rimodulare il PNRR subito, ma la rimodulazione degli interventi dev'essere un'operazione chirurgica, ragionando progetto per progetto. Spostare i progetti che non potranno essere realizzati con il PNRR ad altri fondi di diversa natura comporterà il coinvolgimento di tutte le forze politiche nazionali e regionali, nonché delle parti sociali. Dunque, bisogna avere un atteggiamento non di accentrimento politico, perché tutte le parti devono essere coinvolte, quando parliamo di programmi di sviluppo. Altrimenti, stiamo parlando di altro; altrimenti, c'è un approccio meramente ragionieristico dello spostamento delle risorse.

In parole povere, occorre una visione di sistema Paese condivisa con tutte le forze politiche sociali, altro che accentrimento. Ecco perché abbiamo chiesto l'istituzione di un tavolo permanente. Noi ci siamo, con un approccio, come lei ha detto ieri nella sua replica, serio e responsabile, ma dobbiamo vederci chiaro, dobbiamo vedere gli elementi, quindi sediamoci attorno a un tavolo e discutiamo di questa grande sfida, soprattutto perché con la dottrina dei vasi comunicanti ci saranno in campo più di 300 miliardi di euro e questo ovviamente accentua l'impegno di programmazione, di decisione e di realizzazione. L'approccio non può essere quindi ragionieristico: la *governance* dev'essere più performante, affinché le risorse che vengono spostate siano allocate nel più breve tempo possibile, anziché in un tempo indeterminato.

Volevo anche puntualizzare il fatto che in questa rimodulazione non si può prescindere dalla destinazione del 40 per cento delle risorse mobilitate dal PNRR per il Sud, che hanno natura addizionale anche rispetto alla destinazione dell'80 per cento della politica di coesione al Sud. Le possibilità di

finanziamento che arrivano dall'Europa non sono più compatibili con i metodi della Cassa per il Mezzogiorno. L'accentramento della *governance* del PNRR - lo dice anche la relazione della Corte dei conti - complicherà il passaggio e quindi non ci sarà quest'accelerazione della spesa immediatamente, piuttosto ci sarà un rallentamento dell'azione amministrativa. Era proprio necessario in questo momento?

Per noi il PNRR è una grande sfida e una grande opportunità, non possiamo permetterci errori. Anche per questo, al di là del fatto che condividiamo che siate al Governo e facciate scelte sulla base delle vostre convinzioni (gli italiani vi hanno votato per fare questo), la prova del PNRR non può e non deve fallire.

Annuncio quindi, in conclusione, il voto contrario del MoVimento 5 Stelle, anche se, come ha detto il nostro Presidente, siamo sempre disponibili a istituire e a partecipare al tavolo permanente. (*Applausi*).

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, inizio con il chiarire che non stiamo discutendo del PNRR, ma di un decreto che ne rende migliore l'attuazione. Devo dire che anche in questo caso, come già in altri episodi in questa legislatura, la strada è quella giusta, perché l'attività parlamentare è stata premiata.

Credo che la qualità dell'intervento parlamentare su decreti e, in generale, su testi di provenienza governativa dipenda dal numero degli emendamenti approvati. In questo caso, il numero degli emendamenti approvati (in senso *bipartisan*, perché sono stati approvati emendamenti della maggioranza e dell'opposizione) è stato elevato.

Dal punto di vista del lavoro in Commissione, non ho nulla da segnalare, se non aspetti positivi e un clima costruttivo e penso che questo sia veramente un grande miglioramento rispetto a quello che abbiamo visto nella scorsa legislatura, quando le contrapposizioni tra la maggioranza *pro tempore* e la minoranza *pro tempore* avevano un carattere totalmente ideologico. In questo caso, invece, mi sembra che il Parlamento sia valorizzato e invito tutti a proseguire così, perché è la maniera migliore.

All'interno di questi miglioramenti, dal momento che sono tanti gli emendamenti approvati ed è difficile descriverli tutti, ne segnalo uno simbolicamente, anche perché purtroppo, a causa della riduzione del numero dei senatori, nel nostro Gruppo non abbiamo un rappresentante della Sardegna, anche se nella sua denominazione ricorda ancora il nome di questa grande Regione. C'è un emendamento della Lega che è stato approvato e che, secondo le stime, consentirà di avere fino a 35.000 posti di lavoro per la realizzazione del telescopio Einstein in Sardegna, che era messa in pericolo dall'ennesimo parco eolico regalato da Draghi alla Siemens, azienda tedesca senza nessuna logica e nessuna valutazione dei vantaggi per quella terra. Sono con-

vinto invece che in questo caso sarà decisivo per riuscire a ottenere l'assegnazione del telescopio Einstein in Sardegna, con un enorme indotto per tutta l'isola.

Detto questo, cogliamo però l'occasione per parlare in generale del PNRR, perché evidentemente è stato un argomento che ha occupato le cronache di questi giorni (tra parentesi, non si capisce neanche sulla base di quale scandalo: forse perché si è presa qualche frase del capogruppo alla Camera Molinari, del nostro capogruppo Romeo, mia o di altri colleghi della Lega in cui sembrava che non volessimo i fondi del PNRR o qualcosa di simile). Molto banalmente, ci siamo dichiarati d'accordo con quanto affermato dal ministro Fitto in questa sede, quando giustamente ha detto che nel 2026 non si arriva in fondo. E questo è oggettivamente vero.

Vi invito però a fare un po' di strada indietro, perché il PNRR è diventato un misto fra una sigla e un dogma. Ricordiamo, giusto per capire se, come viene indicato da tutti, il PNRR potrebbe mai essere la meraviglia o la fortuna per il nostro Paese, che è stato negoziato da Conte e Gualtieri. Secondo voi, già tenuto presente qual è normalmente l'atteggiamento dell'Europa nei nostri confronti, una roba negoziata da Gualtieri potrebbe mai avere un senso economico-finanziario? Io direi di no, perché ovviamente è noto che non so per quale strano accidente della vita si era deciso di nominare come Ministro dell'economia qualcuno che l'economia non la sapeva, perché era laureato in storia. Pazienza, va bene, però così è accaduto. Immaginate quell'agnellino andare in mezzo ai lupi europei e pensate cos'avrebbe potuto portare a casa.

Sempre solo per capire perché si arriva a dire che il PNRR ha qualche problemino, cito un articolo di giornale dell'epoca (stiamo parlando del dicembre 2020) relativo all'incontro che il partito di Italia Viva, all'epoca parte della maggioranza, ebbe con il ministro Gualtieri. A una domanda dell'ex ministra Maria Elena Boschi sulla riforma della giustizia nella parte del PNRR relativa alle riforme di sistema, il ministro dell'economia Roberto Gualtieri risponde candidamente che lui il piano non lo aveva letto. Ah, complimenti, salta sulla sedia la ministra Bellanova, chiedendo se davvero non aveva letto il piano. Questa era la situazione.

Mi chiedo quindi di cosa parliamo. I famosi 200 miliardi, la pioggia di miliardi che è stata venduta, erano solo propaganda, erano solo una prima pagina del giornale «Il Fatto Quotidiano» per far vedere Conte con le banconote. Immagino che la ricordiate tutti, con le banconote che piovevano. (*Applausi*).

Cerchiamo di inquadrare la realtà per com'è, in modo da sapere come gestire una situazione che - lo ripeto - abbiamo ereditato.

I soldi del PNRR vengono dai risparmiatori (quindi anche da noi), che mettono i propri soldi in un fondo di investimento, vanno in banca o in un istituto simile, e il fondo d'investimento compra le obbligazioni emesse dall'Unione europea. Quindi i soldi escono dalle tasche dei nostri risparmiatori, si trasferiscono nelle casse dell'Unione europea che ce li presta (quindi l'Unione europea ci presta i soldi dei nostri risparmiatori) con condizioni e con monitoraggi, vale a dire entrandoci in casa. In buona sostanza, è come se andiamo in una banca a fare un mutuo e l'istituto di credito che prende i nostri soldi ce li ridà, non per venderci la casa che vogliamo noi, ma quella che

vogliono loro, e ogni giorno entrano nella nostra casa per vedere come ci comportiamo. A questo punto, però, uno dovrebbe valutare una situazione del genere rispetto al normale metodo di finanziamento. Ricordiamo infatti che non è che quelle somme non vadano nel *deficit*, ma sono fuori bilancio e sono in più. No: vanno comunque nel *deficit*; è una forma di finanziamento come tutte le altre, vale a dire come l'emissione di BTP. Noi ci domandiamo quindi se almeno queste risorse ci vengono date gratis, a tasso zero, altrimenti non si spiega perché si debba fare tutto questo invece che ricorrere a un normale finanziamento come per tutte le spese dello Stato.

Ma ci credete che non ho ancora capito a che tasso ci finanziamo? Vi sfido ad andare a vedere sui *report* dell'Unione europea per cercare il tasso delle emissioni, a cominciare da quella che abbiamo in attesa adesso o quanto meno dalle ultime due: con riferimento al tasso c'è scritto TBD, vale a dire *to be defined*.

Vi sembra normale prendere un mutuo con tutte le condizioni che abbiamo indicato, senza che venga detto neanche a che tasso lo si sta prendendo? E poi vogliamo insegnare l'economia finanziaria nelle scuole? Forse dobbiamo iniziare a insegnare l'economia finanziaria a Gualtieri (*Applausi*), almeno per capire di che diamine si parla; non dico a Conte, perché sarebbe una causa persa.

Il fatto dunque di aver preso 120 miliardi a prestito senza conoscere le condizioni e con tutte queste condizionalità, senza nessun tipo di dibattito parlamentare serio, è stato un azzardo epocale. Altro che le piccole cifre di cui discutiamo: praticamente il nostro Paese si è consegnato mani e piedi all'Unione europea, che controlla e guida quello che dovremmo fare con questi soldi, che poi alla fine sono nostri e non sappiamo a che prezzo li paghiamo, senza sapere come e perché.

Tra parentesi - ve lo dico, così almeno possiamo evitare il brusio - si può fare il calcolo di quello che probabilmente sarà il conto. L'Unione europea infatti in questo momento emette i titoli a circa 100 punti di *spread*; il sistema dice che questi interessi saranno ribaltati (più commissioni e *fee*), per cui andremo a circa 140-150 *basis point* di *spread*. Ciò significa che non c'è praticamente nessuna differenza sostanziale rispetto al nostro prezzo di finanziamento sui mercati. Non solo. Nessuno mi ha mai detto - e se per caso il Ministro lo sapesse, mi farebbe una cortesia a dirmelo - se questi prestiti sono privilegiati o meno, perché se per caso avessero le caratteristiche di credito privilegiato, pur avendo lo stesso prezzo del credito normale derivante all'emissione dei BTP, saremmo dei pazzi, perché andremmo a prendere in prestito, a quelle condizioni, un credito che ha le caratteristiche di un privilegiato.

Quindi, quando molto banalmente proviamo a dire di mettere i puntini sulle "i", non siamo contrari. Eravamo contrari all'epoca e i fatti, guarda caso, ci stanno dando ragione; noi siamo però gente pragmatica, per cui, una volta fatta la frittata, bisogna cercare di metterla nel piatto nel modo migliore possibile.

Noi siamo dunque assolutamente propositivi - e chiudo, signor Presidente - per cercare di portare avanti nella maniera migliore possibile questo PNRR. Tutte le volte che si è provato a migliorarlo, come con il codice degli

appalti o come con questo decreto, abbiamo sempre dato il nostro contributo per cercare di spendere le risorse del PNRR nel modo migliore. Nascondere però la testa sotto la sabbia e dire che va tutto bene, che sono i miliardi dell'Europa, che Conte è stato un grande a prenderli e quant'altro non rende giustizia a quest'Assemblea. Noi dobbiamo invece poter ragionare sugli errori passati, per evitare che si ripetano in futuro, analizzandoli bene; diversamente, continuiamo a raccontarci favole.

Noi ci saremo sempre per cercare di migliorare le condizioni di queste operazioni e per provare a fare più operazioni possibili nell'interesse dei nostri cittadini, ma l'importante è essere sempre sinceri con loro, altrimenti non potremo pretenderne il rispetto. (*Applausi*).

ALFIERI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD-IDP*). Signor Presidente, il lavoro del PNRR è certamente complesso; non invidiamo il compito del ministro Fitto, che ieri, nella sua replica - devo dire anche in maniera un po' piccata - ha criticato l'atteggiamento dell'opposizione, ma possiamo anche comprendere che il lavoro sia davvero complesso.

Ad ogni modo, per parte nostra abbiamo il diritto-dovere di fare l'opposizione e di esprimere tutta la preoccupazione per i ritardi: sei mesi sono già un bel periodo per testare la direzione di marcia, il lavoro che volete fare e il percorso che legittimamente volete intraprendere.

È evidente che a Bruxelles è scattato un *early warning*: quando ti danno 190 miliardi - magari rispondiamo anche al collega Borghi - evidentemente ci sono delle condizioni e tra queste ci sono le riforme; il ministro Fitto, essendo un attento frequentatore delle Aule di Strasburgo e di Bruxelles, sa benissimo che, più dei singoli provvedimenti, in sede europea conta la credibilità, quindi se mantieni le promesse e se porti avanti le riforme promesse, legate agli obiettivi che dobbiamo cogliere ogni semestre in termini di investimenti e riforme.

Ebbene, il rallentamento sulla riforma della competitività (leggi balneari) piuttosto che sulla giustizia ha fatto scattare e drizzare le antenne a Bruxelles. Non a caso, ci sono ritardi nell'assegnazione della cedola semestrale da 19 miliardi, ed è solo grazie al lavoro del commissario europeo per gli affari economici e monetari Gentiloni - ogni tanto, magari, si potrebbe spendere qualche parola di ringraziamento nei confronti del suo lavoro straordinario e importante (*Applausi*) - che questo Governo può avere un punto di riferimento importante, che ha garantito quei margini di flessibilità che ci permettono di rimanere sulla linea di galleggiamento; però, quel tempo non lo dobbiamo sprecare.

Abbiamo lavorato con senso di responsabilità al decreto-legge sul PNRR. E al ministro Fitto, che ieri ricordava il lavoro in Conferenza unificata, voglio dire che siamo tutti del mestiere, abbiamo avuto esperienze, lei stesso è stato Presidente di Regione e sa benissimo come funziona in quei consessi: si prova a costruire il consenso, ma non si è proprio tutti d'accordo. Si prova

poi, con gli strumenti che ci sono - quelli classici dell'interlocuzione parlamentare - a proporre emendamenti che possano migliorare i provvedimenti. Ed è quello che abbiamo fatto con i colleghi della Commissione bilancio, con il capogruppo Daniele Manca, per trovare i meccanismi per spostare, come avete voluto, sotto la Presidenza del Consiglio, sotto l'autorità delegata, il coordinamento dei progetti, con una maggiore razionalizzazione. Non discutiamo nel merito (all'interno del nostro Gruppo guardo in particolare il collega Delrio, che ha fatto il Ministro e ha gestito quelle partite) e capiamo anche che c'è un'esigenza di coordinamento, di accompagnamento del centro e di progetti complicati, anche per aggredire la criticità che lei giustamente ha ricordato ieri, relativa alla difficoltà di spendere da parte della nostra pubblica amministrazione, soprattutto in alcuni territori.

Quei 18 emendamenti approvati, ministro Fitto, non sono una concessione alla minoranza per poi silenziarla in Aula e dire che non deve preoccuparsi di fare critiche al Governo. (*Applausi*). Noi rivendichiamo il nostro diritto-dovere di vigilanza e di controllo sulla vostra azione, come avete fatto voi quando eravate all'opposizione. Lo facciamo per questo, ma ancora di più perché, con orgoglio, siamo stati protagonisti di quella fase in cui - lo dico al collega Borghi - quei 190 miliardi sono arrivati in Italia grazie al ministro Gualtieri, al ministro Amendola e al presidente Conte. (*Applausi*).

Voi cos'avete portato dall'Europa? Ricordiamo e rinfreschiamo un attimo le idee al collega Borghi.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 13,15)

(*Segue ALFIERI*). C'eri anche lei nella passata legislatura - lo faccio attraverso il Presidente del Senato - quando sosteneva il Governo Draghi, in cui abbiamo sostituito progetti che venivano finanziati proprio con il ricorso a debito delle aste dei BTP, che costavano decisamente molto di più degli eurobond. (*Commenti*). Sì, costavano molto di più, perché li abbiamo presi con la tripla A del *rating*; anche una persona che non ha fatto economia lo capisce, è molto semplice (*Applausi*) e il costo del debito è minore, altrimenti non si capisce perché andavamo a sostituire alcuni progetti che ci costavano molto di più con un debito che ci costerà molto di meno. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore Borghi, magari dopo in *buvette* potrete scambiare opinioni. Adesso lasciamo concludere il collega.

ALFIERI (*PD-IDP*). Ha avuto dieci minuti per dire la sua; adesso, nel rispetto dell'interlocuzione fra maggioranza e opposizione, può anche ascoltare quello che dico io. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Era un'interruzione irrituale, ma cortese. Prego, vada avanti.

ALFIERI (*PD-IDP*). Coglierei però quest'occasione per invitare il ministro Fitto a un ragionamento, non tanto sulla *governance*, nella quale si dovranno costruire i necessari equilibri con il Ministero dell'economia e delle

finanze e non sarà facile; persone anche più strutturate in passato qualche problema l'hanno avuto; con Draghi ha funzionato, perché c'era un'integrazione fortissima fra i principali responsabili che lavoravano insieme da tempo. Ci sarà bisogno di una fase di rodaggio comprensibile e siamo preoccupati per i ritardi.

Soprattutto, attraverso il Presidente, mi rivolgo al ministro Fitto perché vorremmo capire quali sono i progetti che vengono cambiati. La seguiamo anche sul ragionamento relativo all'integrazione con i fondi della politica di coesione: è corretto, anche per avere un orizzonte più ampio e lo comprendiamo. Tuttavia, di grazia, possiamo sapere quali sono i progetti che andate a cambiare? (*Applausi*). Vorremmo capire con i sindaci di quei territori e delle comunità territoriali, che hanno costruito una *partnership* con le associazioni di categoria e con le forze sociali, per il rispetto che dobbiamo loro, quali sono i progetti che cambierete. Entro il 30 aprile dovete dirlo e vorremmo saperlo, perlomeno rispetto ai 2,7 miliardi di Repower EU. Prima lo facciamo, meglio è, Ministro, perché, se vogliamo ricostruire e non accumulare ritardi, è bene che lo si faccia all'interno delle Aule parlamentari. Il presidente Conte e il presidente Draghi l'hanno fatto, sono venuti a riferire; poi scelga lei se vuole venire in Aula o nelle Commissioni competenti, bilancio e politiche comunitarie, ma ci si è confrontati sui progetti. Abbiamo discusso, abbiamo litigato anche all'interno delle forze di maggioranza se bisognava mettere più o meno soldi sulla sanità e noi siamo convinti che quella scelta sia stata corretta.

Anche su Repower Eu, su quei 2,7 miliardi, possiamo aprire una discussione in Parlamento su dove metterli? Li mettiamo per contrastare la povertà energetica, li mettiamo per spingere sulle energie rinnovabili o per investire sulle comunità energetiche? Poco tempo fa, il presidente Prodi ha proposto l'idea, che è condivisa da molti, di provare a mettere in campo un progetto per coprire le aree industriali, commerciali e gli edifici pubblici col fotovoltaico, una politica industriale di sostegno alla filiera e un aiuto alle comunità locali, che possono risparmiare sulle bollette: aiutiamo famiglie e imprese.

Vorrei poi avanzare due proposte concrete, perché l'atteggiamento del Partito Democratico sarà sempre quello di affiancare proposte alla critica. Allora, siccome abbiamo voluto costruire insieme - e quando dico insieme è perché questo davvero l'abbiamo voluto insieme - obiettivi trasversali per affrontare i divari di sviluppo (il 40 per cento delle risorse al Sud e il 30 per cento delle assunzioni per le donne e per i giovani), dal punto di vista dell'occupazione femminile siamo davvero preoccupati per quella deroga prevista all'articolo 47, che era anche ragionevole. Sappiamo benissimo infatti che in alcuni settori, ad esempio nelle costruzioni, nell'edilizia e nell'ingegneria civile, è più difficile trovare figure femminili, ma noi abbiamo bisogno delle linee guida previste dall'articolo 47 del decreto n. 77 del 2021, e ce le avete tolte dall'ordine del giorno e dall'emendamento che avevamo proposto. Facciamolo, però, perché abbiamo bisogno di compensare il taglio, visto che in alcuni settori oggettivamente è difficile recuperare profili femminili già formati. Andiamo a compensare, definiamo misure premiali o sanzionatorie. Perché non lo facciamo?

Aggiungo anche un'altra proposta: in Italia, ma in generali nei Paesi latini, abbiamo storicamente un atteggiamento e un approccio molto legati alla costruzione della legge, affinché sia fatta in maniera corretta, a un attento controllo delle procedure e a come si spendono i soldi, ma siamo meno attenti all'impatto degli investimenti, attenzione che invece è presente nella cultura anglosassone. All'interno del Senato c'è un Ufficio di valutazione delle politiche pubbliche. Perché non ragionare insieme, non solo tra le forze di opposizione, visto che penso sia interesse anche delle forze di maggioranza, di una Commissione bicamerale con la logica dell'*investment review*? Andiamo a vedere se i progetti che mettiamo in campo incontrano le *milestone*, quindi le tappe intermedie e i *target*, ma soprattutto se vanno a cogliere l'obiettivo. Questo è uno strumento che aumenta la consapevolezza del legislatore e le scelte che dobbiamo fare noi e penso che sia utile anche al Governo. Pensateci, lo dico anche alle forze di maggioranza.

Questo è l'approccio del Partito Democratico: facciamo critiche, mettiamo in evidenza quando siamo preoccupati dei ritardi, vogliamo conoscere quali sono i progetti che verranno cambiati, ma non verranno mai meno - perché abbiamo a cuore il successo del Piano nazionale di ripresa e resilienza e quindi del nostro Paese - le nostre proposte, perché questo lo dobbiamo al nostro Paese. (*Applausi*).

LIRIS (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIRIS (*FdI*). Signor Presidente, credo sia necessario iniziare il mio intervento con un ringraziamento doveroso ai componenti della Commissione bilancio, in particolar modo ai due relatori, senatori Gelmetti e Testor, al presidente Calandrini e al Governo. Consentitemi una menzione particolare per il lavoro svolto dal ministro Fitto. La sua è stata una presenza costante in Commissione, insieme al ministro Ciriani, alla quale probabilmente i colleghi dell'attuale minoranza non erano abituati. Sono stati quindi sorpresi dalla sua presenza attiva, che non era sterile e di facciata, ma ha portato ad approfondimenti, addirittura a bilaterali con i partiti di minoranza, che hanno potuto mettere in evidenza le loro riflessioni e i propri emendamenti; hanno potuto approfondirli e magari anche portarli all'attenzione del Governo, fino ad ottenere anche pareri favorevoli. Ho visto colleghi della minoranza uscire soddisfatti, signor Ministro, sorpresi, facendoci i complimenti per questo nuovo modello di comportamento istituzionale. Avevamo chiesto tutti insieme un protagonismo del Parlamento, che passa per gli approfondimenti in Commissione e in Aula. Questo è quello che è stato chiesto e questo è quello che stiamo facendo.

Vorrei ricordare - perché probabilmente non è stato fatto a sufficienza - che, mentre eravamo in Commissione a lavorare, ad approfondire, a confrontarci anche con la minoranza e ad approfondire gli emendamenti, leggevamo delle agenzie - il ministro Fitto lo ricorderà - in cui si alludeva ai lavori impantanati in Commissione bilancio: era il nuovo capogruppo Boccia a dirlo. Vorrei far presente al capogruppo Boccia, certamente per tramite del

Presidente del Senato, che deve informarsi un po' meglio, dev'essere più attento e deve trovare informatori un po' più attenti in 5ª Commissione. Infatti, mentre lui diceva che i lavori erano impantanati, noi lavoravamo alacremente, ci confrontavamo con il Ministro dell'economia e delle finanze a proposito del PNRR, e con il Ministero dei rapporti con il Parlamento. Producevamo risultati e cambiavamo, migliorandolo, questo decreto-legge che ci apprestiamo a convertire. (*Applausi*). Informate meglio quindi il presidente Boccia, nonostante credo non abbia grossa rappresentanza di corrente in Commissione.

Abbiamo migliorato tantissimo il provvedimento, ascoltando tutti i componenti della Commissione, perché il Ministro ha avuto l'attenzione, la sensibilità e l'umiltà di ascoltare tutti gli interventi e gli apporti che venivano dai commissari.

Mi soffermo su un emendamento che mi stava a cuore, è stato portato a dama con il supporto e il contributo di tutti e darà ai costruttori la possibilità, man mano che avanzerà la spesa per i lavori da svolgere, di abbattere le quote delle fidejussioni bancarie. Si tratta di un contributo importante che diamo alle imprese e al settore dell'edilizia, proprio per consentire loro di lavorare al meglio.

Ho sentito da parte dell'opposizione contributi - che in realtà non mi sembrano tanto tali - sui quali avrei molto da ridire. Il ministro Fitto è stato fin troppo gentile nel definire alcuni interventi forieri di "inesattezze" (le definiremmo in tante altre maniere, ma non inesattezze). Lei, signor Ministro, è troppo gentile, e glielo dico perché, dopo la sua replica (non tutte le repliche sono uguali), mi sarei aspettato che non ci fosse più nulla da dire, come quando fai 6-0 6-0 in una partita di tennis. (*Applausi*).

Invece oggi mi sembra ci sia ancora qualcuno che ha qualcosa da ridire. Andiamo allora un attimo a perfezionare il discorso. C'è qualcuno che si prende meriti che non ha sul PNRR e sui fondi che ci sono stati destinati quando il ministro Fitto, con estrema chiarezza, ha dichiarato che i criteri di assegnazione ai singoli Stati sono oggettivi. Non c'è stato un merito da parte di qualcuno, perché i criteri con i quali vengono distribuiti i soldi a ciascuno Stato sono oggettivi. (*Applausi*).

Stiamo difendendo per caso un modello che si trova oggi al 34,5 per cento di avanzamento della spesa sul periodo 2014-2020? Stiamo difendendo il modello dell'Agenzia, del non accentramento, come lo avete definito, perché pare che stiamo accentrando su Palazzo Chigi? Non riuscite a capire che nella misura in cui Palazzo Chigi chiede protagonismo, mette la faccia su un provvedimento e invita tutti quanti noi a un senso di responsabilità ancora maggiore? Il presidente Meloni non si nasconde dietro un dito, ci mette la faccia, come tutto il Governo su questo provvedimento che avete disegnato e costruito voi nelle direttrici e noi, soltanto per senso di continuità istituzionale, lo stiamo difendendo a spada tratta in Europa.

Una delle caratteristiche che sto notando nelle nostre interlocuzioni in Europa infatti è che non diciamo che queste sono scelte sbagliate fatte da chi ci ha preceduto, ma, avendo questo a disposizione, lottiamo per mettere a terra nel migliore dei modi queste misure. Allora al Governo dei tecnici, dei migliori e degli illuminati, oggi si è sostituito un Governo della responsabilità e

del buon senso. Questo è quello che ha regalato il Governo Meloni a questa Nazione. (*Applausi*).

Visto che dopo la *lectio magistralis* di ieri, avete ancora qualcosa da ridire, ancora vorrei dire che sullo scaricabarile qualche mese fa auspicavo un'operazione sulla storia del PNRR. È stata fatta oggi, con senso di responsabilità, per andare a verificare che le scelte sono state fatte da voi e i soldi sono arrivati per criteri oggettivi. Gli enti locali non sono stati ascoltati per caso; l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, l'Unione delle Province d'Italia e le Regioni hanno espresso parere favorevole. Quando ascolto le parole del Ministro, che sono la controprova di tante situazioni e di tanti riscontri che ho sul territorio, ho la certezza che stiamo lavorando bene, assolutamente in discontinuità rispetto a chi ci ha preceduto.

La terza rata arriverà, come ha detto Gentiloni, che ha compreso che deve cambiare atteggiamento nei confronti del Governo italiano. Un Governo che oggi va ad interloquire in Europa con la schiena dritta e anche a dettare linee diverse rispetto a ciò che avete fatto voi, trovando in Gentiloni un interlocutore che, con un ravvedimento operoso nei nostri confronti, sposa la linea del Governo Meloni, dichiara che arriverà la terza rata e fa i complimenti per il DEF al Governo, spianando la strada, da buon italiano, alla nostra attività di governo. Non fa come qualcuno che ancora in quest'Aula critica e impone lettere scarlatte al Governo affinché abbia meno potere contrattuale in Europa. Noi dobbiamo vestire tutti quanti la maglia azzurra. Lo so che questo colore non vi piace, ma dobbiamo vestire quella maglia (*Applausi*) che ci rende unici, migliori degli altri e più forti nella contrattualità.

In conclusione, Presidente, dopo aver ascoltato questi contributi, mi verrebbe spontaneo riportare l'ormai inflazionata frase presente in una canzone di De Andrè: «si sa che la gente dà buoni consigli, se non può più dare cattivo esempio». (*Applausi*). Questi siete voi: date buoni consigli, quando non siete più in condizioni di dare il cattivo esempio grazie alle scelte degli italiani.

Io dico che abbiamo il dovere di dimostrare agli italiani di essere all'altezza del difficile momento storico che stiamo vivendo; è quello che sta dimostrando il Governo Meloni ed è quello che sta dimostrando questa maggioranza, con senso di responsabilità. È questo atteggiamento che ci renderà più forti in Europa e nel mondo e che ci renderà credibili. È per questo che, con orgoglio e convinzione, caro Governo, cari Ministri e caro Sottosegretario, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia al provvedimento in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

VERINI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, vogliamo ricordare in quest'Aula la strage di Primavalle, l'assassinio di Stefano e Virgilio Mattei. Lo facciamo perché domenica saranno cinquant'anni da quella notte del 16 aprile 1973, quando un gruppo di estremisti della sinistra extraparlamentare versò benzina sotto la porta dell'appartamento della famiglia Mattei, in via Bernardo da Bibbiena, e appiccò il fuoco.

Quegli assassini non hanno mai pagato. Uno non c'è più, gli altri sono fuggiti all'estero da decenni. Domenica lo faremo anche in Campidoglio; stamattina, con Giampaolo, lo abbiamo fatto in una scuola (Giampaolo è il fratello, che con la sua associazione tiene viva la memoria dei fratelli e di quella strage).

La strage di Primavalle colpì la famiglia di Mario Mattei, segretario della locale sezione del Movimento Sociale Italiano, ed è stata uno dei crimini più orrendi di quegli anni. Erano gli anni delle stragi nere; c'era stata Piazza Fontana e, di lì a poco, ci sarebbero stati l'Italicus e la strage di Brescia. Anche il terrorismo rosso si stava affacciando sulla scena del crimine politico, con una scia di attentati e omicidi fino al 1978, con l'assassinio di Aldo Moro e poi dell'operaio comunista Guido Rossa da parte delle Brigate Rosse.

Erano gli anni dell'odio. In quel clima accadeva ogni giorno che, se un ragazzo aveva in tasca un giornale di destra, poteva venire aggredito; lo stesso per chi aveva in tasca "l'Unità" o un giornale con un titolo rosso, oppure indossava l'eskimo. Accadeva in tutta Italia. A Roma accadde anche a Primavalle: erano le ore 3,30, quella notte. C'è ancora la foto dei corpi carbonizzati di Stefano e Virgilio affacciati alla finestra a raccontarci cosa furono quegli anni. Quella foto - ha raccontato Giampaolo - per la famiglia non esiste, perché, ogni volta che veniva pubblicata, loro la tagliavano e lasciavano un buco sul giornale. Era troppo grande il dolore, era troppo forte quell'orrore.

Erano gli anni in cui un ragazzino di destra, Paolo Di Nella, di diciassette anni, venne ammazzato a sprangate perché attaccava manifesti. Pertini andò a trovarlo all'ospedale. Erano gli anni in cui i neofascisti dei Nuclei armati rivoluzionari (NAR) andarono a casa di Valerio Verbano e, dopo aver legato i genitori, lo aspettarono e lo ammazzarono davanti a loro, e lo stesso accadde a Walter Rossi alla Balduina. È un elenco lungo, a Roma, ma anche in altre città. Pensiamo, a Milano, alla vicenda Ramelli o a Fausto e Iaio, ma l'elenco è terribile in quegli anni. Anni di piombo, si diceva, ma anche e soprattutto di odio.

Signor Presidente, mi avvio a concludere questo mio breve intervento. Tante di quelle vittime, a Roma e in altre parti d'Italia, hanno visto intitolarsi

strade o giardini. È un modo per contribuire a far sì che quella stagione dell'odio non ritorni. La memoria non può essere condivisa, ma dev'essere intera e, soprattutto, deve avere un denominatore comune. In politica ci dev'essere un avversario e anche aspra dev'essere la competizione, ma non devono esserci l'odio e la violenza. Questa è l'essenza della democrazia, che sta inscritta nella Costituzione e che ci apprestiamo a celebrare il prossimo 25 aprile.

Infine, c'è un'immagine commovente per tutti noi, per me e per la senatrice Cecilia D'Elia, che certamente la ricorderà. Al Palaeur di Roma, in una manifestazione dei primi del 2008, un sindaco che lasciava il suo incarico fece un saluto alla città, con migliaia di persone e, a un certo punto, tra i presenti c'erano anche Giampaolo Mattei e Carla Zappelli, la mamma di Valerio Verbano. Giampaolo è un "sacramento" di due metri, Carla Zappelli non c'è più, ma era una donna anziana e minuta. Ad un certo punto, vennero chiamati sul palco e si abbracciarono commossi: mondi diversi, che però erano uniti da un senso comune, per provare non a cicatrizzare ferite che non sono cicatrizzabili, ma a dire basta con quella stagione dell'odio. Fu un gesto straordinario, per entrambi, anche con il rischio - poi accaduto - che i loro mondi di provenienza, quello dei fratelli di Giampaolo e dei figli di Carla Zappelli, non capissero fino in fondo quel gesto. È però un gesto ancora vivo, perché anche oggi germi di odio ci sono, che siano contro l'avversario politico, contro il diverso o contro l'altro da sé o che si chiamino antisemitismo. Sono inquietanti campanelli d'allarme che dicono a tutti: non dimentichiamo quegli anni, che non devono tornare.

È per questo che, pochissimi giorni prima di quel cinquantesimo anniversario, è giusto che la nostra Assemblea ricordi quella vicenda, che è ancora una ferita del nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Verini. Sono questi i momenti in cui mi sento orgoglioso di presiedere questo Senato. La ringrazio veramente. (*Applausi*).

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, credo che questo momento di riflessione, più che di ricordo, per il Senato si ricollegli anche alle parole con cui lei ha aperto questa legislatura, come ha detto poco fa il collega Verini, citando alcuni protagonisti di varie tragedie degli anni di piombo.

Signor Presidente, quando fece il suo discorso di insediamento, lei ricordò Sergio Ramelli e Fausto e Iaio. Tutti, pur non avendo vissuto a Milano, ovviamente ricordiamo quelle vicende, che però sono maggiormente impresse nella sua memoria e nella sua esperienza umana, prima ancora che politica, dato che lei ha vissuto a Milano.

A Roma ci furono le tragedie che sono state ora ricordate dal senatore Verini, come quella dei fratelli Mattei, che risale a cinquant'anni fa, o quella di Valerio Verbano e altre, che sono successive, che sono impresse nella memoria della città, al punto che domenica ci saranno vari eventi, per ricordare

questi cinquant'anni: uno sarà anche al Campidoglio, a cui io stesso parteciperò e ci saranno esponenti di varie aree politiche.

Quindi è giusto ricordare, a cinquant'anni di distanza, quell'aprile del 1973 e il rogo di Primavalle, in cui la famiglia Mattei fu aggredita. Era un gruppo di Potere operaio che appiccò fuoco alla casa, con la benzina. Alcuni riuscirono a sfuggire a quell'attentato, ma Stefano e Virgilio morirono, due figli, uno un bambino e l'altro comunque giovanissimo. Io credo di essere l'unico, in quest'Aula, in questo momento, a poter dire che, a quindici anni, ho partecipato al funerale dei fratelli Mattei, nella chiesa di piazza Salerno. Lo ricordo perché ho iniziato la militanza politica in quegli anni e la ritengo cosa di cui potermi vantare. Oggi, infatti, la militanza politica ha preso le vie dei *social*, mentre quelle erano epoche dure, in cui però si partecipava.

Ricordo che Almirante, sul sagrato della chiesa di piazza Salerno, disse: non dobbiamo chiedere vendetta, ma giustizia. E fu una frase ripresa dai giornali. Sembra banale, detta oggi, ma non lo era in quel clima del dopo Sessantotto, in quegli anni in cui la violenza poteva colpire, com'è stato ricordato, a destra e a sinistra (e si potrebbero fare lunghi elenchi).

Seguirono poi anni ancora più difficili, di vicende ricordate. In quest'Aula non vorrei solo condividere, ovviamente, il ricordo. Personalmente, molti di noi, forse anche appartenenti ad altre generazioni, hanno conosciuto la famiglia Mattei: il padre, che a lungo è stato consigliere provinciale della destra a Roma, ed i figli.

A volte, la condivisione del ricordo non è stata facile nelle famiglie. Il senatore Verini parla di cose che conosce, perché ha svolto funzioni anche in Campidoglio. Sia familiari di destra sia di sinistra, che hanno partecipato a momenti condivisi, tuttora non trovano la comprensione intera della loro parte politica o delle loro famiglie. Succede. Io, che conosco queste famiglie, lo so per esperienza diretta. Io ritengo invece che si debba condividere la memoria.

Poi, signor Presidente, molte cose si potrebbero dire, ma non è questa l'occasione. All'epoca, "Il Messaggero", che era il giornale più diffuso della capitale, come oggi, scrisse che vi era stata la faida interna dei missini. Vi fu addirittura un libro, che raccontò cose incredibili. Ci vollero anni per arrivare ai processi e anche il processo fu accompagnato da altre violenze.

Mentre si processavano Lollo e Clavo, infatti, nel 1975 a Roma fu ucciso, a piazza Risorgimento, durante scontri di piazza, Mikis Mantacas, uno studente greco. (*Applausi*). Fu una tragedia, dunque, che ne ha trascinate altre. E poi i colpevoli divennero latitanti in Brasile: abbiamo visto vicende dolorose.

Una cosa però ancora più mi indigna. Io ho citato un giornale che oggi certamente non tratta argomenti di tale tenore, ma questo era il clima dell'epoca. Un giornale importante pubblicava un libro e un'inchiesta che stravolgeva la realtà. Non c'era solo la violenza, quindi, ma a volte c'era anche la menzogna.

Altri potrebbero citare diverse menzogne, ma questo non è il momento per fare l'elenco degli errori, bensì per ricordare questa storia. Lo faccio anch'io, con commozione, avendo conosciuto la famiglia Mattei, Giampaolo e tutti gli altri. E invito anche i familiari a condividere questi ricordi e queste

memorie, perché questo serve per un processo vero di pacificazione nazionale. (*Applausi*).

MENNUNI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENNUNI (*FdI*). Signor Presidente, in quella notte Stefano e Virgilio Mattei, rispettivamente di otto e ventidue anni, perirono nell'attentato incendiario provocato deliberatamente da figli di papà che giocavano ai rivoluzionari nelle file della sinistra extraparlamentare e che in quella notte di follia avevano deciso di dare fuoco alla povera abitazione di Mario Mattei, netturbino, con la sola colpa di essere il segretario della sezione del MSI Giarabub nel popolare quartiere di Primavalle.

Mario Mattei riuscì miracolosamente a salvare se stesso, la moglie e gli altri figli, buttandosi giù dalla finestra di quella casa in cui dormivano in sette in tre vani, ma non Stefano e Virgilio, rimasti intrappolati dal fuoco. Una foto straziante ritrae i due corpi carbonizzati, con il più piccolo dei fratelli Mattei ancora abbracciato alle gambe del fratello più grande, in una disperata richiesta di aiuto.

La follia di quegli anni racconta di vergognosi depistaggi, di tentativi della sinistra e della grande stampa di coprire e giustificare. Ignobile resterà la lettera di solidarietà di Franca Rame ad Achille Lollo, uno degli assassini. Altrettanto ignobile la campagna stampa di quei giorni, che tenterà di accreditare un'inesistente faida interna alla sezione di Primavalle: una ricostruzione vergognosa, smentita dalla sentenza della magistratura, che condannerà in maniera definitiva Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo e con la coda di sangue che, dalla strage di Primavalle, porterà, due anni dopo, durante le concitate giornate del processo per la strage di Primavalle, all'omicidio a via Ottaviano di Mikis Mantacas. Poi, il lento oblio, con gli assassini in libertà scappati in Nazioni compiacenti, che solo nel 2006 saranno rintracciati, ma che mai pagheranno davvero.

Di quella orrenda strage si perse memoria fino al 2003, quando l'allora municipio XIX di Roma, che comprende il quartiere di Primavalle, decise di ricordare nel loro territorio i fratelli Mattei in quell'anniversario, intitolando loro un parco. Io ero consigliere comunale e ricordo quella cerimonia con la svelatura della targa nel parco di via Battistini, seguita da una messa *in loco*. Alla toccante cerimonia parteciparono fra gli altri Federico Guidi e Marco Visconti, che vollero la targa, Teodoro Bontempo, Marco Clark, Domenico Franco, Marcello e Vilma Perina, Sergio Marchi, Marco Marsilio e tanti presidenti, assessori municipali dei municipi governati dal centrodestra, ma anche dal centrosinistra. Apprezzammo molto, senatore Verini, lo sforzo del sindaco Veltroni di porre un ricordo condiviso.

Le violenze in quei giorni fecero cadere ragazzi di destra, fecero cadere ragazzi di sinistra. Qualche giorno dopo la cerimonia, quella targa fu sbracciata da mani vigliacche, ma è ancora lì, come ancora lì è il parco Stefano e Virgilio Mattei, nella loro Primavalle.

Da quell'anno, ogni anno, una cerimonia vuole ricordare quella strage. La mattina di domenica 16 aprile alle ore 10 le istituzioni nazionali, regionali, comunali e municipali ricorderanno Stefano e Virgilio Mattei in via Bibbiena. Una cerimonia, com'è stato appena detto, sarà celebrata in Campidoglio, a perenne monito, per ricordare l'odio criminale comunista, la vergognosa impunità e latitanza coperta degli assassini, la necessità di perseguire una giustizia ancora negata dalla latitanza dorata dei colpevoli e il sacrificio di Stefano e Virgilio Mattei, martiri di Primavalle caduti per l'Italia, affinché mai più una violenza così cieca possa bagnare di sangue la nostra Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Desidero ringraziarvi per questi interventi. Soprattutto le parole del senatore Verini, che vorrei accostare al gesto del sottosegretario Paola Frassinetti, che è andata insieme al fratello a rendere omaggio alla lapide in memoria di Fausto Tinelli, anch'egli morto drammaticamente, insieme a Iaio Iannucci, fanno sperare in quello che non è annullamento dei ricordi della storia, ma un modo diverso di ricordare, di affrontare e di condividere il senso di civiltà che deve accomunare tutte le parti politiche. Grazie veramente per oggi. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 18 aprile 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 18 aprile, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione e deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, su questioni pregiudiziali in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (591)

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (591)

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (*approvato dalla Camera dei deputati*) (632)

La seduta è tolta (*ore 13,49*).

Allegato A**DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative (564)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**Art. 1.**

1. Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge 23 marzo 2023, n. 33, le parole: « che sostituisce il Piano per la non autosufficienza » sono sostituite dalle seguenti: « che sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza ».
3. All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 17 giugno 2022, n. 71, le parole: « un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2023 ».
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE

Nella parte I, la partizione: « Titolo I » e la relativa rubrica sono soppresse.

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « senza nuovi e maggiori oneri » sono sostituite dalle seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri » e dopo le parole: « medesimo articolo 8 » sono inserite le seguenti: « del decreto-legge n. 77 del 2021 » e, al secondo periodo, dopo la parola: « adottati » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « lett. e) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera e), »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « senza nuovi e maggiori oneri » sono sostituite dalle seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri » e, al terzo periodo, dopo le parole: « del presente comma » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 4:

alla lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, dopo le parole: « categorie produttive e sociali, », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « del settore bancario, finanziario e assicurativo, », al primo periodo, dopo la parola: « individuati » è inserito il segno di interpunzione: « , » e le parole: « del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 » e, al secondo periodo, dopo le parole: « Consiglio dei ministri » è inserita la seguente: « del »;

alla lettera d):

al numero 1), le parole: « e il Tavolo » sono sostituite dalle seguenti: « e del Tavolo »;

al numero 2.2), alinea, la parola: « sostituta » è sostituita dalla seguente: « sostituita »;

alla lettera e):

al capoverso 1, le parole: « oltre alle disposizioni di cui al comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero, due posti » sono sostituite dalle seguenti: « oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero due posizioni », le parole: « numero di posti » sono sostituite dalle seguenti: « numero di posizioni » e la parola: « assegnati » è sostituita dalla seguente: « assegnate »;

al capoverso 2, le parole: « gestione finanziaria e monitoraggio » sono sostituite dalle seguenti: « sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio », dopo le parole: « di informazione, » è inserita la seguente: « di » e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Per gli interventi di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre

strutture del Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4 »;

al capoverso 2-bis, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

alla lettera f):

al numero 1), le parole: « con amministrazioni pubbliche, » sono sostituite dalle seguenti: « con amministrazioni pubbliche e »;

al numero 4), capoverso 8-bis, dopo le parole: « titolari di interventi » è inserita la seguente: « del » e le parole: « dei controlli e della rendicontazione » sono sostituite dalle seguenti: « per la rendicontazione e il controllo »;

dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) all'articolo 8, comma 2, al primo periodo, le parole: "con il Servizio centrale per il PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "con l'Ispettorato generale per il PNRR" e, al secondo periodo, le parole: "predetto Servizio centrale" sono sostituite dalle seguenti: "predetto Ispettorato generale" »;

al comma 5, le parole: « euro 533.950 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 549.980 », le parole: « euro 640.730 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 659.980 » e le parole: « Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « programma "Fondi di riserva e speciali" ».

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinnea, le parole: « un coordinatore e » sono sostituite dalle seguenti: « un coordinatore, »;

alla lettera b), le parole: « e gli obiettivi e i traguardi » sono sostituite dalle seguenti: « rispetto agli obiettivi e ai traguardi »;

alla lettera e), dopo le parole: « di cui al citato » sono inserite le seguenti: « articolo 6 del »;

al comma 4, al secondo periodo, le parole: « di cui all'articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 9 » e, al quarto periodo, le parole:

« personale di livello non dirigenziale » sono sostituite dalle seguenti: « personale non dirigenziale »;

al comma 5, la parola: « CCNL » è sostituita dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale di lavoro del personale »;

al comma 6, le parole: « e non generali » sono sostituite dalle seguenti: « e non generale, »;

al comma 7, lettera b), dopo le parole: « Segreteria tecnica » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021 ».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera a):

al numero 1), capoverso 1, al primo periodo, le parole: « In caso » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi », dopo le parole: « degli ambiti territoriali sociali » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, » e le parole: « inerzia o difformità » sono sostituite dalle seguenti: « nell'inerzia o nella difformità » e, al secondo periodo, dopo le parole: « sentito il soggetto attuatore » sono inserite le seguenti: « anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia » e dopo le parole: « il potere di adottare » è inserita la seguente: « tutti »;

al numero 3), le parole: « terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al terzo periodo » e, dopo le parole: « delibera adottata ai sensi del comma 1 » sono inserite le seguenti: « , ultimo periodo, ».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Le amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato attingendo a graduatorie in corso di validità, per i profili professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni) - 1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della Nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul Rendiconto generale dello Stato.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della

performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera *b*), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale ».

All'articolo 5:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « dei soggetti destinatari, aggiudicatari o altri » sono sostituite dalle seguenti: « dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma »;

al comma 2, al primo periodo, alle parole: « Nel rispetto » sono premesse le seguenti: « In relazione ai dati di cui al comma 1, », le parole: « e del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « e al codice di cui al decreto legislativo » e le parole: « valutazione, monitoraggio » sono sostituite dalle seguenti: « valutazione e monitoraggio » e, al secondo periodo, le parole: « e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati personali » sono sostituite

dalle seguenti: « e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali »;

al comma 3:

alla lettera a), alle parole: « nell'ambito » sono premesse le seguenti: « ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, »;

alla lettera b), le parole: « all'articolo 46, paragrafo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 46 »;

al comma 4, le parole: « e articolo 10 » sono sostituite dalle seguenti: « e all'articolo 10 »;

al comma 5, le parole: « legge 10 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « legge 1° luglio »;

al comma 7, dopo le parole: « assegnazione di incentivi » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo » sono sostituite dalle seguenti: « il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo »;

al comma 8, le parole: « regolamento UE 2016/679 e del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto »;

alla rubrica, le parole: « e comunitarie » sono sostituite dalle seguenti: « ed europee ».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « all'articolo 9 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al capoverso 6, le parole: « il tempestivo avvio ed esecuzione » sono sostituite dalle seguenti: « l'avvio e l'esecuzione tempestivi » e le parole: « chiusura degli interventi. »; »; sono sostituite dalle seguenti: « chiusura degli interventi". »;

al comma 2, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, »;

alla rubrica, dopo le parole: « gestione finanziaria » sono inserite le seguenti: « delle risorse del ».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« Art. 6-bis. - (Flessibilità per l'utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi correnti del PNRR) - 1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di

derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR".

Art. 6-ter. - (Disposizioni per il rafforzamento dell'operatività dell'Amministrazione finanziaria) - 1. All'articolo 9-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei s.p.a."

2. All'articolo 49 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole: "mediante la stipulazione di apposite convenzioni," è inserita la seguente: "anche";

b) al comma 8, dopo le parole: "commi 6 e 7" sono inserite le seguenti: ", nonché per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108," ».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, le parole: « che sia assicurato » sono sostituite dalle seguenti: « che siano assicurati »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1, primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ».

Nella parte I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 7-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi) - 1. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e

contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, del medesimo articolo.

Art. 7-ter. - (Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici) - 1. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « ad essi assegnati » sono sostituite dalle seguenti: « ad essi assegnate » e dopo le parole: « secondo periodo, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "per il reclutamento del personale a tempo determinato" sono inserite le seguenti: ", ovvero con contratto di somministrazione di lavoro,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato" sono inserite le seguenti: ", ovvero i contratti di somministrazione di lavoro," »;

al comma 2, le parole: « dei programmi e operativi complementari alla programmazione comunitarie » sono sostituite dalle seguenti: « dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee »;

al comma 3, dopo le parole: « di cui al comma 4 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente di titolarità, come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17 dicembre

2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti »;

al comma 5, le parole: « di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 3 e 4 », dopo le parole: « enti locali » sono inserite le seguenti: « e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale » e dopo le parole: « all'articolo 113 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al »;

al comma 7, le parole: « due posizioni di livello dirigenziale non generale » sono sostituite dalle seguenti: « due posizioni dirigenziali di livello non generale »;

al comma 8, dopo le parole: « All'articolo 54-quater » sono inserite le seguenti: « , comma 1, »;

al comma 10, dopo le parole: « del PNRR » sono inserite le seguenti: « di titolarità » e dopo le parole: « articolo 7 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 11, le parole: « stanziamento di fondo speciale » sono sostituite dalle seguenti: « stanziamento del fondo speciale »;

al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse »;

dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

« 13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. - (Fondo per l'avvio delle opere indifferibili) - 1. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione

dell'ente locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b-bis*) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli-Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 56 è sostituito dal seguente:

"56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di monitoraggio e di verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente comma, è sempre richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione, per il restante 20 per cento previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio

di cui al comma 57, di aver completato le relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente";

b) al comma 57, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e la conclusione dell'attività di progettazione sono verificate attraverso i dati presenti nel citato sistema di monitoraggio" ».

All'articolo 9:

al comma 3, le parole: « dalle seguenti amministrazioni ed organismi » sono sostituite dalle seguenti: « da rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi »;

al comma 6, le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « Componente 2 » sono sostituite dalle seguenti: « componente 1 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 13, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: "con contratto di lavoro a tempo determinato" sono inserite le seguenti: ", non rinnovabile," »;

alla rubrica, le parole: « Componente 2 » sono sostituite dalle seguenti: « componente 1 ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « monitoraggio e controllo » sono sostituite dalle seguenti: « il monitoraggio e il controllo », le parole: « della spesa » sono soppresse e le parole: « 500 mila » sono sostituite dalla seguente: « 500.000 »;

al comma 2, le parole: « 500 mila » sono sostituite dalla seguente: « 500.000 » e le parole: « stanziamento di fondo speciale » sono sostituite dalle seguenti: « stanziamento del fondo speciale »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*« 2-bis. Per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione previste nell'ambito dell'Investimento 1, "Transizione 4.0", della Missione 1, "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", componente 2, "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo", il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, una convenzione con l'Agenzia delle entrate al fine di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione rilevanti per le attività di controllo, l'individuazione dei tempi per l'avvio e la conclusione dei controlli nel rispetto delle scadenze previste per i singoli *target*, nonché le modalità e i termini entro i*

quali il Ministero delle imprese e del *made in Italy* deve assicurare, coerentemente con le tempistiche dei controlli, l'emanazione dei pareri tecnici richiesti dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle attività istruttorie. Nell'ambito di tale convenzione deve essere indicato il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, deve essere limitato a quelle necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento di cui al periodo precedente. Nello svolgimento delle predette attività è assicurato il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».

All'articolo 12:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 35-ter » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

alla lettera a):

al primo periodo, la parola: « adottato » è sostituita dalle seguenti: « da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, », le parole: « ivi comprese » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compresi » e le parole: « e riservatezza » sono sostituite dalle seguenti: « e la riservatezza »;

il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali »;

al terzo periodo, dopo le parole « dell'articolo 46 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al » e dopo le parole: « dell'articolo 71 del » sono inserite le seguenti: « medesimo testo unico di cui al »;

al comma 2, le parole: « nella formulazione vigente alla data » sono sostituite dalle seguenti: « nel testo vigente prima della data ».

Nella parte II, la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: « Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure » e al capo I del titolo II

è inserita la seguente rubrica: « Misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: « comma 3, » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

alla lettera b), capoverso 6-quinquies, alla parola: « provvedimenti » è pre-messa la seguente: « i » e le parole: « al comma 1 e sottoposti » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 sottoposti »;

alla lettera d):

al numero 1), le parole: « e delle infrastrutture » sono sostituite dalle seguenti: « , e alle infrastrutture »;

al numero 2):

al capoverso 5, dopo le parole: « quarto periodo » sono inserite le seguenti: « , del presente articolo »;

al capoverso 5-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

« Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25 »;

alla lettera e), numero 2), dopo le parole: « comma 5 » è aggiunto il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, dopo le parole: « medesimo decreto legislativo » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « Per le medesime finalità di cui al comma 1, » sono soppresse, le parole: « le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, » sono sostituite dalle seguenti « le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, » e, al secondo periodo, le parole: « da Consip S.p.A » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Consip S.p.A »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al

comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le prefetture, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-ter. Ferma restando la somma complessivamente destinata a concorrere alla realizzazione del singolo programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR, può essere disposta, nei limiti delle risorse del PNC disponibili, l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del PNC medesimo specifici interventi, per i quali devono essere comunque assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC »;

al comma 8, lettera a), dopo le parole: « all'alinea, » *sono inserite le seguenti:* « le parole: "Fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024" e »;

al comma 9, capoverso 451-bis, le parole: « di 2.231.00 euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « di 2.231.000 euro »;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« *9-bis.* La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« *Art. 14-bis.* - (*Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma*) - 1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti dagli accordi di programma, all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del

sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato" ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « delle medesima Agenzia » sono sostituite dalle seguenti: « della medesima Agenzia »;

al comma 3, le parole: « per la realizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « alla realizzazione »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. L'Istituto per il credito sportivo può proporre all'Agenzia del demanio di integrare, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunionalizzazione a valere, anche parzialmente, sulle risorse del PNRR, purché ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici e di conformità ai relativi principi di attuazione, con beni di proprietà del medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi o a finalità istituzionali o strumentali. Per la quota eventualmente non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede al finanziamento degli interventi di cui al periodo precedente nell'ambito della propria autonomia finanziaria »;

al comma 4, dopo le parole: « di competenza » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « regole Eurostat » sono sostituite dalle seguenti: « regole di Eurostat » e le parole: « affidamento della progettazione » sono sostituite dalle seguenti: « affidamento delle attività di progettazione »;

al comma 5, al primo periodo, le parole: « Ministero della difesa individua » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero della difesa individua » e le parole: « di Difesa Servizi S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della Difesa Servizi S.p.A. » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A. possono avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi e per la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A. possono stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fermo quanto previsto all'ultimo periodo del medesimo comma, l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti locali competenti e d'intesa con il Ministero dell'economia e

delle finanze, gli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture ovvero ad impianti sportivi oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure del PNRR. Le operazioni di permuta di cui al presente comma sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-ter. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili e impianti sportivi di loro proprietà che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione ovvero adibiti alle predette attività. La ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con quanto disposto dal presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane »;

alla rubrica, dopo le parole: « Ministero della difesa » *sono inserite le seguenti:* « nonché delle regioni e degli enti locali ».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« Art. 15-bis. - (Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC) - 1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), possono, su domanda presentata da regioni, comuni, province e città metropolitane, essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.

3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la competente amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della

stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica.

4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede: *a)* la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento; *b)* il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della cultura secondo le modalità di cui all'articolo 54, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto codice.

5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 5. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

7. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ».

All'articolo 16:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « dei beni statali » sono sostituite dalle seguenti: « i beni statali » e, al quarto periodo, le parole: « regole Eurostat » sono sostituite dalle seguenti: « regole di Eurostat » e le parole:

« della progettazione » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività di progettazione »;

al comma 3, le parole: « energia rinnovabile » sono sostituite dalle seguenti: « energia da fonti rinnovabili »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio può costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché con le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 ».

All'articolo 17:

al comma 2, le parole: « da diritto » sono sostituite dalle seguenti: « di diritto »;

al comma 3, le parole: « da Consip S.p.A » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Consip S.p.A » e dopo le parole: « In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo, » sono inserite le seguenti: « l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte della Consip S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 luglio 2021, n.108, nonché dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa, »;

al comma 4, le parole: « decreto del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro »;

al comma 5, le parole: « da Consip S.p.A » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Consip S.p.A » e dopo la parola: « clinico-assistenziali" » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 18:

al comma 2, alinea, dopo le parole: « All'articolo 50-ter del » sono inserite le seguenti: « codice dell'amministrazione digitale, di cui al »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti pubblici e privati" e le parole: "attraverso lo strumento della Carta" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta" »;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: « commi 6 e 7, del » sono inserite le seguenti: « codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al », dopo le parole: « articolo 5, comma 3, del » sono inserite le seguenti: « codice della strada, di cui al » e dopo le parole: « apposita richiesta » sono inserite le seguenti: « , in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, »;

al secondo periodo, dopo le parole: « preventiva comunicazione » sono inserite le seguenti: « in formato digitale e mediante posta elettronica certificata », dopo le parole: « citato articolo 5, comma 3, » sono inserite le seguenti: « del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, » e le parole: « che verranno dettate » sono sostituite dalle seguenti: « definite dettagliatamente »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si ap-

plicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-*septies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-*septies* »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di garantire connettività a banda ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del Piano "Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 5ª serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quan-

tità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga »;

al comma 5:

all'alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto »;

alla lettera a):

al numero 2), le parole: « le amministrazioni, enti e gestori » sono sostituite dalle seguenti: « le amministrazioni, gli enti e i gestori » e le parole: « ivi incluse » sono sostituite dalle seguenti: « ivi inclusi »;

dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« 2-bis) al comma 10, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "sessanta" »;

alla lettera b), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« 2-bis) il comma 5 è abrogato »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Dopo l'articolo 49 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

"Art. 49-bis. - (Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza) - 1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice, relativi agli impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del presente codice non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle località sismiche individuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni

sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita l'inizio dei relativi lavori" »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Dopo l'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

"Art. 54-bis. - (*Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità*) -
1. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" »;

al comma 9, le parole: « decreto legislativo del 18 aprile » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto legislativo 18 aprile »;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attività finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.

233, si applicano fino al completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024 »;

al comma 11:

alla lettera a), alle parole: « secondo periodo, » *è premessa la seguente:* « al » *e le parole:* « secondo periodo e » *sono sostituite dalle seguenti:* « secondo periodo, e »;

alla lettera b), le parole: « secondo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « secondo periodo, »;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "(PEC)" o "PEC" , ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: "o portale telematico di riferimento";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la denuncia".

11-ter. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, è estesa ai Piani "Italia a 1 Giga", "Italia 5G *backhauling*" e "Italia 5G densificazione" l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

11-quater. Per consentire la rendicontazione del Grande progetto nazionale banda ultra larga aree bianche, adottato con la decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea, del 3 aprile 2019, sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per la programmazione 2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese e del *made in Italy* le anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023 ».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. - (*Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale*)

- 1. Al fine di garantire il raggiungimento dei *target* previsti dalla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del PNRR, in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) di cui all'articolo 64, comma 2-ter, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i gestori dell'identità digitale garantiscono, oltre ai servizi già erogati, la verifica dei dati mediante l'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), come previsto dal comma 3-ter del citato articolo 64, nonché gli adeguamenti tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del livello dei servizi, nonché della qualità, sicurezza ed interoperabilità degli

stessi, stabiliti dalle linee guida dell'AgID. Ai fini dell'accreditamento e per l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo e nelle more dell'incremento qualitativo del sistema di identità digitale, i gestori delle identità digitali stipulano apposita convenzione con l'AgID in cui sono definiti gli obblighi dei gestori, ivi compresi quelli previsti al primo periodo e a legislazione vigente, nonché i criteri e le modalità previsti per la verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi pre-stazionali stabiliti dalle norme vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle linee guida dell'AgID. La predetta convenzione disciplina, altresì, le modalità e il cronoprogramma di attuazione degli obblighi posti in capo ai gestori dell'identità digitale, le regole tecniche e le modalità di funzionamento dell'accesso ai servizi garantito tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti, dell'adempimento degli obblighi convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del sub-Investimento della Missione di cui al primo periodo. La predetta struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ispettorato generale per il PNRR, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

2. Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, ai gestori dell'identità digitale è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il PNRR, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo è ripartito in proporzione al numero di identità digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, delle verifiche dei dati nell'ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identità digitali gestite e delle transizioni registrate, nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi convenzionali di cui al primo periodo, verificati per approvazione, e sono stabilite le modalità e il cronoprogramma di erogazione delle somme erogabili, nel limite di spesa sopra indicato, previo esito positivo delle verifiche sul rispetto delle convenzioni e degli obiettivi del PNRR.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del PNRR, secondo le procedure previste per

la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* ».

All'articolo 19:

al comma 2:

alla lettera a), dopo le parole: « 31 dicembre 2024" » sono aggiunte le seguenti: « ; al citato comma 2-bis, il quattordicesimo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto" »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'annualità 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC" »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole: "sono svolte direttamente dall'autorità competente" sono aggiunte le seguenti: ", che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241" »;

al comma 3:

alla lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

*« 2-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella *short list* di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti" »;*

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

*"2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante aggiornamento della *short list* di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane pubblicato nel sito *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025.*

*2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una *short list* recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla *short list* di cui al primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di*

livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa *short list* »;

alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: « sono conferiti » sono inserite le seguenti: « anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, » e le parole: « Capo dipartimento » sono sostituite dalle seguenti: « Capo del dipartimento ».

All'articolo 20:

al comma 2, al secondo periodo, le parole: « nonché al personale » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal personale » e, al quarto periodo, le parole: « nonché a quelli previsti » sono sostituite dalle seguenti: « nonché quelli previsti »;

al comma 4, le parole: « decreto-legge 17 n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge n. 50 » e le parole: « segretaria tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « Segreteria tecnica ».

All'articolo 21:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'INPS fornisce altresì all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorità o del medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilità, di supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia di disabilità previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio";

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 è fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, terzo periodo" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità ».

All'articolo 22:

al comma 1, la parola: « Provveditori », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « Provveditorati », le parole: « afferenti le attività e le funzioni »

sono sostituite dalle seguenti: « afferenti alle attività e alle funzioni » e dopo le parole: « articolo 3 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 2, dopo le parole: « comma 3, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 5, le parole: « il predetto Corpo nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « il Corpo nazionale »;

al comma 6, le parole: « per l'anno 2030, euro » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2030 ed euro ».

All'articolo 23:

al comma 1, le parole: « come integrate dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « come integrate ai sensi dell'articolo », le parole: « convertito in legge » sono sostituite dalla seguente: « convertito » e le parole: « Unità di missione del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « Unità di missione per il PNRR ».

All'articolo 24:

al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: « interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità

del Ministero dell'istruzione e del merito, » e le parole: « , i cui oneri sono posti » sono sostituite dalle seguenti: « ; i relativi oneri sono posti »;

al comma 3, alinea, le parole: « rientranti nel PNRR » sono soppresse e le parole: « ove diversi » sono sostituite dalle seguenti: « ove diverse »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR »;

al comma 4, le parole: « ivi richiamati » sono sostituite dalle seguenti: « rientranti nel PNRR »;

al comma 5, le parole: « la spesa 4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « la spesa di 4 milioni » e le parole: « 3 aprile 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 13 aprile 2017 »;

al comma 6, dopo le parole: « bando di gara » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « tecnico organizzativi » sono sostituite dalla seguente: « tecnico-organizzativi »;

dopo il comma 6 sono è aggiunto il seguente:

« 6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciassette mesi";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le fondazioni ITS *Academy* per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023";

b) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciassette mesi" ».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso 6, dopo le parole: « dirigenti di seconda fascia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 26:

al comma 2, dopo le parole: « del beneficio » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 »;

al comma 3, le parole: « beneficio contributivo di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « beneficio di cui al comma 1 »;

al comma 4, le parole: « Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, » e sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 24 settembre 2021 »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. All'articolo 14, comma 6-*duodevicies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026";

b) al terzo periodo, le parole: "Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026" »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. L'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta come riferito anche ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della medesima legge, assunti con regime di tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale" »;

al comma 8, le parole: « le università statali, possono » *sono sostituite dalle seguenti:* « le università statali possono », *le parole:* « un importo non superiore all'un per cento » con le seguenti: « un importo non superiore al 2 per cento » e *le parole:* « e nel limite massimo delle risorse rimborsate » *sono soppresse;*

al comma 9, le parole: « All'art. 12, del regio decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto »;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo

2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a-bis*) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo" ».

All'articolo 27:

al comma 2, dopo le parole: « consentire al medesimo » è inserita la seguente: « Ministero ».

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

« Art. 27-bis. - (*Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni dell'AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca*) - 1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis*. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo fino a 215.000 euro" ».

All'articolo 28:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-ter. - (*Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria*) - 1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-bis è soggetto al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.

2. Gli *standard* minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lettera *f*).

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al

comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla presente legge e delle risorse a valere sul PNRR" »;

alla rubrica, le parole: « housing universitario » sono sostituite dalle seguenti: « residenze e alloggi universitari ».

All'articolo 29:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « agli interventi » sono sostituite dalle seguenti: « le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi », le parole: « si applica la disciplina prevista dall'ordinanza » sono sostituite dalle seguenti: « applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza » e le parole: « disposizioni di leggi » sono sostituite dalle seguenti: « disposizioni di legge » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018. »;

al comma 2, le parole: « dalla legge, 27 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge 27 »;

al comma 3, le parole: « dai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 2 »;

al comma 4, le parole: « , ovunque presenti, » sono soppresse.

Nel capo IV del titolo II della parte II, dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

« Art. 29-bis. - (Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 29, nonché per garantire da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Dipartimento Casa Italia assicura in particolare il

supporto necessario per lo svolgimento da parte del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare delle attività di impulso e coordinamento in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativi al contrasto al dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro della transizione ecologica," sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare".

3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "decreti del Ministro della transizione ecologica" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,";

b) al decimo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro della transizione ecologica" sono inserite le seguenti: "e sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare" ».

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« 0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole: "opere pubbliche" sono inserite le seguenti: "o le forniture";

0b) al comma 136-bis:

1) al primo periodo, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre" e dopo le parole: "piccole opere" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili per le stesse finalità previste dal comma 135";

2) al secondo periodo, dopo la parola: "lavori" sono inserite le seguenti: "o le forniture" e le parole: "15 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile dell'anno successivo";

0c) dopo il comma 136-bis è inserito il seguente:

"136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per la sola quota relativa alla prima annua-

lità; la regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario" »;

alla lettera a), capoverso 139-quater, dopo le parole: « 2024 e 2025 », ovunque ricorrono, il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « controllo e valutazione » sono sostituite dalle seguenti: « il controllo e la valutazione »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) al comma 143, terzo periodo, dopo le parole: "tre mesi" sono inserite le seguenti: "e, per il contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi" ».

All'articolo 31:

al comma 1, le parole da: « All'articolo 40 » fino a: « n. 79 » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 1, comma 427, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 »;

al comma 2, le parole: « comma 421 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 421 e seguenti », le parole: « fattibilità tecnico economica » sono sostituite dalle seguenti: « fattibilità tecnico-economica », le parole: « di messa in sicurezza di aree e di » sono sostituite dalle seguenti: « messa in sicurezza di aree e » e le parole: « del 2021per » sono sostituite dalle seguenti: « del 2021 per »;

al comma 3, le parole: « risorse idriche, alla » sono sostituite dalle seguenti: « risorse idriche e alla »;

al comma 4, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 » e le parole: « comma 421 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 421 e seguenti »;

al comma 6:

alla lettera a), le parole: « del suddetto articolo 1 » sono soppresse, le parole: « all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 422 » e le parole: « a Roma Capitale » sono sostituite dalle seguenti: « al Commissario Straordinario »;

alla lettera b):

al capoverso 425-bis:

all'alinea, le parole: « rinnovo armamento metropolitana » sono sostituite dalle seguenti: « del rinnovo dell'armamento della metropolitana » e dopo la parola: « registrato » sono inserite le seguenti: « alla Corte dei conti »;

alla lettera a), quinto periodo, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « terzo periodo »;

alla lettera c), le parole: « corredati dalla attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « corredati dell'attestazione », le parole: « di cui all'articolo 13 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 13 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, la verifica può essere effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni »;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« *d)* ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalità di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di committenza cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero adeguato e compatibile con la celerità della procedura di gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara:

1) è autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

2) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;

3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ridotto a cinque giorni;

4) la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse può essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;

5) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto;

6) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera *b)*, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purché il prezzo degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo

articolo 106, il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonché nel rispetto dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici »;

al capoverso 425-ter, le parole: « di cui al comma 425-bis » *sono sostituite dalle seguenti:* « previsti dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422 » *e le parole:* « in quanto compatibile » *sono sostituite dalle seguenti:* « in quanto compatibili »;

dopo il capoverso 425-ter è aggiunto il seguente:

« 425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di cui al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza nonché la fruibilità degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilità »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) al comma 427:

a) al quinto periodo, le parole: "per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade" sono soppresse;

b) al sesto periodo, le parole: "Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016," sono soppresse;

c) al settimo periodo, le parole: "di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422," »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per l'attuazione degli interventi finanziati dai commi precedenti, può ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2 adotta un Piano per la realizzazione di un progetto di cardioprotezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116.

6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter.

6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Nel capo VI del titolo II della parte II, all'articolo 32 è premesso il seguente:

« Art. 31-bis. - (*Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016*) - 1. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" ».

All'articolo 33:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-bis) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo

preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati" »;

al numero 3), dopo le parole: « all'Allegato IV » sono inserite le seguenti: « del presente decreto » e le parole: « secondo periodo. » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo, del presente decreto »;

al numero 4), dopo le parole: « all'Allegato IV » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

al numero 5), capoverso 5, dopo le parole: « comma 6 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « secondo e terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « terzo e quarto periodo »;

al numero 6.4, le parole: « all'ottavo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al settimo periodo »;

al numero 7), capoverso 6-ter, le parole: « 5 e 6." » sono sostituite dalle seguenti: « 5 e 6"; »;

alla lettera b), numero 1), dopo le parole: « è trasmesso » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

alla lettera c):

al numero 1), alle parole: « e il dirigente » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , »;

al numero 2), dopo le parole: « Ai componenti del Comitato speciale » sono inserite le seguenti: « è corrisposta » e dopo le parole: « agli altri componenti del Comitato speciale » sono inserite le seguenti: « sono corrisposti »;

al comma 5, al primo periodo, le parole: « primo e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « primo e quarto periodo » e, al terzo periodo, le parole: « rimborsi spesa » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si

applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".

5-*ter*. All'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*bis*:

1) al secondo periodo, le parole: "La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al" sono sostituite dalla seguente: "Al";

2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo";

b) al comma 5-*ter* il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il Commissario straordinario di cui al comma 5-*bis*, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma

dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi";

c) dopo il comma *5-ter* sono inseriti i seguenti:

5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma *5-bis*, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.

5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma *5-ter*, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi come individuati ai sensi del medesimo comma *5-ter* si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dal presente decreto. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di attuazione dell'opera nonché le modalità di monitoraggio, da effettuare attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le modalità di revoca delle risorse e le attività connesse alla

realizzazione dell'opera. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 34:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « n. 78 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 78 »;

alla lettera b), le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: « ferma restando »;

al comma 3, alinea, dopo le parole: « All'articolo 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

alla rubrica, le parole: « nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR e per il reperimento di nuovi sedi » sono sostituite dalle seguenti: « nuove sedi ».

All'articolo 35:

al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, le parole: « assolvere gli obblighi » sono sostituite dalle seguenti: « assolvere agli obblighi »;

al comma 2, le parole: « dall'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dal

comma 4-*bis* dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo »;

al comma 3, alinea, dopo la parola: « transitorie » sono inserite le seguenti: « , di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole: « specifiche tecniche del direttore generale » sono sostituite dalle seguenti: « specifiche tecniche adottate ai sensi del comma 4 dal direttore generale ».

All'articolo 38:

al comma 1, dopo le parole: « comma 4, del » sono inserite le seguenti: « codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al ».

All'articolo 40:

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento" »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*« 4-*bis*. In sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi co-finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso utilizzabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno ».*

All'articolo 42:

al comma 1, le parole: « 2 agosto 2022, n. 96, » sono sostituite dalle seguenti: « n. 96 del 2 agosto 2022 »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*« 1-*bis*. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica, all'articolo 21-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,*

le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025" »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e misure per l'approvvigionamento idrico ».

All'articolo 45:

al comma 2, le parole: « risorse di cui al Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del Fondo »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge n. 234 del 2021, dopo il comma 488 è inserito il seguente:

"488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, quest'ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile".

2-ter. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-quater. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa europea e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, di seguito denominato « Registro ». I crediti di cui al presente comma sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2008.

2-quinquies. I crediti di cui al comma *2-quater* non possono essere utilizzati nel mercato EU ETS di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e nel mercato *Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation* (CORSIA) di cui al regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra contabilizzati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto dal comma *2-sexies*, ferma restando la competenza dell'ISPRA per le attività connesse all'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC).

2-sexies. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma *2-septies*, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dal Piano strategico della politica agricola comune di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla vigente normativa europea e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma *2-septies* e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

2-septies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le linee guida volte ad individuare i criteri per l'attuazione dei commi *2-quater* e *2-quinquies* e a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati.

2-octies. Dall'attuazione dei commi da *2-quater* a *2-septies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'istituzione

del Registro e alla gestione dello stesso il CREA provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente »;

alla rubrica, le parole: « aste CO₂ » sono sostituite dalle seguenti: « aste per le emissioni di CO₂ » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico ».

Nel capo VIII del titolo II della parte II, dopo l'articolo 45 è aggiunto il seguente:

« Art. 45-bis. - (Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS) - 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in merito all'attuazione degli investimenti stessi nonché delle attività da svolgere ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", ovunque

ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica";

b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "*in house*" sono inserite le seguenti: ", del GSE" ».

All'articolo 46:

al comma 1, dopo le parole: « parte seconda del » *sono inserite le seguenti:* « codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al » *e dopo le parole:* « lettera a), del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al »;

al comma 5:

all'alea, dopo la parola: « Al » *sono inserite le seguenti:* « codice di cui al »;

alla lettera a), la parola: « Ministero. » *è sostituita dalle seguenti:* « Ministero della cultura »;

alla lettera b), numero 2), all'alea, le parole: « , è aggiunto il seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono aggiunti i seguenti » *e, dopo il capoverso 10-bis è aggiunto il seguente:*

« 10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

All'articolo 47:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« 0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse" sono inserite le seguenti: "e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse";

0b) all'articolo 20, comma 1, alea, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8" »;

alla lettera a):

al numero 1) è premesso il seguente:

« 01) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli

impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera *c-ter*), numero 1)" »;

al numero 2.1) è premesso il seguente:

« 2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *h*), del medesimo decreto" »;

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

« *a-bis*) all'articolo 20, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"*8-bis*. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera *c-bis*), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma *8-ter*. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera *a*), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera *c-bis*), mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, servizi e forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma *8-bis* è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati";

a-ter) all'articolo 22, dopo il comma *1-bis* è aggiunto il seguente:

"*1-ter*. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1" »;

alla lettera b), capoverso Articolo 22-bis, comma 1, le parole: « acquisizione, permessi » sono sostituite dalle seguenti: « acquisizione di permessi » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatte salve le valutazioni ambientali

di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste »;

alla lettera c), le parole: « le associazioni » sono sostituite dalla seguente: « associazioni »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) i progetti di *repowering* di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, e che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadano, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle aree in-

dividuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-ter. L'esenzione di cui al comma *1-bis* si applica anche ai progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-quater. I commi *1-bis* e *1-ter* si applicano, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

al comma 2, secondo periodo, le parole: « atti o provvedimenti attuativi » *sono sostituite dalle seguenti:* « provvedimenti applicativi a contenuto generale »;

al comma 3:

alla lettera b), le parole: « qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale » *sono sostituite dalle seguenti:* « qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« *c)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma *3-bis* che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni,

al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA" »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), primo periodo, le parole: "rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

b) alla lettera c):

1) al numero 1), le parole: "dal Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

2) il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio";

3-*ter*. All'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il primo periodo è soppresso »;

al comma 6, le parole: « di installazione."; » *sono sostituite dalle seguenti:* « di installazione". »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali alla data del 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché,

alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice »;

al comma 8, dopo le parole: « del medesimo decreto » sono inserite le seguenti: « legislativo n. 152 del 2006 »;

al comma 9, le parole: « impianti tecnologiche » sono sostituite dalle seguenti: « impianti tecnologici »;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, è rideterminato in 400 milioni di euro per gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera b).

9-ter. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.1 della Missione 4, componente 2, del PNRR, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti la cui realizzazione è prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione".

9-quater. Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono sulle aree di cui al comma 9-ter, capoverso 1-bis, già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e prive di efficacia.

*9-quinquies. In relazione agli obiettivi di cui al comma 9-ter, alinea, al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata "Einstein Telescope", inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di categoria globale, e la cui collocazione sul territorio italiano è identificata come idonea nel *conceptual design study* finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con *grant agreement* n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all'esercizio delle attività economiche definite, in sede di prima applicazione, dall'allegato 1 annesso al presente decreto, nell'ambito dei comuni indicati, in sede di prima applica-*

zione, nell'allegato 2 annesso al presente decreto, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

9-sexies. Le attività economiche ovvero i territori comunali di cui al comma *9-quinquies* possono essere modificati, sulla base di esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena funzionalità dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle potenziali interferenze con essa, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, 1988, n. 400, sentito l'INFN »;

al comma 10, le parole: « in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* » *sono sostituite dalle seguenti:* « in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, »;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

« *11-bis.* I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera *b)* del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché:

a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo *22-bis* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

c) fuori dei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera *f)* dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010.

11-ter. All'articolo 6, comma *9-bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è soppresso.

11-quater. Al punto 2, lettera *h)*, dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "250 kW" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destina-

zioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici" ».

Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

« Art. 47-bis. - (Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento) - 1. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e" sono soppresse e le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse" ».

All'articolo 48:

al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi »;

al comma 2, le parole: « direttiva 2018/851/UE » sono sostituite dalle seguenti: « direttiva (UE) 2018/851 »;

al comma 3, dopo le parole: « n. 164, e il » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: "elettrificazione" sono inserite le seguenti: "e ammodernamento" ».

All'articolo 49:

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, capoverso 1-bis, le parole: « gestione imprenditoriali » sono sostituite dalle seguenti: « gestione imprenditoriale »;

al comma 4, le parole: « in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale della medesima impresa » sono sostituite dalle seguenti: « nonché all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale di

zinco e piombo primari, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime imprese »;

al comma 5, le parole: «di euro», sono sostituite dalle seguenti: «di euro," »;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel *trust*, pari all'importo determinato secondo quanto stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo segnalante secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma 3" ».

Nel capo X del titolo II della parte II, dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente:

« Art. 49-bis. - (*Impianti alimentati a biomassa solida*) - 1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, la parola: ", prevedendo" è

sostituita dalle seguenti: "nonché impianti alimentati da biomassa solida, prevedendo per i soli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili" ».

All'articolo 50:

al comma 1, le parole: « risorse nazionali e comunitarie » sono sostituite dalle seguenti: « risorse nazionali ed europee » e le parole: « decreto del presente » sono soppresse;

al comma 3, le parole: « dalla data di adozione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore » e le parole: « del PSC » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano sviluppo e coesione »;

al comma 5, le parole: « dall'adozione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore » e dopo le parole: « di cassa » è inserito il segno di interpunzione: « , »;

al comma 6, le parole: « e dei contratti di collaborazione » sono sostituite dalle seguenti: « e ai contratti di collaborazione »;

al comma 7, al terzo periodo, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto » e, al quarto periodo, le parole: « indennità o altri emolumenti » sono sostituite dalle seguenti: « le indennità o gli altri emolumenti »;

*al comma 8, le parole: « cui di » sono soppresse, dopo le parole: « 19 novembre 2014, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di *audit*, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore »;*

al comma 9, le parole: « commi 1 a 8 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1 a 8 » e le parole: « Consiglio del Ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio dei ministri »;

al comma 11, sesto periodo, dopo le parole: « dei componenti del Nucleo » è inserita la seguente: « non »;

al comma 12, al primo periodo, dopo le parole: « del Nucleo » sono inserite le seguenti: « per le politiche di coesione » e le parole: « cinquantamila » e « centoquarantamila » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« 50.000 » e « 140.000 » e, al secondo periodo, la parola: « trentamila » è sostituita dalla seguente: « 30.000 »;

al comma 13:

alle lettere a), b) e c), le parole: « del Nucleo » sono sostituite dalle seguenti: « del NUPC »;

alla lettera d), le parole: « del Nucleo » sono sostituite dalle seguenti: « del NUPC », le parole: « programmazione, riprogrammazione » sono sostituite dalle seguenti: « programmazione e riprogrammazione », le parole: « l'accelerazione e dell'attuazione » sono sostituite dalle seguenti: « l'accelerazione dell'attuazione », le parole: « Fondo Sviluppo e Coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione », le parole: « e controllo » sono sostituite dalle seguenti: « e controllo » e le parole: « dell'articolo 53 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 51 »;

al comma 16, le parole: « del Nucleo » sono sostituite dalle seguenti: « del NUPC » e le parole: « trasferite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « trasferite in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri »;

dopo il comma 17 è inserito il seguente:

« 17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione ».

All'articolo 51:

al comma 1, capoverso 56-bis, le parole: « Regolamento (UE) 2021/1060 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, » e la parola: « IGRUE » è sostituita dalle seguenti: « Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. A partire dal periodo contabile 2023-2024, i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), sono trasferiti in una o più linee di intervento codificate sul conto corrente di tesoreria n. 25051 del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del citato fondo di rotazione che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento. Contestualmente alla presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) gli importi riconosciuti a fronte di spese sostenute con risorse nazionali. Restano salve le specifiche destinazioni delle risorse stabilite per legge e le disposizioni previste dal comma 1-*quater*.

1-*ter*. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, sono individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale, coerenti con la natura delle risorse utilizzate, e sono disciplinate le modalità di utilizzazione delle risorse trasferite sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 1-*bis*, ferma restando la destinazione territoriale delle stesse. Il monitoraggio degli interventi è assicurato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-*quater*. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dalla Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 25 *ter* del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili, di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute in

particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e altre misure in materia di fondi strutturali europei ».

Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

« Art. 51-bis. - (Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale) -
1. A decorrere dall'anno 2023 per il disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese:

a) relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche;

b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dagli articoli 36, comma 6, e 38-septies, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

All'articolo 52:

al comma 1, dopo le parole: « della direzione » sono inserite le seguenti: « per il » e le parole: « 2026 e di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2026 ed euro »;

al comma 2, la parola: « abusiva » è soppressa e le parole: « nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022 »;

al comma 5, dopo le parole: « comma 1, del » sono inserite le seguenti: « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al », le parole: « lettera a) del » sono sostituite dalle seguenti: « lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al », le parole: « comma 6 del medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6, del medesimo codice di cui al », le parole: « aree ed immobili » sono sostituite dalle seguenti: « aree e agli immobili », le parole: « del suolo, recupero » sono sostituite dalle seguenti: « del suolo e di recupero » e dopo le parole: « indicati al primo periodo » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del

19 marzo 2015, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 5 milioni per l'anno 2025, euro 20 milioni per l'anno 2026 ed euro 16 milioni per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione riconosciuta a detta regione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d*), della medesima legge n. 178 del 2020. Con la medesima delibera sono aggiornati il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare l'attuazione degli interventi.

5-ter. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico dello spurgo dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia GPS. All'implementazione dei programmi di cui al periodo precedente le regioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-quater. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del codice civile, secondo le modalità da stabilire da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto, in ragione dei benefici, in termini di minori oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge della regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci, da esercitare secondo le modalità di cui all'articolo 2437-*bis* del codice civile.

5-quinquies. All'articolo 26, comma *6-ter*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "Per i citati appalti" è inserita la seguente: ", concessioni";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma *6-quater* è ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica" ».

All'articolo 53:

al comma 1, le parole: « comma 7 quater » sono sostituite dalle seguenti: « comma 7-quater », le parole: « Piani di sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Piani sviluppo e coesione » e le parole: « i bandi o avvisi » sono sostituite dalle seguenti: « i bandi o gli avvisi »;

al comma 2, le parole: « Fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione »;

alla rubrica, le parole: « risorse FSC » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ».

All'articolo 54:

al comma 1, dopo le parole: « misure del PNRR » sono inserite le seguenti: « di titolarità », le parole « 2021-2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023-2027 » e dopo le parole: « approvato con decisione » sono inserite le seguenti: « di esecuzione »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « - sezione A Agricoltura - è rideterminata » sono sostituite dalle seguenti: « , la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del medesimo Ministero è rideterminata »;

al comma 8, le parole: « a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2024 » e le parole: « Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « programma "Fondi di riserva e speciali" ».

All'articolo 55:

al comma 2, al primo periodo, le parole: « 2006, e del regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « 2006, del regolamento » e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché attività di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e funzioni di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi »;

al comma 4, al secondo periodo, le parole: « ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, » sono soppresse e, al

terzo periodo, le parole: « periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo »;

al comma 5, dopo le parole: « compatibile, il » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al ».

Dopo l'articolo 55 è inserita la seguente partizione: « Parte IV - Disposizioni finali ».

Sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:

« Allegato 1

(articolo 47, comma 9-quinquies)

Codici ATECO delle attività i cui titoli abilitativi, comunque denominati, sono rilasciati di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)

B Estrazione di minerali da cave e miniere

23.5 Produzione di cemento, calce e gesso

23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso

23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

35.11 Produzione di energia elettrica

F Costruzioni

42.1 Costruzione di strade e ferrovie

Allegato 2

(articolo 47, comma 9-quinquies)

Comuni interessati

Alà dei sardi

Benetutti

Bitti

Buddusò

Dorgali

Galtelli

Irgoli

Loculi

Lodè

Lula

Nule

Nuoro

Oliena
Onani
Orune
Osidda
Padru
Pattada
Siniscola
Torpé ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

PARTE I

GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

TITOLO I

SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONI-
TORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR E DEL PNC

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, di titolarità delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono, altresì, prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attribuite all'unità di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle attività svolte dall'unità di missione, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unità di missione.

2. Con riferimento alle strutture e alle unità di missione riorganizzate ai sensi del comma 1, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture ed unità di missione si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli incarichi dirigenziali di livello non generale conferiti relativamente ad uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attività già di titolarità delle unità di missione, istituite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, si applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di ministri adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si procede alla riorganizzazione delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della struttura di cui all'articolo 4-*bis* del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. La riorganizzazione prevista dal primo periodo può essere limitata ad alcune delle strutture ed unità ivi indicate. Agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del presente comma si applicano le previsioni di cui al comma 2.

4. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4:

1) alla lettera g), le parole: « e del Tavolo permanente » sono soppresse;

2) la lettera p) è abrogata;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera g), le parole: « e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative » sono sostituite dalle seguenti: « che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative »;

1.2) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalità previste dal comma 3-*bis*; »;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis*. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera *i*), alle sedute della cabina di regia partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonché rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile, nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. »;

c) l'articolo 3 è abrogato;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « e del Tavolo permanente » sono soppresse;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera *a*), le parole: « e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « nell'esercizio delle sue funzioni »;

2.2) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12; »;

2.3) dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

« *b-bis*) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia; »;

2.4) alla lettera *c*), dopo le parole: « competenti per materia » sono inserite le seguenti: « , laddove non risolvibili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera *b-bis*) »;

e) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma *Next Generation EU*, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del *Next Generation EU*-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. Per gli interventi di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al presente comma, è istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di

livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti. »;

f) all'articolo 7:

1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « destinare alla stipula di convenzioni » sono inserite le seguenti: « con amministrazioni pubbliche e »;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: « n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale » sono sostituite dalle seguenti: « n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale »;

3) al comma 8, dopo le parole: « le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR » sono inserite le seguenti: « , nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR »;

4) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« *8-bis.* Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità, anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR, nonché con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento. »;

f-bis) all'articolo 8, comma 2, al primo periodo, le parole: « con il servizio centrale per il PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « con l'Ispettorato generale per il PNRR » e, al secondo periodo, le parole: « predetto Servizio centrale » sono sostituite dalle seguenti: « predetto Ispettorato generale ».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera *e)*, quantificati in euro 549.980 per l'anno 2023 e in euro 659.980 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, le parole: « dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, » sono sostituite dalle seguenti: « dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Respinto*Sopprimere l'articolo***1.2**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: « e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, la riorganizzazione» con le seguenti:« il rafforzamento» e le parole da:« delle funzioni e delle attività» fino alla fine del comma con le seguenti:« di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, e di risorse finanziarie e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza»

Conseguentemente:

a) Sopprimere il comma 2;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:« alla riorganizzazione» con le seguenti:« al rafforzamento» e sopprimere il secondo e il terzo periodo;

c) al comma 4, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

1.200

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 49, comma 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "il dipartimento della Ragioneria del Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite con le seguenti: "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

1.201

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Respinto

Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «alle sedute della cabina di regia» con le seguenti: «a tutte le sedute della cabina di regia» e le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.» con le seguenti: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono identificati i membri aggiuntivi che partecipano alle sedute della cabina di regia.»;*

b) *dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «La cabina di regia coinvolge preliminarmente le parti sociali maggiormente rappresentative nella costruzione di una strategia integrata tra politica di coesione e attuazione del PNRR, anche al fine di monitorare il rispetto delle condizionalità sociali per l'erogazione delle risorse, così come previsto dal Protocollo per la partecipazione ed il confronto per il PNRR sottoscritto da Governo e sindacati confederali, nonché in caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento con ricaduta diretta o indiretta sul lavoro e in caso di progetti di investimento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali. La cabina di regia attiva inoltre un livello di confronto specifico con le parti sociali maggiormente rappresentative anche sul monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali, transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale; sull'utilizzo delle risorse del PNRR del Fondo complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo per lo sviluppo e la coesione e sulle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche»;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risultanze, i verbali e ogni altro documento collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri della cabina di regia. La Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a prendere in esame, valutare, dibattere e infine esprimersi su eventuali contributi, proposte e raccomandazioni ricevuti dai membri. All'inizio e a metà di ogni semestre è convocata una riunione della cabina di regia, ciascuna a distanza di tre mesi dall'altra, il cui ordine del giorno è definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri stessi della cabina di regia di cui ai periodi precedenti, al fine di una più efficace e coordinata implementazione dei target e milestone previsti per il semestre di riferimento.»».*

1.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso «3-bis» apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* «con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2021.» *inserire il seguente periodo:* «Il decreto conferma la partecipazione delle organizzazioni della cittadinanza che hanno fatto parte del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale»;

2) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le risultanze, i verbali e ogni altro documento collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri della Cabina di Regia. All'inizio di ogni semestre è convocata una riunione della cabina di regia, il cui ordine del giorno viene definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri della stessa al fine di una più efficace e coordinata implementazione dei target e milestone previsti per il semestre di riferimento.».

1.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Al comma 4, lettera b), numero 2) capoverso «3-bis)», aggiungere infine le seguenti parole:« Saranno previste articolazioni territoriali della Cabina di Regia nazionale, che ne rispecchieranno composizione e funzioni, allo scopo di assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale anche per l'attuazione a livello territoriale del PNRR.».

1.12

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera d) dopo il numero 1) inserire il seguente:* «1-bis) al comma 1 le parole: "nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome" sono sostituite dalle parole: "nonché, per gli interventi di interesse degli enti territoriali, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie che assicura il rapporto con la Conferenza delle regioni e le province autonome, l'ANCI e l'UPI»;

b) *al comma 4, lettera e), capoverso "2", dopo le parole* «L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale» *inserire le seguenti:* «di cui uno dedicato al supporto tecnico amministrativo degli enti locali titolari».

lari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al sistema informatico Regis di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 20 dicembre 2020, n. 178»;

c) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole "il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni» sono sostituite dalle parole: "il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato e le Autonomie territoriali, denominato «Nucleo PNRR Stato - Autonomie territoriali»".

6-ter. Per il coordinamento degli interventi di utilizzo dei fondi europei nei territori le Regioni e le Province autonome istituiscono cabine di regia regionali a cui partecipano rappresentanti delle associazioni regionali degli enti locali.»

1.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Al comma 4, numero 2.2., al capoverso b), aggiungere i seguenti periodi: «In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro, la Cabina di Regia si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto e sui progetti di investimento, che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali. Particolare rilevanza sarà prevista per il monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali (transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale); all'utilizzo delle risorse del PNRR del Fondo complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo per lo sviluppo e la coesione; alle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche per le quali verrà attivato un confronto specifico.».

G1.100

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli

investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune",

premessi che:

il disegno di legge in esame all'articolo 1 intitolato "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR" al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di titolarità delle amministrazioni centrali, acconsente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 8, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività personale delle pubbliche amministrazioni;

il provvedimento riconosce la necessità di una generale riorganizzazione delle strutture amministrative al fine di ottimizzarne l'efficienza in funzione del completamento dei progetti a valere sul PNRR;

con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;

lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle graduatorie di idonei;

nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 21-27, nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile alla stabilizzazione del personale assunto

con contratto a tempo determinato e impegnato a diverso titolo nei progetti legati al PNRR .

G1.200

CALENDA, PAITA, RENZI, GELMINI, FREGOLENT, LOMBARDO, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

premessi che:

il provvedimento contiene numerose iniziative volte a semplificare la realizzazione delle opere pubbliche connesse al PNRR e al PNC;

il nostro Paese si è impegnato nell'ambito del PNRR ad attivare misure per sostenere la transizione ecologica dell'economia;

il 1° marzo 2023 è entrato in vigore il Regolamento n. 435/2023 recante dispositivo per la ripresa e resilienza - Inserimento nel regolamento 2021/241/UE dei capitoli dedicati al piano RepowerEU nei Piani per la ripresa e la resilienza - Modifiche ai regolamenti 1303/2013/UE, 2021/1060/UE e 2021/1755/UE, e alla direttiva 2003/87/CE;

la misura Industria 4.0, prevista dall'articolo 1, comma 1057-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la misura formazione 4.0, prevista dall'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e le ulteriori misure di riduzione dell'onere fiscale connesse alla realizzazione degli investimenti previste dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 hanno contribuito in modo decisivo a favorire la transizione digitale ed ecologica del sistema produttivo nazionale;

tra gli obiettivi principali del REPowerEU figurano l'aumento della resilienza, della sicurezza e della sostenibilità del sistema energetico dell'UE mediante la necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'UE, anche potenziando la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia,

impegna il Governo a valutare nel capitolo REPowerEU, integrativo del PNRR, specifici stanziamenti destinati al finanziamento di strumenti di incentivazione di tipo fiscale che, al pari di quelli previsti dalle misure Industria 4.0 e formazione 4.0 e dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 23, siano in grado di promuovere ulteriormente gli investimenti finalizzati alla realizzazione di processi produttivi verdi, sostenibili e resilienti.

G1.200 (testo 2)

CALENDA, PAITA, RENZI, GELMINI, FREGOLENT, LOMBARDO, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

premesso che:

il provvedimento contiene numerose iniziative volte a semplificare la realizzazione delle opere pubbliche connesse al PNRR e al PNC;

il nostro Paese si è impegnato nell'ambito del PNRR ad attivare misure per sostenere la transizione ecologica dell'economia;

il 1° marzo 2023 è entrato in vigore il Regolamento n. 435/2023 recante dispositivo per la ripresa e resilienza - Inserimento nel regolamento 2021/241/UE dei capitoli dedicati al piano RepowerEU nei Piani per la ripresa e la resilienza - Modifiche ai regolamenti 1303/2013/UE, 2021/1060/UE e 2021/1755/UE, e alla direttiva 2003/87/CE;

la misura Industria 4.0, prevista dall'articolo 1, comma 1057-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la misura formazione 4.0, prevista dall'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e le ulteriori misure di riduzione dell'onere fiscale connesse alla realizzazione degli investimenti previste dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 hanno contribuito in modo decisivo a favorire la transizione digitale ed ecologica del sistema produttivo nazionale;

tra gli obiettivi principali del REPowerEU figurano l'aumento della resilienza, della sicurezza e della sostenibilità del sistema energetico dell'UE mediante la necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'UE, anche potenziando la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia,

impegna il Governo a valutare nel capitolo REPowerEU, integrativo del PNRR, di prevedere specifici stanziamenti destinati al finanziamento di strumenti di incentivazione di tipo fiscale che, al pari di quelli previsti dalle misure Industria 4.0 e formazione 4.0 e dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 23, siano in grado di promuovere ulteriormente gli investimenti finalizzati alla realizzazione di processi produttivi verdi, sostenibili e resilienti.

G1.201

BASSO, ALFIERI, D'ELIA, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (A.S. 564);

premesso che:

lo scorso 28 marzo 2023, le Sezioni Unite in sede di controllo della Corte dei Conti hanno presentato al Parlamento la relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR. La relazione, pur sottolineando diversi aspetti positivi sull'attuazione del PNRR, ha evidenziato numerose criticità che, se non opportunamente e tempestivamente affrontate, potrebbero mettere a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali connessi al piano;

per quanto riguarda gli indicatori comuni di monitoraggio adottati a livello europeo, risultano carenze nella scelta degli indicatori, e in particolare: a) la trascuratezza dei profili dell'articolazione geografica; b) il fatto che circa un terzo degli investimenti e la quasi totalità delle riforme non siano associati a indicatori; c) la scelta di introdurre un nuovo sistema di indicatori che appare non immediatamente riconducibile ai *framework* di misurazione già disponibili; d) i Piani nazionali presentati, e il sistema degli indicatori, appaiono non ancora integrati con il *framework* dello sviluppo sostenibile previsto dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;

relativamente ai profili di attuazione del Piano, rispetto agli obiettivi europei, che risultano tutti conseguiti alla scadenza del secondo semestre del 2022, per gli obiettivi nazionali risulta un conseguimento pari solo al 62 per cento, nella misura in cui "le attività inerenti a 7 target risultavano solo avviate, 5 target figuravano ancora in via di definizione, mentre per ulteriori 8 obiettivi emergevano ritardi rispetto alla scadenza programmata";

con l'avanzare del cronoprogramma, è atteso un aumento del peso relativo dei *target* rispetto alle *milestone*, e al semestre in corso risulta solamente già conseguito un solo *target*;

per quanto concerne l'attuazione finanziaria, la Corte ha sottolineato come oltre la metà delle misure interessate dai flussi sulle specifiche contabilità di tesoreria e a quelli del bilancio mostri ritardi o sia ancora in una fase sostanzialmente iniziale dei progetti, e in particolare l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni stia procedendo a rilento;

al netto dei crediti d'imposta del piano Transizione 4.0 relativi ai beni strumentali innovativi e alle attività di formazione e all'Ecobonus-Sismabonus, per i quali si è registrato un livello di spesa molto più elevato del previsto, il livello di attuazione finanziaria scende al 6 per cento e le missioni 4, 5 e 6 non raggiungono nemmeno la soglia del 5 per cento;

per quanto riguarda il PNC, i progetti di 3 programmi su 24 osservati dalla Corte non risultano concretamente avviati, mentre poco più del 10 per cento delle risorse non sono state ancora attivate;

relativamente al Mezzogiorno, la Corte ha evidenziato le seguenti criticità:

a) in generale, sia la spesa per consumi finali sia per gli investimenti, le quote di risorse indirizzate al Mezzogiorno si sono ridotte negli ultimi anni, nonostante le difficoltà riscontrate dal Sud, in particolare nella fase di recupero dopo la crisi pandemica rispetto alle altre aree del Paese;

b) resta aperto il problema della messa a punto di adeguati strumenti di gestione dei programmi, che rischia di influenzare negativamente la capacità di spesa delle Amministrazioni, considerata in particolare la presenza di tempi di realizzazione delle opere pubbliche sistematicamente superiori a quelli medi nazionali;

c) sorgono dubbi sull'effettiva capacità di assorbimento delle risorse, in considerazione della bassa dinamicità economica del territorio, con il rischio di interventi subottimali;

d) un ulteriore elemento di difficoltà consiste nella disparità delle regioni del Sud in quanto a dotazioni digitali, e in particolare al fatto che l'allocazione di risorse al Mezzogiorno nei settori associati all'indice dell'economia e della società digitale (DESI) non rispetti il vincolo di destinazioni pari al 40 per cento e che si prospettino difficoltà di rispettare le relative scadenze del cronoprogramma;

per quanto riguarda giovani e donne, circa il 10 per cento degli obiettivi non risultano completati a fine 2022;

l'ultimo aspetto coperto dalla relazione della Corte è relativo al settore delle costruzioni, per il quale si evidenziano rischi di una crescita eccessiva del settore, che comporta rischi di mancato reperimento della manodopera, in particolare straniera, e alla saturazione della capacità produttiva che potrebbe causare ritardi nell'attuazione degli investimenti;

oltre alle criticità sottolineate dalla Corte dei Conti, secondo i dati dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, circa il 70 per cento degli oltre 48.000 affidamenti registrati da luglio a oggi prevedano una deroga totale alle clausole di condizionalità, previste dal PNRR, che impongono di destinare ai giovani di età inferiore ai 36 anni e alle donne almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie a realizzare l'affidamento, mentre 1.343 affidamenti abbiano usufruito di una deroga parziale delle suddette clausole. A ciò si aggiunge il fatto che le linee guida di cui all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - secondo cui con provvedimento del Presidente

del Consiglio dei ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste per le pari opportunità e l'inclusione lavorativa nei contratti pubblici relativi al PNRR e al PNC, nonché indicate le misure premiali e predisposti i modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto - non risultano ancora adottate a causa di infondati timori e presunti rischi di complicazione delle procedure o incremento dei costi dei progetti;

permangono, inoltre, criticità importanti connesse alla mancanza di trasparenza e alla carenza di informazioni da parte dei portali ufficiali sullo stato di attuazione del PNRR, sia a livello dei singoli interventi e, più in generale, sul monitoraggio del PNRR, a partire dalla piattaforma governativa "Italia domani";

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a garantire la continuità operativa delle amministrazioni centrali titolate al monitoraggio del PNRR e all'attuazione di specifici investimenti e riforme, evitando modifiche alla *Governance* che possano mettere a rischio il raggiungimento di tutti gli obiettivi e le riforme legate al PNRR;

ad adoperarsi per garantire la piena attuazione, nel rispetto degli obiettivi europei e nazionali, tanto del PNRR quanto del PNC, con particolare riferimento ai profili finanziari, tenendo conto dell'aumento del peso dei *target* rispetto alle *milestone* previsto per i prossimi mesi;

a garantire una maggiore trasparenza e accessibilità ai dati relativi all'attuazione del PNRR, con particolare riferimento alle piattaforme a ciò preposte, a iniziare da "Italia domani";

a garantire il pieno raggiungimento delle priorità trasversali connesse al Mezzogiorno, ai giovani e alle donne, garantendo, in particolare:

a) la messa a punto di adeguati strumenti di gestione dei programmi per le Amministrazioni del Mezzogiorno e un completamento equo ed efficace delle dotazioni digitali delle diverse aree meridionali;

b) che le stazioni appaltanti prevedano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani;

c) l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021;

d) il tempestivo recupero degli obiettivi non raggiunti a fine 2022 connessi a giovani e donne.

G1.201 (testo 2)

BASSO, ALFIERI, D'ELIA, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (A.S. 564);

premesso che:

lo scorso 28 marzo 2023, le Sezioni Unite in sede di controllo della Corte dei Conti hanno presentato al Parlamento la relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR. La relazione, pur sottolineando diversi aspetti positivi sull'attuazione del PNRR, ha evidenziato numerose criticità che, se non opportunamente e tempestivamente affrontate, potrebbero mettere a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali connessi al piano;

per quanto riguarda gli indicatori comuni di monitoraggio adottati a livello europeo, risultano carenze nella scelta degli indicatori, e in particolare: a) la trascuratezza dei profili dell'articolazione geografica; b) il fatto che circa un terzo degli investimenti e la quasi totalità delle riforme non siano associati a indicatori; c) la scelta di introdurre un nuovo sistema di indicatori che appare non immediatamente riconducibile ai *framework* di misurazione già disponibili; d) i Piani nazionali presentati, e il sistema degli indicatori, appaiono non ancora integrati con il *framework* dello sviluppo sostenibile previsto dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;

relativamente ai profili di attuazione del Piano, rispetto agli obiettivi europei, che risultano tutti conseguiti alla scadenza del secondo semestre del 2022, per gli obiettivi nazionali risulta un conseguimento pari solo al 62 per cento, nella misura in cui "le attività inerenti a 7 *target* risultavano solo avviate, 5 *target* figuravano ancora in via di definizione, mentre per ulteriori 8 obiettivi emergevano ritardi rispetto alla scadenza programmata";

con l'avanzare del cronoprogramma, è atteso un aumento del peso relativo dei *target* rispetto alle *milestone*, e al semestre in corso risulta solamente già conseguito un solo *target*;

per quanto concerne l'attuazione finanziaria, la Corte ha sottolineato come oltre la metà delle misure interessate dai flussi sulle specifiche contabilità di tesoreria e a quelli del bilancio mostri ritardi o sia ancora in una fase sostanzialmente iniziale dei progetti, e in particolare l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni stia procedendo a rilento;

al netto dei crediti d'imposta del piano Transizione 4.0 relativi ai beni strumentali innovativi e alle attività di formazione e all'Ecobonus-Sismabonus, per i quali si è registrato un livello di spesa molto più elevato del previsto, il livello di attuazione finanziaria scende al 6 per cento e le missioni 4, 5 e 6 non raggiungono nemmeno la soglia del 5 per cento;

per quanto riguarda il PNC, i progetti di 3 programmi su 24 osservati dalla Corte non risultano concretamente avviati, mentre poco più del 10 per cento delle risorse non sono state ancora attivate;

relativamente al Mezzogiorno, la Corte ha evidenziato le seguenti criticità:

a) in generale, sia la spesa per consumi finali sia per gli investimenti, le quote di risorse indirizzate al Mezzogiorno si sono ridotte negli ultimi anni, nonostante le difficoltà riscontrate dal Sud, in particolare nella fase di recupero dopo la crisi pandemica rispetto alle altre aree del Paese;

b) resta aperto il problema della messa a punto di adeguati strumenti di gestione dei programmi, che rischia di influenzare negativamente la capacità di spesa delle Amministrazioni, considerata in particolare la presenza di tempi di realizzazione delle opere pubbliche sistematicamente superiori a quelli medi nazionali;

c) sorgono dubbi sull'effettiva capacità di assorbimento delle risorse, in considerazione della bassa dinamicità economica del territorio, con il rischio di interventi subottimali;

d) un ulteriore elemento di difficoltà consiste nella disparità delle regioni del Sud in quanto a dotazioni digitali, e in particolare al fatto che l'allocazione di risorse al Mezzogiorno nei settori associati all'indice dell'economia e della società digitale (DESI) non rispetti il vincolo di destinazioni pari al 40 per cento e che si prospettino difficoltà di rispettare le relative scadenze del cronoprogramma;

per quanto riguarda giovani e donne, circa il 10 per cento degli obiettivi non risultano completati a fine 2022;

l'ultimo aspetto coperto dalla relazione della Corte è relativo al settore delle costruzioni, per il quale si evidenziano rischi di una crescita eccessiva del settore, che comporta rischi di mancato reperimento della manodopera, in particolare straniera, e alla saturazione della capacità produttiva che potrebbe causare ritardi nell'attuazione degli investimenti;

oltre alle criticità sottolineate dalla Corte dei Conti, secondo i dati dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, circa il 70 per cento degli oltre 48.000 affidamenti registrati da luglio a oggi prevedano una deroga totale alle clausole di condizionalità, previste dal PNRR, che impongono di destinare ai giovani di età inferiore ai 36 anni e alle donne almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie a realizzare l'affidamento, mentre 1.343 affidamenti abbiano usufruito di una deroga parziale delle suddette clausole. A ciò si aggiunge il fatto che le linee guida di cui all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - secondo cui con provvedimento del Presidente

del Consiglio dei ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste per le pari opportunità e l'inclusione lavorativa nei contratti pubblici relativi al PNRR e al PNC, nonché indicate le misure premiali e predisposti i modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto - non risultano ancora adottate a causa di infondati timori e presunti rischi di complicazione delle procedure o incremento dei costi dei progetti;

permangono, inoltre, criticità importanti connesse alla mancanza di trasparenza e alla carenza di informazioni da parte dei portali ufficiali sullo stato di attuazione del PNRR, sia a livello dei singoli interventi e, più in generale, sul monitoraggio del PNRR, a partire dalla piattaforma governativa "Italia domani";

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a garantire la continuità operativa delle amministrazioni centrali titolate al monitoraggio del PNRR e all'attuazione di specifici investimenti e riforme;

ad adoperarsi per garantire la piena attuazione, nel rispetto degli obiettivi europei e nazionali, tanto del PNRR quanto del PNC, con particolare riferimento ai profili finanziari, tenendo conto dell'aumento del peso dei *target* rispetto alle *milestone* previsto per i prossimi mesi;

a garantire una maggiore accessibilità ai dati relativi all'attuazione del PNRR, con particolare riferimento alle piattaforme a ciò preposte, a iniziare da "Italia domani";

a garantire il pieno raggiungimento delle priorità trasversali connesse al Mezzogiorno, ai giovani e alle donne.

G1.202

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, VERSACE, SBROLLINI, LOMBARDO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

premessi che:

il provvedimento contiene numerose iniziative volte a semplificare la realizzazione delle opere pubbliche connesse al PNRR e al PNC;

il nostro Paese è caratterizzato da una significativa disparità di genere che dovrebbe essere contrastata in ogni occasione e ambito;

il governo Draghi per esempio aveva introdotto a questo scopo il c.d. "bollino rosa", volto a certificare l'applicazione, da parte delle imprese, di politiche virtuose sul tema dell'equità, dell'inclusione e della parità salariale di genere;

tale disposizione riconosceva in capo a dette imprese specifiche premialità, volte stimolare le pari opportunità e il conseguimento dei fondamentali obiettivi di eguaglianza di genere, che rischia di essere neutralizzato per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti,

impegna il Governo a individuare modalità, anche legislative, affinché le disposizioni introdotte con il nuovo Codice degli appalti non possano in nessun caso prevedere un livello di tutela e garanzia della parità di genere inferiore a quanto previsto dalla disciplina legislativa attualmente vigente.

G1.202 (testo 2)

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, VERSACE, SBROLLINI, LOMBARDO

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

premesso che:

il provvedimento contiene numerose iniziative volte a semplificare la realizzazione delle opere pubbliche connesse al PNRR e al PNC;

il nostro Paese è caratterizzato da una significativa disparità di genere che dovrebbe essere contrastata in ogni occasione e ambito;

il governo Draghi per esempio aveva introdotto a questo scopo il c.d. "bollino rosa", volto a certificare l'applicazione, da parte delle imprese, di politiche virtuose sul tema dell'equità, dell'inclusione e della parità salariale di genere;

tale disposizione riconosceva in capo a dette imprese specifiche premialità, volte stimolare le pari opportunità e il conseguimento dei fondamentali obiettivi di eguaglianza di genere, che rischia di essere neutralizzato per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti,

impegna il Governo a monitorare affinché vengano concretamente attuate le previsioni del nuovo codice degli appalti relative alla riduzione della

garanzia fideiussoria alle aziende in possesso della certificazione della parità di genere e all'impegno per tutti gli operatori economici, nella fase di esecuzione del rapporto, di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione sociale per le persone con disabilità o svantaggiate nonché alla possibilità per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, il raggiungimento dei predetti obiettivi, con particolare riguardo agli appalti la cui partecipazione o esecuzione è riservata a operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle predette persone.

G1.203

VERSACE, FREGOLENT, LOMBARDO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

premessi che:

l'aumento dei costi dell'energia elettrica rappresenta un grave problema non solo per le famiglie e le imprese, ma anche per tutte le pubbliche amministrazioni;

in particolare, gli ospedali del servizio sanitario nazionale sono strutture ad alto consumo di energia in ragione delle esigenze di riscaldamento e di illuminazione dei locali e del funzionamento dei macchinari ivi impiegati;

le aziende sanitarie devono sostenere questi extra costi che si sommano alle numerose ricadute negative dovute a altri rincari dovuti alla spinta inflazionistica e le regioni si trovano dunque in particolare difficoltà,

impegna il Governo:

a incrementare i trasferimenti alle regioni destinati al sistema sanitario nazionale in misura almeno pari all'inflazione, che ammonta a circa il 10 per cento

G1.203 (testo 2)

VERSACE, FREGOLENT, LOMBARDO

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

premessi che:

l'aumento dei costi dell'energia elettrica rappresenta un grave problema non solo per le famiglie e le imprese, ma anche per tutte le pubbliche amministrazioni;

in particolare, gli ospedali del servizio sanitario nazionale sono strutture ad alto consumo di energia in ragione delle esigenze di riscaldamento e di illuminazione dei locali e del funzionamento dei macchinari ivi impiegati;

le aziende sanitarie devono sostenere questi extra costi che si sommano alle numerose ricadute negative dovute a altri rincari dovuti alla spinta inflazionistica e le regioni si trovano dunque in particolare difficoltà,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, i trasferimenti alle regioni destinati a questo settore in misura almeno pari all'inflazione, che ammonta a circa il 10 per cento

G1.204

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 564, di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

premessi che:

secondo il Rapporto Svimez 2023 le regioni del Sud soffrono maggiormente la situazione economica di crisi causata prima dalla pandemia e poi dai problemi energetici legati alla guerra in Ucraina;

ad essere penalizzate sono soprattutto le famiglie e le imprese meridionali, la Svimez valuta che a causa dei rincari dei beni energetici e alimentari l'incidenza delle famiglie in povertà assoluta potrebbe crescere di circa un punto percentuale salendo all'8,6%, con forti eterogeneità territoriali: + 2,8 punti percentuali nel Mezzogiorno, contro lo 0,3 del Nord e lo 0,4 del Centro;

nel 2023 il PIL meridionale si contrarrebbe fino a -0,4%, mentre quello del Centro-Nord, pur rimanendo positivo a +0,8%, segnerebbe un forte rallentamento rispetto al 2022. Il dato medio italiano dovrebbe attestarsi invece intorno al +0,5%;

i dati evidenziano inoltre un progressivo disinvestimento dalla filiera dell'istruzione che ha interessato soprattutto le regioni del Sud: tra il 2008 e il 2020, la spesa complessiva in termini reali si è ridotta del 19,5% al Sud, oltre 8 punti percentuali in più del Centro-Nord. Lo scarto aumenta se si considera il solo comparto della scuola, con una spesa per studente di 6.025 euro al Sud contro 6.395 nel Centro-Nord;

sarebbe stato importante utilizzare il PNRR per colmare il divario di infrastrutture sociali a partire dall'istruzione;

nel Mezzogiorno gli studenti senza mensa risultano essere 650mila, il 46% del totale e circa 550mila alunni delle scuole primarie del Mezzogiorno (66% del totale) non frequentano scuole dotate di una palestra;

in particolare, registrano un netto ritardo la Campania (170mila allievi senza, 73% del totale), la Sicilia (81%), la Calabria (83%);

nel Centro-Nord gli studenti senza palestra raggiungono il 54%. Il 57% degli alunni meridionali della scuola secondaria di secondo grado non ha accesso a una palestra; la stessa percentuale che si registra nella scuola secondaria di primo grado;

da segnalare ancora che quasi un minore meridionale su 3 (31,35%) nella fascia tra i 6 e i 17 anni è in sovrappeso, rispetto ad un minore su cinque nel Centro-Nord, in Basilicata il 40% (SVIMEZ-UISP, 2021);

per effetto delle carenze infrastrutturali, solo il 18% degli alunni del Mezzogiorno accede al Tempo Pieno a Scuola, rispetto al 48% del Centro-Nord: bassi i valori di Umbria (28%) e Marche (30%), molto bassi quelli di Molise (8%), Sicilia (10%);

gli allievi della scuola primaria nel Mezzogiorno frequentano mediamente 4 ore di scuola in meno a settimana rispetto a quelli del Centro-Nord: la differenza tra le ultime due regioni (Molise e Sicilia) e le prime due (Lazio e Toscana) è su base annua di circa 200 ore. Considerando un ciclo scolastico intero (5 anni), gli alunni di Molise e Sicilia perdono circa 1000 ore che corrisponde a circa il monte ore di un anno di scuola primaria;

considerato che:

si ritiene importante finalizzare una quota delle risorse collegate al PNRR per colmare i divari sui diritti di cittadinanza: nelle infrastrutture scolastiche e nei ritardi e divergenze nei sistemi produttivi: il meccanismo "competitivo" di allocazione delle risorse agli enti territoriali responsabili degli interventi ha infatti evidenziato diverse criticità: prima fra tutte l'investimento in forme di lavoro precarie piuttosto che nella stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici e in secondo luogo la scelta dello stesso meccanismo 'competitivo' adottato quale criterio da applicare per la selezione dei progetti da finanziare agli enti locali, si ritiene abbia allontanato il PNRR dal rispetto del criterio perequativo che avrebbe dovuto orientare la distribuzione territoriale delle risorse disponibili per andare incontro al fondamentale fine di riequilibrio territoriale,

impegna il Governo:

nel primo provvedimento utile, a intraprendere le opportune iniziative coerenti con le finalità di riequilibrio territoriale con l'introduzione di un meccanismo perequativo di distribuzione delle risorse basato su una ricognizione dei fabbisogni di investimento, in particolare negli ambiti in cui sono stati definiti i Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito sociale e in quelli in cui comunque esistono obiettivi di servizio o standard nazionali fissati dalla normativa statale.

G1.204 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 564, di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

considerato che:

si ritiene importante finalizzare una quota delle risorse collegate al PNRR per colmare i divari sui diritti di cittadinanza: nelle infrastrutture scolastiche e nei ritardi e divergenze nei sistemi produttivi: il meccanismo "competitivo" di allocazione delle risorse agli enti territoriali responsabili degli interventi ha infatti evidenziato diverse criticità: prima fra tutte l'investimento in forme di lavoro precarie piuttosto che nella stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici e in secondo luogo la scelta dello stesso meccanismo 'competitivo' adottato quale criterio da applicare per la selezione dei progetti da finanziare agli enti locali, si ritiene abbia allontanato il PNRR dal rispetto del criterio perequativo che avrebbe dovuto orientare la distribuzione territoriale delle risorse disponibili per andare incontro al fondamentale fine di riequilibrio territoriale,

impegna il Governo:

nel primo provvedimento utile, a intraprendere le opportune iniziative coerenti con le finalità di riequilibrio territoriale con l'introduzione di un meccanismo perequativo di distribuzione delle risorse basato su una ricognizione dei fabbisogni di investimento, in particolare negli ambiti in cui sono stati definiti i Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito sociale e in quelli in cui comunque esistono obiettivi di servizio o standard nazionali fissati dalla normativa statale.

G1.205

ALOISIO

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)*, nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (A.S. 564),

premesso che:

l'articolo 1 reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni titolari degli interventi PNRR;

l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, in occasione delle audizioni sul PNRR, ha considerato l'opportunità di inserire all'interno del Piano alcuni progetti di rafforzamento delle capacità del personale delle strutture tecniche di progettazione e monitoraggio dei lavori pubblici;

considerato che:

gli Enti locali lamentano una sostanziale carenza di risorse umane e tecnologiche, cosicché appare opportuno accelerare i processi di reclutamento di nuovo personale per le Amministrazioni comunali, soprattutto nelle realtà più circoscritte e nei territori più fragili, anche intervenendo sulle complessive dotazioni e fissando i criteri delle prestazioni in materia, così da accelerare sinergia e convergenza nei servizi fra le città meno e più dotate;

valutato che:

la necessità ora descritta di fornire alle amministrazioni maggiore personale tecnico per poter procedere sia alla fase progettuale sia a quella attuativa delle opere legate al PNRR - anche in considerazione dei forti ritardi accumulati - collide con l'impossibilità di procedere all'assunzione, per tramite di ordinarie procedure concorsuali, nel rispetto dei tempi e delle scadenze richieste dal PNRR,

impegna il Governo:

a valutare tempestivamente l'opportunità di ampliare, secondo modalità annualmente rinnovabili, e comunque non oltre il 2026, le procedure di comando tra Pubbliche Amministrazioni, al fine di agevolare il trasferimento temporaneo per le unità di personale tecnico dei singoli enti, eventualmente richieste, presso altri enti, incluso il Ministero dell'Istruzione e del merito, così da consentire l'impiego provvisorio del personale impegnato nell'attività docente anche a fini di supporto presso gli Enti locali.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2.

(Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Fino al 31 dicembre 2026, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR, alla quale è preposto un coordinatore, articolata in quattro direzioni generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano;

b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;

d) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;

e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di missione PNRR sono, altresì, trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dal presente decreto, nonché quelli previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, è assicurato alla Struttura di missione PNRR l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità

del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 è composta da un contingente di nove unità dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale, individuato anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. Alle posizioni dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore a tre anni e fatta salva la possibilità di rinnovo degli stessi, nonché i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla Struttura di missione cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR è autorizzata, altresì, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il personale assunto secondo le modalità di cui al primo periodo viene inquadrato nel livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite

l'organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le modalità di formazione del contingente di cui al comma 4 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei coordinatori, e non generale relativi alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della Struttura di missione PNRR.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:

a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

EMENDAMENTI

2.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) assicura un coordinamento stabile, almeno mensile, sullo stato di attuazione degli interventi di cui sono soggetti attuatori Comuni e Città Metropolitane, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che, a tal fine, garantisce un supporto tecnico necessario per la diffusione delle informazioni necessarie presso gli enti e collabora all'individuazione delle eventuali criticità.»

2.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Id. em. 2.3

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) assicura un coordinamento stabile, almeno mensile, sullo stato di attuazione degli interventi di cui sono soggetti attuatori Comuni e Città Metropolitane, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che, a tal fine, garantisce un supporto tecnico necessario per la diffusione delle informazioni necessarie presso gli enti e collabora all'individuazione delle eventuali criticità.».

2.0.200)

LOMBARDO, FREGOLENT

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 2-bis

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:

6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, BERGESIO

Id. em. 2.0.200

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:

6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

Id. em. 2.0.200

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti: « 6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attua-

zione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-sexies. All'attuazione dei commi *6-ter*, *6-quater* e *6-quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, di seguito PNC, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna

al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. »;

2) al comma 3, le parole: « non superiore a trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a quindici giorni »;

3) al comma 5, al terzo periodo, dopo le parole: « previa autorizzazione della Cabina di regia » sono inserite le seguenti: « , qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. »;

4) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi. »;

b) all'articolo 13, comma 1, le parole: « la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6 ».

EMENDAMENTI

3.1

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo:
«Sono riconosciuti ulteriori giorni alle Regioni in relazione agli interventi nei

quali le stesse siano chiamate a svolgere un ruolo di soggetto attuatore di primo livello, e che, come tali, non abbiano la gestione diretta delle risorse».

3.2

PATUANELLI, DAMANTE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).

3.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:*

«3) al comma 5), le parole:", in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia." sono soppresse.»;

b) *al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).*

3.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Al comma 1 lettera a), numero 4), dopo le parole: «programma di interventi» aggiungere infine le seguenti:« ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui all'articolo 2 comma 1.».

3.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Silenzio assenso)

Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 241/90. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4.

*(Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle
Unità di missione PNRR)*

1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato attingendo a graduatorie in corso di validità, per i profili professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate al Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente. »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000 annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ».

EMENDAMENTI

4.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Al comma, 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

4.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso "1", dopo le parole:* «legge 6 agosto 2021, n. 113» *inserire le seguenti:* «, ai sensi del comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

"1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. Fino al 31 dicembre 2026, gli enti locali attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono coprire i ruoli infungibili del dirigente della polizia locale, del dirigente finanziario e del dirigente tecnico mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

1-ter. All'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "personale non dirigenziale", con le seguenti: "personale dirigenziale e non";

b) al comma 7, sostituire le parole: "agli articoli 90 e 110", con le seguenti: "all'articolo 90";

c) al comma 11, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", nonché al personale dirigenziale e non degli Enti Locali."

4.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» *inserire le seguenti:* «nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».

4.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto*Al comma 1, lettera b, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:*

«1-ter. In coerenza con gli accordi per la definizione delle famiglie professionali di cui al CCNL Funzioni Centrali 2019/2021, le amministrazioni provvedono alla revisione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni. A tal fine, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, finalizzato al concorso degli oneri per il corretto inquadramento del personale stabilizzato di cui al presente articolo. Al riparto, fra le amministrazioni di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

4.20

LOREFICE, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Improponibile*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr (PNC) e degli interventi connessi al Progetto CARG (Carta geologica d'Italia), nonché di implementare l'azione amministrativa del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è assegnato al predetto Istituto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per l'assunzione di personale a tempo determinato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Stabilizzazione del personale tecnico e professionale del comparto sanità)

1. All'art. 1 comma 268 lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo la parola "amministrativo" aggiungere le parole ", tecnico e della ricerca sanitaria"».

4.0.201

VERSACE, FREGOLENT, LOMBARDO

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Stabilizzazione del personale tecnico e professionale del comparto sanità)

1. All'art. 1 comma 268 lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo la parola "amministrativo" aggiungere le parole ", tecnico e della ricerca sanitaria".

4.0.202

LOMBARDO, FREGOLENT, GELMINI

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 4-bis**

(Stabilizzazione del personale tecnico e professionale del comparto sanità)

1. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "sanitario, socio-sanitario e amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del comparto sanità".»

ARTICOLO 4-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni)

1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, « Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie », della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della Nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul Rendiconto generale dello Stato.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della *performance* previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera *b*), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.

EMENDAMENTI

4-bis.200

MANCA

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di facilitare ed accelerare l'attuazione degli interventi che concorrono a realizzare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assicurando il corretto adempimento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e pagamento, le amministrazioni centrali titolari delle misure adempiono entro il termine perentorio di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, al completamento dei dati necessari per l'accesso da parte dei soggetti attuatori al sistema informatico sviluppato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). In particolare, le amministrazioni centrali titolari sono tenute ad inserire le informazioni relative agli interventi oggetto di finanziamento, completi dei relativi CUP, e a richiedere la profilazione delle utenze dei soggetti attuatori.

4-ter. Nel caso di variazioni dell'importo complessivo dell'intervento, ovvero di errato inserimento da parte delle amministrazioni centrali titolari del medesimo importo, i soggetti attuatori comunicano alle amministrazioni centrali gli importi corretti e le amministrazioni apportano le necessarie modifiche entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione.

4-quater. Entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento le amministrazioni centrali titolari pubblicano in apposita sezione del portale «Italia domani» i manuali tecnico-operativi contenenti gli obblighi e le scadenze in capo ai soggetti attuatori e le informazioni necessarie, inclusa la parte documentale, da inserire sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). I manuali tecnico-operativi di cui al periodo precedente contengono l'indicazione del dirigente di riferimento della misura e dei contatti di assistenza tecnico-operativa dell'amministrazione centrale titolare.

4-quinquies. I soggetti attuatori, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei manuali di cui al comma 3, sono tenuti ad adeguare le informazioni inserite sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS), ovvero ad inserire tempestivamente le stesse. Le informazioni relative al monitoraggio devono essere, poi, aggiornate ad ogni avanzamento significativo dell'intervento.

4-sexies. I soggetti attuatori, sulla base delle indicazioni fornite dai manuali di cui al comma 4-quater, trasmettono i rendiconti degli interventi ad avanzamenti significativi della spesa.

4-septies. I pagamenti devono essere effettuati dal Mef, entro quindici giorni dal caricamento nel sistema Regis, da parte dei soggetti attuatori, della rendicontazione di cui al comma 4-sexies, eventualmente comprensiva di fattura non quietanzata.

4-octies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, il Servizio centrale per il PNRR costituito presso

la Ragioneria generale dello Stato emana le disposizioni di attuazione dell'accesso, anche in modo diretto da parte dei soggetti attuatori, all'anticipo di risorse si cui all'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in modo che sia assicurata, mediante apposita funzionalità del sistema REGIS, la provvista di liquidità richiesta per assolvere agli anticipi nei confronti delle imprese, in corrispondenza delle condizioni previste al comma 4-*septies*.

4-*novies*. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad erogare i contributi relativi alle opere di cui ai commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ricondotte nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo le scadenze previste dalla disciplina attuativa, in deroga alle prescrizioni di cui al comma 4-*septies*, sulla base di semplice richiesta formulata dai soggetti attuatori sotto la responsabilità dei rispettivi RUP, ad eccezione della quota finale successiva alla conclusione dei lavori debitamente certificata, che resta condizionata alla verifica dei requisiti di attuazione di ciascun intervento. Il mancato riscontro dei requisiti di attuazione previsti dalla disciplina attuativa degli interventi di cui al presente comma comporta l'attivazione delle procedure di recupero delle quote di contributo erogate. Il Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a mettere a disposizione dei soggetti attuatori di cui al primo periodo una apposita scheda di richiesta nell'ambito del sistema REGIS, affinché il Ministero dell'Interno possa erogare mensilmente le quote di contributo richieste nel mese precedente.»

4-bis.201

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere infine i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di facilitare ed accelerare l'attuazione degli interventi che concorrono a realizzare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assicurando il corretto adempimento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e pagamento, le amministrazioni centrali titolari delle misure adempiono entro il termine perentorio di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, al completamento dei dati necessari per l'accesso da parte dei soggetti attuatori al sistema informatico sviluppato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). In particolare, le amministrazioni centrali titolari sono tenute ad inserire le informazioni relative agli interventi oggetto di finanziamento, completi dei relativi CUP, e a richiedere la profilazione delle utenze dei soggetti attuatori.

4-*ter*. Nel caso di variazioni dell'importo complessivo dell'intervento, ovvero di errato inserimento da parte delle amministrazioni centrali titolari del medesimo importo, i soggetti attuatori comunicano alle amministrazioni

centrali gli importi corretti e le amministrazioni apportano le necessarie modifiche entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione.

4-quater. Entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento le amministrazioni centrali titolari pubblicano in apposita sezione del portale "Italia domani" i manuali tecnico-operativi contenenti gli obblighi e le scadenze in capo ai soggetti attuatori e le informazioni necessarie, inclusa la parte documentale, da inserire sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). I manuali tecnico-operativi di cui al periodo precedente contengono l'indicazione del dirigente di riferimento della misura e dei contatti di assistenza tecnico-operativa dell'amministrazione centrale titolare.

4-quinquies. I soggetti attuatori, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei manuali di cui al comma 7, sono tenuti ad adeguare le informazioni inserite sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS), ovvero ad inserire tempestivamente le stesse. Le informazioni relative al monitoraggio devono essere, poi, aggiornate ad ogni avanzamento significativo dell'intervento.

4-sexies. I soggetti attuatori, sulla base delle indicazioni fornite dai manuali di cui al comma 7, trasmettono i rendiconti degli interventi ad avanzamenti significativi della spesa.

4-septies. I pagamenti devono essere effettuati dal Mef, entro quindici giorni dal caricamento nel sistema Regis, da parte dei soggetti attuatori, della rendicontazione di cui al comma 9, eventualmente comprensiva di fattura non quietanzata.

4-octies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, il Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato emana le disposizioni di attuazione dell'accesso, anche in modo diretto da parte dei soggetti attuatori, all'anticipo di risorse si cui all'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in modo che sia assicurata, mediante apposita funzionalità del sistema REGIS, la provvista di liquidità richiesta per assolvere agli anticipi nei confronti delle imprese, in corrispondenza delle condizioni previste al comma 10.

4-novies. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad erogare i contributi relativi alle opere di cui ai commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ricondotte nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo le scadenze previste dalla disciplina attuativa, in deroga alle prescrizioni di cui al comma 10, sulla base di semplice richiesta formulata dai soggetti attuatori sotto la responsabilità dei rispettivi RUP, ad eccezione della quota finale successiva alla conclusione dei lavori debitamente certificata, che resta condizionata alla verifica dei requisiti di attuazione di ciascun intervento. Il mancato riscontro dei requisiti di attuazione previsti dalla disciplina attuativa degli interventi di cui al presente comma comporta l'attivazione delle procedure di recupero delle

quote di contributo erogate. Il Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a mettere a disposizione dei soggetti attuatori di cui al primo periodo una apposita scheda di richiesta nell'ambito del sistema REGIS, affinché il Ministero dell'Interno possa erogare mensilmente le quote di contributo richieste nel mese precedente.»

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee)

1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell'ambito del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di investimento nazionali, le amministrazioni competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione fiscale dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo può comprendere anche i dati relativi alla salute, ai minori d'età e agli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento e con modalità rigorosamente proporzionate alla finalità perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei

singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonché agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:

a) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) sul portale *web* unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all'articolo 46, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

4. È in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 del predetto regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché dei dati relativi a soggetti minori di età.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR nonché del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario.

6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potrà essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare. ».

EMENDAMENTI

5.2

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Respinto

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dei progetti PNRR,» inserire le seguenti: «alla Cabina di regia di cui all'art. 2 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».

Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, sostituire le parole: «I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:» con le seguenti: «I dati di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'articolo 6 del DPCM del 15/09/2021, ivi compresi gli indicatori di impatto sulle priorità trasversali del piano (genere, generazionali, territoriali) sono pubblicati in formato di dati aperti (open data):»;*

2) *alla lettera b), dopo le parole: «, del 17 dicembre 2013» aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e sono successivamente aggiornati con una frequenza non superiore a tre mesi»;*

3) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) sul portale Italia Domani <https://italiadomani.gov.it/> entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, successivamente aggiornati con una frequenza non superiore a tre mesi.».*

5.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche all'articolo 22 del Decreto legge 16/07/2020, n. 76. Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale)

1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede alla costituzione dell'apposita sezione centrale competente per lo svolgimento del controllo concomitante e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 6.

(Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)

1. Al fine di semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Al fine di consentire l'avvio e l'esecuzione tempestivi dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto* », di cui

all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di tesoreria l'importo dell'anticipazione non utilizzata a chiusura degli interventi ».

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalità di cui all'articolo 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. ».

EMENDAMENTI

6.200

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Respinto

Al comma 1, capoverso «6», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «l'avvio e l'esecuzione tempestivi dei progetti PNRR» *con le seguenti:* «la tempestiva esecuzione dei progetti PNRR in corso, nonché di quelli ancora da avviare»;

b) *dopo le parole:* «ivi compresi gli enti territoriali» *inserire le seguenti:* «e gli enti del Servizio Sanitario Regionale, quali soggetti attuatori esterni e delegati»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le anticipazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate dai soggetti attuatori di cui al primo periodo per le anticipazioni di pagamento, per i pagamenti intermedi, per i pagamenti di saldo, nonché per qualsiasi altro pagamento dovesse rendersi necessario ai fini dell'esecuzione dei progetti PNRR.».

6.7

BEVILACQUA, BARBARA FLORIDIA, SIRONI, CASTELLONE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo.".

2-ter. Il termine per l'aggiudicazione dei lavori relativi ai piani urbani integrati (PUI) finanziabili, selezionati e presentati dalle Città Metropolitane ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è fissato al 30 novembre 2023. Il termine intermedio, entro il quale i soggetti attuatori devono aver realizzato almeno una percentuale pari al 30 per cento delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato, è fissato al 31 gennaio 2025.»

6.12

BARBARA FLORIDIA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il "Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria", di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2023. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, fino ad un massimo del 30 per cento dell'importo, ai piccoli comuni di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dà decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 2-bis, nonché le modalità di concessione e rimborso della medesima, in un periodo massimo di 5 anni decorrente dall'anno successivo a quello di effettiva erogazione, con conseguente divieto di utilizzo di anticipazione di Tesoreria fino a rimborso integrale dell'intera somma. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del comma 2-bis sono destinate all'incremento della dotazione del medesimo Fondo.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 2-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.15

SIRONI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. L'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).»

6.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali)

All'articolo 15, comma 3 del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica al complesso delle risorse confluite nel risultato di amministrazione di cui alle lettere c) e d), come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022, da impiegare per la realizzazione di investimenti."».

6.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Potenziamento della piattaforma per le notifiche mediante l'estensione ai domicili contenuti nell'ANPR)

All'articolo 18 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «12. All'articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola "inserito" aggiungere le parole "nell'anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero".».

6.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Flessibilità per la gestione dei fondi correnti PNRR)

All'articolo 15, comma 4-bis del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."».

ARTICOLI 6-BIS E 6-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 6-bis.

(Flessibilità per l'utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi correnti del PNRR)

1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR ».

Articolo 6-ter.

(Disposizioni per il rafforzamento dell'operatività dell'Amministrazione finanziaria)

1. All'articolo 9-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei s.p.a. ».

2. All'articolo 49 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole: « mediante la stipulazione di apposite convenzioni, » è inserita la seguente: « anche »;

b) al comma 8, dopo le parole: « commi 6 e 7 » sono inserite le seguenti: « , nonché per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ».

EMENDAMENTI

6-ter.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6-ter.201

TURCO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché» fino alla fine del comma con le seguenti: «estendendo l'attività a livello internazionale, nonché qualsiasi altra attività per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale e il riciclaggio, e per favorire l'implementazione dell'adempimento collaborativo, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte di Sogei s.p.a..»

6-ter.0.200

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-quater

(Garanzia del Fondo di Garanzia PMI a sostegno degli interventi previsti dal PNRR e garanzia società di cartolarizzazione ex legge n. 130 del 1999 a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio

2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 10 per cento % per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessità di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione

previsti per i programmi e gli interventi del PNC di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando la necessità che siano assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

1-bis. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1, primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato « Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus » può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale cui gli stessi possono essere adibiti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

2. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « I termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilità dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalità del PNC e il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le modalità di cui al comma 7, sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano. ».

EMENDAMENTI

7.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

7.201

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni eseguite e contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate"; al comma 1, sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o contabilizzate";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";

c) al comma 6-*bis*, primo periodo:

1) le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," sono soppresse;

2) le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle seguenti "secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"

d) al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti "2022; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato";».

7.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91)

All'articolo 26, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "lavorazioni eseguite e contabilizzate", sono sostituite dalle seguenti "lavorazioni eseguite o contabilizzate"; al comma 1, sesto periodo, le parole "effettuate e contabilizzate" sono sostituite dalle parole "effettuate o contabilizzate";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";

c) al comma 6-*bis*, primo periodo:

1) le parole "ivi compresi quelli affidati a contraente generale," sono soppresse; conseguentemente, al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti "2022; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato";

2) le parole "annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle seguenti "secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".».

7.0.200

GELMINI, LOMBARDO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis

(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità solidale degli operatori economici temporaneamente riuniti o consorziati e della società di esecuzione, le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;

c) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;

d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori.

2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta

e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2022, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.

7.0.201

PAITA, GELMINI, CALENDIA, LOMBARDO, FREGOLENT

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis

(Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR)

1. Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati da soggetti titolari di reddito di impresa tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2024 e compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.232, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.

2. Allo stesso fine, per gli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo e dai soggetti indicati al comma 1 e compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli compresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1057-*bis* è inserito il seguente:

"1057-*ter*. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, individuati con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la maggiorazione del costo di acquisizione si applica nella misura del 150% per tutti gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024.

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 203, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, in misura pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

b) al comma 210, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano alternativamente alle detrazioni fiscali per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, stabilite dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,340 milioni di euro per l'anno 2024, 3,890 milioni di euro per l'anno 2025, 4,820 milioni di euro per l'anno 2026, 4,230 milioni di euro per l'anno 2027, 3,900 milioni per l'anno 2028, 3,210 milioni per l'anno 2029, 2,210 milioni di euro per l'anno 2030, 1,310 milioni di euro per l'anno 2031, 570 milioni per l'anno 2032, 270 milioni di euro per l'anno 2033 e 60 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge.

ARTICOLI 7-BIS E 7-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi)

1. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo.

Articolo 7-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici)

1. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data.

EMENDAMENTO

7-ter.0.200

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*quater*

(Caro materiali - correttivo)

1. All'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "*lavorazioni eseguite e contabilizzate*", sono sostituite dalle seguenti "*lavorazioni eseguite o contabilizzate*";

b) al comma 1, sesto periodo, le parole "*effettuate e contabilizzate*" sono sostituite dalle parole "*effettuate o contabilizzate*";

c) *dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-*quater*. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai*

sensi del comma 4, del comma 6-*bis* e del comma 6-*ter*, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";

d) al comma 6-*bis*, primo periodo:

1) sopprimere le parole: "*ivi compresi quelli affidati a contraente generale*";

2) sostituire le parole "*annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50*" con le seguenti "*secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*";

e) al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola "2023" con le seguenti: "*2022; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato*".»

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

PARTE II

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

TITOLO I

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 8.

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

1. Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.

1-*bis*. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « per il reclutamento del personale a tempo determinato » sono inserite le seguenti: « , ovvero con contratto di somministrazione di lavoro, »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato » sono inserite le seguenti: « , ovvero i contratti di somministrazione di lavoro, ».

2. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente di titolarità, come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti.

4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:

a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo « Equilibrio di bilancio »;

b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo

n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;

d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

5. Per le medesime finalità di cui ai commi 3 e 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 « Turismo e Cultura » del PNRR, di titolarità del Ministero del turismo è costituita una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni dirigenziali di livello non generale.

8. All'articolo 54-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: « è pari a 4 » sono sostituite dalle seguenti: « è pari a 5 ».

9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: « in numero di 17 » sono sostituite dalle seguenti: « in numero di 19 ».

10. Al fine di assicurare il supporto e l'assistenza tecnica necessari per la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 « Turismo e Cultura » del PNRR di titolarità del Ministero del turismo, al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: « nell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».

11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a euro 497.630 per l'anno 2023 e a euro 597.150 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2023 nella misura di 191.813,00 euro. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse.

13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

8.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

8.201

IRTO, MANCA

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1-bis inserire il seguente: «1-ter. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è au-*

torizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 maggio 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

b) *sostituire il comma 3 con il seguente*: «3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 nonché gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.»

c) *sostituire il comma 5 con il seguente*: «5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali, gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR e del PNC, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.»

8.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

8.100

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 4» inserire le seguenti: «nonché gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale».

8.26

DAMANTE

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

8.28

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere la lettera c);*
- 2) *alla lettera d), sopprimere le parole: «, da parte del consiglio comunale,».*

8.32

DAMANTE

Id. em. 8.28

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere la lettera c);*
- b) *alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: ", da parte del consiglio comunale,".*

8.36

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Inoltre, per gli anni dal 2023 al 2026, le amministrazioni aggiudicatrici, prima della revisione dei suddetti regolamenti, possono aumentare la percentuale di risorse finanziarie modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara e destinate al fondo per le funzioni tecniche, al 2,5%.».

8.49

PATUANELLI, SIRONI

Respinto*Sopprimere il comma 13.*

8.202

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Ritirato

Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché presso le società e gli enti controllati dalle regioni e dagli enti locali, che svolgono il ruolo di soggetti attuatori del PNRR e del PNC, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.».

8.74

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13.1. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".

8.203

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Ritirato*Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:*

«13-*ter*. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'art. 5, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi e le cariche di vertici presso enti e fondazioni o istituti di rilevanza nazionale, di competenza dell'amministrazione statale o regionale, conferiti dai rispettivi organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o di quelle dei Consigli o delle Giunte regionali.»

8.204

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Improponibile*Dopo il comma 13-bis aggiungere il seguente:*

«13-ter. All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la parola "anche".».

**ARTICOLI 8-BIS E 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE****Articolo 8-bis.***(Fondo per l'avvio delle opere indifferibili)*

1. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione dell'ente locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza ».

5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli - Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 56 è sostituito dal seguente:

« 56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di monitoraggio e di verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente comma, è sempre richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione, per il restante 20 per cento previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente »;

b) al comma 57, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e la conclusione dell'attività di progettazione sono verificate attraverso i dati presenti nel citato sistema di monitoraggio ».

Articolo 9.

(Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed accelerare lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione delle misure previste dal PNRR, è istituito presso il

Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1;

b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

3. Il Comitato è presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composto, oltre che da rappresentanti del Ministero dell'interno, da rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'università e della ricerca, Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.

4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 è assicurata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Comitato di cui al comma 1 può avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

6. Per le attività svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

EMENDAMENTI

9.1

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici» con le seguenti: «Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica».

9.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dei sistemi ed impianti di cui al comma 1» con le seguenti: «, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e ambientale dei sistemi ed impianti di cui al comma 1, nel rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852».

9.4

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Respinto

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «delle associazioni di categoria» inserire le seguenti: «, delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, riconosciute dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica».

9.0.1

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Aggiornamento Catalogo dei Sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli)

1. All'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole "30 giugno" con le seguenti "31 maggio" e le parole "15 luglio con le seguenti "15 giugno";

2) aggiungere in fine le seguenti parole "In caso di mancato aggiornamento del Catalogo o di trasmissione della relativa Relazione alle Camere e al CITE il Ministro, entro il 30 giugno, invia alle competenti Commissioni parlamentari apposita relazione concernente le cause dell'inadempienza e l'indicazione tassativa della data di pubblicazione".».

9.0.2

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Vigilanza sul contributo degli investimenti pubblici alla decarbonizzazione dell'economia)

1. A decorrere dal 1° giugno 2023 la Commissione parlamentare per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 13 maggio 1983, n. 197, estende la sua attività di controllo e vigilanza all'impatto sugli impegni di decarbonizzazione nazionali e internazionali. A tal scopo, la Commissione è integrata da un deputato e da un senatore membri delle competenti Commissioni parlamentari e da 3 membri individuati dal Presidente della Commissione stessa tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche, comprese università, Istituti scientifici e di ricerca, con adeguata qualificazione giuridico-ambientale o di analisi economico-ambientale.

2. All'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, dopo le parole "monitoraggio degli investimenti pubblici" inserire le seguenti "con particolare riguardo all'impatto sugli obiettivi di decarbonizzazione nazionali e internazionali".».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia - Missione 1, Componente 1, Asse 2)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Missione 1, Componente 1, Asse 2 « Giustizia » del PNRR, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in relazione ai concorsi per magistrato ordinario banditi con decreti del Ministro della giustizia del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale, rispettivamente, n. 98 del 10 dicembre 2021 e n. 84 del 21 ottobre 2022, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo » sono sostituite dalle seguenti: « per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera *a)* »;

b) al terzo periodo, le parole: « in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera *b)* ».

2-bis. All'articolo 13, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: « con contratto di lavoro a tempo determinato » sono inserite le seguenti: « , non rinnovabile, ».

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di euro 836.169 per l'anno 2025 e di euro 164.783 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

EMENDAMENTI

10.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e"*.

b) *al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e"*.

Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) la Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;» e dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) la Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;».

10.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, MANCA, MAGNI

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e».

Conseguentemente,

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;»;

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) la Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31

dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;».

10.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Al comma 2, lettere a) e b), sopprimere le seguenti parole: «, non rinnovabile, ».

10.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;*

b) *al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)»;*

c) *al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 accede al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta ";*

Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere le parole: «e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)».

10.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: «massima di» con le seguenti: «pari a»

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 11.

(Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, il monitoraggio e il controllo delle misure di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, il « Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2-bis. Per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione previste nell'ambito dell'Investimento 1, « Transizione 4.0 », della Missione 1, « Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo », componente 2, « Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo », il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, una convenzione con l'Agenzia delle entrate al fine di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione rilevanti per le attività di controllo, l'individuazione dei tempi per l'avvio e la conclusione dei controlli nel rispetto delle scadenze previste per i singoli *target*, nonché le modalità e i termini entro i quali il Ministero delle imprese e del *made in Italy* deve assicurare, coerentemente con le tempistiche dei controlli, l'emanazione dei pareri tecnici richiesti dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle attività istruttorie. Nell'ambito di tale convenzione deve essere indicato il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, deve essere limitato a quelle necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento di cui al periodo precedente. Nello svolgimento delle predette attività è assicurato il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ORDINE DEL GIORNO

G11.200

NATURALE

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

nello specifico, l'articolo 11, comma 2-*bis* - il cui contenuto è stato introdotto durante l'esame in Commissione Bilancio mediante l'approvazione dell'emendamento del Governo 11.500 - autorizza il Ministero delle imprese e del Made in Italy a stipulare una convenzione a titolo gratuito con l'Agenzia delle Entrate, al fine di disciplinare le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione rilevanti per le attività di controllo;

considerato che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è uno strumento di aiuto, principalmente diretto alle imprese, e finalizzato a prevedere, tra l'altro, l'ammodernamento di strutture e infrastrutture, nonché la facilitazione delle procedure amministrative propedeutiche all'implementazione dei diversi progetti;

all'interno del PNRR la M1. C2 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo le progettualità riferite a Crediti di imposta per i beni strumentali immateriali 4.0; credito di imposta per ricerca e sviluppo e credito di imposta per la formazione hanno un valore complessivo di circa 4 miliardi di euro;

da più parti si invoca una semplificazione amministrativa in seno all'Agenzia delle Entrate, in grado di far diventare l'ente un vero strumento di supporto alle imprese, anche alla luce degli obiettivi prefissati dal Ministero delle imprese e del Made in Italy,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di creare un'unità congiunta tra Ministero delle imprese e Made in Italy e Agenzia dell'Entrate, finalizzata a superare l'onerosa pratica dell'interpello, in grado di snellire le procedure eccessivamente burocratiche e fornire risposte in tempi celeri alle imprese, con specifico riferimento al pacchetto di interventi 4.0.

ARTICOLI DA 12 A 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRESO LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 12.

(Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA)

1. All'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è verificata dalle amministrazioni che indicano le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. »;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 2. ».

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione indicato nel primo periodo del presente comma, le modalità di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali per le rispettive selezioni di personale continuano ad essere disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2023.

Articolo 13.

(Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: « Leggi annuali sulla concorrenza », del PNRR, mediante l'efficace esercizio da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di promozione della concorrenza previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 alla luce delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi pubblici locali di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 118, la pianta organica dell'Autorità è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo nella carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002 per l'anno 2023, di euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775 per l'anno 2025, di euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per l'anno 2027, di euro 1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per l'anno 2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di euro 1.703.125 per l'anno 2031 e di euro 1.789.502 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

Capo I

MISURE ABILITANTI PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 14.

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) all'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei casi di cui all'articolo 50, comma 3, del presente decreto ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. »;

b) all'articolo 10, dopo il comma 6-*quater* è aggiunto il seguente:

« 6-*quinquies*. Gli atti normativi o i provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 sottoposti al parere di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione competente ha già chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. »;

c) dopo l'articolo 18-*bis*, è inserito il seguente:

« Art. 18-*ter* - *(Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali)* - 1. Nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento può proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto. »;

d) all'articolo 48:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « dai fondi strutturali dell'Unione europea » sono inserite le seguenti: « , e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse »;

2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto

periodo, del presente articolo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la documentazione di cui alla lettera *g-bis*) del comma 1 del medesimo articolo 23.

5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.

5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera

e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali. »;

e) all'articolo 53-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati

dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, *5-bis*, *5-ter*, *5-quater* e *5-quinquies*. »;

2) al comma *1-bis*, le parole « conferenza di servizi di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « conferenza di servizi di cui all'articolo 48, comma 5, »;

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 5 è abrogato.

2. All'articolo 10, comma *6-quater*, del decreto-legge n. 77 del 2021, le parole: « la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori » sono sostituite dalle seguenti: « la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo ».

3. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore.

4. Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.

4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti

presso le prefetture, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-*ter*. Ferma restando la somma complessivamente destinata a concorrere alla realizzazione del singolo programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR, può essere disposta, nei limiti delle risorse del PNC disponibili, l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del PNC medesimo specifici interventi, per i quali devono essere comunque assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC.

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo le parole: « nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento » sono inserite le seguenti: « ovvero tramite accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ».

6. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera *a*), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-*bis*, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-*bis*, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

8. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « Fino al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno 2024 » e le parole: « è in facoltà delle amministrazioni precedenti adottare » sono sostituite dalle seguenti: « le amministrazioni precedenti adottano »;

b) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni

preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea; ».

9. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 451 è inserito il seguente:

« *451-bis.* Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo è autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.000 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450. ».

9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

14.1

DI GIROLAMO, SIRONI, DAMANTE

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

14.200

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera b);

2) alla lettera d), numero 1), sostituire le parole: «e alle infrastrutture» con le seguenti: "e dalla programmazione nazionale e delle infrastrutture";

3) alla lettera d), numero 2), capoverso «5», sostituire le parole "a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo" con le parole "a condizione che detto progetto - se ricompreso nelle ipotesi di cui al comma 7, primo periodo - sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo";

4) alla lettera d), numero 2), capoverso «5-quater», terzo periodo, sostituire le parole "le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi" con le seguenti: "le prescrizioni che, ove possibile, rendono compatibile l'opera";

5) alla lettera d), numero 2), capoverso «5-quater», aggiungere in fine le seguenti parole: «fatto salvo le opere pubbliche per le quali è già stato avviato l'iter di pubblicazione delle procedure di evidenza o quanto meno il dibattito pubblico»

b) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC"

c) dopo il comma 4-ter, inserire il seguente: "4-quater. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., e al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021."

14.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.9

NAVE, SIRONI, CASTELLONE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 47, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "e donne" sono sostituite dalle seguenti: ", donne e lavoratori molto svantaggiati, come definiti ai sensi dell'articolo 1, numero 2), limitatamente alle categorie di cui al medesimo articolo 1, numero

1), lettere d) ed e), del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2018";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "e giovanile" sono inserite le seguenti: ", nonché dei lavoratori molto svantaggiati,";

3) al terzo periodo, le parole da: "una quota pari" fino alla fine del medesimo periodo sono sostituite dalle seguenti: "una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile e almeno pari al 10 per cento all'occupazione dei lavoratori molto svantaggiati";».

14.15

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «infrastrutture di supporto ad essi connesse,» con le seguenti: «infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli interventi,».

14.16

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Id. em. 14.15

Al comma 1, lettera d) numero 1) sostituire le parole: «infrastrutture di supporto ad essi connesse,» con le seguenti: «infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli interventi,».

14.201

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire la parola "anche" con le seguenti: "sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 31, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole "per l'affidamento," aggiungere le seguenti: "sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";

2) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito";

b) all'articolo 32, comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "a base di gara" aggiungere le seguenti "previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";

2) dopo le parole "d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti", aggiungere le seguenti: ", prevedendo un termine minimo per la ricezione delle offerte non inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto definitivo".

14.20

DI GIROLAMO, SIRONI

Precluso

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «5.» apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire la parola «anche» con le seguenti: «sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,»;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito.».

14.202

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso comma 5, sostituire le parole «di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo» con le seguenti «elaborato nell'ambito dell'appalto integrato»;*

b) *al capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole «di fattibilità tecnica ed economica».*

14.22

SIRONI, DI GIROLAMO, CASTELLONE

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso "5-bis.", sopprimere il secondo periodo;*

b) *al capoverso "5-quater.":*

1) *al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, quantificandone altresì i relativi costi»;*

2) *al quarto periodo, sostituire le parole: «e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato», con le seguenti: «imparzialità, pubblicità e trasparenza.»;*

c) *sopprimere il capoverso "5-quinquies.".*

14.23

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Precluso

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5-bis, sopprimere il secondo periodo.

14.26

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5-quater, sopprimere i periodi terzo e quarto.

14.203

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto

Sopprimere il comma 4-bis.

14.204

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto

Al comma 4-ter, dopo le parole: "della misura PNRR," inserire le seguenti: "previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,".

14.205

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Dopo il comma 4-ter inserire il seguente:

« 4-quater. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro" 2) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro"».

14.40

BARBARA FLORIDIA, SIRONI

Respinto

Sopprimere i commi 6 e 7.

14.206

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «Fino al 30 giugno 2024» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»

14.48

DAMANTE, SIRONI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte***Apportare le seguenti modifiche:***

a) al comma 8, lettera b), capoverso "a)", dopo le parole: «o alla tutela della salute» inserire le seguenti: «, esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,»;

b) dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M5C2 - Componente C2 - Investimento 2.3 (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della citata legge n. 197 del 2022.

8-ter. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano.».

14.207

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera b) dopo le parole: «o alla tutela della salute» inserire le seguenti: «, esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31»;

b) dopo il comma 9-bis aggiungere i seguenti:

«9-ter. Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legg;

9-quater. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano".».

14.208

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto*Sopprimere il comma 9-bis.*

14.209

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto*Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:*

«9-ter La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023 costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.»

G14.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 564, di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

premesso che:

l'articolo 14 introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

l'accelerazione delle procedure autorizzative di carattere ambientale, previste anche all'interno del presente provvedimento, per essere efficace necessita del potenziamento delle azioni di prevenzione, controllo e repressione delle attività illegali, rendendole uniformi su tutto il territorio nazionale;

è necessario procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge 132/2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, rimuovendo altresì la clausola di invarianza dei costi per la spesa pubblica, con l'individuazione di adeguate risorse volte a garantire i controlli ambientali e sanitari anche al fine di risolvere le gravi disparità sulle performance tra le Arpa regionali;

parallelamente, appare indispensabile l'introduzione di un finanziamento per le attività atte a garantire su tutto il territorio nazionale le prestazioni essenziali delle Arpa per la tutela del diritto a un ambiente sano (Lepta),

impegna il Governo:

a procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge 132/2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, rintracciando adeguati finanziamenti volti a integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, anche attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste per gli ecoreati che non hanno causato danno o pericolo di danno ambientale, da corrispondere al soggetto accertatore dell'illegalità ambientale.

G14.200 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 564, di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

premessi che:

l'articolo 14 introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

l'accelerazione delle procedure autorizzative di carattere ambientale, previste anche all'interno del presente provvedimento, per essere efficace necessita del potenziamento delle azioni di prevenzione, controllo e repressione delle attività illegali, rendendole uniformi su tutto il territorio nazionale;

è necessario procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge 132/2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, rimuovendo altresì la clausola di invarianza dei costi per la spesa pubblica, con l'individuazione di adeguate risorse volte a garantire i

controlli ambientali e sanitari anche al fine di risolvere le gravi disparità sulle performance tra le Arpa regionali;

parallelamente, appare indispensabile l'introduzione di un finanziamento per le attività atte a garantire su tutto il territorio nazionale le prestazioni essenziali delle Arpa per la tutela del diritto a un ambiente sano (Lepta),

impegna il Governo:

a procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge n. 132 del 2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

14.0.1

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Potenziamento dei controlli ambientali)

1. All'art. 318-*quater* del Dlgs del 3 aprile 2006 n.152, dopo il comma 3 inserire il seguente "3-*bis* Al fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla Legge 28 giugno 2016, n. 132, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI - bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da Enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione".».

ARTICOLO 14-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 14-bis.

(Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma)

1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti dagli accordi di programma, all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato ».

EMENDAMENTI

14-bis.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

14-bis.0.200

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-ter

(Disposizioni urgenti per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei

prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26».

14-bis.0.201

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14 ter

(Sanatoria richieste di accesso al fondo MIT per compensazione aumento prezzi opere pubbliche)

1. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del decreto legge n. 50/2022, entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1/1/2022 e il 31/7/2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera b) del decreto legge n. 50/2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio 2022 sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto legge 50/2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio 2022, presentate entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1/1/2022 e il 31/7/2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera a) del decreto legge 50/2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza pre-

vista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 15.

(Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR. Sono esclusi dalle previsioni di cui al primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché i beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalità e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza della medesima Agenzia.
2. Fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia di residenze universitarie, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non superiore al 30% del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonché con le risorse finanziate dal PNRR.
3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere destinati dall'Agenzia del demanio anche alla realizzazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del PNRR. A tal fine, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni

e mediante finanziamenti contratti con l'Istituto per il credito sportivo, nonché con le suddette risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, assiste l'Agenzia nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli impianti sportivi supportandola nella valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione della fattibilità tecnica ed economica dei progetti.

3-bis. L'Istituto per il credito sportivo può proporre all'Agenzia del demanio di integrare, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere, anche parzialmente, sulle risorse del PNRR, purché ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici e di conformità ai relativi principi di attuazione, con beni di proprietà del medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi o a finalità istituzionali o strumentali. Per la quota eventualmente non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede al finanziamento degli interventi di cui al periodo precedente nell'ambito della propria autonomia finanziaria.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti delle risorse stanziata a legislazione vigente per gli investimenti di competenza, e può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole di Eurostat, in via prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero con i beneficiari dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso l'affidamento in concessione di beni immobili, ovvero mediante l'affidamento delle attività di progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR, possono avvalersi per le finalità di cui al presente articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziata a legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio può altresì stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa individua beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite della Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le con-

dizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attività svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio. Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A possono avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi e per la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A. possono stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare.

5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fermo quanto previsto all'ultimo periodo del medesimo comma, l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti locali competenti e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, gli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture ovvero ad impianti sportivi oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure del PNRR. Le operazioni di permuta di cui al presente comma sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-ter. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili e impianti sportivi di loro proprietà che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione ovvero adibiti alle predette attività. La ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con quanto disposto dal presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane.

EMENDAMENTO

15.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «possono essere destinati» inserire le seguenti: «d'intesa con le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, le Regioni e i Comuni interessati, attraverso la stipula di apposite convenzioni di lunga durata, »

ARTICOLI DA 15-BIS A 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 15-bis.

(Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC)

1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), possono, su domanda presentata da regioni, comuni, province e città metropolitane, essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.
2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.
3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la competente amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attività propeedeutica.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede: *a)* la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento; *b)* il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento sugli stessi realizzati. Il decreto di tra-

sferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della cultura secondo le modalità di cui all'articolo 54, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto codice.

5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 5. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

7. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 16.

(Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, i beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Alla realizzazione dei predetti interventi possono concorrere le risorse contenute nei piani di investimento della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonché le risorse finalizzate dal PNRR, Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli

obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole di Eurostat, per l'affidamento delle attività di progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui al presente comma.

2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.

3. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente.

3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio può costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché con le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Articolo 17.

(Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza)

1. Tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *cccc)* e *dddd)*, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in

vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2023, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.

2. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: « i comuni capoluogo di provincia » sono inserite le seguenti: « , nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-*bis* del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società *in house* delle amministrazioni centrali titolari degli interventi ».

3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento « M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione », gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla *milestone* M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento di cui al periodo precedente è autorizzato purché si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo, l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte della Consip S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa, l'aggiudicatario può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento « M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione », nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministro della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali.

5. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 « Salute », gli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito « Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali » sono resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi, nella misura massima dei finanziamenti ammessi previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute.

EMENDAMENTI

17.200

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole «al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» inserire le seguenti «che siano scaduti al 31 dicembre 2022, presentino capienza economica e non siano stati ancora sostituiti da nuovi Accordi quadro, nonché quelli»

17.201

LOMBARDO, FREGOLENT

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

17.202

GELMINI, LOMBARDO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un

provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento del procedimento».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, il seguente periodo «Semplificazioni in materia di finanza di progetto»

17.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e comunque fino al 31 dicembre 2023, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti finanziati in tutto o in parte a valere delle risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare al PNRR, i Comuni non capoluogo, soggetti attuatori, possono operare in deroga all'articolo 1 comma 1 lett. a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), sub 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla legge 31 luglio 2021 n. 108, ed alle modalità di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.».

ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 18.

(Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti)

1. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1. ».

2. All'articolo 50-*ter* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, né comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati, né trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente. »;

b) al comma 4, secondo periodo, le parole da « dando priorità » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui al comma 2 ».

2-*bis*. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti pubblici e privati » e le parole: « attraverso lo strumento della Carta » sono sostituite dalle seguenti: « attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta ».

3. Al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una volta ottenuta l'autorizzazione per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale che dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione in formato digitale e mediante posta elettronica certificata ai soggetti di cui al citato articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, almeno cinque giorni prima, può dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo le specifiche tecniche definite dettagliatamente nella comunicazione di avvio. Resta in ogni caso salva la possibilità per gli organi competenti di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali motivi ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni.

4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-*septies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-*septies*.

4-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di garantire connettività a banda ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del Piano « Italia a 1 Giga », approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 5ª serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quan-

tità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.

5. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) al comma 2, dopo le parole: « è presentata », sono inserite le seguenti: « in formato digitale e mediante posta elettronica certificata »;

2) al comma 7, le parole: « alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 » sono sostituite dalle seguenti: « alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 »;

2-bis) al comma 10, la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

b) all'articolo 45:

1) al comma 1, dopo le parole: « l'interessato trasmette » sono inserite le seguenti: « in formato digitale e mediante posta elettronica certificata »;

2) al comma 2, dopo le parole: « viene trasmessa » sono inserite le seguenti: « in formato digitale e mediante posta elettronica certificata »;

2-bis) il comma 5 è abrogato;

c) all'articolo 46, al comma 1, dopo le parole: « l'interessato trasmette » sono inserite le seguenti: « in formato digitale e mediante posta elettronica certificata »;

d) all'articolo 54, comma 1, dopo le parole: « di aree e beni pubblici o demaniali, » sono inserite le seguenti: « gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici ».

6. Dopo l'articolo 49 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

« Art. 49-bis. - (*Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza*) - 1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice, relativi agli impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del presente codice non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura *indoor* e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle località sismiche individuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita l'inizio dei relativi lavori ».

7. Dopo l'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

« Art. 54-bis. - (*Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità*)
-1. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: « I Comuni possono adottare un regolamento », sono inserite le seguenti: « nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ».

9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ».

10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, le parole: « L'articolo 93, comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « L'articolo 54, comma 1, ».

10-*bis*. Al fine di contenere l'incremento del contributo di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attività finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27, comma 2-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applicano fino al completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024.

11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: « dal punto di vista economico, » sono inserite le seguenti: « dell'efficienza e » e, al terzo periodo, dopo le parole « del ricorso » sono inserite le seguenti: « agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e »;

b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: « Gli atti di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « , i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, ».

11-*bis*. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « (PEC) » o « PEC », ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: « o portale telematico di riferimento »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la denuncia ».

11-*ter*. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, è estesa ai Piani « Italia a 1 Giga », « Italia 5G *backhauling* » ed « Italia 5G densificazione » l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

11-*quater*. Per consentire la rendicontazione del grande progetto nazionale banda ultra larga aree bianche, adottato con la decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea, del 3 aprile 2019, sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per la programmazione 2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese e del *made in Italy* le anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

EMENDAMENTI

18.2

DAMANTE, SIRONI

Respinto*Sopprimere il comma 1.***18.201**

LOMBARDO

Respinto*Al comma 2-bis, premettere il seguente:*

«02-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 6-bis inserire il seguente:

6-bis.1. Con decreto del Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le norme tecniche finalizzate a consentire il trattamento strumentale dei dati contenuti nell' Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR da parte di soggetti diversi dal Ministero dell'interno e dai singoli comuni ai fini del rilascio di certificazioni dei dati anagrafici su richiesta degli interessati o di chi detiene un interesse qualificato».

18.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto*Sopprimere il comma 2-bis.***18.202**

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: "per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7" con le seguenti: "per i fini e nelle forme di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49".

18.203

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «comunque denominati, ivi compresi i termini» sopprimere le parole: «di inizio e».

18.204

SIRONI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "per i quali, alla medesima data, non siano decorsi i termini di efficacia."

18.205

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 del Dlgs.259/2003 non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonché una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica».

18.206

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 43, comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "installazione di" sono inserite le seguenti: "infrastrutture e" e la parola "mediante" è sostituita con le seguenti: "compresa la"».

18.207

LOMBARDO, FREGOLENT

Respinto

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1): sostituire le parole "in formato digitale e", con le seguenti "in formato digitale o";

b) alla lettera b), numero 1): sostituire le parole "in formato digitale e", con le seguenti: "in formato digitale o";

c) alla lettera b), numero 2): sostituire le parole "in formato digitale e" con le seguenti: "in formato digitale o";

d) alla lettera c): sostituire le parole "in formato digitale e" con le seguenti: "in formato digitale o";

e) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis): All'articolo 49, al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole "delle aree", sono inserite le seguenti: "in formato digitale o mediante posta elettronica certificata».

18.208

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 43, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica" con le seguenti: "Alla installazione di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica».

18.209

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto

Sopprimere il comma 6.

18.210

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere di maggiore rilevanza, nonché quelle prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, è necessario procedere al preventivo deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'evidenza di ricezione attesta il deposito ed abilita l'inizio dei relativi lavori strutturali. Sono esclusi dalla presentazione e dal deposito all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'art. 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e all'articolo 45, comma 5, decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

18.211)

FREGOLENT, LOMBARDO

Improponibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1.5.6. è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nel solo caso degli edifici adibiti ad uffici pubblici aperti al pubblico, al fine di tutelare l'incolumità degli utenti e del personale, le eventuali porte delle uscite di emergenza e quelle per l'accesso ad esse, devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, anch'esse devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualunque persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. Sono fatti salvi i prescritti requisiti ai fini antincendio."

b) al numero 1.6.15. è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nel caso degli edifici adibiti ad uffici pubblici aperti al pubblico, le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale, anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso."

18.34

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

18.212

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Al comma 7, capoverso "Articolo 54-bis", al comma 1 sostituire le parole «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49» con le seguenti «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49».

18.213

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

«11-bis.1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma: "5-bis. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti di cui agli articoli 45 e 46, nelle more dell'ottenimento del certificato di collaudo definitivo, si può procedere con certificato di collaudo statico provvisorio a firma del direttore dei lavori e del collaudatore che contenga la dichiarazione che la struttura è staticamente ammissibile"».

18.214)

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

11-bis.1. «All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente:

a-ter) in attuazione della specificità delle procedure autorizzatorie per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica, le relative pratiche presso gli Sportelli Unici sono espletate attraverso apposita modulistica standard e digitale conforme alla disciplina del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A tale scopo, si adotta la modulistica già esistente sul portale Impresa in un giorno integrata con gli ulteriori formati previsti dalla normativa nazionale di settore non ancora presenti».

18.215

LOMBARDO, FREGOLENT

Respinto

Dopo il comma 11-quater, aggiungere i seguenti:

11-quinquies. All'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 31, alla lettera A8 dopo le parole "di altezza non superiori a cm 50" sono infine aggiunte le seguenti: "e gli armadi stradali delle dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di profondità";

11-sexties. Fino al 31 dicembre 2026 per l'occupazione di marciapiedi nei centri abitati con armadi stradali funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, delle dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di profondità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, non è necessario garantire una zona per la circolazione dei pedoni larga almeno 2 metri purché le installazioni avvengano in continuità con le strutture preesistenti, garantendo gli spazi minimi di utilizzo del marciapiede già esistenti.

18.216

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Dopo il comma 11-quater aggiungere il seguente:

11-quinquies. All'articolo 1, comma 831, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole «gli importi» sono inserite le seguenti: «, escluso l'ammontare del canone minimo pari a euro 800,»"

18.217

DAMANTE, SIRONI

Respinto

Dopo il comma 11-quater, aggiungere, in fine, il seguente: «11-quinquies. All'articolo 26, comma 5, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola: "inserito" sono inserite le seguenti: "nell'anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero".»

ARTICOLO 18-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 18-bis.

(Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale)

1. Al fine di garantire il raggiungimento dei *target* previsti dalla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del PNRR, in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) di cui all'articolo 64, comma 2-ter, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i gestori dell'identità digitale garantiscono, oltre ai servizi già erogati, la verifica dei dati mediante l'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), come previsto dal comma 3-ter del citato articolo 64, nonché gli adeguamenti tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del livello dei servizi, nonché della qualità, sicurezza ed interoperabilità degli stessi, stabiliti dalle linee guida dell'AgID. Ai fini dell'accredimento e per l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo e nelle more dell'incremento qualitativo del sistema di identità digitale, i gestori dell'identità digitale stipulano apposita convenzione con l'AgID in cui sono definiti gli obblighi dei gestori, ivi compresi quelli previsti al primo periodo e a legislazione vigente, nonché i criteri e le modalità per la verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi prestazionali stabiliti dalle norme vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle linee guida dell'AgID. La predetta convenzione disciplina, altresì, le modalità e il cronoprogramma di attuazione degli obblighi posti in capo ai gestori dell'identità digitale, le regole tecniche e le modalità di funzionamento dell'accesso ai servizi garantito tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti, dell'adempimento degli obblighi convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del sub-Investimento della Missione di cui al primo periodo. La predetta struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ispettorato generale per il PNRR, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

2. Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, ai gestori dell'identità digitale è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il PNRR, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo è ripartito in proporzione al numero di identità digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, delle verifiche dei dati nell'ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identità digitali gestite e delle transizioni registrate, nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi convenzionali di cui al primo periodo, verificati per approvazione, e sono stabilite le modalità e il cronoprogramma di erogazione delle somme erogabili, nel limite di spesa sopra indicato, previo esito positivo delle verifiche sul rispetto delle convenzioni e degli obiettivi del PNRR.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4., del PNRR, secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia*.

EMENDAMENTO

18-bis.0.200

LOMBARDO, PAITA, FREGOLENT

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18 ter

(Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del PNRR e del PNC)

1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto al comma 1.

3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.

4. Al fine di assicurare l'adozione di soluzioni che rispettino gli standard, i principi e le priorità dell'Unione europea in materia di sicurezza cibernetica, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, inseriscono criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza certificate a livello europeo o internazionale».

ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 19.

(Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale)

1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 o della Commissione di cui al comma 2-*bis*, del medesimo articolo 8 e da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8-*bis* del medesimo decreto n. 152 del 2006, designati dai rispettivi Presidenti. L'istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA-AIA di cui al primo periodo è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2-*bis*, sedicesimo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; al citato comma 2-*bis*, il quattordicesimo periodo è sostituito dal seguente: « La Commissione

opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto »;

a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dall'annualità 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR - PNIEC ».

b) all'articolo 23, comma 1, la lettera *g-ter)* è soppressa;

c) all'articolo 25, dopo il comma *2-quinquies*, è inserito il seguente:

« *2-sexies*. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ».

c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole: « sono svolte direttamente dall'autorità competente » sono aggiunte le seguenti: « , che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

3. All'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;

2) le parole: « per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 »;

2-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella *short list* di cui al comma *2-bis* e i compensi degli esperti »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025. »;

a-bis) i commi 2 e *2-bis* sono sostituiti dai seguenti:

« 2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante aggiornamento della *short list* di cui al comma *2-bis*, l'avviso di cui al primo

periodo rimane pubblicato nel sito *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025.

2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una *short list* recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma *2-ter*, attingendo alla *short list* di cui al primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa *short list* »;

b) dopo il comma *2-bis*, è inserito il seguente:

« *2-ter.* Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo sono conferiti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Capo del dipartimento competente, che definisce l'oggetto dell'attività da svolgere e la durata dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo è allegato il *curriculum vitae* dell'esperto, comprovante il possesso della professionalità richiesta in ragione dell'oggetto dell'attività. »;

c) al comma 3, le parole: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 ».

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

EMENDAMENTI

19.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: "al citato comma *2-bis*" fino alla fine della medesima lettera;

b) al comma 2, sopprimere la lettera c-bis);

c) al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2-bis);

d) al comma 3, sopprimere la lettera a-bis);

e) al comma 3, lettera b), capoverso "2-ter", sopprimere le parole da: ", anche in deroga" fino a: "n. 165".

19.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c)

19.4

DAMANTE, SIRONI

Precluso

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

19.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

ARTICOLO 20 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 20.

(Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR)

1. Al fine di assicurare una più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria. ».

2. Per le finalità di cui al comma 1, agli esperti della segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché a quelli

previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, l'importo massimo riconoscibile per singolo incarico è incrementato a 80.000 euro lordi annui. Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Agli esperti è riconosciuto il compenso come definito dal primo periodo esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, sono rinnovabili per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, ovvero dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022. Le previsioni di cui al terzo periodo del comma 2 si applicano limitatamente all'attività svolta a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa annuo previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e quello previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime finalità, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2025 per il conferimento di incarichi ad esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

EMENDAMENTI

20.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

20.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Respinto

Al comma 1, capoverso "2", dopo le parole: «previsti dal PNRR» inserire le seguenti: «sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero».

ARTICOLO 21 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 21.

(Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, agli esperti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, è riconosciuta un'indennità nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'INPS fornisce altresì all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorità o del medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilità, di supportare l'attuazione delle riforme e de-

gli investimenti in materia di disabilità previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio »;

b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

« *11-bis.* Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 è fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, terzo periodo ».

EMENDAMENTI

21.200)

SIRONI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2.1. L'Osservatorio di cui al comma 1 effettua uno specifico monitoraggio, e ne documenta i risultati al Ministero per le disabilità, che provvede alla tempestiva pubblicazione sul proprio sito istituzionale:

a) sull'efficacia con cui sono declinate le misure attuative del PNRR in relazione al rispetto dei diritti delle persone con disabilità;

b) sull'attuazione della Missione 5, recante modelli di progettazione personalizzati per persone con disabilità, in relazione ai progetti di vita indipendente ed alla riduzione delle istituzionalizzazioni, evidenziando il numero, la tipologia di progetti, il numero di beneficiari attraverso dati disaggregati per sesso, età, distribuzione geografica e tipologia di disabilità;

c) sul rispetto dei criteri di accessibilità e fruibilità di spazi degli interventi relativi alla costruzione di nuovi edifici e strutture che ospitano servizi pubblici o aperti al pubblico, alla costruzione o ristrutturazione delle case della comunità e degli ospedali della comunità, previste dalla missione 6, nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti, destinati a persone con gravi disabilità o da anziani non autosufficienti, previsti nella missione 5.

2.2. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 da parte delle Amministrazioni titolari dell'intervento, costituisce condizione di procedibilità per l'avvio dei bandi o avvisi di competenza.

2.3. Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali ed assicurarne l'accesso a luoghi, beni e servizi su base di uguaglianza e pari opportunità, ogni Amministrazione responsabile dell'attuazione degli interventi del PNRR, elabora e trasmette

all'Osservatorio di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2023, una relazione contenente:

a) i risultati previsti e conseguiti in materia di inclusione e disabilità, nonché le modalità attraverso cui l'Amministrazione provvede ad assicurare l'attuazione e la verifica del rispetto dei diritti delle persone con disabilità;

b) un rapporto relativo ai fattori che impediscono il pieno ed effettivo rispetto dei diritti delle persone con disabilità, individuando altresì eventuali soluzioni alternative purché idonee a garantire la realizzazione dell'intervento;

c) una valutazione sull'impatto e le ricadute degli interventi sulle persone con disabilità.

2.4. Sulla base dei risultati del monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero per le disabilità presenta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione recante il rapporto complessivo sull'attuazione dell'articolo 47 del decreto- legge 31 maggio 2021, n 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,n. 108, relativamente al rispetto delle pari opportunità e della inclusione lavorativa a favore delle persone con disabilità nel PNRR, documentando i risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione e disabilità e precisando gli eventuali fattori che hanno favorito o impedito il loro pieno conseguimento.»

21.201

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto

Sopprimere il comma 2-bis.

ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 22.

(Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio)

1. Al fine di assicurare la tempestività degli interventi di manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli impianti fotovoltaici destinati ad alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

la realizzazione dei predetti interventi è attribuita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, che vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta salva la possibilità di avvalersi dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. In relazione agli interventi di cui al primo periodo, nonché ad altri interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR, afferenti alle attività e alle funzioni di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora necessario e previa comunicazione ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, i direttori regionali del medesimo Corpo possono convocare le conferenze di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

2. Per assicurare il rispetto della tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, lo sportello unico per le attività produttive che riceve l'istanza di esame dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 ai fini antincendio è tenuto a trasmettere al Comando del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competente entro tre giorni dalla ricezione la documentazione acquisita a tale scopo.

3. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo esame dei progetti PNRR ai fini antincendio, assicurando nel contempo l'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 112 unità, a decorrere dal 1° marzo 2023, per un numero massimo di:

- a) 36 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;
- b) 36 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali;
- c) 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi;
- d) 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali.

4. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di cui al comma 3, nonché alle assunzioni nel ruolo degli ispettori antincendi da effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può procedere anche mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi anche interni già espletati o da concludersi nel corso del 2023.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 5.625.741 per l'anno 2023, euro 6.734.535 per l'anno 2024, euro

6.963.358 per l'anno 2025, euro 7.006.346 per l'anno 2026, euro 7.031.637 per l'anno 2027, euro 7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835 per l'anno 2030 ed euro 7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

7. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 3, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno 2023 ed euro 112.000 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

EMENDAMENTO

22.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLI 23 E 24 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Articolo 23.

(Équipe formative territoriali)

1. Al fine di raggiungere *milestone* e *target* del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al primo periodo come integrate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le *équipe* formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR. ». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.517.098,00 per l'anno 2023, di euro 3.792.744,00 per l'anno 2024 e di euro 2.275.647,00

per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023, 2024 e 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Articolo 24.

(Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.

2. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate; i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico. ».

3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diverse dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali:

a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato dal comma 2 del presente articolo;

b) possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero

in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, previste dall'articolo 7-*ter* del decreto-legge n. 22 del 2020 si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.

5. Al fine di garantire il raggiungimento del *target* connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: « Ai vincitori del concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di *target* e *milestone* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico. ».

6-*bis*. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alea, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciassette mesi »;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le fondazioni ITS *Academy* per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023 »;

b) al comma 2, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciassette mesi ».

EMENDAMENTI

24.13

DI GIROLAMO, SIRONI, CASTELLONE

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del presente articolo» aggiungere, in fine, le seguenti: «, fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

24.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Id. em. 24.13

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «del presente articolo» inserire le seguenti: «, fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

24.17

DI GIROLAMO, SIRONI, CASTELLONE

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole «di importo inferiore a 215.000 euro» con le seguenti « di importo inferiore a 150.000 euro».

24.200

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, SIRONI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6.1. Al fine di garantire il puntuale monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e dei *target* relativi agli interventi di edilizia scolastica a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, assicurando la massima trasparenza, il Ministero dell'Istruzione e del merito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tramite apposita piattaforma digitale, pubblica

periodicamente per ciascun intervento ogni elemento utile a rappresentare e definire entità dell'investimento, finalità, ente beneficiario, soggetti affidatari dei lavori, dando evidenza di ciascuna fase progettuale, esecutiva, realizzativa, compresi termini temporali relativi, anche ai fini di monitorare la compiuta realizzazione di ciascuna opera. Il Ministro dell'istruzione e del merito è altresì tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, lo stato di attuazione di tutti gli interventi di edilizia scolastica a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del medesimo Ministero. Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

24.0.1

MALPEZZI, D'ELIA, RANDO, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Interventi di realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi)

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di ambienti di apprendimento innovativi dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire metodologie innovative, in particolare per rinnovare le competenze nelle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) nelle scuole secondarie e di primo grado, nell'ambito delle misure relative all'investimento 3.2 della Missione 4, Componente 1, e a valere sulle risorse previste per l'attuazione delle medesime, è prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione di ambienti di apprendimento modulari, flessibili, reversibili destinati a sviluppare e condividere modelli didattici innovativi nell'ambito delle discipline scientifico-tecnologiche (STEM), denominati "Eureteka".

2. I progetti presentati per la selezione devono riguardare la realizzazione di ambienti di apprendimento concepiti come moduli autoportanti, indipendenti, costruiti con materiali riciclati o riciclabili, i quali potranno essere collocati all'interno di spazi scolastici esistenti, ovvero in luoghi aperti e pubblici, adattandosi ai contesti sul piano architettonico e funzionale e in base alle specifiche esigenze climatiche. Gli ambienti di apprendimento dovranno prevedere modalità di apprendimento e relazione sia fisica che virtuale, ivi compresa la possibilità di avvalersi di risorse disponibili in modo permanente su spazi di archiviazione virtuale, denominati *cloud* e di *avatar* robotici che consentano la telepresenza e l'esplorazione da remoto dell'ambiente di apprendimento.

3. Il concorso è indetto mediante avviso pubblico dal Ministero dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto. Al concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 novembre 2021, n. 152, in quanto compatibili."

24.0.200)

LOMBARDO, FREGOLENT

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 24-bis

(Agevolazione per le assunzioni di personale nei servizi da zero a sei anni da parte dei comuni)

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni."à di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. 17-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.""

24.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Improponibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 24-bis

(Agevolazione per le assunzioni di personale nei servizi da zero a sei anni da parte dei comuni)

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.»

**ARTICOLO 25 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE****Articolo 25.***(Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione)*

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo», del PNRR, all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Presso la Scuola è istituita una Direzione generale. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta e, se conferito a dirigenti di seconda fascia, concorre alla maturazione del periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. ».

EMENDAMENTI

25.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Respinto*Sopprimere l'articolo.***25.2 (testo 2)**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 25

(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo», del PNRR, l'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è sostituito dal seguente:

"Art. 16-bis. - (*Scuola di alta formazione dell'istruzione*) - 1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito, è costituita quale Direzione generale, la Scuola di alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati *standard* di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) coordina ed indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati *standard* di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;

d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

2. La Scuola, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), e di un Comitato scientifico internazionale, composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito che indica altresì i criteri per la nomina, con lo scopo di adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di vitto, viaggio ed alloggio."».

25.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Al comma 1, capoverso 6, dopo le parole: «seconda fascia del medesimo Ministero», inserire le seguenti «, nonché tra i Dirigenti Scolastici in servizio».

25.4

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, SIRONI, CASTELLONE

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "6", apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole «qualificata esperienza manageriale» inserire le seguenti: «, nonché approfondita competenza e adeguate conoscenze in materia di istruzione.»;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Ministero dell'Istruzione e del merito è tenuto inoltre a bandire una selezione pubblica, ai fini della individuazione del Direttore generale, rendendo pubblici il profilo da reclutare, i criteri di valutazione, le tipologie di prove selettive, i curricula dei candidati e della commissione concorsuale, nonché gli esiti della selezione.»;

2) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Il Ministro dell'Istruzione e del merito pubblica e trasmette alle competenti Commissioni parlamentari apposita relazione relativa ai criteri di valutazione, ai curricula dei candidati e della commissione di selezione, ai relativi esiti, con riferimento alle nomine del Presidente e del Comitato scientifico della Scuola di Alta formazione di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

1-ter. Il Ministro dell'Istruzione e del merito è tenuto a presentare, con cadenza semestrale, una relazione alle competenti Commissioni parlamentari,

relativa alle azioni e ai programmi formativi, agli obiettivi attesi e ai risultati, ai criteri di misurazione degli stessi, con riguardo alle attività di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché al funzionamento della Scuola di alta formazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto.».

ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 26.

(Disposizioni in materia di università e ricerca)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal medesimo investimento è riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio di cui al comma 1 nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ». L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 4.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede a disciplinare le modalità di riconoscimento del beneficio

di cui al comma 1 nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, si provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, « Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 24 settembre 2021.

5. All'articolo 14, comma 6-*septiesdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2026 »;

b) le parole: « nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « , per una durata non inferiore a un anno ».

5-*bis*. All'articolo 14, comma 6-*duodevicies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2026 »;

b) al terzo periodo, le parole: « Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2026 ».

6. Nel periodo di attuazione del PNRR, il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

6-*bis*. L'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta come riferito anche ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della medesima legge, assunti con regime di tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« *4-ter*. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale ».

8. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le università statali possono destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore al 2 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale, sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

9. All'articolo 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo le parole « Consiglio di amministrazione » sono inserite le seguenti « , scelto fra i componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ».

9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

« *a-bis*) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo ».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

26.200)

LOMBARDO, FREGOLENT

Respinto

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

«5-ter. Per i contratti attivati fino al 2026 e in relazione al titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale le università effettuano la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, d'ufficio entro 30 giorni, esclusivamente alla conclusione del terzo anno».

G26.100

LOREFICE, DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564)*,

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 26 novella l'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che reca una disposizione transitoria sulla base della quale, per i 36 mesi successivi al 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge), le Università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare per i soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della rammentata legge di conversione del decreto-legge 36/2022 (ovvero legge 29 giugno 2022, n. 79), titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della citata legge n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2022;

per effetto della novella ora citata, il termine finale del periodo transitorio previsto è esteso dal 29 giugno 2025 al 31 dicembre 2026; e non si richiede, altresì, che i soggetti interessati dalla disposizione siano o siano stati «nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, bensì che lo siano o siano stati solo «per una durata non inferiore a un anno»;

il comma 6, del medesimo articolo 26 in esame, parimenti esclude l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR (dunque sino a tutto il 2026), del limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca, previsto dall'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della legge n. 240/2010, alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di

ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi;

considerato che:

sia gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) sia le Università, oltre ai loro compiti istituzionali ordinari, sono impegnati in progetti di ricerca finanziati con fondi a valere sul PNRR, la qual cosa li sottopone a un cospicuo lavoro che richiede un impegno supplementare;

dotare gli EPR e le Università di personale di ricerca aggiuntivo può sicuramente agevolare lo svolgimento dei progetti legati al PNRR, che hanno tempistiche stringenti e potrebbero rischiare di non essere conclusi nei tempi prestabiliti; inoltre renderebbero tali Enti più funzionali a una necessaria implementazione della ricerca di base e applicata, anche oltre la scadenza del PNRR, per rispondere alle richieste della comunità nazionale in tema di trasferimento tecnologico, stimolando gli investimenti in Ricerca&Sviluppo, promuovendo l'innovazione, rafforzando le competenze e favorendo la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza;

valutato infine che:

in un periodo di insistita innovazione tecnologica e profondi mutamenti che incidono sul paradigma e sul codice, investire in ricerca può rappresentare un primo passo per contribuire a costruire e sostenere il vantaggio competitivo futuro del sistema produttivo nazionale e comunitario;

impegna il Governo:

a intraprendere tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, finalizzata ad adottare piani straordinari di assunzione e stabilizzazione di ricercatori negli Enti Pubblici di Ricerca e nelle Università impegnati in progetti di ricerca legati al PNRR.

ARTICOLO 27 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 27.

*(Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del
Ministero dell'università e della ricerca)*

1. Al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti a tal fine assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Le

modalità per l'attuazione del primo periodo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le designazioni effettuate ai sensi del presente comma non determinano la cessazione dall'incarico dei componenti in carica. I relativi compensi sono integralmente a carico dei soggetti di cui al primo periodo e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di rendere tempestiva l'attuazione del PNRR e del relativo PNC, le università statali, gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative ai medesimi piani, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, nonché il raggiungimento degli obiettivi in conformità alle disposizioni generali di contabilità pubblica, attestando al Ministero dell'università e della ricerca, ove previsto anche per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, gli esiti conseguenti al fine di consentire al medesimo Ministero di adempiere agli eventuali ulteriori obblighi a suo carico.

3. I soggetti di cui al comma 2 adempiono alle disposizioni del presente articolo nell'esercizio della propria autonomia responsabile. Resta ferma la facoltà del Ministero dell'università e della ricerca di effettuare specifiche verifiche, anche a campione, sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati.

4. Le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario.

5. Per i soggetti di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.

EMENDAMENTO

27.2

BASSO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,» inserire le seguenti: «gli organismi di ricerca che ricevono fondi ordinario dai rispettivi Ministeri vigilanti,».

ARTICOLI 27-BIS E 28 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 27-bis.

(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni dell'AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo fino a 215.000 euro ».

Articolo 28.

(Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari)

1. Le ulteriori risorse destinate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.

1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

« Art. 1-ter. - *(Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria) - 1.* Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-bis è soggetto al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.

2. Gli *standard* minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lettera f).
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.
4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla presente legge e delle risorse a valere sul PNRR ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

28.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

G28.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune",

premesso che:

per dare piena applicazione alla riforma definita dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 oggetto della Missione 6, Componente 2 del PNRR

, e allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si ritiene opportuno avviare la stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale";

considerato quanto previsto dall'OdG 9/00643-*bis*-AR/073, approvato il 23/12/2022 dalla Camera dei Deputati, il quale ha impegnato il Governo "ad adottare opportune iniziative di competenza volte ad assicurare, d'intesa con le regioni e previa copertura degli eventuali maggiori oneri, la valorizzazione del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, prevedendo, in particolare, la stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale";

in considerazione della normativa introdotta dall'art. 10 comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 - adottato in applicazione della legge 3 agosto 2022, n. 129, recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come previsto dalla Missione 6, Componente 2 del PNRR - che prevede la definizione del "numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria";

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, un piano triennale di assunzioni, a valere dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026 diretto a consentire l'assunzione a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'art.1 comma 432 della legge 205 del 27 dicembre 2017 così come modificato da art. 1 comma 543 della legge 145 del 30 dicembre 2018 e da art. 25 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino 31.12.2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

G28.200 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune",

premessi che:

per dare piena applicazione alla riforma definita dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 oggetto della Missione 6, Componente 2 del PNRR, e allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si ritiene opportuno avviare la stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale";

considerato quanto previsto dall'OdG 9/00643-*bis*-AR/073, approvato il 23/12/2022 dalla Camera dei Deputati, il quale ha impegnato il Governo "ad adottare opportune iniziative di competenza volte ad assicurare, d'intesa con le regioni e previa copertura degli eventuali maggiori oneri, la valorizzazione del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, prevedendo, in particolare, la stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale";

in considerazione della normativa introdotta dall'art. 10 comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 - adottato in applicazione della legge 3 agosto 2022, n. 129, recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come previsto dalla Missione 6, Componente 2 del PNRR - che prevede la definizione del "numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, un piano triennale di assunzioni, a valere dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026 diretto a consentire l'assunzione a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1, comma 432, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, così come modificato dall'articolo 1, comma 543, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino al 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale, almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

28.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria)

1. Per dare piena applicazione alla riforma definita dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 oggetto della Missione 6, Componente 2 del PNRR, e allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2026 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'art.1 comma 432 della legge 205 del 27 dicembre 2017 così come modificato da art. 1 comma 543 della legge 145 del 30 dicembre 2018 e da art. 25 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino 31.12.2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi,

di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

2. In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e alle previsioni di cui al Decreto del Ministero della Salute n.164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al DM 164 del 20 novembre 2019.

3. All'art.1 della legge 205 del 27 dicembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423 le parole «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato»;

b) al comma 424 le parole «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»;

c) al comma 426 le parole «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»..».

ARTICOLO 29 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 29.

(Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)

1. Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di legge vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo

quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo delle contabilità speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2019, e successive modifiche e integrazioni, sulle quali affluiscono le risorse a tal fine assegnate.

3. Per quanto non diversamente previsto dai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché dei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1, primo periodo, del citato articolo 22.

4. All'articolo 22, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge n. 152 del 2021, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ». Conseguentemente, sono prorogati di sei mesi i termini previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 2022, nonché di un anno i termini di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto.

EMENDAMENTI

29.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi» inserire le seguenti: «, fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

29.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Id. em. 29.2

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di

legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

29.0.200

PAITA, FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 29-bis.

(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

1. Per le finalità di cui all'articolo 29, nonché per garantire il coordinamento e il raccordo necessario per fare affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata « Struttura », incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2026.

3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa

e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

5. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

b) al terzo periodo, dopo le parole «dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e».

6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

b) al decimo periodo, dopo le parole «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche,».

ARTICOLO 29-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 29-bis.

(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

1. Per le finalità di cui all'articolo 29, nonché per garantire da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Diparti-

mento Casa Italia assicura in particolare il supporto necessario per lo svolgimento da parte del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare delle attività di impulso e coordinamento in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativi al contrasto al dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « con decreto del Ministro della transizione ecologica, » sono inserite le seguenti: « di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono inserite le seguenti: « e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ».

3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « decreti del Ministro della transizione ecologica » sono inserite le seguenti: « , di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, »;

b) al decimo periodo, dopo le parole: « su proposta del Ministro della transizione ecologica » sono inserite le seguenti: « e sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ».

EMENDAMENTI

29-bis.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

29-bis.201

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Approvato

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le finalità di cui all'articolo 29, nonché per».

ARTICOLO 30 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo V

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RESILIENZA, VALORIZ-
ZAZIONE DEL TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA DEI CO-
MUNI

Articolo 30.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole: « opere pubbliche » sono inserite le seguenti: « o le forniture »;

0b) al comma 136-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre » e dopo le parole: « piccole opere » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili per le stesse finalità previste dal comma 135 »;

2) al secondo periodo, dopo la parola: « lavori » sono inserite le seguenti: « o le forniture » e le parole: « 15 dicembre di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile dell'anno successivo »;

0c) dopo il comma 136-*bis* è inserito il seguente:

« *136-ter.* Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-*bis* per la sola quota relativa alla prima annualità; la regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario »;

a) dopo il comma 139-*ter*, è inserito il seguente:

« *139-quater.* Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2-Rivoluzione verde e transizione ecologica-Componente 4-Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025 concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, il controllo e la valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti

dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. »;

a-bis) al comma 143, terzo periodo, dopo le parole: « tre mesi » sono inserite le seguenti: « e, per il contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi »;

b) al comma 146, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Per le opere di cui ai commi 139-ter e 139-*quater* il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »;

c) al comma 148-*ter*, secondo periodo, dopo le parole: « 31 dicembre 2021 » sono inserite le seguenti: « e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023 ».

EMENDAMENTI

30.4

BEVILACQUA, SIRONI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Il termine per l'affidamento dei lavori da parte dei Comuni beneficiari dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, commi 42 e 42-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è fissato al 31 gennaio 2024. Il termine intermedio, entro il quale i predetti Comuni devono aver realizzato almeno una percentuale pari al 30 per cento delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato, al fine dell'equa redistribuzione delle somme e contestuale scorrimento della graduatoria, è fissato al 31 luglio 2024.»

30.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*

(Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

1. All'articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle finalità di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,

n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."».

30.0.200

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 30-bis

(Fondo progettazioni piccoli comuni)

1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, comunque denominati, e delle infrastrutture di supporto ad essi connesse, al fine di rafforzare la capacità tecnica e di progettazione, esecuzione e controllo degli enti locali fino a 15.000 abitanti sulle relative opere è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2026.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i criteri di riparti del fondo di cui al presente articolo, al fine di assicurare agli enti locali specifiche e adeguate competenze per la pronta realizzazione degli interventi di propria competenza.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ARTICOLO 31 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 31.

(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di « Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici »)

1. All'articolo 1, comma 427, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: « agisce » è sostituita dalle seguenti: « può agire ».

2. In ragione della necessità e urgenza di consentire la prima concreta fruizione del compendio di proprietà dello Stato sito in Roma, denominato « Città dello Sport » per ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, applica la procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di: arresto del degrado, messa in sicurezza di aree e ogni altra attività necessaria per ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata; completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta; superamento delle barriere architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale; regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi. Per le finalità di cui al primo periodo, l'Agenzia del demanio può ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici, inerenti agli interventi di cui al citato primo periodo, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie di cui all'articolo 1, comma 427-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 nonché di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito, secondo modalità progettuali progressivamente integrabili e nel rispetto di *standard* elevati di efficienza energetica ed ambientale, modalità costruttive innovative ed economicamente vantaggiose volte anche alla salvaguardia delle risorse idriche e alla riqualificazione del verde urbano e limitando il consumo del suolo, l'Agenzia del demanio può avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie previste dall'articolo 16-*bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attività di cui al comma 2, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentita la medesima Agenzia, propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, già individuati alla scheda n. 25 - « Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport », di cui all'Allegato n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della rimodulazione del medesimo Programma secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del demanio è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti.

6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 420, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, può essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422 al Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari. »;

b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti:

« 425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma 421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure:

a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Nel corso della conferenza è acquisita e valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi,

da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al terzo periodo, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato;

b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento di cui all'alinea del presente comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni;

c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti, corredati dell'attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica può essere effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;

d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalità di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di committenza cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero adeguato e compatibile con la celerità della procedura di gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara:

1) è autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

2) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;

3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ridotto a cinque giorni;

4) la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse può essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;

5) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto;

6) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera *b*), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purché il prezzo degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonché nel rispetto dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.

425-ter. In relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422, si applicano, altresì, in quanto compatibili, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di cui al comma 425-*bis* garantisce il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza nonché la fruibilità degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilità »;

b-bis) al comma 427:

1) al quinto periodo le parole: « per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade » sono soppresse;

2) al sesto periodo, le parole: « Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, » sono soppresse;

3) al settimo periodo, le parole: « di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, ».

6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per l'attuazione degli interventi finanziati dai commi precedenti, può ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2 adotta un Piano per la realizzazione di un progetto di cardioprotezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 4 agosto 2021, n. 116.

6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di posizionamento dei dispositivi di cui al comma *6-ter*.

6-quinquies. Ai fini di cui al comma *6-ter* è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

EMENDAMENTI

31.1

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «per l'affidamento,» *inserire le seguenti:* «sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,»;

2) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito.»;

b) al comma 6, lettera b), capoverso «425-bis», alla lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso dei risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre, nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici.».

31.4

SIRONI

Respinto

Al comma 6, lettera b), capoverso "425-bis.", alla lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al sesto periodo, sostituire le parole «quantificandone i relativi costi» con le seguenti: «ovvero le ragioni che non consentono il superamento del dissenso, di cui occorre tenere conto nella determinazione conclusiva della conferenza dei servizi»;

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole «e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato», con le seguenti: «imparzialità, pubblicità e trasparenza».

31.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto

Al comma 6, lettera b), capoverso "425-bis", apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), sopprimere l'ultimo periodo;

b) alla lettera d), sopprimere le parole da: "Ai fini della procedura di gara" fino alla fine del capoverso.

31.10

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 6, lettera b), sopprimere il capoverso "425-ter.".

31.201

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Al comma 6, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore a soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tali numeri soggetti idonei».

ARTICOLO 31-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo VI

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Articolo 31-bis.

(Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016)

1. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».

EMENDAMENTO

31-bis.0.200)

LOTITO

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-ter.

1. Al fine di garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, "Manutenzioni impiantistiche e strumentali. Adeguamento sismico delle strutture in c.a. del manufatto di scarico e della casa di guardia" della Diga di Ripaspaccata in agro del Comune di Montaquila (IS), è autorizzata in favore della Regione Molise la spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42.»

ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 32.

(Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 può avere ad oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti. ».

EMENDAMENTI

32.0.200

PAITA, FREGOLENT, LOMBARDO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 32-bis.

(Semplificazioni delle procedure per interventi infrastrutturali di competenza della Marina militare)

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione delle opere pubbliche necessarie alla componente marittima delle forze armate per assicurare con efficienza ed efficacia la difesa militare dello stato e delle vie di comunicazione marittime, per i relativi interventi infrastrutturali caratterizzati da elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico, si procede alla nomina di uno o più commissari straordinari.

2. La nomina di cui al comma 1 è disposta con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari di cui al presente articolo possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

32.0.201

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis

(Compenso per i commissari straordinari di cui al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

All'articolo 4, comma 5 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «e al compenso per i commissari straordinari» sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso dei commissari straordinari di opere di importo superiore a 10 milioni di euro è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare cinquantamila euro annui. Tale compenso va riconosciuto fino al limite retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal decreto di nomina di ciascun commissario e sino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ARTICOLO 33 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 33.

(Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto nonché agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonché ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 3, 4, 5, 6, 6-*bis*, 7 e 8. In relazione a tali interventi, il progetto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. » e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Tenuto conto delle premi-

nenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

1-bis) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati »;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole: « di cui all'Allegato IV al presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 » e le parole « secondo periodo del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « terzo periodo del comma 1 »;

2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 5-ter. »;

3) al comma 3, le parole: « di cui all'Allegato IV del presente decreto », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 », al primo periodo, le parole: « secondo periodo del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « terzo periodo del comma 1 », e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-bis, secondo periodo, del presente decreto » e, all'ultimo periodo, le parole: « dal quarto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « dal quinto periodo »;

4) al comma 4, le parole: « secondo periodo del comma 1 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « terzo periodo del comma 1 », al primo periodo, le parole: « di cui all'Allegato IV del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 » e il quarto, quinto e sesto periodo sono sostituiti dal seguente: « Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-*quater*, quinto, sesto e settimo periodo. »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-*quinquies*, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-*quinquies*, secondo le modalità di cui al comma 6 del presente articolo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo. »;

6) al comma 6:

6.1 al primo periodo, le parole: « nei casi previsti » sono sostituite dalle seguenti: « nel caso previsto »;

6.2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di approvazione del progetto all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale. »;

6.3 al terzo periodo, le parole: « Nei casi previsti » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso previsto »;

6.4 al settimo periodo, le parole: « terzo, quarto e quinto periodo » sono soppresse;

7) dopo il comma 6-*bis*, è inserito il seguente:

« 6-*ter*. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui all'allegato IV del presente decreto possono essere finanziati entro il limite massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono approvati secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6 »;

8) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-*quinquies*. Le varianti da apportare ai progetti approvati in base alla procedura

di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in conformità a quanto stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2. »;

9) il comma 7-*bis* è abrogato;

b) all'articolo 44-*bis*:

1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il progetto è trasmesso unitamente a una relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere. Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di cui al secondo periodo. »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai sensi del comma 1. »;

c) all'articolo 45:

1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e il dirigente di livello generale di cui al comma 4 »;

2) al comma 3, le parole: « Ai componenti del Comitato speciale è corrisposta » sono sostituite dalle seguenti: « Al Presidente, al dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti del Comitato speciale sono corrisposti » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici »;

3) al comma 4, primo periodo, le parole: « cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità » sono sostituite dalle seguenti: « cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un dirigente di livello non generale, con funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unità ».

2. All'articolo 1, comma 516, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole « nonché di eventuali modifiche rese necessarie nel corso

dell'attuazione degli stralci medesimi » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Eventuali modifiche, rese necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « ed è composto » sono aggiunte le seguenti: « dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, ».

4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 499, le parole: « di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 »;

b) al comma 500, le parole: « di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma 498 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge ».

5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ».

5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis:

1) al secondo periodo, le parole: « La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al » sono sostituite dalle seguenti: « Al »;

2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo »;

b) al comma 5-ter, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, entro novanta sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile,

delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi »;

c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

« 5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.

5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma 5-ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi come individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ».

5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dal presente decreto. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di attuazione dell'opera nonché le modalità di monitoraggio, da effettuare attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le modalità di revoca delle risorse e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto.

Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

33.1

DAMANTE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse,».

33.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

- a) al numero 1), sopprimere le parole da: "e dopo il secondo periodo" fino alla fine del medesimo numero;*
- b) sopprimere il numero 1-bis).*

33.201

FREGOLENT, LOMBARDO

Improponibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare il completamento degli interventi di rifacimento, ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture del Porto di Civita-vecchia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni

di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»

33.202

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto*Sopprimere i commi 5-bis e 5-quater.*

33.203

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Respinto*Sopprimere i commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.*

33.204

TURCO

Respinto*Al comma 5-ter, apportare le seguenti modifiche:*

- 1) alla lettera a), sopprimere il numero 2);
- 2) sopprimere le lettere b) e c).

33.205

TURCO

Respinto*Al comma 5-ter, apportare le seguenti modifiche:*

- a) alla lettera a), numero 2):

- 1) al primo periodo, sostituire le parole: "è nominato un Commissario straordinario" con le seguenti: "il prefetto di Taranto è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie e";

- 2) al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e al compenso per il Commissario straordinario";

- 3) sostituire il quarto periodo con i seguenti: "La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata una sola volta. L'incarico è a titolo gratuito.";

b) alla lettera c), capoverso "5-quater", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, il Commissario straordinario può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata."

33.206

TURCO

Respinto

Al comma 5-ter, lettera c), sopprimere il capoverso "5-quinquies".

33.207

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

«5-quinquies. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, e facilitarne la realizzazione, all'articolo 229, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per le pubbliche amministrazioni, tale figura è scelta tra soggetti, anche esterni, in possesso di un'elevata e riconosciuta competenza professionale o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente."».

33.0.200

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 33-bis

(Disposizioni in materia di programmi di intervento strategico)

1. Al fine di garantire la pronta realizzazione dei traguardi e obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, prevede, quali strumenti di promozione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, i programmi di intervento strategico (PIS) che individuano le soluzioni idonee a garantire la sostenibilità degli interventi, a risolvere le problematiche delle comunità e dei territori coinvolti dalla realizzazione o dal ripristino delle stesse opere.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, su richiesta dei competenti enti locali, la definizione dei PIS negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione o dal ripristino delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali di interesse statale, anche in caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle medesime infrastrutture o di loro parti.

3. I PIS, quali strumenti operativi di programmazione strategica integrata, d'intesa con gli enti interessati e con i soggetti attuatori delle opere, garantiscono la riqualificazione dei contesti territoriali interessati e la sostenibilità degli interventi, attraverso la concertazione con le comunità coinvolte al fine di risolvere i problemi derivanti dalla realizzazione delle stesse opere.

4. I PIS possono, altresì, essere attivati, d'intesa con i competenti enti locali e in conformità con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale e paesistica, per assicurare la coesione territoriale, lo sviluppo economico e sociale, nonché il riequilibrio e la riqualificazione del territorio, mediante finanziamenti pubblici e privati.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri presenta annualmente alle Camere una relazione sui PIS attivati e sul loro stato di attuazione, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

6. Ai fini di cui al presente articolo, il soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale propone un PIS recante i seguenti elementi costitutivi:

a) individuazione dell'ambito o degli ambiti territoriali, anche non contigui, su cui sviluppare il programma;

b) analisi dei fabbisogni territoriali economici e sociali nonché ambientali e della salute pubblica, relativi agli ambiti di cui alla lettera a);

c) definizione degli obiettivi strategici da perseguire e delle indicazioni progettuali relative ai conseguenti interventi;

d) individuazione dei soggetti, anche privati, partecipanti e dei relativi ruoli;

e) elaborazione delle azioni necessarie a risolvere le problematiche territoriali, economiche e sociali comprensive delle misure e delle opere compensative;

f) valutazione dei costi;

g) analisi delle previsioni di fattibilità finanziaria di parte pubblica e privata.

33.0.201

FREGOLENT, LOMBARDO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 33-bis.

(Semplificazione in materia di dragaggi)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della protezione civile e della politica del mare, con il compito di rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale, fermo restando il pieno rispetto delle esigenze di tutela ambientale. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i citati Ministeri designano i partecipanti al predetto tavolo tecnico, scegliendoli nell'ambito degli organismi specializzati nei settori oggetto di studio da parte dello stesso tavolo.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, procede alla revisione delle linee guida relative alla caratterizzazione dei sedimenti propedeutica alle operazioni di dragaggio, necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero alle operazioni di sversamento a mare, di conferimento in casse di colmata e simili, con particolare riferimento alle prove eco-tossicologiche, al fine di superare le criticità emerse sulla base della metodologia applicata.

3. Nei sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sulla base delle linee guida revisionate dal tavolo tecnico ai sensi del medesimo comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede alla sperimentazione sul campo della nuova metodologia per l'effettuazione delle prove eco-tossicologiche, al fine di valutare la sua adeguatezza rispetto alle esigenze di tutela ambientale e alla sostenibilità del suo impatto sulle operazioni di dragaggio. All'esito favorevole della sperimentazione, accertato dal tavolo tecnico, si procede a rendere definitiva l'applicazione delle linee guida. A decorrere dalla data di applicazione definitiva delle citate linee guida, cessano di avere efficacia le disposizioni in materia previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173.

4. Nelle more dell'applicazione definitiva delle linee guida ai sensi del comma 3, per la caratterizzazione dei sedimenti necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero il loro sversamento a mare, il loro conferimento in casse di colmata e simili, sono sospese le prove eco-tossicologiche previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173. La caratterizzazione dei sedimenti è basata solo sulle prove chimiche, con riferimento ai livelli di rilevamento nazionali 1.1 e 1.2, in grado di tenere conto della maggiore vulnerabilità dell'ecosistema marino rispetto a quello terrestre. In caso di possibilità di conferimento a mare dei sedimenti è, altresì, abolito l'obbligo di contenimento in strati superiori a 5 centimetri.

ARTICOLO 34 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 34.

(Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al PNRR)

1. Al fine di soddisfare le esigenze logistiche delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, correlate anche all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 15 gli Enti Previdenziali possono destinare parte delle risorse finanziarie all'acquisto di immobili, anche di proprietà di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al precedente comma 3. »;

b) il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Ai contratti di locazione stipulati con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi ad oggetto gli immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un canone annuo determinato dall'Agenzia del demanio nella misura del 4% del costo di acquisto contrattualizzato e delle spese sostenute dagli enti previdenziali pubblici per gli interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile alle esigenze della amministrazione conduttrice. La tipologia degli interventi di cui al precedente periodo è stabilita in via definitiva dagli enti previdenziali e dalle amministrazioni dello Stato in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto e non può essere oggetto di modifica, ferma restando la quantificazione degli stessi anche in un momento successivo. Ai canoni di locazione di cui al presente comma non si applicano le riduzioni previste dell'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. »;

c) il settimo periodo è soppresso.

2. All'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 417, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: « il nucleo è composto da », sono inserite le seguenti: « un massimo di »;

b) dopo il comma 417 è inserito il seguente:

« 417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 417, lettera b), l'INAIL può istituire, fermo restando il rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate al primo periodo della citata lettera b). ».

EMENDAMENTI

34.0.1 (testo 2)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Respinto

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 34-bis

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dell'inflazione, dei prezzi delle materie prime, dell'energia e dei carburanti, sino al 31 dicembre 2024, le Stazioni Appaltanti, con riferimento ai contratti pubblici in corso di affidamento o di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente norma, possono autorizzare l'adeguamento dell'oggetto in fase di esecuzione, anche diminuendo la quantità delle prestazioni richieste, in misura tale da garantire la sostenibilità economica del rapporto e l'esecuzione di servizi efficienti per gli utenti".

2. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e nell'anno 2022 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020".

3. All'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Eventuali risorse residue sugli stanziamenti effettuati per il 1° semestre 2022 dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, non andranno versati all'entrata del bilancio dello Stato e saranno considerate a titolo di minori introiti tariffari per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022".

4. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta

previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.

5. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022, presentate entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera a), del medesimo decreto-legge, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

34.0.200

FREGOLENT, LOMBARDO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali)

1. Al fine di fornire piena operatività alla Commissione permanente per le gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali

è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato fino a 20 unità di personale da inquadrare come ingegneri professionisti di I qualifica professionale, tra i soggetti in possesso prioritariamente dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che siano titolari di un rapporto di lavoro flessibile di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 2001, n. 165 con una pubblica amministrazione in relazione alle attività specifiche di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. All'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente provvede l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente.

ARTICOLO DA 35 A 38 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo VII

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 35.

(Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali)

1. All'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale. »;

b) al comma 5, le parole: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

2. Il decreto del Ministro della giustizia previsto dal comma 4-bis dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'articolo 196-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il » sono sostituite dalla seguente: « Il », e dopo le parole « da parte » sono inserite le seguenti: « del pubblico ministero, »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. ».

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti già pendenti a quella data.

Articolo 36.

(Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione)

1. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche adottate ai sensi del comma 4 dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia. Tale indirizzo non è inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia.

2. Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per il deposito in modalità telematiche di atti processuali e documenti, la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi può altresì manifestare la volontà di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, tramite il portale stesso.

3. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Con successivo decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le specifiche tecniche di cui al comma 1.

Articolo 37.

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dopo le parole: « le disposizioni di cui » sono inserite le seguenti: « all'articolo 2, comma 2, e di cui ».

Articolo 38.

(Disposizioni in materia di crisi di impresa)

1. Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 25-bis, comma 4, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25-bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto.

2. Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del medesimo articolo 17, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023.

4. L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTI

38.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «può concedere» con le seguenti: «concede»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.

1-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25-undecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 13, per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.";

b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.»

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituire le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022" con le seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2023".»

38.200

FREGOLENT, LOMBARDO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "può concedere" con le seguenti: "concede".

38.201

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019».

38.202

LOMBARDO, FREGOLENT

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la conve-

nienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14."

4-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25-undecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.";

b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio."».

38.0.200

LOMBARDO, FREGOLENT

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica)

1. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

2. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

ARTICOLO 39 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 39.

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. All'articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « di durata biennale » sono soppresse;

b) al comma 3-*bis*, le parole: « Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero della giustizia » e le parole « , sentito il Direttore generale della giustizia penale, » sono soppresse.

EMENDAMENTO

39.0.200

SIRONI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-*bis*

(Proroga rinegoziazione mutui per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)

1. All'articolo 41-*bis*, comma 2, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2024, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2023;».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

ARTICOLO 40 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 40.

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 7, le parole: « Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello »;

b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento ».

2. All'articolo 4-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: « 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ». La disposizione del primo periodo si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.

3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 « Giustizia tributaria » della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 291 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 luglio 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1.

4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di cui al comma 3 mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130, e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi

restando gli oneri posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui al comma 11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare, entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti, nonché dell'assenza di provvedimento di diniego.

4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno.

5. Alle attività previste dai commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

40.200

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e s.m., dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il giudizio di demerito richiede sempre la prova certa della data di deposito dei provvedimenti e può essere adottato solo con le garanzie del contraddittorio, nelle forme stabilite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con propria delibera, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

40.201

GELMINI, LOMBARDO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla lettera e) dopo la parola "IRES" inserire le seguenti "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati alla rappresentanza e assistenza dei contribuenti, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

ARTICOLO 41 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo VIII

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E DELLA SI-
CUREZZA ENERGETICA

Articolo 41.

(Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-*bis*) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti »;

b) all'allegato II alla parte seconda, dopo il punto 6), è inserito il seguente:

« 6-*bis*) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro. ».

EMENDAMENTI

41.200

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'Allegato II, Parte II, al punto 2) è aggiunto, in fine, il seguente: "- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW"» e sostituire le parole «6-*bis*)» con le seguenti «2)».

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-*bis*) Al punto 1 dell'Allegato II bis alla Parte II è aggiunta la seguente lettera: "d-*bis*) impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore ai 10 MW"».

41.3

SIRONI, CASTELLONE

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole «ovvero rinnovabile» con le seguenti: «da elettrolisi dell'acqua».

41.6

TREVISI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole «punto 6-bis)» con le seguenti: «punto 2)»;

b) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'allegato II alla parte seconda, al punto 2), è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW»;

c) dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) al punto 1) dell'Allegato II-bis alla parte II è aggiunta, in fine, la seguente lettera «d-bis): impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore ai 10 MW».».

41.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «Non sono impianti chimici integrati, e quindi non sono soggetti a procedura di VIA, gli impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile destinati all'alimentazione di mezzi di trasporto e connessi alle infrastrutture ferroviarie e stradali»;

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) all'allegato VIII alla parte seconda, lettera C è aggiunto il seguente periodo: «La produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile con elettrolizzatori di potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW non si considera produzione su scala industriale.».

41.8

TREVISI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola: "idrogeno", sono inserite le seguenti: "verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108,";

b) alla lettera b), dopo le parole: "infrastrutture connesse", sono inserite le seguenti: ", anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,";

c) alla lettera c), numero 2), dopo le parole: "di cui al numero 1)" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo";

d) alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente: 2-bis) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale;";

e) alla lettera d), dopo le parole "fonti rinnovabili", sono inserite le seguenti "ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione".

41.201

FREGOLENT, LOMBARDO

Id. em. 41.8

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola "idrogeno", sono aggiunte le seguenti: "verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108,";

b) alla lettera b), dopo le parole "infrastrutture connesse", sono aggiunte le seguenti: ", anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,";

c) alla lettera c), al punto 2), dopo le parole "di cui al numero uno" sono aggiunte le seguenti: "attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di

competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla parte II del medesimo decreto legislativo";

d) alla lettera c), dopo il punto 2), è aggiunto il seguente: "3) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale";

e) alla lettera d), dopo le parole "fonti rinnovabili", sono aggiunte le seguenti "ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione"».

ARTICOLO 42 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 42.

(Interventi di rinaturazione dell'area del Po e misure per l'approvvigionamento idrico)

1. Gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR compresi nel Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 96 del 2 agosto 2022 sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

1-*bis*. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica, all'articolo 21-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».

EMENDAMENTO

42.200

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Respinto

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Gli interventi di cui alla missione 2, componente 4, Investimento 3.3 del PNRR compresi nel programma d'azione per la Rinaturazione dell'area del Po, approvato con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, 2 agosto 2022, n.96, sono di pubblica utilità, indif-

feribili e urgenti, producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle eventuali concessioni demaniali incompatibili con l'intervento e/o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario.

1-bis. Per le finalità dell'investimento 3.3 M2C4 i mancati introiti alla finanza pubblica derivanti dalla eventuale revoca delle concessioni demaniali, sono compensati dai servizi ecosistemici prodotti dalla realizzazione degli interventi.

1-ter. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO, come soggetto interregionale, adotta un proprio prezzario redatto ai sensi dell'art. 23 comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, assimilabile ai prezzari ufficiali regionali, ai fine di garantire di principi generali di trasparenza e omogeneità del funzionamento della pubblica amministrazione.

1-quater. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, l'AIPo può incrementare oltre il limite di cui all'art. 23 comma 2 del Decreto legislativo 25 marzo 2017 n. 75 l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 10% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, anche in deroga al limite di spesa complessiva per il personale.

1-quinquies. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO può procedere all'incremento di cui al comma 4 qualora nell'anno precedente a quello di riferimento soddisfi il requisito del rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145

1-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma *1-quater*, per gli anni dal 2023 al 2026, AIPo prevede nel proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2017 n. 75.

1-septies. AIPo, per gli anni dal 2023 al 2026, può computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over. »

ARTICOLI 43 E 44 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 43.

(Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle *commodity* energetiche e dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le risorse di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere altresì destinate alla copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del predetto aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli interventi beneficiari dell'assegnazione delle risorse dei fondi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Articolo 44.

(Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

EMENDAMENTO

44.2 (testo 2)

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le risorse per l'assistenza tecnica per il PNRR sono destinate alle Regioni alle Province, nonché agli Enti locali per la realizzazione degli investimenti previsti.

2-ter. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e l'accelerare dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori regionali in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea, per l'attività di supporto e le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati, per la gestione, la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi, è assegnato un contributo di 60 milioni di euro per l'assistenza tecnica alle Regioni e alle Province autonome, ripartito con deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di cui 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026. Le Regioni e le Province autonome, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo tramite affidamento alle proprie Agenzie strumentali, agli Enti del Sistema Regionale, a società partecipate dalla Regione, e per i casi non coperti e residuali, a soggetti esterni.

2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-ter, pari a 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190.».

ARTICOLO 45 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 45.

(Utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO₂ e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico)

1. All'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo le parole: « dai costi di cui all'articolo 46, comma 5 » sono inserite le seguenti: « , nonché le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attività di cui al presente comma ».

2. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Con i medesimi decreti di cui al terzo periodo può essere altresì previsto che la gestione del Fondo di cui al primo

periodo sia affidata direttamente a società *in house* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse del Fondo stesso, nel limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno per cento per gli anni successivi. ».

2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge n. 234 del 2021, dopo il comma 488 è inserito il seguente:

« *488-bis.* Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, quest'ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile ».

2-ter. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-quater. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa europea e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, di seguito denominato « Registro ». I crediti di cui al presente comma sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2008.

2-quinquies. I crediti di cui al comma *2-quater* non possono essere utilizzati nel mercato EU ETS di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e nel mercato *Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation* (CORSIA) di cui al regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e, pur contribuendo al raggiungimento

degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra contabilizzati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto dal comma *2-sexies*, ferma restando la competenza dell'ISPRA per le attività connesse all'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC).

2-sexies. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma *2-septies*, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dal Piano strategico della politica agricola comune di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla vigente normativa europea e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma *2-septies* e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

2-septies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le linee guida volte ad individuare i criteri per l'attuazione dei commi *2-quater* e *2-quinquies* e a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati.

2-octies. Dall'attuazione dei commi da *2-quater* a *2-septies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'istituzione del Registro e alla gestione dello stesso il CREA provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

G45.200

PATUANELLI, SIRONI (*)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premessi che:

l'articolo 45 del provvedimento in esame, ai commi da *2-quater* a *2-octies*, introdotti durante l'esame in Commissione in sede referente, prevede l'istituzione di un registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale;

in particolare, il comma *2-quater* prevede che il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 2 quinquies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, che realizzano attività di imboscamento, rimboscamento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive a quelle previste dalla vigente normativa unionale e nazionale di settore. Il successivo comma *2-quinquies* dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono adottate le linee guida volte ad individuare i criteri definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale-SIAN;

considerato che:

a livello mondiale, l'ultima relazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) indica che la probabilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C va riducendosi, a meno che nei prossimi decenni non si abbia una diminuzione rapida e decisa delle emissioni globali di gas a effetto serra. La relazione dell'IPCC, realizzata nel 2022, afferma chiaramente che, in un'ottica di azzeramento netto delle emissioni di CO₂ o di gas a effetto serra, non si può che ricorrere all'assorbimento del biossido di carbonio per controbilanciare le emissioni residue difficili da abbattere;

la normativa europea sul clima impone dunque all'Unione Europea di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. A tal fine occorre ridurre notevolmente le emissioni di gas a effetto serra e raggiungere entro il 2050 l'equilibrio tra emissioni inevitabili e assorbimenti nell'UE, con l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative. Per raggiungere tale obiettivo sia gli ecosistemi naturali che le attività industriali dovrebbero contribuire all'assorbimento dall'atmosfera di diverse centinaia di milioni di tonnellate di CO₂ all'anno. Nel piano d'azione per l'economia circolare del marzo 2020 la Commissione europea aveva già annunciato che avrebbe sviluppato un quadro efficace di certificazione al fine di incentivare la diffusione degli assorbimenti e aumentare la circolarità del carbonio, nel pieno rispetto degli obiettivi di biodiversità e inquinamento zero;

a fine novembre 2022, la Commissione europea ha adottato una proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio. La

proposta promuoverà le tecnologie innovative di assorbimento del carbonio e le soluzioni sostenibili per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, contribuendo agli obiettivi dell'UE in materia di clima, ambiente e inquinamento zero, e migliorerà notevolmente la capacità dell'Unione di quantificare, monitorare e verificare gli assorbimenti. La Commissione darà la priorità alle attività che giovano in modo significativo alla biodiversità;

per garantire la trasparenza e la credibilità del processo di certificazione, la proposta fissa norme per la verifica indipendente degli assorbimenti e disciplina il riconoscimento dei sistemi di certificazione di cui ci si può servire per dimostrare la conformità al quadro dell'UE. La proposta della Commissione passerà ora al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura legislativa ordinaria;

rilevato che:

l'articolo 4 della proposta di Regolamento stabilisce norme per la quantificazione del beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio rispetto a uno scenario di riferimento, mentre gli articoli 5, 6 e 7 fissano i criteri di qualità in materia di addizionalità, stoccaggio a lungo termine sostenibilità delle attività di assorbimento del carbonio. L'articolo 8 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscano metodologie di certificazione specifiche per valutare il rispetto dei criteri di qualità. L'allegato I elenca gli elementi da includere in tali metodologie;

l'articolo 9 individua gli elementi essenziali del processo di certificazione, che si articola in due fasi. Nella prima fase il gestore trasmette a un organismo di certificazione informazioni esaustive sull'attività di assorbimento del carbonio e sulla sua prevista conformità ai criteri di qualità. Dopo aver effettuato un controllo per verificare le dichiarazioni del gestore, l'organismo di certificazione stila una relazione sul controllo di certificazione e, se i criteri di qualità sono soddisfatti, rilascia un certificato. Successivamente, l'organismo di certificazione effettua un controllo di ricertificazione per verificare che l'attività di assorbimento del carbonio sia stata attuata correttamente e nel pieno rispetto dei criteri di qualità, e redige una relazione sul controllo di ricertificazione e un certificato aggiornato sulla base dei quali il sistema di certificazione rilascia e registra le unità di assorbimento del carbonio certificate. L'allegato II elenca le informazioni minime che devono figurare nel certificato;

pertanto, l'istituzione di un registro nazionale dei crediti di carbonio appare utile per garantire maggiore trasparenza e uniformità al mercato volontario dei crediti di carbonio in Italia, ma a tal fine, si ritiene necessario che tale strumento sia coerente con i pilastri della proposta di Regolamento della Commissione Europea previsti negli articoli precedentemente citati e, in particolare, che sia adeguato, già in fase di elaborazione, ai criteri individuati dalla Commissione europea per garantire la qualità e la comparabilità degli assorbimenti. Il registro dovrà fin da subito ammettere all'iscrizione solo assorbimenti che assicurino i quattro criteri di qualità (di seguito

"QU.A.L.ITY") che indicano come garantire la quantificazione (QUantifica-tion), l'addizionalità (Additionality) e gli scenari di riferimento, lo stoccaggio a lungo termine (Long-term storage) e la sostenibilità (sustainABILITY),

impegna il Governo:

ad assicurare che il Registro pubblico dei crediti di carbonio, di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 45, sia adeguato ai criteri già individuati dalla Commissione europea nell'ambito della Proposta di Regolamento di cui si è detto in premessa, finalizzati a garantire la qualità e la comparabilità degli assorbimenti, nonché a prevedere la registrazione dei crediti anche per le diverse tecnologie prese in considerazione dalla Commissione europea;

a garantire che le linee guida volte ad individuare i criteri e le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro pubblico dei crediti, adottate con decreto interministeriale, prevedano il riconoscimento di crediti solo nei casi di attività di assorbimento che garantiscano il rispetto dei criteri "QU.A.L.ITY";

a definire, nell'ambito del decreto che definisce le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati, procedure trasparenti volte ad attenuare il rischio che il processo di certificazione non sia in grado di rilevare gli assorbimenti di bassa qualità, che le attività di assorbimento del carbonio non producano effettivamente gli assorbimenti previsti e che la stessa attività sia certificata o lo stesso certificato sia utilizzato due volte.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

45.0.200

LOMBARDO, FREGOLENT

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45.1

(Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dall'entrata in vigore della presente norma fino al 31 dicembre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle imprese, di cui all'articolo 1 e 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

45.0.201

LOMBARDO, FREGOLENT

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 45.1

(Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica per l'anno 2023 il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.»

ARTICOLI 45-BIS E 46 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 45-bis.

(Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in merito all'attuazione degli investimenti stessi nonché delle attività da svolgere ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » e « Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare », ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica » e « Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « *in house* » sono inserite le seguenti: « , del GSE ».

Capo IX

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

Articolo 46.

(Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali)

1. Con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente per territorio.

2. La soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della cultura »;

b) all'articolo 12:

1) al comma 10, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni »;

2) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni. ».

10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

EMENDAMENTI

46.1

DAMANTE, SIRONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

46.200

PAITA, LOMBARDO

Respinto

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. In deroga al comma 1, le cose immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per donazione, eredità o legato sono beni culturali qualora sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13. Il donatario, l'erede e il legatario trasmettono al Ministero, entro quindi giorni, una comunicazione che attesti il trasferimento della proprietà e che contenga le informazioni di cui all'articolo 59, comma 4.»

b) alla lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, dopo le parole "cose indicate all'articolo 10, comma 1," sono inserite le seguenti "e ad esclusione delle cose di cui al comma 5-bis del medesimo articolo,»;

ARTICOLO 47 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo X

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER SOSTENERE LA PRODUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Articolo 47.

(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse» sono inserite le seguenti: «e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse»;

0b) all'articolo 20, comma 1, alinea, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8 »;

a) all'articolo 20, comma 8:

01) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera *c-ter)*, numero 1) »;

1) alla lettera *c-bis.1)*, le parole: « del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, » sono sostituite dalle seguenti: « dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori »;

2) alla lettera *c-quater)*:

2.01) al primo periodo, dopo le parole: « decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 » sono inserite le seguenti: « , incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *h)*, del medesimo decreto legislativo »;

2.1) al secondo periodo, le parole: « di sette chilometri » sono sostituite dalle seguenti: « di tre chilometri » e le parole: « di un chilometro » sono sostituite dalle seguenti: « di cinquecento metri »;

2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto

previsto all'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. »;

a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« *8-bis*. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera *c-bis*), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-*ter*. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera *a*), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera *c-bis*), mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, servizi e forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma 8-*bis* è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati »;

a-ter) all'articolo 22, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« *1-ter*. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1 »;

b) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

« *Articolo 22-bis - (Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici) - 1*. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste.

2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza.

3. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità di cui al comma 2, adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. »;

c) all'articolo 31, comma 1, lettera b), dopo le parole: « fisiche, PMI, » sono inserite le seguenti: « associazioni con personalità giuridica di diritto privato, »;

d) all'articolo 45, comma 3:

1) al primo periodo, dopo le parole: « unica nazionale, » sono inserite le seguenti: « definendo altresì le relative modalità di alimentazione, »;

2) al secondo periodo, le parole: « di cui all'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

1-bis. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) i progetti di *repowering* di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile *offshore* di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadono, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-*ter*. L'esenzione di cui al comma 1-*bis* si applica anche ai progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-*quater*. I commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 è abrogato. È abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, quinto periodo, le parole: « con le modalità di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque »;

b) al comma 3-*bis*, le parole: « nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-*bis* che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA ».

3-*bis*. All'articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), primo periodo, le parole: « rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 »;

b) alla lettera c):

1) al numero 1), le parole: « dal Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

2) il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio »;

3-*ter*. All'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il primo periodo è soppresso.

4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.

5. Per le finalità di cui al comma 4, gli enti locali di cui al medesimo comma, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell'entità del canone di concessione offerto.

6. All'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le parole: « decreto legislativo n. 42 del 2004 » sono aggiunte le seguenti: « , entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione ».

6-*bis*. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali alla data del 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.

7. All'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

« *a-bis*) le sbarre di alta tensione rientranti fra le infrastrutture di cui alla lettera *a*), che risultano direttamente funzionali all'alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possono essere utilizzate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o da società dalla stessa controllate per la connessione di impianti di produzione a fonti rinnovabili con le modalità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210; ».

8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che rientrano tra le fattispecie per le quali è prevista la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma 7, del medesimo decreto n. 152 del 2006, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano stesso.

9. All'articolo 1-*sexies*, comma 4-*sexies*, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo il caso in cui gli edifici siano destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni elettriche stesse ».

9-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2016, è rideterminato in 400 milioni di euro per gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del predetto decreto e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera *b*).

9-*ter*. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.1 della Missione 4, componente 2, del PNRR, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti la cui realizzazione è prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella tabella 7 del Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione ».

9-*quater*. Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono sulle aree di cui al comma 9-*ter*, capoverso 1-*bis*, già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e prive di efficacia.

9-*quinquies*. In relazione agli obiettivi di cui al comma 9-*ter*, alinea, al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata « *Einstein Telescope* », inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di categoria globale, e la cui collocazione sul territorio italiano è identificata come idonea nel *conceptual design study* finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con *grant agreement* n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all'esercizio delle attività economiche definite, in sede di prima applicazione, dall'allegato 1 annesso al presente decreto, nell'ambito dei comuni indicati, in sede di prima applicazione, nell'allegato 2 annesso al presente decreto, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

9-*sexies*. Le attività economiche ovvero i territori comunali di cui al comma 9-*quinquies* possono essere modificati, sulla base di esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena funzionalità dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle potenziali interferenze con essa, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, 1988, n. 400, sentito l'INFN.

10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;

c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati.

11-*bis*. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera *b*) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché:

a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

c) fuori dei casi di cui alle lettere *a*) e *b*), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera *f*) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010.

11-*ter*. All'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è soppresso.

11-*quater*. Al punto 2, lettera *h*), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « 250 kW » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici ».

EMENDAMENTI

47.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

47.201

SABRINA LICHERI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera 0a) con la seguente:

«0a) all'articolo 2, dopo la lettera hhh), è aggiunta, in fine, la seguente: "hhh-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale": accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo energia elettrica e/o cascami termici."»;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis

(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriali)

1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).»

47.202

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Al comma 1, premettere alla lettera 0b) la seguente:

«0a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Nella procedura di approvazione e pianificazione di installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, gli enti competenti in sede di ponderazione degli interessi giuridici accordano priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete. Il principio di cui al presente comma è applicato anche ai procedimenti in corso. Tale principio si applica nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022»

47.203

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:*

«01) la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, le aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici e le aree entro 500 metri da questi ove sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, poten-

ziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;»

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. "All'articolo 4 comma 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole "senza variazione dell'area interessata" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2011, n. 199».

47.24

DAMANTE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero "2.1".

47.204

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.1 con il seguente:

«2.1) al secondo periodo, le parole: « di un chilometro » sono sostituite dalle seguenti: « di cinquecento metri. Per gli impianti eolici, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano effettuano una valutazione sull'opportunità di autorizzare impianti ad una distanza non inferiore ai tre chilometri sulla base della specificità dei singoli territori.»»

47.27

FRANCESCHELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1) aggiungere in fine le seguenti parole:« e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:" La predetta fascia di rispetto è ridotta a 100 metri per gli impianti fotovoltaici a terra ed opere connesse ed infrastrutture necessarie, anche nella forma di CER, installati nel perimetro delle aree industriali dismesse o di siti oggetto di bonifica, previa demolizione del fabbricato esistente.».

47.205

MISIANI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a, dopo il numero 2) inserire il seguente: «2-bis) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, le aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici e le aree entro 500 metri da questi ove sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;"

b) al comma 1, dopo la lettera a-ter) inserire le seguenti: «a-quater) all'articolo 18, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Nella procedura di approvazione e pianificazione di installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica a fonti rinnovabili gli enti competenti in sede di ponderazione degli interessi giuridici accordano priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete. Tale principio risulta applicabile anche ai procedimenti in corso. Per quanto riguarda la protezione delle specie tale principio si applica nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento UE n. 2022/2577 del 22 dicembre 2022."»

a-quinquies. All'articolo 22, comma 1, lettera a), prima delle parole "nei procedimenti" sono inserite le seguenti: "qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»

c) dopo il comma 1-quater inserire il seguente: «1-quinquies. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole "senza variazione dell'area interessata" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".»

d) al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. In deroga al comma 3, per gli impianti onshore sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione unica è rilasciata dalla medesima amministrazione competente ai fini della valutazione di impatto ambientale, ferma, nel caso in cui tale amministrazione sia statale, l'intesa della regione interessata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica. Su richiesta del proponente, la disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

e) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,";

f) al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che

valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici."

g) dopo il comma 11-quater aggiungere il seguente: "11-quinquies. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4 lascia impregiudicata la classificazione di idoneità delle aree indicate al comma 8. La classificazione di idoneità di cui allo stesso comma 8 prevale su eventuali diverse classificazioni e regolamentazioni di livello regionale e locale e è preclusiva di limitazioni generalizzate in tali zone anche in termini di area occupata dagli impianti rispetto all'area disponibile o di richiesta di asservimento di aree.

8-ter. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata idonea ai sensi del presente articolo, il procedimento autorizzativo applicabile all'impianto in ragione della sua collocazione in aree idonee comprende le opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea».

47.206

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Al comma 1, lettera a-bis), al capoverso "comma 8-bis" premettere il seguente:

«08-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con legge regionale ovvero a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo, non pregiudica i diritti ed i legittimi affidamenti conseguenti alla presentazione di istanze per la realizzazione di impianti in aree individuate come idonee ai sensi del comma 8 del presente articolo».

47.207

TREVISI, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), inserire la seguente:

«a-bis.1) all'articolo 22, comma 1, lettera a), alle parole: "nei procedimenti" sono premesse le seguenti: "qualora ricorrono le condizioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003";»

47.208

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente «1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è sottoposta a valutazioni ambientali, né all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati»;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso tale termine, l'attività oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 2 può essere avviata.».

47.209

NATURALE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le seguenti parole «, con qualunque modalità»;

b) sostituire le parole «e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le» con le seguenti: «ed è subordinata alla previa verifica della sussistenza dei requisiti di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica, paesaggistica e sismica, nonché alle».

47.210

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, sopprimere le parole: «**e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie**» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le opere connesse e le opere di rete funzionali a tali impianti, ove realizzate con cavidotto interrato, sono sempre realizzabili mediante manutenzione ordinaria anche qualora non ricadenti sulle predette aree.»;*

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Se l'impianto di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ovvero i cavidotti

interrati si trovano su area interessata da vincoli archeologici, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza, che potrà esprimersi con parere positivo, indicando eventualmente anche prescrizioni che consentano di realizzare il progetto.»;

c) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alternativamente, decorsi i trenta giorni in assenza di diniego espresso, il parere della soprintendenza si intende acquisito positivamente.».

47.47

NAVE, SIRONI

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le seguenti parole: «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20.».

47.211

FREGOLENT, LOMBARDO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», comma 1, sopprimere le parole «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20.».

47.50

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento,» inserire le seguenti: «nonché, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bonifica dei suoli inquinati,

nelle aree inserite nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e nei Siti di Interesse Regionale (SIR) ai fini della bonifica».

47.52

NATURALE, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. L'installazione semplificata di cui al comma 1 è esclusa per le seguenti tipologie di siti:

a) terreni classificati agricoli, ma non adibiti ad uso agricolo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se riadattabili a tale uso;

b) terreni marginali con funzione eco-sistemica ovvero paesaggistica;

c) all'interno di cave dismesse e ripristinate, se utilizzabili per mitigare gli effetti dei fenomeni meteorologici e climatici estremi, ovvero come invasi di acque per usi umani per il contrasto alla siccità e come vasche di laminazione per il contrasto al dissesto idrogeologico.».

47.212

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti lettere: "c-bis)
All'articolo 31, è aggiunto il seguente comma 1-bis: "In deroga all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa da quella societaria, non è trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il termine entro il quale la Corte dei conti deve esprimere il parere è ridotto alla metà.";

c-ter) All'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: "e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a" sono sostituite con: "effettivamente controllata da"»

c-quater) All'articolo 32, comma 3, alla lettera c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nel rispetto dei limiti e delle modalità deliberati all'interno delle configurazioni di cui al presente Capo"

b) dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: "1-quinquies. Ai fini dell'accertamento dello scopo mutualistico e del calcolo della prevalenza,

le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e le comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, costituite in forma cooperativa, sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile"».

c) al comma 3, lettera c), capoverso «4.», apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il terzo periodo inserire i seguenti:* Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Provvedimento Unico di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo.";

2) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire gli stessi procedimenti secondo la previgente disciplina";

d) al comma 10, dopo le parole: "decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228," aggiungere le seguenti: "gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4".

e) al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4"».

47.213

FREGOLENT, LOMBARDO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis): All'articolo 31, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In deroga all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa da quella societaria, non è trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il termine entro il quale la Corte dei conti deve esprimere il parere è ridotto alla metà».

47.58

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) all'articolo 32, comma 3, lettera e), dopo le parole: "per le isole minori non interconnesse" sono aggiunte le seguenti: "e per i Piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti"».

47.214

TREVISI, CASTELLONE

Respinto

Al comma 1-bis, alle lettere a) e b), dopo le parole: "piani o programmi", inserire le seguenti: "o del piano regionale integrato Energia e Clima PRIEC".

47.215)

NATURALE, CASTELLONE

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis, sopprimere la lettera e);

b) al comma 1-ter:

1) dopo le parole: «fonti rinnovabili», inserire le seguenti: «di cui al medesimo comma 1-bis» e dopo le parole: «energia rinnovabile» inserire le seguenti: «prodotta dai predetti impianti»;

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la positiva valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'esenzione di cui al comma 1-bis non si applica ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

c) sopprimere il comma 1-quater.

47.216

NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1-ter, dopo le parole: «fonti rinnovabili», inserire le seguenti: «di cui al medesimo comma 1-bis» e dopo le parole: «energia rinnovabile» inserire le seguenti: «prodotta dai predetti impianti»;

b) sostituire il comma 1-quater con il seguente: «1-quater. I commi 1-bis e 1-ter non si applicano ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di

valutazione ambientale ai sensi del Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

47.217

DI GIROLAMO, CASTELLONE

Respinto

Sostituire il comma 1-quater con il seguente:

"1-quater. I commi 1-bis e 1 ter non si applicano ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152."

47.66

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1 -bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, di qualunque potenza o estensione, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e in aree non vincolate di cui all'allegato 3 lettera f del DM 10.09.2010, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici ex art. 142 e 136 del D.Lgs 42/04 e smi, sono considerati manufatti strumentali all'attivita' agricola e sono liberamente installabili se ricorrono le seguenti condizioni:

a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni o le coltivazioni tali da rendere compatibile l'esercizio dell'attivita' agricola, ovvero ad altezza compatibile con l'allevamenti, con fondazioni amovibili a fine vita;

b) le modalita' realizzative prevedono una loro effettiva compatibilita' e integrazione con le attivita' agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata o di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti. L'installazione e' in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo."

c) le opere di connessione elettriche dell'impianto prevedono (i) elettrodotti aerei di tensione nominale inferiori a 100kV e di lunghezza inferiore a 3 km da realizzare esclusivamente lungo le aree di pertinenza di strade pubbliche, (ii) cavidotti interrati che interessano esclusivamente strade pubbliche, (iii) cabine o stazioni elettriche gia' autorizzate o esistenti o da realizzare sulla medesima area dell'impianto fotovoltaico. Tutte le opere di connessione di

cui alla presente lettera c), devono interessare aree non vincolate di cui all'allegato 3 lettera f del DM 10.09.2010. Per queste tipologie di opere connesse non è possibile attivare la procedura ablativa di cui al DPR 327/01 e smi»;

47.218

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: "3-ter. Per tutti gli impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale di cui al titolo terzo, parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il Ministero della cultura non si esprima durante la procedura ambientale, il parere si intende comunque acquisito, laddove necessario, e non può essere più richiesto successivamente nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica."»;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 4-bis, primo periodo, le parole: "e per impianti fotovoltaici," sono soppresse».

47.75

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui all'art.27-bis. del D.lgs. 152/2006. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Provvedimento Unico di cui all'art.27 del D.lgs.152/2006. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della

presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire gli stessi procedimenti secondo la previgente disciplina qualora già in corso".».

47.219

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico di competenza dell'ente responsabile al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 3, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica, ivi incluse quelle statali, che confluiscono nell'autorizzazione unica, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, nonché tutte le autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale"».

47.220

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istanze di concessione ai fini dell'uso delle acque devono essere presentate all'autorità competente congiuntamente all'istanza di autorizzazione unica. Decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica propone nei confronti dell'amministrazione inadempiente l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

47.91

TREVISI, SIRONI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte***Apportare le seguenti modifiche:***

a) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;

b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando la possibilità di stabilire ulteriori criteri di aggiudicazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici compresi quelli volti a valorizzare la partecipazione locale, il partenariato con le organizzazioni no profit e con gli altri enti pubblici nonché a promuovere gli accordi di co-progettazione e co-programmazione e le convenzioni con gli enti del terzo settore così come previsto rispettivamente dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

47.221

FREGOLENT, LOMBARDO

Precluso***Apportare le seguenti modificazioni:***

a) al comma 4, sopprimere le parole «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;

b) al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 o 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici."

47.95

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Precluso

Al comma 4, al primo periodo sopprimere le parole: «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,».

47.96

SABRINA LICHERI, SIRONI, CASTELLONE

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Autorità di sistema portuale" sono inserite le seguenti: "nonché i consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317,";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per quanto compatibili, anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, su iniziativa del Commissario di Governo delle medesime ZES o delle imprese localizzate in dette aree".»

47.222

SIRONI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente: "6.1. Al fine di incrementare la produzione domestica di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le nuove installazioni di impianti di mini eolico domestico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28."

47.223

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto

Sopprimere il comma 6-bis.

47.111

BARBARA FLORIDIA, SIRONI

Respinto

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del

codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

- a*) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- b*) imprese artigiane, in forma individuale o di società;
- c*) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
- d*) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;
- e*) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.»

47.114

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Id. em. 47.111

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che

svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

- a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;
- c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
- d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;
- e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.».

47.224

LOMBARDO, FREGOLENT

Id. em. 47.111

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti

10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi,

società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;

c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;

d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;

e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.

47.225

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10, dopo le parole «decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,» aggiungere le seguenti: «gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4»;*

b) *al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».*

47.120

NATURALE, SIRONI

Respinto

Al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere le seguenti parole:* «anche per potenze superiori a 1MW e,»;
- b) *dopo le parole:* «condivisa da impianti» *inserire le seguenti:* «collocati nell'ambito della stessa Regione»;
- c) *sostituire le parole:* «lettere a) e b)» *con le seguenti:* «lettera b)».

47.226

FREGOLENT, LOMBARDO

Id. em. 47.120

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole* «anche per potenze superiori a 1 MW»;
- b) *dopo le parole* «condivisa da impianti» *aggiungere le seguenti:* «collocati nell'ambito della stessa Regione»
- c) *sostituire le parole* «lettere a) e b)» *con le seguenti:* «lettera b)».

47.227

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11.1 Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo Repower EU di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili». Tale fondo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

11.2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia.

Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

11.3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 12 e 13 pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

47.228

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Respinto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11.1. All'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiungere il comma 2-bis "I giudizi di compatibilità ambientale per progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili che ricadono in terreni aree da bonificare in siti di interesse nazionale o di interesse regionale, che siano stati già caratterizzati ai sensi dell'art. 242, possono essere rilasciati a condizione che il presentatore del progetto si impegni ad effettuare preliminarmente la bonifica".».

47.229

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Respinto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11.1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'allegato II, parte seconda sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2 sostituire il numero 6 con il seguente: «Laddove il procedimento avviato ai sensi del punto 2 lettera d) dell'Allegato IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non abbia prodotto quanto prescritto all'art. 27-bis commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06, la competenza si intende trasferita allo Stato per impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i

quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale». ;

2) all'art. 2 sostituire il numero 7 con il seguente: «Laddove il procedimento avviato ai sensi del punto 2 lettera b) dell'Allegato IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non abbia prodotto quanto prescritto all'art. 27bis commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06, la competenza si intende trasferita allo Stato per impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale».».

47.230

TREVISI, SIRONI

Respinto

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11.1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4 lascia impregiudicata la classificazione di idoneità delle aree indicate al comma 8. La classificazione di idoneità di cui allo stesso comma 8 prevale su eventuali diverse classificazioni e regolamentazioni di livello regionale e locale e è preclusiva di limitazioni generalizzate in tali zone anche in termini di area occupata dagli impianti rispetto all'area disponibile o di richiesta di asservimento di aree.

8-ter. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata idonea ai sensi del presente articolo, il procedimento autorizzativo applicabile all'impianto in ragione della sua collocazione in aree idonee comprende le opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea.»."

47.231

TREVISI, SABRINA LICHERI, SIRONI

Respinto

Dopo il comma 11, inserire il seguente: «11.1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni previste dal presente comma, si

applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle Zone economiche Speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123."».

47.232

TURCO, SIRONI

Respinto*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«11-*quinquies*. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli obiettivi di efficientamento energetico, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2026 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

11-*sexies*. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 11-*quinquies*, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui sono titolari regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.»

47.0.200

LOMBARDO, FREGOLENT

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*«Art. 47-*bis*

(Estensione del perimetro soggettivo dei beneficiari dell'annullamento oneri di sistema per il settore elettrico - primo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: "11-*bis*. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.";

b) al comma 12, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "comma 11" sono aggiunte le seguenti: "e al comma 11-*bis*";

2) le parole: "963" sono sostituite con le seguenti: "2.017";

3) dopo le parole: "28 febbraio 2023.", è aggiunto il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."

ARTICOLO 47-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 47-bis.

(Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento)

1. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e » sono soppresse e le parole: « Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse ».

EMENDAMENTI

47-bis.0.200

FRANCESCHELLI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 47-ter.

(Disposizioni per la promozione di un teleriscaldamento efficiente)

1. Al fine di sfruttare le potenzialità del teleriscaldamento nel mix tecnologico necessario al conseguimento degli obiettivi ambientali nel settore del riscaldamento e raffrescamento, la Componente 3 - Misura 3 della Missione 2, Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente del PNRR è finanziata, per l'anno 2023, con ulteriori 233 milioni di euro finalizzati allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2023 ai sensi del Decreto direttoriale n. DGIE n.435/2022 del 23 dicembre 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 233 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

47-bis.0.201

FREGOLENT, LOMBARDO

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 47-ter

(Disposizioni urgenti in materia di caro energia)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di contrastare gli effetti del caro energia per le utenze dei clienti domestici collegati da abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, definisci i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ARTICOLO 48 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 48.

(Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo)

1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:

a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

b) ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;

c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;

d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica; *e-bis*) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;

f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di

tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «elettrificazione» sono inserite le seguenti: «e ammodernamento».

EMENDAMENTI

48.200

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e.1) alla gestione delle terre e rocce da scavo naturali contenenti livelli di radioattività naturale o di amianto naturale;"

48.0.200

FREGOLENT, LOMBARDO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 48-bis

(Misure di promozione dell'economia circolare)

1 All'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis e le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis".».

ARTICOLO 49 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 49.

(Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« *7-bis.* Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge. »;

b) all'articolo *7-bis*, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* La disciplina di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee *A)* e *B)* di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il primo periodo del comma 5 si applica a condizione che gli impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri. Con riferimento ad aree ovvero immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo *10-bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al terzo periodo del presente comma può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. ».

3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: *a)* i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; *b)* le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo. ».

4. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, nonché all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale di zinco e piombo primari, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime imprese.

5. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole « in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, » sono soppresse, fermo il rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C 426/01) recante il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e, in particolare, alla Sezione 2.4. rubricata « Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica » del medesimo Quadro.

6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel *trust*, pari all'importo determinato secondo quanto stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo segnalante secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma 3 ».

EMENDAMENTI

49.13

NATURALE, SIRONI, DI GIROLAMO, CASTELLONE

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis.» apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con qualunque modalità,» e aggiungere, in fine, le seguenti: ", fermo restando il rispetto della normativa a protezione delle specie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE";

b) al terzo periodo, sopprimere le parole da: «decorso il quale» fino alla fine del periodo.

49.14

FRANCESCHELLI

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, dopo le parole:« appartenenti a Rete Natura 2000» inserire le seguenti: «nonché al di fuori delle aree territoriali e dei coni visivi dei siti Unesco e delle relative zone tampone.»;

b) al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole:« appartenenti a Rete Natura 2000» inserire le seguenti: « nonché al di fuori delle aree territoriali e dei coni visivi dei siti Unesco e delle relative zone tampone»

49.23

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se realizzati direttamente da imprenditori agricoli singoli o associati o da società in agricoltura la cui compagine sociale deve essere rappresentata per almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli così come la quota di partecipazione agli utili con conferimento, in quest'ultimo caso, di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli e se ricorrono le seguenti condizioni:

a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;

b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).

c) nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sugli stessi di impianti agrivoltaici è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati.».

49.200

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Al comma 3, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

«1-bis. Gli impianti agrofotovoltaici ubicati in aree agricole e le relative opere di connessione, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nelle more della definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili

se il fondo viene coltivato da una impresa agricola sulla base di un piano agronomico integrato e formalizzato con il produttore di energia elettrica e tale da garantire la continuità agricola del fondo e ricorrono i requisiti tecnici previsti dall'art. 65 commi 1-*quater* e 1-*quinqüies* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo. Tali impianti agrofotovoltaici e le relative opere di connessione, ove posti in aree non soggette a vincoli paesaggistici, sono esentati dalla disciplina di valutazione di impatto ambientale».

49.32

NATURALE, SIRONI, CASTELLONE

Respinto

Al comma 3, al capoverso "1-bis.", primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le seguenti parole:* «sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e»;

b) *sostituire le parole* «ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo,» *con le seguenti:* «in modo da consentire il passaggio delle macchine agricole, ivi comprese le macchine agricole e gli strumenti di agricoltura digitale e di precisione, ai fini della lavorazione e della raccolta delle coltivazioni presenti al di sotto dei pannelli stessi,».

49.33

NATURALE, SIRONI, CASTELLONE

Respinto

Al comma 3, capoverso «1-bis.», apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole da* «o da società a partecipazione congiunta» *fino a* «condizioni» *con le seguenti:* «singoli o associati o da società operanti nel settore agricolo la cui compagine sociale è rappresentata per almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli e la quota di partecipazione agli utili con conferimento di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli è pari ad almeno il 25 per cento, e se ricorrono le seguenti condizioni»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sui detti terreni o fondi rustici è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di un apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati.»

49.37

NATURALE, SIRONI, CASTELLONE

Respinto

Al comma 3, capoverso "1-bis.", all'ultimo periodo, dopo le parole: «L'installazione» inserire le seguenti: «non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale ed».

49.42

NATURALE, SIRONI, CASTELLONE

Respinto

Al comma 3, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente: «1-ter. Gli impianti di cui al comma 1-bis possono essere installati solo previa relazione di un tecnico agronomo abilitato, la quale dimostri un miglioramento per la coltura in atto in seguito alle operazioni di installazione, oppure un miglioramento in termini di sensibili riduzioni di input agronomici a parità di resa del prodotto agricolo ovvero in termini di maggior resa.».

49.201

NAVE, NATURALE, TREVISI, SIRONI

Respinto

Al comma 6-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) dopo il capoverso "1-bis", aggiungere, in fine, il seguente: «1-ter. I pannelli fotovoltaici installati sugli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, anche a seguito di revamping parziale o totale, devono sempre essere coperti da garanzia finanziaria per tutta la durata del periodo di incentivazione compresa la gestione del fine vita.»"

49.202

FREGOLENT, LOMBARDO

Respinto

Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

«6-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione" sono soppresse;

b) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie.

6-quater. All'articolo 20, comma 8, lettera *c-ter*, numero 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 dopo le parole "nonché le cave e le miniere" sono inserite le seguenti: "ancorché recuperate"».

ARTICOLO 49-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 49-bis.

(Impianti alimentati a biomassa solida)

1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-*bis*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, la parola: « , prevedendo » è sostituita dalle seguenti: « nonché impianti alimentati da biomassa solida, prevedendo per i soli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili ».

EMENDAMENTI

49-bis.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

49-bis.0.200

GELMINI, LOMBARDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-ter

(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti)

1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *c)* e *d)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera *h)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ARERA definisce il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.».

ARTICOLO 50 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

PARTE III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE
E DI POLITICA AGRICOLA COMUNE

TITOLO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

Articolo 50.

(Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

1. Al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, di rafforzare l'attività di

programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 2, l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del contratto in essere, che risulta in servizio presso l'Agenzia per la coesione territoriale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ai sensi del comma 1 e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, individuando altresì la data a decorrere dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonché le unità di personale. Con il medesimo decreto si provvede alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del *made in Italy*, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura, all'individuazione delle unità di personale di livello non dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 da assegnare temporaneamente, nel numero massimo complessivo di trenta unità, presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione. Il trattamento economico del predetto personale resta a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e viene corrisposto un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle

more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, al personale dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 2 e per gli anni 2023, 2024 e 2025, il conferimento degli incarichi dirigenziali può avvenire in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.

6. In relazione ai contratti di lavoro autonomo e ai contratti di collaborazione in corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza, se confermati entro trenta giorni dalla data indicata nel decreto di cui al comma 2.

7. Gli organi dell'Agenzia per la coesione territoriale, ad esclusione del Collegio dei revisori, decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia sono svolte da un dirigente di livello generale dell'Agenzia individuato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e le funzioni attribuite al Comitato Direttivo dell'Agenzia sono svolte dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli organi di amministrazione in carica deliberano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, che è trasmesso al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione e la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma.

8. Gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai componenti del Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2014, sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore. Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di *audit*, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, quantificati in euro 24.302.914 per l'anno 2023 e in euro 28.702.914 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede con le risorse già destinate a copertura delle spese di personale e di funzionamento dell'Agenzia nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto di cui al comma 5.

10. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, a supporto dell'attività del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e tenuto conto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, che viene ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)» e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014.

11. Il Nucleo per le politiche di coesione è costituito da un numero massimo di quaranta componenti. I componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono scelti, nel rispetto della parità di genere e secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamento pubblico. L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati, per l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a dieci per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Agli incarichi dei componenti del Nucleo non si applicano le previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai componenti del Nucleo per le politiche di coesione compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 140.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti di cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo è fino ad euro 30.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità. Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.

13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a disciplinare, in particolare:

- a) la composizione e le modalità di individuazione dei componenti del NUPC;
- b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del NUPC;
- c) le modalità organizzative e di funzionamento del NUPC;
- d) le attività del NUPC di supporto alle strutture del Dipartimento per le politiche di coesione, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione e riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella responsabilità del Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione tra politica di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica e l'accelerazione dell'attuazione dei programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche attraverso l'elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi informative; svolgimento di tutte le altre attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), ad eccezione delle funzioni di Autorità di *audit* dei programmi 2021-2027 cofinanziati nell'ambito

della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), ai sensi dell'articolo 51 del presente decreto ovvero dalle Autorità di *audit* individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di *audit* sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.

14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, diversi da quelli individuati dal comma 5 del medesimo articolo 2, cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10.

15. Le denominazioni « Nucleo per le politiche di coesione » e « NUPC » sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni « Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione » e « NUVAP » e le denominazioni « Nucleo di verifica e controllo » e « NUVEC ».

16. I compensi per i componenti del NUPC sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono integrate con le risorse finanziarie, già destinate al funzionamento del NUVEC e trasferite in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, fino a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni centrali assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, pre-

vio colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

18. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula un apposito accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante la definizione delle modalità di utilizzazione del sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione. Per le finalità di cui al primo periodo, al Dipartimento per le politiche di coesione è assicurato l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

50.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 51, 52 e 53

50.3

DAMANTE, SIRONI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

50.200

GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, PAITA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

50.201

GELMINI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole "e 2025" con le seguenti ", 2025 e 2026" e dopo le parole "il conferimento degli incarichi", inserire le seguenti "da attuare mediante procedure di interpello prioritariamente dedicate al personale dirigenziale trasferito di cui al comma 1;*

b) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con particolare riferimento alle autorità di gestione dei programmi già di competenza dell'Agenzia per la coesione territoriale, più nello specifico PON Metro, PON Governance e Capacità istituzionale e Just Transition Fund, nell'ambito delle procedure selettive già avviate, sono conferiti incarichi per un numero massimo 50 unità di risorse specialistiche da assegnare a tali programmi";*

c) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole "Collegio dei revisori" inserire le seguenti "e dell'Organismo indipendente della valutazione";*

d) *al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "scelti mediante procedura selettiva" e sopprimere l'ultimo periodo.*

50.5

LORENZIN, MANCA

Respinto

Sostituire i commi da 10 a 15 con i seguenti:

« 10. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, a supporto delle funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e tenuto conto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, che viene ridenominato «Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione» (NUVAV)» e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014.

11. Il Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione" (NUVAV) è costituito da un numero massimo di cinquanta componenti. I componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono individuati, nel rispetto della parità di genere e secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamento pubblico. L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati, per l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a cinque per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai componenti del Nucleo compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro cinquantamila e un massimo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti di cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo è fino ad euro trentamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato

il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità.

Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.

13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a disciplinare, in particolare:

a) la composizione e le modalità di individuazione dei componenti del Nucleo;

b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del nucleo;

c) le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo;

d) le attività del Nucleo di supporto alle funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione, riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella responsabilità del Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione tra politica di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica e l'accelerazione e dell'attuazione dei programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione, anche attraverso l'elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi informative;

svolgimento di tutte le altre attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo» (NUVEC), ad eccezione delle funzioni di Autorità di audit dei programmi 2021-2027 cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), ai sensi dell'articolo 53 del presente decreto ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.

14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, diversi da quelli individuati dal comma 5 del medesimo articolo 2, cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10.

15. Le denominazioni «Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione» e «NUVAV» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e «NUVAP» e le denominazioni «Nucleo di verifica e controllo» e «NUVEC».

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17.1. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

17.2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

50.203

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17.1. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per le politiche di coesione assegnataria del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata a procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi nella qualifica ricoperta.».

50.204

LOMBARDO, FREGOLENT

Respinto

Sostituire il comma 17-bis con i seguenti:

"17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. 17-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

ARTICOLO 51 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRESSENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 51.

(Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e altre misure in materia di fondi strutturali europei)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 56 è inserito il seguente:

« *56-bis.* Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2021/1060, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e in attuazione dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica italiana per il periodo di programmazione 2021-2027, le funzioni di Autorità di *audit* dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) ovvero dalle Autorità di *audit* individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di *audit* sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione. ».

1-bis. A partire dal periodo contabile 2023-2024, i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), sono trasferiti in una o più linee di intervento codificate sul conto corrente di tesoreria n. 25051 del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del citato fondo di rotazione che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento. Contestualmente alla presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) gli importi riconosciuti a fronte di spese sostenute con risorse nazionali. Restano salve le specifiche destinazioni delle risorse stabilite per legge e le disposizioni previste dal comma *1-quater*.

1-ter. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, sono individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale, coerenti con la natura delle risorse utilizzate, e sono disciplinate le modalità di utilizzazione delle risorse trasferite sul conto corrente di tesoreria di cui al comma *1-bis*, ferma restando la destinazione territoriale delle stesse. Il monitoraggio degli interventi è assicurato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-quater. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dalla Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e dal

FSE per il periodo di programmazione 2014- 2020, ai sensi dell'articolo 25 *ter* del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento - nei limiti delle relative risorse disponibili - di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute in particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

51.200

NICITA

Ritirato e trasformato nell'odg G51.200

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:« 1-quinquies. Al fine di garantire la trasparenza e il monitoraggio relativo all'utilizzo dei nuovi fondi del RePower EU previsti per accelerare la transizione energetica e rifinanziare il PNRR, il Governo, entro il 30 giugno 2023, predisporre una Relazione dettagliata su ciascun investimento e riforma chiave previsto per il raggiungimento degli obiettivi del Repower Eu, con i relativi impegni di spesa, da sottoporre all'approvazione parlamentare.»

G51.200 (già em. 51.200)

NICITA

Accolto

Il Senato,

premesso che appare necessario garantire il coinvolgimento del Parlamento in merito all'aggiornamento del PNRR e all'utilizzo dei nuovi fondi del capitolo RePower EU, previsti per accelerare la transizione energetica,

impegna il Governo:

a predisporre e a inviare al Parlamento una relazione illustrativa degli investimenti e delle riforme inserite nella proposta di aggiornamento del PNRR che include anche quelli relativi al capitolo RePower EU.

ARTICOLO 51-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 51-bis.

(Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale)

1. A decorrere dall'anno 2023 per il disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese:

a) relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche;

b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dagli articoli 36, comma 6, e 38-septies, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTI

51-bis.200

MAIORINO, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le seguenti: «unitamente alla»;*

b) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché relative alle misure poste in essere al fine di garantire efficacemente il principio della parità salariale».*

51-bis.201

MAIORINO, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le seguenti: «unitamente alla»;*

b) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché relative alle misure poste in essere al fine di contrastare il divario retributivo di genere».*

51-bis.202

MAIORINO, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI

Precluso

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le seguenti: «unitamente alla».

51-bis.203

CAMUSSO, VALENTE, D'ELIA, LA MARCA, VERINI, ROSSOMANDO, NICITA, BAZOLI, MARTELLA, VERDUCCI, ZAMBITO, RANDO, FURLAN, ROJC, FINA, ZAMPA, ALFIERI, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole:« 31 dicembre 2009, n. 196» inserire le seguenti:« una relazione sull'applicazione e sugli effetti della clausola di condizionalità del PNRR su occupazione femminile e giovanile, corredata da una valutazione d'impatto ex ante ed ex post sui singoli interventi, e sul rispetto della stessa da parte delle stazioni appaltanti, nonché»

ARTICOLO 52 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 52.

(Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale « Caffaro di Torviscosa », di cui all'accordo di programma sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 28 ottobre 2020 ed approvato con decreto n. 160 dell'11 novembre 2020 del direttore generale della direzione per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzata la spesa complessiva di euro 35.000.000, di cui euro 5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000 nel 2024, euro 10.261.000 nel 2025, euro 7.380.000 nel 2026 ed euro 3.837.000 nel 2027.

2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale, è autorizzata la spesa, in favore del Commissario di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 2022, di euro 5.000.000 nell'anno 2023, di euro 55.000.000 nell'anno 2024, di euro 100.000.000 nell'anno 2025, di euro 65.000.000 nell'anno 2026 e di euro 25.000.000 nell'anno 2027.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro 10.880.000 nell'anno 2023, in euro 62.642.000,00 nell'anno 2024, in euro 110.261.000 nell'anno 2025, in euro 72.380.000 nell'anno 2026 e in euro 28.837.000 nell'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. All'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il programma di rigenerazione urbana è approvato, anche per parti o stralci funzionali, con atto del Commissario straordinario del Governo, entro dieci giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. ».

5. La società Arexpo S.p.A., previo adeguamento del proprio statuto sociale, può stipulare con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le relative società *in house*, società controllate e società partecipate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che siano amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accordi ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione alle aree e agli immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, nonché in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle società di cui al presente comma, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la società Arexpo S.p.A. può svolgere a favore dei soggetti indicati al primo periodo attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull'intero territorio nazionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 5 milioni per l'anno 2025, euro 20 milioni per l'anno 2026 ed euro 16 milioni per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione riconosciuta a detta regione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d*), della medesima legge n. 178 del 2020. Con la medesima delibera sono aggiornati il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare l'attuazione degli interventi.

5-ter. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico dello spurgo dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia GPS. All'implementazione dei programmi di cui al periodo precedente le regioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-quater. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del codice civile, secondo le modalità da stabilire da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto, in ragione dei benefici, in termini di minori oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge della regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci, da esercitare secondo le modalità di cui all'articolo 2437-*bis* del codice civile.

5-quinquies. All'articolo 26, comma 6-*ter*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « Per i citati appalti » è inserita la seguente: « , concessioni »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-*quater* è ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica ».

EMENDAMENTI

52.2

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Orbetello - area ex Sitoco», di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di Orbetello - area ex Sitoco" e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.»

52.6

BARBARA FLORIDIA, SIRONI, CASTELLONE

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Il Commissario Unico, oltre a quanto già previsto al comma 9, si può avvalere altresì di una struttura di supporto composta da 10 unità di personale, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ad amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori

ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Gli eventuali oneri relativi alle suddette spese di personale, come già previsto al comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

9-ter. Il Commissario per gli interventi di propria diretta competenza e ove assuma le funzioni di stazione appaltante può conferire incarichi di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, anche a soggetti collocati in quiescenza in possesso di specifica esperienza e professionalità. Ai suddetti soggetti potrà essere corrisposto esclusivamente un corrispettivo, in analogia all'incentivo previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare.";

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"10-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia Europa o per le procedura di infrazione comunitaria in corso, di competenza del Commissario Unico, ove lo stesso assuma le funzioni di stazione appaltante, può operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

10-ter. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento della normativa dell'Unione europea e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della legislazione vigente, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, anche a mezzo di ordinanze, se del caso contingibili e urgenti, per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi di competenza.

10-quater. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), dimezzati ai sensi del comma 2-ter, sui progetti di competenza del Commissario Unico non sono dovuti gli oneri istruttori previsti all'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006."»

52.200

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Respinto*Sopprimere il comma 5-bis.*ARTICOLO 53 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE**Articolo 53.***(Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)*

1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali, con un maggiore livello di avanzamento, defINANZIATI in applicazione dell'articolo 44, comma 7-*quater*, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Dipartimento per le politiche di coesione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e delle informazioni fornite dalle Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione in cui sono inseriti, provvede all'individuazione degli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.

2. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1, si provvede all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento di detti interventi a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio.

EMENDAMENTI

53.1

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la parola «infrastrutturali» e sostituire le parole: « risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori» con le seguenti: «risultino approvati i progetti esecutivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento congiunto dei lavori»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, le scadenze ivi previste all'articolo 2, comma 2, punto 3 e punto 4 si aggiornano rispettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024 (pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera di invito).».*

53.7 (testo 2)

DAMANTE, SIRONI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori» con le seguenti: «risultino approvati i progetti esecutivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento congiunto dei lavori»;*

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento per le politiche di coesione presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, entro il 30 aprile 2023, una relazione sull'istruttoria effettuata ai sensi del presente comma.»;*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse assegnate agli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, non risultino approvati i progetti esecutivi o pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, non siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile sono ridistribuite in forma aggiuntiva alle risorse da assegnare nei Piani di sviluppo e coesione 2021-2027 alle Regioni originariamente destinatarie delle predette risorse ai sensi di precedenti delibere di assegnazione.»;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre*

2020, n. 178, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 2 agosto 2022, n. 35/2022, le scadenze ivi previste all'articolo 2, comma 2, punti 3 e 4, si aggiornano rispettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024 (pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera di invito).»

53.200

LOTITO, DAMIANI, PAROLI

Respinto (*)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sia stata emessa la determinazione a contrarre».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Patuanelli.

53.0.200

FREGOLENT, LOMBARDO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 53-bis

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, volto a finanziare la realizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ARTICOLO 54 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

TITOLO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICA AGRICOLA
COMUNE

Articolo 54.

(Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC)

1. In complementarietà con l'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di assicurare continuità all'attuazione della politica agricola comune per il periodo 2023-2027 e rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e in esecuzione dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, è istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027.

2. L'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli uffici di cui al comma 2 sono attribuiti i seguenti compiti:

a) supporto al coordinamento tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;

b) supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.

4. Per il funzionamento dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del medesimo Ministero è rideterminata in 10 posizioni dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unità nell'area dei funzionari, 365 unità nell'area degli assistenti e 8 unità nell'area degli operatori. In relazione alla nuova dotazione organica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024 è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica, come rideterminata ai sensi del presente comma, un contingente di 50 unità di personale,

di cui 40 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021-Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione RIPAM di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello dirigenziale generale, e, nell'ambito della Direzione Organismo di coordinamento, un ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all'articolo 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115.

6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, preposti alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale, alla valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio del piano strategico della PAC e alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in conformità con lo *standard* internazionale ISO 27001. L'AGEA, con successiva modifica dello statuto e del regolamento di organizzazione, provvede all'adeguamento della propria struttura organizzativa e dei propri uffici.

7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, è autorizzata la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di 862.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA è incrementata di 5 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalità di cui ai predetti commi 5 e 6, l'AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 1.602.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 4 e 7, pari a 4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, così come incrementato dall'articolo 1, comma 457, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

EMENDAMENTO

54.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Improponibile

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, a titolo gratuito e con copertura fino al 90 per cento, i finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 96 mesi.

8-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato a ISMEA ed istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.»

ARTICOLO 55 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

TITOLO III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI

Articolo 55.

(Agenzia italiana per la gioventù)

1. È istituita l'Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

2. L'Agenzia italiana per la gioventù subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021. A tal fine, coopera con le altre Agenzie o Autorità delegate per i settori istruzione e formazione e svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché attività di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e funzioni di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la gioventù le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, che viene conseguentemente soppressa. L'Agenzia italiana per la gioventù succede alla soppressa Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti attivi e passivi e al personale trasferito continua ad applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventù è costituita da complessive 45 unità, di cui 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore.

3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. L'Agenzia italiana per la gioventù è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa.

4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto, l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana per la gioventù, organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonché del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'attività degli uffici amministrativi dell'Agenzia è coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui al primo periodo, la gestione corrente è assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156. Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane in carica sino all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù.

6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

55.1

SIRONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

55.2

CAMUSSO

Id. em. 55.1

Sopprimere l'articolo.

55.200

IRTO

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) nei commi da 1 a 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "Agenzia italiana per la gioventù" con le seguenti: "Agenzia italiana per i giovani"

b) al comma 4:

1) sostituire le parole "Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto, l'Autorità Politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonché del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze", con le seguenti "Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto, l'Autorità Politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana per i giovani, organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, il quale designato dall'Assemblea del Consiglio Nazionale Giovani, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze";

2) sostituire le parole "L'attività degli uffici amministrativi dell'Agenzia è coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 2", con le seguenti: "L'attività degli uffici amministrativi dell'Agenzia è coordinata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che deve essere dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili e in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza pubblica".

c) al comma 5 sostituire le parole "Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane in carica» con le seguenti: "Gli organi dell'Agenzia nazionale per i giovani rimangono in carica."

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: "Agenzia italiana per i giovani".

55.3

SIRONI

Respinto

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Agenzia italiana per la gioventù» con le seguenti: «Agenzia Nazionale Giovani e Futuro».

55.5

SIRONI

Respinto*Apportare le seguenti modifiche:**a) sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»;

b) al comma 4:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili» *con le seguenti:* «di cui uno con funzioni di Presidente dotato di alta professionalità, capacità manageriale nonché qualificata e comprovata esperienza nel settore della formazione, nell'ambito delle politiche giovanili»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «Consiglio di amministrazione» *con le seguenti:* «,ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

c) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'Agenzia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte in attuazione delle attribuzioni e delle funzioni di cui al comma 2, in ordine ai risultati conseguiti ed al loro impatto.»;

d) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili» *inserire le seguenti:* «e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport e con i Ministri per le politiche europee, dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione».

ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56.*(Disposizione finanziaria)*

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

56.0.1

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Improponibile

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 56-bis

(Disposizioni in materia di accisa)

1. Al fine di consentire il progressivo avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usati come carburanti, e` rideterminata come segue l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, euro 628,5 per mille litri;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, euro 639,6 per mille litri;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2026, euro 650,7 per mille litri;
- d) a decorrere dal 1° gennaio 2027, euro 661,8 per mille litri;
- e) a decorrere dal 1° gennaio 2028, euro 672,9 per mille litri;
- f) a decorrere dal 1° gennaio 2029, euro 684,0 per mille litri;
- g) a decorrere dal 1° gennaio 2030, euro 695,1 per mille litri;
- h) a decorrere dal 1° gennaio 2031, euro 706,2 per mille litri;
- i) a decorrere dal 1° gennaio 2032, euro 717,3 per mille litri;
- j) a decorrere dal 1° gennaio 2033, euro 728,4 per mille litri.

2. Alla Tabella A, allegata al testo unico di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al punto 10, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: "negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi", sono sostituite dalle seguenti: "nei motori fissi";

2) il punto 14:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, è sostituito dal seguente: "14. Produzione di magnesio da acqua di mare normali" 33 per cento aliquote;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, è sostituito dal seguente: "14. Produzione di magnesio da acqua di mare normali" 66 per cento aliquote;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2026, è abrogato;

3) il punto 16-*bis*:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2024, è sostituito dal seguente:

"16-*bis*. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:

Benzina e benzina con piombo euro 472,00 per 1.000 litri

Gasolio:

usato come carburante euro 450,00 per 1.000 litri euro

usato come combustibile per riscaldamento 148,00 per 1.000 litri

Gas di petrolio liquefatto (GPL):

usato come carburante euro 89,00 per 1.000 chilogrammi

usato come combustibile per riscaldamento euro 63,00 per 1.000 chilogrammi

Gas naturale:

per autotrazione euro 1,10 per 1.000 metri cubi per combustione per usi civili euro 65,00 per 1.000 metri cubi

b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, è sostituito dal seguente:

"16-*bis*. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:

Benzina e benzina con piombo euro 585,00 per 1.000 litri

Gasolio:

usato come carburante euro 565,00 per 1.000 litri

usato come combustibile per riscaldamento euro 275,00 per 1.000 litri

Gas di petrolio liquefatto (GPL):

usato come carburante euro 178,00 per 1.000 euro chilogrammi

usato come combustibile per riscaldamento 126,00 per 1.000 chilogrammi

Gas naturale:

per autotrazione euro 2,20 per 1.000 metri cubi per combustione per usi civili euro 120,00 per 1.000 metri cubi

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023, è soppresso.

Articolo 56-*ter*

(Rinnovo del parco veicoli circolante)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) A decorrere dal 1° gennaio 2024 il comma 1031 è sostituito con il seguente: "1031. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato è riconosciuto, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre fasce:

1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 30.000 euro;

2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;

3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.

Il contributo di cui al primo periodo è erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella: CO2 g/km Contributo (euro)

	18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
	15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
	13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
0-30	12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
	10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
	9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)
	8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
	7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
	6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
31-60	5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
	4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
	3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)

b) dopo il comma 1031 sono aggiunti i seguenti:

"1031-*bis*. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma

precedente in assenza della rottamazione, il contributo è dimezzato rispetto agli

importi delle relative fasce.

1031-*ter*. Per chi acquista un veicolo di categoria N con massa massima inferiore alle

7,5 tonnellate nuovo di fabbrica alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo riconosciuto è quello relativo alla 3° fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo è dimezzato rispetto a quello della 3° fascia".

c) al comma 1033 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano *bi-fuel* dovranno essere di fabbrica."

d) al comma 1037 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Con le stesse modalità, gli operatori del settore che vendono l'usato recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta."

2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 366 milioni di euro per l'anno 2024. Il predetto fondo è esteso agli anni compresi tra il 2025 ed il 2033 con una dotazione pari a 650,9 milioni di euro per il 2025, 966,9 milioni di euro per il 2026, 1.273,6 milioni di euro per il 2027, 1.582,5 milioni di euro per il 2028, 1.626,4 milioni di euro per il 2029, 1.920,2 milioni di euro per il 2030, 2.177,1 milioni di euro per il 2031, 2.444,5 milioni di euro per il 2032 e 2.712 milioni di euro per il 2033. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-*bis* e 1031-*ter* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri recati dal comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 56-*bis*, comma 1, pari a 366 milioni di euro per il 2024, 650,9 milioni di euro per il 2025, 966,9 milioni di euro per il 2026, 1.273,6 milioni di euro per il 2027, 1.582,5 milioni di euro per il 2028, 1.626,4 milioni di euro per il 2029, 1.920,2 milioni di euro per il 2030, 2.177,1 milioni di euro per il 2031, 2.444,5 milioni di euro per il 2032 e 2.712 milioni di euro per il 2033".

Articolo 56-*quater*

(Disposizioni per le Forze Armate)

1. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 56-*bis*, comma 2, numero 1), pari a 5,4 milioni di euro per il 2024, 11,1 milioni di euro per il 2025 e 15,5 milioni di euro per il 2026, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnate sullo stato di previsione del Ministero della Difesa in apposito fondo, da impiegare per

incentivare il ricambio del parco auto delle forze armate nazionali con veicoli a basso impatto ambientale: euro 6, ibridi, GPL e metano, GNL e GNC, bio-carburanti, a idrogeno ed elettrici.»

56.0.2

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Improponibile

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 56-bis

(Credito di imposta per investimenti in specifici settori)

1. In coerenza con gli obiettivi per la transizione ecologica alle imprese indicate al comma 2 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 o dal regolamento generale di esenzione per categoria tempo per tempo vigente, sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, per la realizzazione di investimenti in macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare almeno una delle condizioni riportate di seguito:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

2. Alle misure indicate al comma 1 possono accedere le imprese operanti nei seguenti settori per investimenti fino a euro 3 milioni funzionali ai rispettivi processi produttivi:

a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;

b) estrazione di idrocarburi;

c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione

delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;

d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni

di metri cubi annui;

e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative, comprese quelle necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali avvenga nel rispetto delle risorse di cui al comma 8.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in complessivi euro 529,94 milioni, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 56-ter, comma 2, lettere a) e b), 56-quater e 56-quinquies, pari a 32,23 milioni per il 2024, euro 29,29 milioni per il 2025, euro 38,66 milioni per il 2026, euro 48,11 milioni per il 2027, euro 57,56 milioni per il 2028, euro 66,96 milioni per il 2029, euro 76,26 milioni per il 2030, euro 85,66 per il 2031 e 95,16 milioni euro per il 2032. I predetti importi rappresentano limite complessivo annuo per la fruizione del credito di imposta di cui al presente articolo.

Art. 56-ter

(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi

e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse.

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 è applicata con un'aliquota pari al 10 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 20 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 30 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 40 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2027, pari al 50 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2028, pari al 60 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2029, pari al 70 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2030, pari all'80 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2031 e pari al 90 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2032."

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, nell'articolo 62 del testo unico di cui al comma 1, il comma 5- bis è abrogato.

Art.56-quater

(Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)

1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole "legge 30 novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione è rideterminata al 36 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2032"

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.

3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi industriali e", sono soppresse;

e) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, è inserito il seguente:

"15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 36,00 euro per chilogrammo";

f) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, è rideterminata come segue:

9. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per chilogrammo;

10. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per chilogrammo;

11. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;

12. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;

13. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;

14. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;

15. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;

16. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-bis è soppresso.».

56.0.3

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 56-bis

(Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)

1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole "legge 30 novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione è rideterminata al 36 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027,

al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2032"

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.

3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

g) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi industriali e", sono soppresse;

h) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, è inserito il seguente:

"15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 36,00 euro per chilogrammo";

i) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, è rideterminata come segue:

17. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per chilogrammo;

18. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per chilogrammo;

19. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;

20. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;

21. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;

22. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;

23. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;

24. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-bis è soppresso.

56.0.4

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 56-bis

(Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)

1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole "legge 30 novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione è rideterminata al 36 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 32 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, al 28 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027, al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028, al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2029, al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2030, all'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2031 e al 4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2032"

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, l'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.

3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 15, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi industriali e", sono soppresse;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2024, dopo il punto 15, è inserito il seguente:

"15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 36,00 euro per chilogrammo";

c) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, è rideterminata come segue:

1. a decorrere dal 1° gennaio 2024, nella misura di euro 53,00 per chilogrammo;

2. a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura di euro 70,00 per chilogrammo;

3. a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;

4. a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;

5. a decorrere dal 1° gennaio 2028, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;

6. a decorrere dal 1° gennaio 2029, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;

7. a decorrere dal 1° gennaio 2030, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;

8. a decorrere dal 1° gennaio 2031, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2032, il punto 15-*bis* è soppresso.

56.0.5

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 56-*bis*

(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse.

d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 è applicata con un'aliquota pari al 10 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 20 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 30 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2026, pari al 40 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2027, pari al 50 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2028, pari al 60 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2029, pari al 70 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2030, pari all'80 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2031 e pari al 90 per cento dell'aliquota normale a decorrere dal 1° gennaio 2032."

2. A decorrere dal 1° gennaio 2033, nell'articolo 62 del testo unico di cui al comma 1, il comma 5- *bis* è abrogato.

ARTICOLI 57 E 58 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE E
ALLEGATI 1 E 2

Articolo 57.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 58.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

(articolo 47, comma 9-quinquies)

Codici ATECO delle attività i cui titoli abilitativi, comunque denominati, sono rilasciati di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN):

B Estrazione di minerali da cave e miniere

23.5 Produzione di cemento, calce e gesso

23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso

23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

35.11 Produzione di energia elettrica

F Costruzioni

42.1 Costruzione di strade e ferrovie

Allegato 2

(articolo 47, comma 9-quinquies)

Comuni interessati:

Alà dei sardi

Benetutti

Bitti

Buddusò

Dorgali

Galtelli

Irgoli

Loculi

Lodè

Lula

Nule

Nuoro

Oliena

Onani

Orune

Osidda

Padru

Pattada

Siniscola

Torpé

Allegato B**Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 564 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 46, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.2, 1.200 (già 1.5), 1.11, 1.12, 2.3, 2.4, 2.0.200 (già 2.0.4), 2.0.5, 2.0.6, 3.0.1, 4.2, 4.4, 4.9, 4.14, 4.20, 4.0.200 (già 4.23), 4.0.201 (già 406), 4.0.202 (già 4.0.5), 5.0.1, 6.200 (già 6.1), 6.7, 6.12, 6.15, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6-ter.201 (già 60500/2), 6-ter.0.200 (già 6.0.7), 7.201 (già 7.9), 7.0.5, 7.0.201, 7-ter.0.200 (già 7.0.3), 8.201 (già 8.6 (testo 2)), 8.12, 8.100 (già 8.19), 8.36, 8.74, 8.204, 10.8, 10.9, 10.11, 10.10, 14.200 (già 14.2), 14.22, 14.40, 14.48, 14.207 (già 14.52), 14.0.1, 14-bis.0.200 (già 14.0.6), 14-bis.0.201 (già 14.0.7), 15.1, 18.211 (già 18.8), 18.216 (già 18.58), 18-bis.0.200 (già 18.0.4), 19.200, 19.3, 19.4, 19.5, 21.200 (già 21.1), 24.200 (già 24.21), 24.0.1, 24.0.200 (già 24.0.2), 24.0.4, 25.1, 25.2 (testo 2), 28.0.3, 29.0.200 (già 29.0.2), 30.4, 30.0.6, 30.0.200 (già 30.0.7), 31.1, 31.4, 32.0.200 (già 32.0.4), 32.0.201 (già 32.0.3), 33.201 (già 33.12), 33.205, 33.207 (già 33.9), 33.0.200 (già 33.0.1), 33.0.201 (già 33.0.3), 34.0.1 (testo 2), 34.0.200 (già 34.0.2), 38.1, 38.201 (già 38.9), 38.202 (già 38.13), 38.200 (già 38.5), 38.0.200 (già 38.0.5), 39.0.200, 44.2 (testo 2), 45.0.200 (già 45.0.11) e 45.0.201 (già 45.0.12).

Il parere è di contrarietà semplice sulla proposta 3.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 46, fatta eccezione per le proposte 4-bis.200 (già 4.0.500/2), 4-bis.201, 7.0.200 (già 7.0.23) e 20.1, il cui esame resta sospeso.

L'esame è altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 47 alla fine.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le proposte riferite agli articoli da 47 alla fine, trasmessi dall'Assemblea, sul disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.0.200 (già 7.0.23), 20.1, 47.227 (già 47.143), 47.232 (già 47.142), 47.0.200 (già 47.0.7), 47-bis.0.200 (già 47.0.9), 47-bis.0.201 (già 47.0.8), 50.201, 50.5, 50.202 (già 50.12), 50.203 (già 50.15), 50.204 (già 50.13), 52.2, 52.6, 53.1, 53.7 (testo 2), 53.200 (già 53.5), 53.0.200 (già 53.0.1), 54.4, 54.5, 56.0.1, 56.0.12, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4-bis.200 (già 4.0.500/2), 4-bis.201 e 47.212 (già 47.76).

A rettifica del parere espresso nella seduta di ieri, sull'emendamento 42.200 (già 42.1) il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 564. Em. 1.1, Manca e altri	155	154	008	058	088	074	RESP.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 1.2, Manca e altri	155	154	000	066	088	078	RESP.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 1.200, Fregolent e Lombardo	157	156	051	015	090	053	RESP.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 1.201, Zampa e altri	156	155	001	062	092	078	RESP.
<u>5</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 1.10, Magni e altri	156	155	000	066	089	078	RESP.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 1.11, Magni e altri	156	155	008	059	088	074	RESP.
<u>7</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 1.12, Manca e altri	154	153	001	064	088	077	RESP.
<u>8</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 1.14, Magni e altri	158	157	000	067	090	079	RESP.
<u>9</u>	Nom.	DDL n. 564. ODG G1.205, Aloisio	154	153	000	066	087	077	RESP.
<u>10</u>	Nom.	DDL n. 564. Emm. 2.3 e 2.4	157	156	000	067	089	079	RESP.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 564. Emm. 2.0.200, 2.0.5 e 2.0.6	154	153	000	068	085	077	RESP.
<u>12</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 3.1, Misiani e altri	158	157	008	061	088	075	RESP.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 3.2, Patuanelli e altri	157	156	000	061	095	079	RESP.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 3.3, Magni e altri	152	151	001	057	093	076	RESP.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 3.9, Magni e altri	158	157	023	046	088	068	RESP.
<u>16</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 3.0.1, Magni e altri	157	156	023	045	088	067	RESP.
<u>17</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 4.2, Magni e altri	158	157	009	036	112	075	RESP.
<u>18</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 4.4, Furlan e altri	158	157	008	037	112	075	RESP.
<u>19</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 4.9, Magni e altri	157	156	009	060	087	074	RESP.
<u>20</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 4.11, Magni e altri	157	156	000	067	089	079	RESP.
<u>21</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 4.14, Magni e altri	158	157	009	059	089	075	RESP.
<u>22</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 4-bis.200 (1a parte), Manca	156	155	000	068	087	078	RESP.
<u>23</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 5.2, Aurora Florida e altri	156	155	000	067	088	078	RESP.
<u>24</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 5.0.1, Magni e altri	155	154	001	059	094	077	RESP.
<u>25</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 6.200, Zampa e altri	157	156	000	070	086	079	RESP.
<u>26</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 6.7, Bevilacqua e altri	160	159	000	070	089	080	RESP.
<u>27</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 6.12, Barbara Florida	160	159	009	061	089	076	RESP.
<u>28</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 6.15, Sironi	158	157	000	062	095	079	RESP.
<u>29</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 6.0.4, Magni e altri	159	158	000	061	097	080	RESP.
<u>30</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 6.0.6, Magni e altri	159	158	025	036	097	067	RESP.
<u>31</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 6-ter.200, Patuanelli e altri	158	157	009	061	087	075	RESP.
<u>32</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 6-ter.201, Turco	157	156	000	062	094	079	RESP.
<u>33</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 6-ter.0.200, Misiani	156	155	000	069	086	078	RESP.
<u>34</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 7.200, Patuanelli e altri	158	157	000	070	087	079	RESP.
<u>35</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 7.201, Fregolent e Lombardo	155	154	000	070	084	078	RESP.
<u>36</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 7.0.5, Magni e altri	160	159	001	070	088	080	RESP.
<u>37</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 7.0.201, Paita e altri	161	160	028	043	089	067	RESP.
<u>38</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 7-ter.0.200, Manca e altri	160	159	001	069	089	080	RESP.
<u>39</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 8.200, Patuanelli e altri	160	159	008	063	088	076	RESP.
<u>40</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 8.201, Irto e Manca	159	158	024	047	087	068	RESP.
<u>41</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 8.12, Magni e altri	159	158	034	037	087	063	RESP.
<u>42</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 8.100, Magni e altri	156	155	033	037	085	062	RESP.
<u>43</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 8.26, Damante	159	158	000	062	096	080	RESP.
<u>44</u>	Nom.	DDL n. 564. Emm. 8.28 e 8.32	157	156	010	059	087	074	RESP.
<u>45</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 8.36, Magni e altri	160	159	010	061	088	075	RESP.
<u>46</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 8.49, Patuanelli e Sironi	160	159	009	061	089	076	RESP.
<u>47</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 8.74, Magni e altri	159	158	024	037	097	068	RESP.
<u>48</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 9.1, Aurora Florida e altri	159	158	009	062	087	075	RESP.
<u>49</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 9.3, Di Girolamo e Sironi	156	155	009	061	085	074	RESP.
<u>50</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 9.4, Aurora Florida e altri	160	159	000	071	088	080	RESP.
<u>51</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 9.0.1, Aurora Florida e altri	156	155	008	061	086	074	RESP.
<u>52</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 10.8 (1a parte), Magni e altri	157	156	001	070	085	078	RESP.

56ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Aprile 2023

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>53</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 10.11, Magni e altri	157	156	001	070	085	078	RESP.
<u>54</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 10.10, Magni e altri	158	157	009	062	086	075	RESP.
<u>55</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 10.12, Magni e altri	157	156	001	059	096	078	RESP.
<u>56</u>	Nom.	DDL n. 564. ODG G11.200, Naturale	153	152	002	058	092	076	RESP.
<u>57</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 14.1 (1a parte), Di Girolamo e altri	158	157	000	062	095	079	RESP.
<u>58</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 14.5, Magni e altri	158	157	001	060	096	079	RESP.
<u>59</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 14.9, Nave e altri	156	155	000	069	086	078	RESP.
<u>60</u>	Nom.	DDL n. 564. Emm. 14.15 e 14.16	159	158	001	061	096	079	RESP.
<u>61</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 14.201 (1a parte), Fregolent e Lombardo	158	157	048	021	088	055	RESP.
<u>62</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 14.202, Fregolent e Lombardo	158	157	055	015	087	052	RESP.
<u>63</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 14.22 (1a parte), Sironi e altri	158	157	011	060	086	074	RESP.
<u>64</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 14.26, Aurora Florida e altri	155	154	011	059	084	072	RESP.
<u>65</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 14.203, Patuanelli e altri	155	154	007	062	085	074	RESP.
<u>66</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 14.204, Patuanelli e altri	150	149	007	062	080	072	RESP.
<u>67</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 14.205, Magni e altri	157	156	033	037	086	062	RESP.
<u>68</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 14.40, Barbara Florida e Sironi	156	155	003	061	091	077	RESP.
<u>69</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 14.206, Magni e altri	159	158	025	037	096	067	RESP.
<u>70</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 14.48 (1a parte), Damante e Sironi	155	154	008	064	082	074	RESP.
<u>71</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 14.208, Patuanelli e altri	159	158	001	028	129	079	RESP.
<u>72</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 14.209, Magni e altri	158	157	025	036	096	067	RESP.
<u>73</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 14-bis.200, Patuanelli e altri	156	155	009	062	084	074	RESP.
<u>74</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 14-bis.0.200, Fregolent e Lombardo	159	158	037	034	087	061	RESP.
<u>75</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 14-bis.0.201, Magni e altri	153	152	000	070	082	077	RESP.
<u>76</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 15.1, Magni e altri	155	154	009	062	083	073	RESP.
<u>77</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 17.200, Fregolent e Lombardo	154	153	029	042	082	063	RESP.
<u>78</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 17.201, Lombardo e Fregolent	156	155	028	042	085	064	RESP.
<u>79</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 17.202, Gelmini e Lombardo	159	158	034	011	113	063	RESP.
<u>80</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 17.11, Magni e altri	155	154	064	005	085	046	RESP.
<u>81</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18.2, Damante e Sironi	154	153	028	032	093	063	RESP.
<u>82</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18.201, Lombardo	155	154	032	012	110	062	RESP.
<u>83</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18.200, Patuanelli e altri	157	156	027	033	096	065	RESP.
<u>84</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18.202, Fregolent e Lombardo	158	157	059	011	087	050	RESP.
<u>85</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18.203, Aurora Florida e altri	157	156	032	029	095	063	RESP.
<u>86</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18.204, Sironi	155	154	039	031	084	058	RESP.
<u>87</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18.205, Fregolent e Lombardo	155	154	033	010	111	061	RESP.
<u>88</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18.206, Fregolent e Lombardo	156	155	033	010	112	062	RESP.
<u>89</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18.207, Lombardo e Fregolent	154	153	059	008	086	048	RESP.
<u>90</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18.208, Fregolent e Lombardo	156	155	034	010	111	061	RESP.
<u>91</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18.209, Patuanelli e altri	152	151	031	029	091	061	RESP.
<u>92</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18.210, Fregolent e Lombardo	155	154	034	010	110	061	RESP.
<u>93</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18.34, Aurora Florida e altri	156	155	065	006	084	046	RESP.
<u>94</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18.212, Fregolent e Lombardo	156	155	033	010	112	062	RESP.
<u>95</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18.213, Fregolent e Lombardo	156	155	032	011	112	062	RESP.
<u>96</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18.214, Fregolent e Lombardo	157	156	033	035	088	062	RESP.
<u>97</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18.215, Lombardo e Fregolent	153	152	033	010	109	060	RESP.
<u>98</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18.216, Fregolent e Lombardo	154	153	034	011	108	060	RESP.
<u>99</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18.217, Damante e Sironi	157	156	039	030	087	059	RESP.
<u>100</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 18-bis.0.200, Lombardo e altri	156	155	060	010	085	048	RESP.
<u>101</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 19.200, Patuanelli e altri	158	157	016	054	087	071	RESP.
<u>102</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 19.3 (1a parte), Manca e altri	157	156	012	057	087	073	RESP.
<u>103</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 20.1, D'Elia e altri	154	153	011	059	083	072	RESP.
<u>104</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 20.2, D'Elia e altri	158	157	012	058	087	073	RESP.
<u>105</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 21.200, Sironi	156	155	026	044	085	065	RESP.

56ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Aprile 2023

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
106	Nom.	DDL n. 564. Em. 21.201, Patuanelli e altri	153	152	003	067	082	075	RESP.
107	Nom.	DDL n. 564. Em. 22.1, Magni e altri	157	156	000	070	086	079	RESP.
108	Nom.	DDL n. 564. Emm. 24.13 e 24.14	157	156	008	062	086	075	RESP.
109	Nom.	DDL n. 564. Em. 24.17, Di Girolamo e altri	150	149	010	055	084	070	RESP.
110	Nom.	DDL n. 564. Em. 24.200, Barbara Florida e altri	155	154	009	059	086	073	RESP.
111	Nom.	DDL n. 564. Em. 24.0.1, Malpezzi e altri	155	154	000	070	084	078	RESP.
112	Nom.	DDL n. 564. Em. 25.1, D'Elia e altri	154	153	001	067	085	077	RESP.
113	Nom.	DDL n. 564. Em. 25.2 (testo 2), D'Elia e altri	155	154	007	061	086	074	RESP.
114	Nom.	DDL n. 564. Em. 25.5, Magni e altri	150	149	009	060	080	071	RESP.
115	Nom.	DDL n. 564. Em. 25.4, Barbara Florida e altri	152	151	010	060	081	071	RESP.
116	Nom.	DDL n. 564. Em. 26.200, Lombardo e Fregolent	151	150	050	019	081	051	RESP.
117	Nom.	DDL n. 564. ODG G26.100, Loreface e altri	155	154	002	058	094	077	RESP.
118	Nom.	DDL n. 564. Em. 27.2, Basso	153	152	007	060	085	073	RESP.
119	Nom.	DDL n. 564. Em. 28.200, Patuanelli e altri	155	154	025	044	085	065	RESP.
120	Nom.	DDL n. 564. Emm. 29.2 e 29.3	153	152	008	061	083	073	RESP.
121	Nom.	DDL n. 564. Em. 29.0.200, Paita e altri	157	156	032	014	110	063	RESP.
122	Nom.	DDL n. 564. Em. 29-bis.200, Patuanelli e altri	152	151	038	031	082	057	RESP.
123	Nom.	DDL n. 564. Em. 29-bis.201, Liris e altri	158	157	034	087	036	062	APPR.
124	Nom.	DDL n. 564. Em. 30.4, Bevilacqua e Sironi	158	157	028	042	087	065	RESP.
125	Nom.	DDL n. 564. Em. 30.0.200, Fregolent e Lombardo	156	155	001	068	086	078	RESP.
126	Nom.	DDL n. 564. Em. 31.1, Di Girolamo e Sironi	159	158	009	061	088	075	RESP.
127	Nom.	DDL n. 564. Em. 31.4, Sironi	155	154	010	060	084	073	RESP.
128	Nom.	DDL n. 564. Em. 31.200, Patuanelli e altri	158	157	008	061	088	075	RESP.
129	Nom.	DDL n. 564. Em. 31.10, Di Girolamo e Sironi	152	151	036	034	081	058	RESP.
130	Nom.	DDL n. 564. Em. 31.201, Fregolent e Lombardo	153	152	036	029	087	059	RESP.
131	Nom.	DDL n. 564. Em. 31-bis.0.200, Lotito	156	155	005	149	001	076	APPR.
132	Nom.	DDL n. 564. Em. 32.0.201, Fregolent e Lombardo	158	157	034	011	112	062	RESP.
133	Nom.	DDL n. 564. Em. 33.1, Damante e Sironi	155	154	037	032	085	059	RESP.
134	Nom.	DDL n. 564. Em. 33.200, Patuanelli e altri	153	152	033	036	083	060	RESP.
135	Nom.	DDL n. 564. Em. 33.202, Patuanelli e altri	155	154	015	055	084	070	RESP.
136	Nom.	DDL n. 564. Em. 33.203, Misiani e altri	154	153	004	063	086	075	RESP.
137	Nom.	DDL n. 564. Em. 33.204, Turco	153	152	031	037	084	061	RESP.
138	Nom.	DDL n. 564. Em. 33.205, Turco	158	157	010	035	112	074	RESP.
139	Nom.	DDL n. 564. Em. 33.206, Turco	150	149	035	030	084	058	RESP.
140	Nom.	DDL n. 564. Em. 33.207, Fregolent e Lombardo	157	156	030	010	116	064	RESP.
141	Nom.	DDL n. 564. Em. 33.0.200, Fregolent e Lombardo	146	145	023	016	106	062	RESP.
142	Nom.	DDL n. 564. Em. 34.0.1 (testo 2), Misiani e altri	153	152	026	040	086	064	RESP.
143	Nom.	DDL n. 564. Em. 38.1 (1a parte), Martella e altri	153	152	002	068	082	076	RESP.
144	Nom.	DDL n. 564. Em. 38.201, Fregolent e Lombardo	156	155	029	041	085	064	RESP.
145	Nom.	DDL n. 564. Em. 38.202, Lombardo e Fregolent	155	154	029	040	085	063	RESP.
146	Nom.	DDL n. 564. Em. 40.200, Fregolent e Lombardo	156	155	058	012	085	049	RESP.
147	Nom.	DDL n. 564. Em. 40.201, Gelmini e Lombardo	154	153	036	031	086	059	RESP.
148	Nom.	DDL n. 564. Em. 41.200, Fregolent e Lombardo	155	154	005	064	085	075	RESP.
149	Nom.	DDL n. 564. Em. 41.3, Sironi e Castellone	147	146	004	064	078	072	RESP.
150	Nom.	DDL n. 564. Em. 41.6, Trevisi	146	145	005	059	081	071	RESP.
151	Nom.	DDL n. 564. Em. 41.7, Magni e altri	144	143	010	051	082	067	RESP.
152	Nom.	DDL n. 564. Em. 41.8 e 41.201	154	153	028	042	083	063	RESP.
153	Nom.	DDL n. 564. Em. 42.200, Manca e altri	153	152	000	041	111	077	RESP.
154	Nom.	DDL n. 564. Em. 44.2 (testo 2), Manca e altri	155	154	008	061	085	074	RESP.
155	Nom.	DDL n. 564. Em. 46.1, Damante e Sironi	152	151	018	041	092	067	RESP.
156	Nom.	DDL n. 564. Em. 46.200, Paita e Lombardo	153	152	027	016	109	063	RESP.
157	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.200, Patuanelli e altri	150	149	033	033	083	059	RESP.
158	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.201, Sabrina Licheri	156	155	009	060	086	074	RESP.

56ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Aprile 2023

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>159</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.202, Fregolent e Lombardo	150	149	051	015	083	050	RESP.
<u>160</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.203, Fregolent e Lombardo	156	155	056	013	086	050	RESP.
<u>161</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.24, Damante e Sironi	152	151	009	057	085	072	RESP.
<u>162</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.204, Aurora Florida e altri	156	155	010	059	086	073	RESP.
<u>163</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.27, Franceschelli	153	152	007	033	112	073	RESP.
<u>164</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.205, Misiani	155	154	035	033	086	060	RESP.
<u>165</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.206, Fregolent e Lombardo	154	153	051	016	086	052	RESP.
<u>166</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.207, Trevisi e Sironi	154	153	031	038	084	062	RESP.
<u>167</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.208, Fregolent e Lombardo	150	149	029	012	108	061	RESP.
<u>168</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.209, Naturale e Sironi	155	154	037	031	086	059	RESP.
<u>169</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.210 (1a parte), Fregolent e Lombardo	152	151	056	011	084	048	RESP.
<u>170</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.50, Aurora Florida e altri	152	151	009	057	085	072	RESP.
<u>171</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.52, Naturale e Sironi	156	155	032	030	093	062	RESP.
<u>172</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.212 (1a parte), Misiani e altri	155	154	001	042	111	077	RESP.
<u>173</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.58, Aurora Florida e altri	156	155	039	030	086	059	RESP.
<u>174</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.214, Trevisi e Castellone	149	148	014	051	083	068	RESP.
<u>175</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.215, Naturale e Castellone	152	151	036	032	083	058	RESP.
<u>176</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.216, Naturale e altri	152	151	033	034	084	060	RESP.
<u>177</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.217, Di Girolamo e Castellone	151	150	037	031	082	057	RESP.
<u>178</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.66, Aurora Florida e altri	152	151	037	031	083	058	RESP.
<u>179</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.218, Fregolent e Lombardo	151	150	032	011	107	060	RESP.
<u>180</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.75, Magni e altri	152	151	060	006	085	046	RESP.
<u>181</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.219, Fregolent e Lombardo	154	153	053	014	086	051	RESP.
<u>182</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.220, Fregolent e Lombardo	153	152	055	012	085	049	RESP.
<u>183</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.91 (1a parte), Trevisi e Sironi	155	154	038	030	086	059	RESP.
<u>184</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.96, Sabrina Licheri e altri	150	149	036	031	082	057	RESP.
<u>185</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.222, Sironi	150	149	037	030	082	057	RESP.
<u>186</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.223, Patuanelli e altri	153	152	035	033	084	059	RESP.
<u>187</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.111, 47.114 e 47.224	154	153	025	044	084	065	RESP.
<u>188</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.225, Fregolent e Lombardo	148	147	054	012	081	047	RESP.
<u>189</u>	Nom.	DDL n. 564. Emm. 47.120 e 47.226	154	153	026	042	085	064	RESP.
<u>190</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.227, Magni e altri	151	150	026	041	083	063	RESP.
<u>191</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.228, Aurora Florida e altri	154	153	039	030	084	058	RESP.
<u>192</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.229, Aurora Florida e altri	150	149	060	005	084	045	RESP.
<u>193</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.230, Trevisi e Sironi	154	153	036	032	085	059	RESP.
<u>194</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.231, Trevisi e altri	149	148	033	031	084	058	RESP.
<u>195</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47.232, Turco e Sironi	153	152	038	030	084	058	RESP.
<u>196</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 47-bis.0.200, Franceschelli	150	149	017	050	082	067	RESP.
<u>197</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 48.200, Di Girolamo e Sironi	153	152	037	031	084	058	RESP.
<u>198</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 49.13, Naturale e altri	148	147	029	029	089	060	RESP.
<u>199</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 49.14, Franceschelli	149	148	015	018	115	067	RESP.
<u>200</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 49.23, Magni e altri	151	150	036	031	083	058	RESP.
<u>201</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 49.200, Fregolent e Lombardo	150	149	053	014	082	049	RESP.
<u>202</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 49.32, Naturale e altri	151	150	028	032	090	062	RESP.
<u>203</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 49.33, Naturale e altri	151	150	038	028	084	057	RESP.
<u>204</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 49.37, Naturale e altri	149	148	030	029	089	060	RESP.
<u>205</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 49.42, Naturale e altri	150	149	029	029	091	061	RESP.
<u>206</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 49.201, Nave e altri	151	150	036	029	085	058	RESP.
<u>207</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 49.202, Fregolent e Lombardo	153	152	054	013	085	050	RESP.
<u>208</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 49-bis.200, Patuanelli e altri	153	152	031	029	092	061	RESP.
<u>209</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 49-bis.0.200, Gelmini e Lombardo	151	150	033	010	107	059	RESP.
<u>210</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 50.1 (1a parte), Manca e altri	153	152	013	055	084	070	RESP.
<u>211</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 50.201, Gelmini	155	154	035	032	087	060	RESP.

56ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Aprile 2023

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>212</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 50.5, Lorenzin e Manca	154	153	009	058	086	073	RESP.
<u>213</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 50.202, Magni e altri	151	150	009	056	085	071	RESP.
<u>214</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 50.203, Magni e altri	151	150	008	057	085	072	RESP.
<u>215</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 50.204, Lombardo e Fregolent	153	152	001	067	084	076	RESP.
<u>216</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 51-bis.200 (1a parte), Maiorino e altri	153	152	001	055	096	076	RESP.
<u>217</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 51-bis.203, Camusso e altri	148	147	001	057	089	074	RESP.
<u>218</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 52.2, Zambito e altri	149	148	001	031	116	074	RESP.
<u>219</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 52.6, Barbara Floridia e altri	151	150	020	037	093	066	RESP.
<u>220</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 52.200, Patuanelli e altri	155	154	002	030	122	077	RESP.
<u>221</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 53.1, Manca e altri	155	154	001	057	096	077	RESP.
<u>222</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 53.7 (testo 2), Damante e Sironi	150	149	013	044	092	069	RESP.
<u>223</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 53.200, Patuanelli	156	155	001	067	087	078	RESP.
<u>224</u>	Nom.	DDL n. 564. Emm. 55.1 e 55.2	151	150	001	057	092	075	RESP.
<u>225</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 55.200, Irto	151	150	000	067	083	076	RESP.
<u>226</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 55.3, Sironi	152	151	018	040	093	067	RESP.
<u>227</u>	Nom.	DDL n. 564. Em. 55.5, Sironi	151	150	026	037	087	063	RESP.
<u>228</u>	Nom.	DDL n. 564. votazione finale	147	146	006	083	057	071	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

Nominativo	(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Alberti Casellati Maria Elisab	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Alfieri Alessandro	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Aloisio Vincenza	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	C	F	F
Ambrogio Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Amidei Bartolomeo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ancorotti Renato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Augello Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Balboni Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Barachini Alberto	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Barcaiolo Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Basso Lorenzo	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bazoli Alfredo	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Berlusconi Silvio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bernini Anna Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berrino Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bevilacqua Dolores	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	C	F	F
Biancofiore Michaela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bilotti Anna	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	C	F	F
Bizzotto Mara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Boccia Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borghese Mario Alejandro	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Borghi Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Borghi Enrico	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borgonzoni Lucia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bucalo Carmela																				
Butti Alessio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calandrini Nicola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calenda Carlo	A	F	F	F	F	A		F	F		F	A	C	C	F	F	A	A	A	F

56ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Aprile 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Campione Susanna Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
Camusso Susanna Lina Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cantalamesa Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Casini Pier Ferdinando	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
Castelli Guido	C	C	C	C	C	C	C	C												
Castellone Maria Domenica	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	C	F	F
Castiello Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cataldi Roberto	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	C	F	F
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Centinaio Gian Marco	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Ciriani Luca	C	C	C	C	C	C	C	C	M	C	M	C	M	C	C	M	C	C	C	C
Cosenza Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cottarelli Carlo		F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F
Craxi Stefania Gabriella Anast																				
Crisanti Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Croatti Marco	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	C	F	F
Cucchi Ilaria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Damante Concetta	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A		C		F	F
Damiani Dario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Carlo Luca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Cristofaro Peppe	F	F		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
De Poli Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Priamo Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Rosa Raffaele	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	C	F	F
D'Elia Cecilia	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Della Porta Costanzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Delrio Graziano	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Di Girolamo Gabriella	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	C	F	F
Dreosto Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Durigon Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Durnwalder Meinhard	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F
Fallucchi Anna Maria	C	C	C	C	C			C		C		C	C		C	C	C	C	C	C
Farolfi Marta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fazzolari Giovanbattista	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fina Michele	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Floridia Aurora	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Floridia Barbara	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	C	F	F
Franceschelli Silvio	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Franceschini Dario	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Fregolent Silvia	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	C	C	F	F	A	A	A	F
Furlan Annamaria	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Garavaglia Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Garnero Santanchè Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gasparri Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gelmetti Matteo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gelmini Mariastella	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	C	C	F	F	A	A	A	F
Germanà Antonino Salvatore	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giacobbe Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Giorgis Andrea									F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Guidi Antonio																				
Guidolin Barbara	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	C	F	F

56ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Aprile 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Paroli Adriano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Parrini Dario	F	F	A		F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Patton Pietro	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Patuanelli Stefano	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	C	F	F
Pera Marcello	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Petrenga Giovanna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Petrucci Simona	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Piano Renzo																				
Pirondini Luca	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	C	F	F
Pirovano Daisy	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pirro Elisa	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	C	F	F
Pogliese Salvatore Domenico An	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Potenti Manfredi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pucciarelli Stefania	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rando Vincenza	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rapani Ernesto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rastrelli Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rauti Isabella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Renzi Matteo	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	C	C	F	F	A	A	A	F
Rojc Tatiana	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Romeo Massimiliano	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ronzulli Licia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rosa Gianni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rosso Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rossomando Anna	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Raoul	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sallemi Salvatore	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Salvitti Giorgio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
Satta Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	C	F	F	A	F	A	
Scalfarotto Ivan	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	C	C	F	F	A	A	A	F
Scarpinato Roberto Maria Ferdi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Scurria Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sensi Filippo	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sigismondi Etelwardo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Silvestro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Silvestroni Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sironi Elena	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	C	F	F
Sisler Sandro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sisto Francesco Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Spagnolli Luigi	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Spelgatti Nicoletta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Speranzon Raffaele	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C	C	C	C
Spinelli Domenica		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Stefani Erika	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ternullo Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Testor Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Trevisi Antonio Salvatore												F	F	F	A	A	C	C	F	F

56ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Aprile 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Alberti Casellati Maria Elisab	C	C	C	C	C	C	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alfieri Alessandro	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F
Aloisio Vincenza	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Ambrogio Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Amidei Bartolomeo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ancorotti Renato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Augello Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Balboni Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Barachini Alberto																				
Barcaiulo Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Basso Lorenzo	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bazoli Alfredo	A	A	A	F	A	A	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Berlusconi Silvio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bernini Anna Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berrino Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bevilacqua Dolores	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Biancofiore Michaela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bilotti Anna	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Bizzotto Mara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Boccia Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borghese Mario Alejandro	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Borghi Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Borghi Enrico	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borgonzoni Lucia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bucalo Carmela																				
Butti Alessio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calandrini Nicola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calenda Carlo	A	A	A	A	F	F	F	A	A	A	F	F	A	A	A	F	C	F	F	F
Campione Susanna Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
Camusso Susanna Lina Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cantalamesa Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Castelli Guido																				
Castellone Maria Domenica	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Castiello Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cataldi Roberto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Centinaio Gian Marco	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Ciriani Luca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M	C	C	C	C	C	M
Cosenza Giulia	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cottarelli Carlo	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F
Craxi Stefania Gabriella Anast																				
Crisanti Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Croatti Marco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F

56ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Aprile 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Cucchi Ilaria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
Damante Concetta	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Damiani Dario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Carlo Luca	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Cristofaro Peppe	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
De Poli Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Priamo Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Rosa Raffaele	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
D'Elia Cecilia	A	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F
Della Porta Costanzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
Delrio Graziano	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F		A	F
Di Girolamo Gabriella	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A		F	F	F
Dreosto Marco	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
Durigon Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Durnwalder Meinhard	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	C	F	A	F
Fallucchi Anna Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
Farolfi Marta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fazzolari Giovanbattista	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fina Michele	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F
Floridia Aurora	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	A	F	F	F	F
Floridia Barbara	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Franceschelli Silvio	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F
Franceschini Dario	A	F	F	F	A	F	F	F		F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	A
Fregolent Silvia	A	A	A	A	F	F	F	A	A	A	F	F	F	A	A	F	C	A	F	A
Furlan Annamaria	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Garavaglia Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Garnero Santanchè Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gasparri Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gelmetti Matteo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
Gelmini Mariastella	A	A	A	A	F	F	F	A	A	A	F	F	A	A	A	F	C	A	F	A
Germanà Antonino Salvatore	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giacobbe Francesco	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F
Giorgis Andrea	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Guidi Antonio																				
Guidolin Barbara	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Iannone Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Irto Nicola	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F
La Marca Francesca	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	A	F	A	F	F	A	F
La Pietra Patrizio Giacomo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
La Russa Ignazio Benito Maria																				
Leonardi Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Licheri Ettore Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Licheri Sabrina	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Liris Guido Quintino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lisei Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lombardo Marco	A	A	A	A	F	F	F	A	A	A	F	F	A	A	A	F	C	A	F	A
Lopreiato Ada	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Lorefice Pietro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Lorenzin Beatrice	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F

56ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Aprile 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Losacco Alberto	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Lotito Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Maffoni Gianpietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Magni Celestino	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	A	F	F	F	F
Maiorino Alessandra	F		F	F	F	F	F	F		A	F	F		F	F	F	F		A	F
Malan Lucio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Malpezzi Simona Flavia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Manca Daniele	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F
Mancini Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marcheschi Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Martella Andrea	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	A	F
Marti Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
Marton Bruno	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Matera Domenico	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mazzella Orfeo	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F		F	F	F	A	F	F	F	F
Melchiorre Filippo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Meloni Marco	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F
Menia Roberto	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mennuni Lavinia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
Mieli Ester	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Minasi Clotilde	C	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C		C	C	C	C	C	C
Mirabelli Franco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Misiani Antonio	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Morelli Alessandro	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Murelli Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Musolino Dafne	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Musumeci Sebastiano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Naturale Gisella	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Nave Luigi	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Nicita Antonio	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F
Nocco Vita Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Occhiuto Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Orsomarso Fausto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ostellari Andrea																				
Paganella Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Paita Raffaella																				
Paroli Adriano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Parrini Dario	F	F	F	F	A	F	F	F		F	F		F	F	F	F	F			
Patton Pietro	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Patuanelli Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Pera Marcello	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Petrengra Giovanna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Petrucci Simona	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Piano Renzo																				
Pirondini Luca	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Pirovano Daisy	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pirro Elisa	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Pogliese Salvatore Domenico An	C	C		C			C	C	C	C	C	C					C	C	C	C
Potenti Manfredi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
Pucciarelli Stefania	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C

56ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Aprile 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Rando Vincenzo	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F
Rapani Ernesto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rastrelli Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rauti Isabella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Renzi Matteo	A	A	A	A	F	F	F	A	A	A	F	F	A	A	A	F	C	A	F	A
Rojc Tatiana	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F
Romeo Massimiliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ronzulli Licia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rosa Gianni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rosso Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rossomando Anna	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Raoul	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Sallemi Salvatore	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Salvitti Giorgio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Satta Giovanni	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	A	A	A	A	F	F	F	A	A	A	F	F	F	A	A	F	C	A	F	A
Scalfarotto Ivan	A	A	A	A	F	F	F	A	A	A	F	F	A	A	A	F	C	A	F	A
Scarpinato Roberto Maria Ferdi	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Scurria Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sensi Filippo	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F
Sigismondi Etelwardo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Silvestro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Silvestroni Marco	C	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C	C
Sironi Elena	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Sisler Sandro	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sisto Francesco Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Spagnolli Luigi	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Spelgatti Nicoletta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Speranzon Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Spinelli Domenica	C	C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Stefani Erika	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Ternullo Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Testor Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Trevisi Antonio Salvatore	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Tubetti Francesca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Turco Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Unterberger Juliane	F	F	F	A	F	F	F	F		F	F	A	F	F	A	A	F	F	A	F
Urso Adolfo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Valente Valeria																				
Verducci Francesco	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F
Verini Walter	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F
Versace Giuseppina	A	A	A	A	F	F	F	A	A	A	F	F	A	A	A	F	C	A	F	A
Zaffini Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Zambito Ylenia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F
Zampa Sandra																				
Zanettin Pierantonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C

56ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Aprile 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
Cucchi Ilaria	A	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	A
Damante Concetta	C	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A
Damiani Dario	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	A	C	C	C	C	C	C	C	C
De Carlo Luca	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Cristofaro Peppe	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A			F	A	F	F	F	F	A
De Poli Antonio	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Priamo Andrea	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Rosa Raffaele	C	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A
D'Elia Cecilia	A	A	C	A	F	F	F	F	A	F	F	A	A	A	F	F		C	A	C
Della Porta Costanzo	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Delrio Graziano	A	A	C	A	F	F	F	F	A	A	F	A	A	A	F	F	F	F	F	C
Di Girolamo Gabriella	C	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A
Dreosto Marco	C		F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Durigon Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Durnwalder Meinhard	C	A	A	F	F	A	A	A	A	A	F	C	A	F	A	F	A	A	A	C
Fallucchi Anna Maria	C		F	C	C	C		C			F	C	C	C	C	C		C	C	C
Farolfi Marta	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fazzolari Giovanbattista	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fina Michele	A	A	C	A	F	F	F	F	A	A	F	A	A	A	F	F	A	C	A	C
Floridia Aurora	A	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	A	F	F	F	F	A
Floridia Barbara	C	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A
Franceschelli Silvio	A	A	C	A	F	F	F	F	A		F	A	A	A	F	F	A	C	A	C
Franceschini Dario	A	A	C	A	F	F	F	F	A		F	A	A	A	F	F	A	F		C
Fregolent Silvia	F	A	A	F	F	A	A	A	A	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	F
Furlan Annamaria	A	A	C	A	F	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F	F	A	C	A	C
Garavaglia Massimo	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Garnero Santanchè Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gasparri Maurizio	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C								
Gelmetti Matteo	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gelmini Mariastella	F	A	A	F	F	A	A	A	A	F	F	F	A	A	A	F	A	A	A	F
Germanà Antonino Salvatore	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giacobbe Francesco	A	A	C	A	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	C	A	C
Giorgis Andrea	A	A	C	A	F	F	F	F	A	F	F	A	A	A	F	F	A	C		C
Guidi Antonio																				
Guidolin Barbara	C	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A
Iannone Antonio	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Irto Nicola	A	A	C	A	F	F	F	F	A	F	F	A	A	A	F	F	A	C	A	C
La Marca Francesca	A	A	C	A	F	F	F	F	A	A	F	A	A	A	F	F	F	F	A	C
La Pietra Patrizio Giacomo	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
La Russa Ignazio Benito Maria																				
Leonardi Elena	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Licheri Ettore Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Licheri Sabrina	C	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A
Liris Guido Quintino	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C
Lisei Marco	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lombardo Marco	F	A	A	F	F	A	A	A	A	F	F	F	A	A	A	F	A	A	A	F
Lopreiato Ada	C	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A
Lorefice Pietro	C	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A
Lorenzin Beatrice	A	A	C	A	F	F	F	F	A	F	F	A	A	A	F	F	A	C	A	C

56ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Aprile 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Alberti Casellati Maria Elisab	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alfieri Alessandro	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F								
Aloisio Vincenza	C	A	F	A	A	A	A	F	F	F		A	C	F	F	C	F	F	A	A
Ambrogio Paola	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Amidei Bartolomeo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ancorotti Renato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Augello Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Balboni Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Barachini Alberto																				
Barcaiulo Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Basso Lorenzo	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A
Bazoli Alfredo	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	A	F	A	A
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Berlusconi Silvio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bernini Anna Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berrino Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bevilacqua Dolores	C	A	F	A	A	A	A	A	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	A	A
Biancofiore Michaela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bilotti Anna	C	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	A	A
Bizzotto Mara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Boccia Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borghese Mario Alejandro	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Borghi Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Borghi Enrico	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borgonzoni Lucia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bucalo Carmela																				
Butti Alessio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calandrini Nicola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calenda Carlo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	C	F	A	A	F	F
Campione Susanna Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Camusso Susanna Lina Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cantalamesa Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Casini Pier Ferdinando		F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A
Castelli Guido																				
Castellone Maria Domenica	C	A	F	A	A	A	A	F	F	F		A	C	F	F	C	F	F	A	A
Castiello Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cataldi Roberto	C	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	A	A
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Centinaio Gian Marco	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Ciriani Luca	M	M	M	C	C	C	C	C	M	M	C	C	M	C	M	C	C	C	C	C
Cosenza Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cottarelli Carlo		F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F		A	F	F	A
Craxi Stefania Gabriella Anast	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Crisanti Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Croatti Marco	C	A	F	A	A	A	A	F	F	F		A	C	F	F	C	F	F	A	A

56ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Aprile 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Cucchi Ilaria	A	F	F	A	A	A	A	A	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	A
Damante Concetta	C	A	F	A	A	A	A	F	F	F		A	C	F	F	C	F	F	A	A
Damiani Dario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Carlo Luca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Cristofaro Peppe	A		F	F	F	A	A	A	F	F	F	F	F	F		F		F		F
De Poli Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
De Priamo Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Rosa Raffaele	C	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	A	A
D'Elia Cecilia	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A
Della Porta Costanzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Delrio Graziano	A	F	F	F		A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A
Di Girolamo Gabriella	C	A	F	A	A	A		F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	A	A
Dreosto Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Durigon Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Durnwalder Meinhard	C	A	F	F	F	A	A	F	F	F	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A
Fallucchi Anna Maria	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C		
Farolfi Marta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fazzolari Giovanbattista	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fina Michele	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A
Floridia Aurora	A	F	F	A	A	A	A	A	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F		A
Floridia Barbara	C	A	F	A	A	A	A	F	F	F		A	C	F	F	C	F	F	A	A
Franceschelli Silvio	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A
Franceschini Dario	F		F	A	A	A		F	F	F	F	A	F	F		F	F	F		F
Fregolent Silvia	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	A	C	F	A	F	F	F
Furlan Annamaria	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A		F	A	A
Garavaglia Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Garnero Santanchè Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gasparri Maurizio																				
Gelmetti Matteo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gelmini Mariastella	F	F	F	F	F	F	F	F		A	A	F	F	A	C	F	A	A	F	F
Germanà Antonino Salvatore	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giacobbe Francesco	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A
Giorgis Andrea	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A
Guidi Antonio																				
Guidolin Barbara	C	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	A	A
Iannone Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Irto Nicola	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A
La Marca Francesca	A	F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A
La Pietra Patrizio Giacomo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
La Russa Ignazio Benito Maria																				
Leonardi Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Licheri Ettore Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Licheri Sabrina	C	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	A	A
Liris Guido Quintino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lisei Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lombardo Marco	F	F	F	F	F	F	A	F	A		A	F	F	A	C	F	A	A	F	F
Lopreiato Ada	C	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	A	A
Lorefice Pietro	C	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	A	A
Lorenzin Beatrice	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A		F	A	A

56ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Aprile 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Rando Vincenzo		F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A
Rapani Ernesto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rastrelli Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rauti Isabella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Renzi Matteo	F	F	F	F	F	F	A	C	A	A	A	F	F	A	C	F	A	A	F	F
Rojc Tatiana	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A
Romeo Massimiliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ronzulli Licia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rosa Gianni	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rosso Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Rossomando Anna	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Raoul	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sallemi Salvatore	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Salvitti Giorgio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Satta Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	F	F	F	F	F	F	A	F	A		A	F	F	A	C	F	A	A	F	F
Scalfarotto Ivan	F	F	F	F	F	F	A	F	A		A	F	F	A	C	F	A	A	F	F
Scarpinato Roberto Maria Ferdi	C	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	C	F	F	C	F	F	A	A
Scurria Marco	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sensi Filippo	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A
Sigismondi Etelwardo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Silvestro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Silvestroni Marco		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C
Sironi Elena	C	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	A	A
Sisler Sandro	C	C	C	C	C			C				C			C	C	C	C	C	C
Sisto Francesco Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Spagnolli Luigi	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Spelgatti Nicoletta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Speranzon Raffaele		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Spinelli Domenica		C			C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	C	C		C
Stefani Erika	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ternullo Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Testor Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Trevisi Antonio Salvatore	C	A	F	A	A	A	A	F	F	F		A	C	F	F	C	F	F	A	A
Tubetti Francesca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Turco Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Unterberger Juliane		F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Urso Adolfo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Valente Valeria			A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A
Verducci Francesco	A	A	F	F	F	A	F	F	F		F	F	F	F	F	A	A	F	F	A
Verini Walter	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A
Versace Giuseppina	F	F	F	F	F	F		F		A	A	F	F	F	C	F	A	A	F	F
Zaffini Francesco	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Zambito Ylenia	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	A	A	A	F	A	A
Zampa Sandra																				
Zanettin Pierantonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C

56ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Aprile 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
Zangrillo Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zedda Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Zullo Ignazio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C

56ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Aprile 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
Alberti Casellati Maria Elisab	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alfieri Alessandro																				
Aloisio Vincenza	A	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
Ambrogio Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Amidei Bartolomeo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ancorotti Renato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Augello Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Balboni Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Barachini Alberto																C	C	C	C	C
Barcaiulo Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Basso Lorenzo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	C
Bazoli Alfredo	A	F	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Berlusconi Silvio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bernini Anna Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berrino Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bevilacqua Dolores	A	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F		F	F	F	F	C	F	F
Biancofiore Michaela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bilotti Anna	A	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
Bizzotto Mara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Boccia Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borghese Mario Alejandro	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Borghi Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
Borghi Enrico	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borgonzoni Lucia	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bucalo Carmela																				
Butti Alessio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calandrini Nicola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calenda Carlo	F	C	A	C	C	A	A		F	A	A	A	A	A	F	C	C	C	C	C
Campione Susanna Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Camusso Susanna Lina Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cantalamesa Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Casini Pier Ferdinando	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Castelli Guido																				
Castellone Maria Domenica	A	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
Castiello Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cataldi Roberto	A	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Centinaio Gian Marco	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Ciriani Luca	M	M	M	C	C	C	C	C	M	C	C	C	C	M	M	C	C	C	C	C
Cosenza Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cottarelli Carlo	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	F	A		F	F	F	F	F	C
Craxi Stefania Gabriella Anast	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Crisanti Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Croatti Marco	A	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 564:

sugli emendamenti 1.11 e 47.214, il senatore Sensi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 18.214, la senatrice Bilotti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 9.3, 25.1, 33.206, 41.7, 47.228 e 55.200, il senatore Liris avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ancorotti, Augello, Barachini, Berlusconi, Boccia, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Camusso, Castelli, Castiello, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fazzone, La Pietra, Licheri Ettore Antonio, Malpezzi, Matera, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Napolitano, Occhiuto, Ostellari, Pera, Pirondini, Rauti, Rossomando, Rubbia, Segre, Sisto, Ternullo e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Della Porta Costanzo, Sigismondi Etelwardo, Fina Michele
Istituzione della Capitale Italiana della mobilità sostenibile (658)
(presentato in data 13/04/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Cantù Maria Cristina

Riordino del Sistema di emergenza sanitaria preospedaliera e integrazione con il Sistema ospedaliero di emergenza urgenza (224)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica (assegnato in data 13/04/2023).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 12 aprile 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - le proposte di nomina a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) della dottoressa Gabriella Alemanno (n. 7) e del dottor Federico Cornelli (n. 8).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 aprile 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico *ad interim* di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Lorenzo Quinzi, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 aprile 2023, ha inviato, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera a), e 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Documento di economia e finanza 2023 (*Doc. LVII*, n. 1). Alla Sezione II del Documento è allegata la Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali, di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009.

Con la medesima lettera, il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Doc. LVII, n. 1 - Annesso*).

Al Documento sono allegati:

il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza, di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Doc. LVII, n. 1 – Allegato I*);

la relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale – Programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Doc. LVII, n. 1 – Allegato II*).

il documento “Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica”, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (*Doc. LVII, n. 1 – Allegato III*);

la relazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Doc. LVII, n.1 – Allegato IV*);

il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Doc. LVII, n. 1 – Allegato V*);

la relazione circa l'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2, comma 576 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Doc. LVII, n. 1 – Allegato VI*).

Il Documento è deferito, ai sensi dell'art. 125-*bis* del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimeranno in tempo utile affinché la Commissione Bilancio riferisca all'Assemblea nei termini che saranno stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Ufficio di Presidenza della delegazione parlamentare italiana

La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha proceduto alla propria costituzione eleggendo Presidente l'onorevole Elisabetta Gardini; Vicepresidenti l'onorevole Deborah Bergamini e la senatrice Sandra Zampa e Segretari gli onorevoli Alfredo Antoniozzi e Arnaldo Lomuti.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 12 aprile 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione (COM(2023) 127 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto, già deferito per i profili di merito, è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 12 aprile 2023.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 6 al 13 aprile 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 14

GASPARRI: sulle dichiarazioni rilasciate dal procuratore aggiunto nel processo "Ruby ter" (4-00244) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

sulle dichiarazioni di un magistrato relativamente alla documentazione in possesso del Ministero della giustizia (4-00259) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

MAGNI: sulla nuova sede dei Vigili del fuoco di Lecco (4-00109) (risp. PRISCO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

POTENTI: sui pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese per le notificazioni e dei diritti di copia tramite la piattaforma "PagoPA" (4-00314) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

ROJC: sulla carenza di personale dei Vigili del fuoco in Friuli-Venezia Giulia (4-00032) (risp. PRISCO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

SBROLLINI: sulla carenza di segretari comunali nella provincia di Vicenza (4-00215) (risp. FERRO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Interrogazioni

ZAMBITO, PARRINI, FRANCESCHELLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in Italia l'attività di *handling* aeroportuale è regolata dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 189, attuativo della direttiva 96/67/CE, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti. Tale decreto costituisce, pertanto, l'unica fonte di rango primario che disciplina la materia, unitamente alle norme comunitarie sovraordinate;

la natura risalente del decreto ha contribuito ad ampliare oltre misura gli interventi regolamentari dell'ENAC, che ormai da alcuni anni si spinge oltre il limite delle sue competenze, intervenendo in via regolamentare a disciplinare la materia tanto da determinare un contenzioso che ha visto sempre l'ENAC soccombente, avendo il TAR ripetuto che gli interventi limitativi dell'ENAC si giustificano solo per ragioni connesse alla sicurezza, alla capacità e allo spazio disponibile negli aeroporti;

sebbene il TAR in molteplici decisioni, sia cautelari che di merito, abbia ricordato all'ENAC la propria incompetenza, l'ente continua ad operare con gli stessi criteri, costringendo le imprese che operano nei servizi aeroportuali a veder continuamente messa in dubbio la propria attività e quella dei propri dipendenti. A decorrere dal 2011, l'ENAC ha adottato ben sei edizioni del regolamento per i servizi di *handling*: ogni volta il regolamento è stato sospeso o annullato dal giudice amministrativo, ma l'ENAC ha continuato ad emanare nuove versioni che tuttavia riproducevano gli stessi vizi dei precedenti e che a loro volta venivano annullati o sospesi dal TAR;

l'ENAC ha pubblicato, in data 7 novembre 2022, degli emendamenti all'edizione n. 7 del proprio regolamento per la certificazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti. A questa versione si è arrivati dopo che ben quattro delle precedenti edizioni sono state bocciate dal TAR. La n. 4 è stata annullata parzialmente dal TAR Lazio. La n. 5 è stata parimenti annullata dal medesimo TAR. La n. 6 è stata ritirata dall'ENAC in seguito alla sua impugnazione, ma il TAR ha comunque condannato l'ENAC alle spese, riconoscendo l'illegittimità del provvedimento. La n. 7 è stata sospesa nella sua efficacia con due ordinanze cautelari, sempre del TAR Lazio, del settembre 2022. Anche l'ultima edizione n. 7, emendamento 1, ha avuto la stessa sorte, essendo stata sospesa con ben cinque ordinanze cautelari, salvo altre;

si ha notizia che, in risposta a questi provvedimenti, l'ENAC intenda approvare un'ennesima edizione del regolamento le cui bozze, per quanto è dato di conoscere, riproducono gli stessi vizi di legittimità di tutte le precedenti edizioni;

come il giudice amministrativo ha più volte ripetuto, l'ENAC, attraverso questi provvedimenti, interviene in una materia, qual è quella dei rapporti contrattuali in un settore di attività liberalizzata, che non è di sua competenza. L'ENAC dispone della competenza ad adottare provvedimenti, specifici e concreti per il singolo aeroporto, diretti ad assicurare lo svolgimento

dei servizi in condizioni di sicurezza e di buon funzionamento delle infrastrutture aeroportuali. Solo in funzione di ciò sono ammesse limitazioni allo svolgimento di attività liberalizzate in base al diritto eurounitario. L'ENAC non ha, viceversa, alcun potere di regolamentazione del mercato, come surrettiziamente si ostina a voler fare;

questo modo di procedere produce danni molto gravi al sistema delle imprese che operano in questo settore, determinando un clima di perenne incertezza e instabilità, con il rischio, ogni volta, dell'azzeramento di tutte quelle professionalità che per anni hanno garantito il servizio aeroportuale di assistenza a terra svolto dalle imprese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente delle descritte attività di ENAC che, senza motivazione di urgenza, generano instabilità e disordine in un settore che ha dovuto fronteggiare la contrazione dei volumi dei voli per effetto della pandemia e che ora sta ritornando ai volumi del 2019 solo in virtù di attività terziarizzate che hanno compensato le gravi carenze di organico delle società aeroportuali;

se non ritenga necessario avviare un'attività ispettiva nei confronti di ENAC per verificare quali siano le motivazioni che inducono l'Ente a contrapporsi continuamente, con oneri a carico dei contribuenti, ai pronunciamenti sempre avversi della giustizia amministrativa;

quali iniziative intenda assumere per ripristinare un quadro regolamentare stabile e coerente con la normativa in vigore.

(3-00346)

RANDO, BASSO, D'ELIA, FINA, FURLAN, ROJC, VERINI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

da oltre un mese si attende la nomina del Prefetto di Roma;

in questo frangente, l'Ufficio territoriale di governo si ritrova privo del proprio referente apicale, formalmente nominato e nel pieno esercizio delle proprie funzioni istituzionali, a cui affidare la pianificazione, il coordinamento e la gestione degli interventi per la sicurezza territoriale della Capitale e dell'intera provincia di Roma;

nelle ultime settimane si è registrata un'allarmante recrudescenza della criminalità nella città di Roma, con una sequela impressionante di episodi di violenza, di sequestri di persona, di gambizzazioni e con una serie di efferati omicidi;

considerato che:

le più recenti inchieste dell'Autorità giudiziaria e le analisi degli apparati informativi delle forze dell'ordine confermano il radicamento nella Capitale di molteplici organizzazioni criminali, anche mafiose, dedite al traffico di stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione, al riciclaggio di proventi illeciti, alle estorsioni e ad altre attività illecite;

è necessario garantire al più presto e senza ulteriori ritardi una guida autorevole e pienamente legittimata ai vertici della Prefettura-Ufficio territoriale del governo, per far fronte con tempestività e concreta incisività alle pressanti esigenze di tutela della sicurezza individuale e collettiva dei cittadini e dei turisti che affollano la Capitale,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, affinché si proceda all'immediata nomina del nuovo Prefetto di Roma, indicando i tempi entro i quali si provvederà a tale non più procrastinabile adempimento.

(3-00347)

POTENTI - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il servizio di trasporto pubblico locale, così come chi concretamente lo garantisce, svolge una funzione fondamentale per assicurare l'uguaglianza sostanziale dei cittadini e per la coesione economica e sociale della nostra società;

nel tardo pomeriggio di lunedì 27 marzo 2023, in via de Larderel a Livorno, una persona che aveva precedentemente reclamato di salire su un autobus di linea diretto a piazza Dante senza successo perché si trovava fuori dal perimetro della fermata, ha atteso l'autobus gestito da Autolinee toscane, con lo stesso autista, transitante dalla parte opposta;

salito sul mezzo, l'uomo ha insultato il conducente per l'episodio precedente e lo ha aggredito, nel tentativo di prendere possesso della guida dell'autobus;

l'autista, di fronte alla condotta dell'uomo, si è visto costretto a fermare la corsa e a chiedere l'aiuto dei Carabinieri che, sopraggiungendo, non hanno fatto in tempo a fermare ed identificare l'autore dell'aggressione;

le violenze ai danni del personale che opera a bordo dei mezzi di Autolinee toscane sono sempre più frequenti,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative di competenza si intenda promuovere per tutelare l'incolumità degli autisti e del resto del personale che lavora sui mezzi di trasporto pubblico locale;

se non si ritenga di prevedere per i concessionari del servizio di trasporto pubblico locale di creare condizioni affinché su tutti i mezzi pubblici gli autisti dispongano di una cabina chiusa a bordo.

(3-00348)

BILOTTI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 7 aprile 2023 alle ore 1.50 è stata posizionata e fatta esplodere una bomba carta sotto il portone di casa di Mario Pagano, sindaco di Roccapiemonte (Salerno), provocando danni a cose;

l'8 aprile 2023 alle ore 1.30 è stata posizionata e fatta esplodere un'altra bomba carta, stavolta sotto il portone di casa di Paola Lanzara, sindaca di Castel San Giorgio (Salerno), facendo saltare in aria il portoncino d'ingresso;

a quanto risulta dagli organi di stampa, allontanata l'ipotesi di interessi occulti sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione di progetti che accomunano i comuni guidati dai sindaci minacciati, sembra che l'attenzione dei malviventi sia incentrata su interessi legati alla gestione cimiteriale di questi territori ("Città di Salerno", 11 aprile 2023);

secondo gli organi di stampa gli inquirenti dei Carabinieri starebbero indagando coordinati dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore (Salerno) e dalla Direzione distrettuale Antimafia;

considerato che non è possibile accettare che una simile sequenza di attentati, di chiara matrice criminale, rimanga impunita,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire la sicurezza degli amministratori locali di questi territori;

se non intenda fare chiarezza, per quanto di sua competenza, svolgendo indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali.

(3-00349)

BEVILACQUA, MAZZELLA, SIRONI, MAIORINO, PIRRO, NAVE, DI GIROLAMO, DAMANTE, BILOTTI, DE ROSA, LOREFICE, MARTON, ALOISIO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

ITALTEL, azienda multinazionale italiana fondata nel 1921 come Siemens S.A. e che ha acquisito l'attuale denominazione nel 1981, opera nel settore dell'*information & communication technology* e, in particolare, di progettazione, sviluppo e realizzazione di prodotti, soluzioni per reti e servizi di telecomunicazione di nuova generazione. Si tratta, dunque, di una realtà che opera in un settore strategico per il futuro del Paese;

a seguito di una serie di passaggi di proprietà negli ultimi anni, dal 2022 ITALTEL risulta di proprietà di una cordata composta da tre diversi azionisti: il Gruppo PSC (54 per cento delle azioni), il Fondo Clessidra Capital Credit (28 per cento) e TIM (18 per cento);

le differenti proprietà alternatesi alla guida dell'azienda hanno fatto ricorso, negli ultimi 10 anni, per ben tre volte a concordati preventivi o accordi di ristrutturazione del debito. Inoltre, a decorrere dal 5 luglio 2021 e per 12 mesi, ITALTEL faceva ricorso allo strumento della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per crisi aziendale per 803 lavoratori;

a causa di numerose riduzioni del personale nel corso degli anni, dalle svariate migliaia di dipendenti precedentemente impiegati presso l'azienda, a febbraio 2023 ITALTEL risultava dotata di un organico pari a 868 dipendenti a tempo indeterminato, suddivisi in 622 impiegati, 226 quadri e 20 dirigenti, ai quali si aggiungono 3 lavoratori a tempo determinato;

l'attuale proprietà, viste le perduranti problematiche gestionali ed economiche, ha affermato la necessità di implementare azioni di efficientamento e di contenimento dei costi fissi, indicando la necessità indifferibile di procedere alla definitiva riduzione del personale dipendente, con conseguente insorgenza di esuberanti, quantificati in 123 lavoratori, dunque circa il 14 per cento della forza lavoro attualmente impiegata nelle sedi di Milano, Roma e Carini (Palermo);

diciannove di questi 123 lavoratori in esubero dovrebbero essere licenziati dalla sede ITALTEL di Carini, che si andrebbero ad aggiungere alla recente vendita dello storico stabilimento "Marisa Bellisario", senza che siano stati chiariti i tempi e le modalità per la nuova sede;

considerato che:

ITALTEL ha comunicato, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la decisione di licenziamento collettivo alle rappresentanze sindacali aziendali e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 febbraio 2023;

i segretari generali di FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL, assieme alle RSU di ITALTEL, hanno informato la stampa che si è conclusa la vendita del comprensorio di Carini. A seguito di tale vendita, ITALTEL ha disposto l'abbandono di gran parte delle aree occupate in tale sito industriale e il temporaneo trasloco delle postazioni di lavoro in un'area presa in affitto dalla nuova proprietà, con ridotta disponibilità di spazi, in attesa del trasferimento in una nuova sede a Palermo, che però non risulta esser ancora stata individuata,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano intraprendere per scongiurare il licenziamento dei lavoratori dell'ITALTEL e per rilanciare un'azienda dalla storia centrale nello sviluppo industriale italiano, che opera in un settore strategico per lo sviluppo del nostro Paese.

(3-00351)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ROSA - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che la casa circondariale "A. Santoro" di Potenza ha un organico complessivo, previsto dal decreto ministeriale 2 ottobre 2017, di 122 unità di Polizia penitenziaria;

considerato che:

allo stato attuale sono presenti 111 unità distribuite nei vari ruoli, di cui 3 (due donne e un uomo) sono andati in pensione nei primi mesi del 2023; il 28 febbraio 2023 altre due unità femminili sono state trasferite all'ufficio distrettuale per l'esecuzione penale esterna di Potenza, pertanto il personale in servizio è stato ridotto a 106 unità;

visto inoltre che:

sono imminenti la riapertura del reparto femminile e quella della prima sezione maschile poiché la ristrutturazione è stata ultimata;

il personale femminile, che attualmente svolge servizio di supporto a quello maschile, con la riapertura verrà riassegnato a tale reparto, lasciando le posizioni di supporto scoperte;

il personale che serve a coprire le nuove aperture è stimato in ulteriori 20 unità di Polizia penitenziaria (16 donne e 4 uomini),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

quali azioni intenda intraprendere per far fronte al sottodimensionamento del personale dell'istituto penitenziario potentino.

(3-00350)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CATALDI, LOREFICE, LOPREIATO, ALOISIO, PIRONDINI, NAVE, SIRONI, DE ROSA, MARTON, NATURALE, LICHERI Sabrina, TURCO, SCARPINATO, TREVISI, BEVILACQUA, PIRRO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

sono sempre più frequenti le segnalazioni di cittadini, imprese e auto-trasportatori che lamentano ritardi eccessivi nella realizzazione dei lavori stradali e autostradali con gravi conseguenze sul regolare svolgimento delle attività lavorative e sulla mobilità;

un esempio emblematico di tale problematica riguarda la regione Marche, dove nel tratto autostradale della A14 compreso tra Pedaso (Fermo) e Grottammare (Ascoli Piceno) sono in corso lavori che si protraggono da anni. La cosa più grave è che, a prescindere dagli inevitabili disagi, in quel tratto si sono verificati numerosi incidenti e ciò aggrava ulteriormente la situazione;

è di tutta evidenza che la scarsa efficienza della rete stradale e autostradale ha delle forti ripercussioni sul sistema economico dei territori interessati, penalizzando le imprese locali e ostacolando la crescita economica;

considerato che, a parere degli interroganti:

si rende dunque necessario, in primo luogo, procedere a una preliminare ricognizione su tutto il territorio nazionale per individuare le reti stradali sulle quali i lavori durano per troppo tempo e, in secondo luogo, definire soluzioni adeguate ad evitare che la lentezza nell'esecuzione di lavori sulle reti viarie possa arrecare così gravi disagi;

al contempo sarebbe utile implementare meccanismi di individuazione delle *best practice* da replicare al fine di ottimizzare l'efficienza dei lavori e contribuire a un rapido miglioramento qualitativo delle infrastrutture, con conseguenti benefici per i cittadini e l'economia del Paese;

va sottolineata da ultimo l'importanza di un impegno concreto da parte del Governo per il rinnovamento e la manutenzione della rete stradale nazionale, affinché possa rispondere meglio alle crescenti esigenze di mobilità e di sviluppo del Paese, garantendo al contempo sicurezza e sostenibilità ambientale;

il potenziamento delle infrastrutture in certi casi può risultare strategico anche per favorire la crescita del tessuto industriale e produttivo nelle aree più disagiate,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire l'efficienza e la tempestività dei lavori stradali in corso sulla rete viaria nazionale, al fine di ridurre al minimo i disagi causati ai cittadini e agli operatori economici che utilizzano quotidianamente le infrastrutture stradali;

se intenda promuovere una ricognizione su tutto il territorio nazionale per identificare le reti stradali e autostradali sulle quali i lavori durano per troppo tempo, con l'obiettivo di individuarne le cause e mettere in atto misure correttive adeguate;

quali meccanismi di monitoraggio e controllo intenda adottare per assicurare che eventuali risorse pubbliche destinate ai lavori stradali siano utilizzate in modo efficiente e che i tempi di realizzazione degli interventi siano rispettati, evitando inutili sprechi;

se voglia valutare l'introduzione di eventuali sanzioni in caso di ritardi ingiustificati, al fine di incentivare la tempestività e l'efficienza nella realizzazione dei lavori stradali.

(4-00366)

SALVITTI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il Tribunale ordinario di Velletri (Roma), con nota prot. n. 1775 del 20 marzo 2023 inviata al presidente della Corte di appello di Roma e al capo degli ispettori del Ministero della giustizia, ha trasmesso la richiesta di chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Segni per gravi e plurime criticità nei servizi amministrativi;

gli uffici del giudice di pace svolgono un'importante funzione di servizio per i cittadini, essendo strutture periferiche e di prossimità che rappresentano per la collettività la giustizia più vicina e immediata rafforzando il senso di sicurezza e di tutela da parte delle istituzioni statali;

l'ufficio del giudice di pace di Segni ha competenza sul territorio dei comuni di Artena, Carpineto romano, Collesferro, Gavignano, Gorga, Montelanico, Segni e Valmontone con un bacino di circa 59.000 abitanti e la sua soppressione priverebbe del servizio di giustizia un'utenza considerevole creando un disservizio non solo ai cittadini che dovranno recarsi presso altri uffici giudiziari, ma anche agli addetti ai lavori (avvocati, personale amministrativo e giudiziario);

occorre rilevare che le iniziative intraprese fino a oggi dagli enti locali interessati e in particolare dal Comune di Segni per il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace non sono state ritenute sufficienti dal presidente del Tribunale di Velletri che con la suddetta nota ne ha annunciato la prossima chiusura; è necessario pertanto che venga messo in atto un intervento risolutivo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga necessario adottare provvedimenti, favorendo il coordinamento tra gli enti locali interessati e il tribunale competente, tesi a garantire il funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Segni al fine dell'ideale espletamento del servizio di questo presidio di giustizia.

(4-00367)

MAZZELLA, NATURALE, GUIDOLIN, CATALDI, LICHERI Sabrina, DE ROSA, MARTON, NAVE, SIRONI, LOREFICE, BEVILACQUA, LOPREIATO, PIRONDINI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'art. 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, recante "Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee", prevede che: "Presso ogni ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato albo professionale per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e

dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato. A tale albo hanno facoltà di iscrizione i soggetti indicati al successivo articolo 20. L'iscrizione al predetto albo è incompatibile con la iscrizione ad altro albo professionale”;

risulta agli interroganti che l'incompatibilità della doppia iscrizione agli albi dei medici-chirurghi e degli odontoiatri ha comportato una differente interpretazione della legge n. 409 del 1985, in forza della quale se alcuni ordini professionali, come quelli di Milano, Udine o Cuneo hanno seguito linee divergenti rispetto a quanto previsto dal dettato normativo, altri ordini, tra cui quello di Napoli, hanno dato seguito alla legge, negando la doppia iscrizione a chi ha sia la laurea in medicina che quella in odontoiatria;

tuttavia, a parere degli interroganti, l'orientamento del legislatore sembra evolversi rispetto alla normativa, datata 1985. A titolo di esempio, il Ministero dell'università e della ricerca prevede la contemporanea iscrizione a due corsi di laurea già dall'anno accademico 2022/2023. Più specificamente, la legge 12 aprile 2022, n. 33, e i successivi decreti ministeriali n. 930 e n. 933 del 29 luglio 2022 hanno disciplinato la “doppia laurea”;

in particolare, il decreto ministeriale n. 930 prevede le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di *master*, anche presso più atenei, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale. Analogamente, il decreto ministeriale n. 933 disciplina le modalità attraverso cui iscriversi, contemporaneamente, a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o *master* presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

considerato che:

non risulta comprensibile, pertanto, l'opportunità di seguire due corsi di laurea se poi, una volta conseguiti i titoli, si sarebbe costretti a scegliere l'iscrizione ad un solo albo professionale;

prevedere la facoltà di iscriversi a più albi professionali non incide in maniera negativa sulla sostenibilità della spesa pubblica e, inoltre, stimolerebbe una maggiore concorrenza in entrambi i settori, a vantaggio dei pazienti, che potrebbero beneficiare di tariffe più contenute,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo condivide l'opportunità di rivedere la normativa vigente, consentendo l'iscrizione contemporanea a più albi professionali.

(4-00368)

DE PRIAMO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

gli istituti di investigazione privata e informazione commerciale svolgono un'importante funzione in ordine alla raccolta delle informazioni preventive o alla realizzazione delle indagini investigative svolte sia in ambito civile che penale, laddove occorra tutelare un diritto in sede giudiziaria;

l'esercizio delle attività prevede il rilascio di licenza autorizzativa *ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* di cui al regio decreto n. 773 del 1931; questi istituti sono soggetti alla disciplina di cui al decreto ministeriale n. 269 del 2010, il quale stabilisce specifici requisiti di natura

professionale, patrimoniale nonché formativa ai fini del rilascio e del mantenimento delle licenze;

è stata istituita presso il Ministero dell'interno l'"anagrafe nazionale della popolazione residente" (ANPR), ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale) in cui confluiscono progressivamente le anagrafi comunali, fino a coprire in modo capillare il territorio nazionale con l'accesso telematico e simultaneo ai dati di tutti i Comuni collegati;

al riguardo, la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 194 del 2014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi gestionali, nonché i servizi da fornire alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero;

in ragione delle funzioni di pubblica utilità svolti dagli istituti, questi potrebbero, sulla base di specifiche convenzioni, anche per il tramite delle associazioni di categoria, concludere un accordo per l'accesso ai servizi dell'ANPR, al fine di consentire il collegamento diretto al portale ANPR e di acquisire i dati anagrafici pubblicamente accessibili (stato di famiglia, residenza, esistenza in vita, migrazione, irreperibilità eccetera) ad esclusione delle informazioni il cui accesso è vietato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990;

tali convenzioni sono previste per altre categorie professionali e potrebbero essere estese anche in questo specifico ambito attraverso appositi accordi e secondo specifiche procedure,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di assicurare l'accesso alle banche dati dell'ANPR anche alla categoria degli istituti di vigilanza privata.

(4-00369)

SIRONI, PATUANELLI, MAIORINO, NATURALE, CROATTI, GUIDOLIN, MAZZELLA, NAVE, BILOTTI, CASTELLONE, ALOISIO, PIRONDINI, CATALDI, FLORIDIA Barbara, LOPREIATO, LICHERI Sabrina, BEVILACQUA, DE ROSA, MARTON, PIRRO, DI GIROLAMO - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che il 10 luglio 2019, le società A.C. Milan S.p.A. e F.C. Internazionale Milano S.p.A., in qualità di promotrici già concessionarie e società sportive utilizzatrici dell'impianto "Giuseppe Meazza", presentavano all'Amministrazione comunale la proposta relativa allo "Stadio di Milano", corredata di uno studio di fattibilità per la demolizione dell'attuale stadio di San Siro e per la realizzazione di un nuovo complesso sportivo multifunzionale nell'area del quartiere San Siro, introducendo funzioni complementari o funzionali, al fine del complessivo equilibrio economico finanziario dell'iniziativa e valorizzazione del territorio, su un'area di intervento che si estende per circa 298.000 metri quadri, di cui solo il 18 per cento a verde profondo frammentato;

considerato che:

numerosi articoli di giornale hanno riportato la notizia che, in base a quanto emerso a gennaio 2023 dalla Relazione conclusiva del dibattito pubblico, il progetto proposto dalle due società calcistiche comporterebbe emissioni di CO₂ nella misura di 210.000 tonnellate, destando gravi preoccupazioni circa l'incremento dei livelli di inquinamento, soprattutto dispersioni di polveri (PM₁₀ e PM_{2,5}) e produzione di anidride carbonica, derivanti dalla realizzazione degli interventi;

come indicato nella Relazione conclusiva del dibattito pubblico il “verde di progetto compenserebbe solo il 5% dell'emissione del solo cemento (3,8% aggiungendo carpenteria/ travoni)”;

le previsioni contenute nella proposta contrasterebbero con quanto annunciato dal Piano clima del Comune di Milano, che prevede la riduzione delle emissioni clima-alteranti del 45 per cento entro il 2050;

la difficile compensazione delle emissioni del progetto condurrebbe con verosimile certezza a gravi violazioni dei limiti della qualità dell'aria esponendo l'Italia a nuove potenziali procedure di infrazione;

considerato inoltre che:

sono stati sottoposti all'attenzione del comune progetti alternativi per la riqualifica dell'area che non prevedono la demolizione dello stadio e che riducono notevolmente l'entità delle emissioni dannose, ma tali progetti non incontrano l'interesse delle due società calcistiche;

la proposta presentata dalle società calcistiche è stata dichiarata di pubblico interesse da parte del comune di Milano;

i proponenti hanno dichiarato che le emissioni di CO₂ degli interventi saranno compensate, se si rendesse necessario, mediante l'acquisto sul mercato di crediti di carbonio certificati;

considerato altresì che:

la Corte di giustizia dell'Unione europea, accogliendo un ricorso della Commissione europea nell'ambito di una procedura d'infrazione, ha stabilito che l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva UE sulla qualità dell'aria;

a Milano si contano 1.500 morti premature all'anno a causa dell'inquinamento e per superamento delle soglie indicate dall'Organizzazione mondiale della sanità;

lo stato di malattia indotto dall'inquinamento costituisce un pesante costo esterno per la società collegato alla salute e alle cure;

considerato infine che, a parere degli interroganti, il diritto alla salute non può essere sacrificato all'interesse economico di soggetti privati (ma auspicabilmente neppure di quelli pubblici) e la compensazione delle emissioni dannose della realizzazione di un progetto urbanistico in città mediante l'acquisto di crediti di carbonio certificati sul mercato non risolve e non elimina il problema del superamento delle soglie di inquinamento in ambito locale, provocando un danno alla salute dei cittadini, nonché alle finanze dello Stato per le sanzioni relative alla sottoposizione a procedura di infrazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga ammissibile che le emissioni di CO₂ (o CO₂ equivalenti) prodotte da un progetto urbanistico ricadente nel territorio di un comune vengano compensate mediante l'acquisto sul mercato dei crediti di carbonio certificati;

se ritenga ammissibile e legittimo il sacrificio del diritto alla salute dei cittadini a fronte di un interesse economico e se questo agire possa considerarsi rispondente all'interesse pubblico;

quali iniziative intenda assumere per regolamentare la materia dell'uso della compensazione delle emissioni nocive prodotte in ambito locale con l'acquisto di crediti di carbonio certificati.

(4-00370)

MENNUNI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che: Marisa Francescangeli è una maestra di 58 anni della scuola primaria di San Vero Milis, provincia di Oristano, che per intrattenere gli alunni durante un'ora di supplenza alla vigilia dello scorso Natale ha fatto comporre un bracciale di perle e recitare un'Ave Maria. Di fronte alle proteste di due genitori e alla convocazione di una riunione speciale da parte del dirigente della scuola la maestra si è sinceramente scusata, ritenendo il fatto innocuo, poiché tutti i bambini frequentavano l'ora di religione e si stavano preparando per la Prima Comunione;

a seguito di tale episodio, l'Ufficio scolastico provinciale di Oristano ha sospeso la maestra per 20 giorni dall'insegnamento e le ha decurtato lo stipendio, provocando le legittime e condivisibili proteste delle famiglie, della scuola, dei colleghi, dei sindacati e delle associazioni di insegnanti;

appare all'interrogante paradossale che, a fronte di reiterati tentativi di introdurre negli ordinamenti scolastici ideologie di genere che possono destabilizzare il processo di crescita degli individui più giovani, si sanziona invece chi propone agli alunni elementi fondamentali della nostra identità culturale nazionale;

va ricordato che i Patti Lateranensi sanciscono come l'Italia consideri fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso abbia uno sviluppo nelle scuole elementari e medie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga il provvedimento disciplinare adottato dall'Ufficio scolastico provinciale eccessivo e assolutamente sproporzionato rispetto a quanto accaduto, anche in considerazione delle immediate scuse della stessa maestra;

se non valuti inopportuno e inappropriato il comportamento dell'Ufficio scolastico provinciale anche alla luce della libertà di insegnamento religioso, sancito dalle norme concordatarie e costituzionali e non ritenga necessario revocare detti provvedimenti disciplinari adottati nei confronti della maestra;

se non intenda avviare un'immediata ispezione da parte dei preposti organi ministeriali, al fine di accertare se il pronunciamento dell'Ufficio scolastico provinciale sia compatibile con la libertà di insegnamento nelle scuole

di ogni ordine e grado ed eventualmente, ove riscontrato quanto esposto, non reputi di sollevare i componenti dell'Ufficio centrale disciplinare di Oristano dai propri incarichi, anche alla luce di quello che all'interrogante appare un evidente contrasto posto in essere dal loro pronunciamento con le norme concordatarie in tema di libertà di insegnamento.

(4-00371)

BORGHESE - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

i consolati italiani all'estero rappresentano un presidio fondamentale della rete diplomatica e della presenza dello Stato nel mondo, agendo sia da punto di contatto tra le autorità italiane e quelle straniere, ma anche fornendo, in quei territori meno centrali, servizi di primaria importanza ai cittadini italiani all'estero e stranieri che per qualsiasi motivo debbano interagire con il nostro Paese;

il consolato generale d'Italia a La Plata, in Argentina, è una sede di particolare rilievo nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche in Sudamerica sia per la propria dislocazione nei pressi della capitale, Buenos Aires, che per la significativa presenza di connazionali e cittadini stranieri che guardano con interesse al nostro Paese e che devono poter agilmente usufruire dei servizi consolari;

tra i servizi che vengono prestati dal consolato di La Plata si citano a titolo esemplificativo i servizi relativi alla cittadinanza, al rilascio dei passaporti, all'anagrafe e allo stato civile, all'ufficio legale e notarile e all'assistenza sociale;

da qualche tempo l'operatività del consolato si è rilevata sotto molti profili inadeguata rispetto agli *standard* previsti: sono numerosissime le segnalazioni pervenute da parte dei cittadini e dei COMITES locali che lamentano gravi disservizi in particolare in relazione ai tempi di evasione delle pratiche, agli orari di apertura degli uffici, alle modalità di gestione dei rapporti e di comunicazione con il pubblico;

la responsabilità della gestione, del coordinamento e in definitiva della funzionalità della sede consolare ricade, quale organo di vertice dell'amministrazione, sul console generale, in carica dal giugno 2019;

considerato che il Governo ha da sempre manifestato l'importanza della semplificazione delle procedure e dell'abbattimento dei tempi della pubblica amministrazione,

si chiede di sapere quali misure e iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, e con quali tempistiche, per risolvere e migliorare le problematiche e i disservizi richiamati e che riguardano la rappresentanza consolare di La Plata in modo da ristabilire un positivo rapporto con i cittadini.

(4-00372)

ROJC, CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, GIACOBBE, FINA, LA MARCA, RANDO, ZAMBITO, MARTELLA, NICITA, VALENTE, VERDUCCI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il 21 aprile 2023 è stato indetto uno sciopero nazionale di tutto il personale INAIL;

l'incontro tra le organizzazioni sindacali di categoria e il Governo, tenutosi il 31 marzo, per esperire il previsto tentativo di conciliazione obbligatorio non ha purtroppo prodotto alcun risultato utile;

nel corso dell'incontro sono state esposte le ragioni della protesta che vanno dalla carenza del personale in tutte le strutture dell'istituto, in particolare sul territorio, carenza che determina carichi di lavoro insopportabili e impedisce di rispondere all'utenza con la dovuta tempestività, al cronico malfunzionamento delle procedure informatiche, causa di continue interruzioni del servizio e di crescente conflittualità con l'utenza per l'exasperata dilatazione dei tempi d'attesa, creando una situazione di elevato rischio per la salute dei lavoratori e delle lavoratrici;

le organizzazioni sindacali lamentano che il Governo, in sede di conciliazione, non ha accolto alcuna proposta migliorativa presentata, ed in particolare non ha dimostrato alcuna attenzione verso la necessità di procedere a nuove assunzioni;

lo sciopero nazionale del personale INAIL sarà inoltre preceduto da una serie di iniziative, sia a livello locale che a livello nazionale, per sensibilizzare l'opinione pubblica,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo, in qualità di organo di vigilanza, intenda assumere per addivenire ad una soluzione della questione, investendo, per quanto di propria competenza, risorse finalizzate a nuova occupazione ed a superare le criticità esposte, essenziali per l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'INAIL quale attore pubblico delle politiche di sicurezza sui luoghi di lavoro, che quotidianamente si dimostra assolutamente urgente.

(4-00373)

ZAMBITO - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

dal 2012, con la legge 7 agosto 2012, n. 135, e la legge 17 dicembre 2012, n. 221, in Italia sono state introdotte le norme che rafforzano l'utilizzo dei medicinali equivalenti, secondo cui i medici quando curano per la prima volta un paziente per una patologia cronica o per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti sono obbligati a indicare nella ricetta il principio attivo del medicinale e ha facoltà di indicare nella ricetta anche la denominazione (di marca o generica) di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo;

ciò nonostante, da quanto riscontrato nell'ultimo rapporto Nomisma del 2022, presentato a Roma lo scorso 15 novembre, seppure l'Italia è tra i Paesi *leader* a livello europeo con 2,7 miliardi di euro di medicinali prodotti e una fetta di produzione sul totale europeo pari al 23 per cento, questa *performance* produttiva non si rispecchia nei dati di mercato interni: nel 2020 i farmaci a brevetto scaduto hanno assorbito nel nostro Paese l'85 per cento della farmaceutica convenzionata a volumi, ma il consumo dei generici equivalenti è rimasto di fatto stazionario, assorbendo il 22,46 per cento del totale del mercato a confezioni e il 14,5 per cento del mercato a valori;

inoltre, emerge che il ricorso alle cure equivalenti continua ad essere privilegiato al Nord, rispetto alle regioni del Centro e del Sud. È invece diversificato, da regione a regione, il peso dei generici equivalenti sul rimborso farmaceutico pubblico. L'incidenza maggiore si riscontra nella provincia autonoma di Trento (37,2 per cento), in Emilia-Romagna (33,4), in Friuli-Venezia Giulia (33,3). In coda per consumi di generici equivalenti Sicilia (19,4), Campania (18,6), Calabria (18,3 per cento);

in aggiunta, il consumo dei generici equivalenti in Italia è ancora molto distante dall'Europa, soprattutto da Paesi come l'Olanda, il Regno Unito o la Germania che presentano un tasso di consumo, rispettivamente, del 73,15 per cento, del 51,83 e del 51,97 per cento. Nello specifico, in Italia lo stesso valore risulta al 22,45 per cento che si attesta tra quelli più bassi nel contesto europeo;

ne deriva una riflessione sull'esigenza di diffondere una cultura dei farmaci equivalenti e sulla necessità di implementare misure e campagne che ne migliorino la conoscenza e ne incentivino l'utilizzo;

tale necessità è stata, da ultimo, ribadita dal Ministro in indirizzo nell'ambito della recente informativa sulle carenze di farmaci, tenutasi lo scorso 17 gennaio 2023, come misura utile al contrasto del fenomeno, per cui ha confermato che occorre definire e promuovere d'intesa con tutta la rete ulteriori iniziative formative e informative che aiutino ad aumentare l'accesso agli strumenti già disponibili, tra cui l'utilizzo degli equivalenti,

si chiede di sapere con quali tempistiche il Ministro in indirizzo intenda avviare una campagna di informazione e sensibilizzazione sull'utilizzo dei farmaci generici equivalenti, indirizzata anche ai medici oltre che ai pazienti.

(4-00374)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00351 della senatrice Bevilacqua ed altri, sulla crisi occupazionale dell'azienda multinazionale ITALTEL.